



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 24 dicembre 2013

Anno XLIV - N. 113



***Domegge di Cadore (Bl), località Grea, Chiesa di San Leonardo.***

La chiesa di San Leonardo, realizzata in stile gotico, è posizionata su di un colle a circa 912 m. di altitudine ed è visibile dai Comuni di Calalzo e Pieve di Cadore. L'attuale chiesa del 1430 è stata costruita su una precedente edificata nel 1389. Nel 1536 e negli anni seguenti i lavori della chiesa proseguirono ancora per il suo completamento. All'interno è visibile un affresco che risale alla fine del '400 raffigurante la Madonna e il Bambino con ai lati San Sebastiano e San Rocco. Nella foto: panoramica invernale con albero di Natale.

*(Foto Guido Frescura)*

---

**Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

## SOMMARIO

### PARTE SECONDA

#### *Sezione seconda*

---

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. **2070** del 19 novembre 2013  
Rinnovo per l'anno 2013 della partecipazione della Regione del Veneto all'European Health Telematic Association - EHTEL (Associazione europea per la telemedicina). 1  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **2143** del 25 novembre 2013  
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società Finest S.p.A. e designazione di due componenti del Comitato Consultivo della Speciale Sezione Autonoma del Veneto della medesima Società. 4  
**[Designazioni, elezioni e nomine]**
- n. **2147** del 25 novembre 2013  
Commissioni Invalidi Civili, Handicap ed inserimento lavorativo disabili presso le Aziende Ulss: aggiornamento delle indicazioni sulla loro composizione e funzionamento. 8  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **2183** del 03 dicembre 2013  
Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 ottobre 2013, n. 112 pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013. 11  
**[Affari legali e contenzioso]**
- n. **2184** del 03 dicembre 2013  
Mondiale di Rugby Under 20 (JWC) - edizione 2015. Sostegno alla candidatura del Comitato Regionale Veneto. 13  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**
- n. **2185** del 03 dicembre 2013  
Accordo di Programma Attività di spettacolo a Rosolina. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Rosolina (Ro). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. 15  
**[Cultura e beni culturali]**
- n. **2186** del 03 dicembre 2013  
Accordo di Programma Attività di spettacolo sui colli. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Teolo (PD). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. 21  
**[Cultura e beni culturali]**

n. <b>2187</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma con il Comune di Venezia per il funzionamento e la valorizzazione della biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini, presso la sede di Villa Settembrini di Mestre - anni 2014-2015 con avvio dell'attività nel 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	27
n. <b>2188</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma Progetto Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Verona. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	33
n. <b>2189</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma Progetto Festival del Paesaggio 2013 - Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche. Regione del Veneto - Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville (Bl). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	39
n. <b>2190</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma Progetto L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Ponte di Piave (Tv). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	45
n. <b>2191</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma Progetto "Megliadina spettacolare". Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige (Pd). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	51
n. <b>2192</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma Progetto Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Fratta Polesine - Amministrazione provinciale di Rovigo. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	57
n. <b>2193</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma Progetto "di piazza in piazza". Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Limena (PD). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	63

n. <b>2194</b> del 03 dicembre 2013 Approvazione del programma di attività legate alla promozione e allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo per l'anno 2013. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 9 art. 15. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	69
n. <b>2195</b> del 03 dicembre 2013 Approvazione programma di attività dell'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (Arteven) di Venezia. Convenzione anno 2013. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19. Deliberazione n. 134/CR del 28.10.2013. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	75
n. <b>2196</b> del 03 dicembre 2013 Iniziative culturali dirette per l'anno 2013. Secondo provvedimento. Esercizio finanziario 2013. Deliberazione n. 135/CR del 28.10.2013. L.R. 5.9.1984, n. 51 - art. 11. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	77
n. <b>2197</b> del 03 dicembre 2013 Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2013. L.R. 52/1984, art. 13. Terzo provvedimento. Deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	80
n. <b>2198</b> del 03 dicembre 2013 Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2013. Quarto provvedimento. L.R. 52/1984, art. 13. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	83
n. <b>2199</b> del 03 dicembre 2013 Interventi regionali nel settore editoriale. Terzo provvedimento esercizio 2013 - Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	87
n. <b>2200</b> del 03 dicembre 2013 Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. L.R. n.49/1978 Iniziative dirette - Terzo Provvedimento- Es. finanziario 2013. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	90
n. <b>2201</b> del 03 dicembre 2013 RetEventi Cultura Veneto - Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di Accordi di programma con gli Enti locali. 2° provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	99
n. <b>2202</b> del 03 dicembre 2013 Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Veneto, previa sospensiva da Canalia Francesco ed altri contro la Regione Veneto ed altri. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	130

n. <b>2203</b> del 03 dicembre 2013 Autorizzazione ad accettare l'abbandono della causa (R.G. n. 80400/06) promossa avanti il Tribunale di Padova - sezione distacc. di Cittadella da Betti Edoardo contro la Regione Veneto ed altri.	131
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>2204</b> del 03 dicembre 2013 N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.	132
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>2205</b> del 03 dicembre 2013 Procedura di conciliazione e arbitrato avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Belluno ex art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, attivata da R. M.	133
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>2206</b> del 03 dicembre 2013 Ratifiche DPGR n. 150 del 31.10.2013, e n. 157 del 11.11.2013 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.	134
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>2209</b> del 03 dicembre 2013 Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. (legge 15.4.2004, n. 106 e DPR 03.05.2006, n. 252).	135
<b>[Affari legali e contenzioso]</b>	
n. <b>2210</b> del 03 dicembre 2013 Programma di cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007-2013. Presa d'atto dell'esito della procedura di evidenza pubblica per la selezione di progetti strategici.	137
<b>[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]</b>	
n. <b>2211</b> del 03 dicembre 2013 Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di previsione 2013, ai sensi dell'art. 19 - 3° comma e dell'art. 22, 4° comma della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 (Provvedimento di variazione n. 90).	155
<b>[Bilancio e contabilità regionale]</b>	
n. <b>2212</b> del 03 dicembre 2013 Concessione contributi per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Esercizio finanziario regionale 2013. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 32, comma 5.	157
<b>[Bonifica]</b>	
n. <b>2213</b> del 03 dicembre 2013 DGR n. 5177/94 - DGR n. 2224/10 - DGR 2327/12. Intervento di ripristino sentieri nel sito "Natura 2000" Colli Berici affidato in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Vicenza dalla Provincia di Vicenza - Intervento n. 15. Proroga disponibilità budget operativo.	162
<b>[Foreste ed economia montana]</b>	

n. <b>2215</b> del 03 dicembre 2013 L.R. 06.11.1984, n. 55. Provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento. Assegnazione contributi esercizio 2013. <b>[Ambiente e beni ambientali]</b>	164
n. <b>2216</b> del 03 dicembre 2013 Approvazione disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto. Delega alla Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3, articolo 22. Deliberazione della Giunta regionale n. 120/CR del 3 settembre 2013. <b>[Settore secondario]</b>	169
n. <b>2218</b> del 03 dicembre 2013 Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete - legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 13. <b>[Settore secondario]</b>	193
n. <b>2219</b> del 03 dicembre 2013 Offerta Formativa per l'Anno Scolastico 2014-2015. (D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e L.R. n. 11 del 13/04/2001). <b>[Istruzione scolastica]</b>	195
n. <b>2221</b> del 03 dicembre 2013 Sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, la Regione del Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per garantire un servizio di istruzione/formazione agli ospiti dell'Istituto Penale Minorile di Treviso. <b>[Istruzione scolastica]</b>	211
n. <b>2222</b> del 03 dicembre 2013 "Agri 15 Società agricola s.r.l.". Revoca autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Lonigo (VI) - D.G.R. n. 1567 del 31/07/2012. <b>[Energia e industria]</b>	219
n. <b>2223</b> del 03 dicembre 2013 "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.". Revoca autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Caorle (VE) - D.G.R. n. 1777 del 28/08/2012. <b>[Energia e industria]</b>	222
n. <b>2224</b> del 03 dicembre 2013 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Rovigo. Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anno 2012. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14. <b>[Enti regionali o a partecipazione regionale]</b>	225

- n. **2225** del 03 dicembre 2013  
 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Vicenza. Autorizzazione alla proroga dell'incarico di direttore fino alla naturale scadenza prevista dall'art. 15, comma 1, dello Statuto Aziendale (deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012 e n. 907 del 18 giugno 2013). 227  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**
- n. **2226** del 03 dicembre 2013  
 Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013) Interventi di nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, nell'ambito di "programmi complessi" da parte delle ATER del Veneto. Assegnazione dei finanziamenti ed assunzione dell'impegno di spesa. 229  
**[Edilizia abitativa]**
- n. **2227** del 03 dicembre 2013  
 Attivazione di un sistema volontario di certificazione della qualità energetico - ambientale di edifici pubblici e privati nel Veneto. Convenzione con Veneto Innovazione Spa con relativo impegno di spesa per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici pubblici e privati del Veneto. (L.R. 9 marzo 2007, n. 4; L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 33). 236  
**[Opere e lavori pubblici]**
- n. **2228** del 03 dicembre 2013  
 Concessione di un contributo a favore di Legacoop.Veneto per l'organizzazione e la realizzazione dell'intervento formativo a cui sono tenute le imprese ittiche venete interessate ad esercitare l'attività di pescaturismo (art. 11 della L.R.10 agosto 2012, n. 28). 249  
**[Caccia e pesca]**
- n. **2230** del 03 dicembre 2013  
 Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013 avente per oggetto: "Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2013/0037/I). Caso Eu-Pilot 5551/13/AGRI. Modifiche all'Allegato F della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. Approvazione dei Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata". Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12". 251  
**[Agricoltura]**
- n. **2231** del 03 dicembre 2013  
 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Accredito istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "La Birola" con sede in Feltre BL Piazza Mugnai 5 e Viale Pedavena 9 - Società Cooperativa Sociale Portaperta Onlus con sede in Feltre BL Via Pont 3 (L.R. n. 22/2002). 255  
**[Servizi sociali]**

- n. **2232** del 03 dicembre 2013  
 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".  
 Integrazione dell'accreditamento istituzionale rilasciato con DGR n. 2771 del 24 dicembre  
 2012 al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Padre S.  
 Massimiliano Kolbe" con sede in Sarmeola di Rubano PD Via della Provvidenza 68 -  
 Fondazione di religione Opera della Provvidenza S. Antonio (L.R. n. 22/2002). 257  
**[Servizi sociali]**
- n. **2233** del 03 dicembre 2013  
 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".  
 Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per  
 persone con disabilità "Conca d'Oro" con sede in Bassano del Grappa VI Via Rivoltella  
 Bassa 20 (L.R. n. 22/2002). 259  
**[Servizi sociali]**
- n. **2234** del 03 dicembre 2013  
 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali".  
 Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità  
 "Noialtri" con sede in Mel BL Via Roma 17 - Società Cooperativa Sociale Portaperta di  
 Feltre BL (L.R. n. 22/2002). 262  
**[Servizi sociali]**
- n. **2235** del 03 dicembre 2013  
 Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione  
 delle eccedenze alimentari. L. R. 26 maggio 2011, n.11. Finanziamento. programma  
 triennale. 264  
**[Servizi sociali]**
- n. **2236** del 03 dicembre 2013  
 Protocollo regionale per la definizione delle procedure operative delle Squadre di  
 emergenza Orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi  
 centro-orientali (PACOBACE) ed all'azione C4 del Progetto LIFE09 NAT/IT/000160  
 ARCTOS in Veneto (art.1, c.2 e art.2, c.1 della L.R. 50/1993). 267  
**[Caccia e pesca]**
- n. **2237** del 03 dicembre 2013  
 Azioni a tutela del "Made in Italy" nel settore agroalimentare ed in particolare nella  
 filiera suinicola. Ordine del giorno proposto dalla Federazione Regionale Coldiretti del  
 Veneto. 289  
**[Agricoltura]**
- n. **2239** del 03 dicembre 2013  
 Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il T.A.R. Del Veneto da  
 AON S.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers per l'annullamento, previa sospensiva, tra  
 l'altro, del decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali della Giunta Regionale  
 del Veneto n. 135 del 8.10.2013 recante l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I.  
 tra Willis Italia S.p.a. e la Arena Broker S.r.l. del "servizio di intermediazione  
 assicurativa". 292  
**[Affari legali e contenzioso]**

n. <b>2240</b> del 03 dicembre 2013 Accordo di Programma Progetto "Divertiamociinsieme!". Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Stanghella (Pd). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17. <b>[Cultura e beni culturali]</b>	293
n. <b>2241</b> del 03 dicembre 2013 Modifica della autorizzazione alla costituzione di parte civile avanti il Tribunale di Venezia e al Tribunale di Cuneo nel procedimento penale già R.G.N.R. 15688/11 - R.N.GIP 18160/12 avanti il Tribunale di Torino. <b>[Affari legali e contenzioso]</b>	299
n. <b>2242</b> del 03 dicembre 2013 Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. (provvedimento di variazione n. 91) // CASSA. <b>[Bilancio e contabilità regionale]</b>	300
n. <b>2243</b> del 03 dicembre 2013 Aggiornamento programmazione residenzialità per anziani non autosufficienti (DGR 133/CR del 15.10.2013). <b>[Servizi sociali]</b>	314

**PARTE SECONDA****CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 263242)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2070 del 19 novembre 2013

**Rinnovo per l'anno 2013 della partecipazione della Regione del Veneto all'European Health Telematic Association - EHTEL (Associazione europea per la telemedicina).***[Mostre, manifestazioni e convegni]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende rinnovare per l'anno 2013 la partecipazione della Regione del Veneto all'European Health Telematic Association - EHTEL (Associazione europea per la telemedicina).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Da tempo la Regione del Veneto ha promosso una serie di iniziative per aprire il proprio sistema sanitario regionale al confronto sui modelli organizzativi nei Sistemi Sanitari europei, avviando, in particolare, una fattiva collaborazione con le organizzazioni internazionali attive nei differenti campi della Salute pubblica, della Ricerca bio-medica, della Sanità Elettronica e della Telemedicina.

Uno dei settori in cui tale collaborazione ha trovato particolare sviluppo è quello della e-health che ha visto la nascita di interessanti partenariati transeuropei che hanno condotto, tra le altre, anche alla partecipazione della Regione del Veneto a diversi progetti finanziati dalla Commissione Europea tra cui, in qualità di leader - coordinatore, il progetto europeo "Health Optimum" sviluppatosi tra il 2007 e il 2009 e, da ultimo, il progetto europeo "Renewing Health", iniziato il 1° febbraio 2010 e con durata di 32 mesi, primo "Large Scale Pilot" a livello europeo sulla Telemedicina.

Già dal 2004, al fine di approfondire la tematica della e-health e cogliere tutti i nuovi sviluppi a livello europeo sia nel campo della ricerca che in quello delle applicazioni pratiche e delle politiche di gestione dei sistemi informativi sanitari, la Regione del Veneto - in attuazione della DGR n. 3206/2004 - partecipa in qualità di membro ai lavori di EHTEL - European Health Telematic Association (Associazione europea per la Telemedicina) che rappresenta uno dei più autorevoli soggetti di riferimento a livello europeo nel campo dell'e-health e delle tecnologie dell'informazione per la salute.

La rete EHTEL, il cui coordinamento è situato in Bruxelles, è una partnership tra i principali operatori nazionali ed europei nel settore dell'assistenza medica (Governi regionali, Ospedali, Centri di riferimento, Università, Centri di ricerca, Mutue ed Istituti di Assicurazione malattia, Associazioni nazionali dei pazienti).

L'obiettivo prioritario della rete in parola - che si aggiunge peraltro anche al vantaggio indiretto di avere maggiore visibilità internazionale e dunque un incremento delle opportunità di accedere a finanziamenti comunitari - è quello di creare la piattaforma "*e-health - Portale per l'Europa*", con funzione di discussione e supporto ai gestori di sistemi sanitari per aumentare e migliorare l'applicazione e l'uso in campo sanitario delle tecnologie dell'informazione.

Per tale motivo, in considerazione della rappresentata particolarità delle tematiche trattate dall'Associazione EHTEL - prevalentemente afferenti l'area telematica e informatica - era stato incaricato il Dirigente del Servizio Sistema Informatico SSR a partecipare alle riunioni e ai lavori conseguenti alla partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione EHTEL.

Premesso quanto sopra, per l'importanza che l'iniziativa riveste, si propone con il presente provvedimento di rinnovare l'iscrizione all'organizzazione European Health Telematic Association - EHTEL (Associazione europea per la Telemedicina) anche per l'anno 2013, dando atto che gli oneri connessi alla partecipazione ammontano ad euro 3.630,00=, così come risultante dal documento *Invoice* n. 13-042 del 1.2.2013, acquisito in atti al prot. 56569 del 6.2.2013, pervenuto dell'European Health Telematic Association - EHTEL e conservato agli atti d'ufficio.

La copertura finanziaria dell'importo relativo a detto rinnovo all'European Health Telematic Association per l'anno 2013 avverrà con fondi regionali afferenti al capitolo di spesa n. 101703 della Gestione Sanitaria Accentrata ad oggetto 'Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. n.118/2011)' del Bilancio di previsione esercizio 2013, approvato con L.R. 5.4.2013 n. 4.

Si evidenzia che l'importo di cui trattasi è finanziato con una quota parte del fondo sanitario regionale 2013 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 convertito in legge, con modificazioni, L. 6 agosto 2008, n.133 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e che il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12.6.2012 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale.

Si propone, quindi, di procedere all'impegno della somma complessiva di euro 3.630,00= a favore di EHTEL - European Health Telematic Association con sede a Bruxelles, sul capitolo di spesa n. 101703 ad oggetto 'Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. n.118/2011)' del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, che presenta la dovuta disponibilità.

Si attesta infine che la relativa liquidazione avverrà sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria accentrata.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto il D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008, n.133

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Viste le Leggi Regionali nn. 39/2001, 1/2011 e 4/2013;

Viste le deliberazioni nn. 3206/2004; 1102 e 2727/2012; 77, 206, 631 e 1140/2013;

Vista la documentazione inviata da EHTEL (*invoice* n. 13-042 del 1.2.2013);

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, il rinnovo per l'anno 2013 della quota di partecipazione della Regione del Veneto all'Associazione European Health Telematic Association - EHTEL (Associazione europea per la Telemedicina) con sede in Bruxelles;
3. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento ammontano a euro 3.630,00= (tremilaseicentotrenta/00) come da documentazione contabile pervenuta dalla European Health Telematic Association - EHTEL (*invoice* n. 13-042 del 1.2.2013, acquisito in atti al prot. 56569 del 6.2.2013);
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'importo relativo all'iscrizione a EHTEL per l'anno 2013 avverrà con fondi regionali afferenti al capitolo di spesa n. 101703 della Gestione Sanitaria Accentrata ad oggetto 'Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)' a gravare sul Bilancio di previsione esercizio 2013;
5. di attestare che l'importo di cui trattasi è finanziato con una quota parte del fondo sanitario regionale 2013 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 convertito in legge, con modificazioni, L. 6 agosto 2008, n.133 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e che il relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12.6.2012 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale
6. di dare atto che il codice SIOPE di riferimento è il n. 1 03 01 1364 (acquisto di beni e prestazioni di servizi > Altre spese per servizi);

7. di impegnare la somma complessiva di euro 3.630,00= (tremilaseicentotrenta/00=), a favore di EHTEL - European Health Telematic Association con sede a Bruxelles, sul capitolo di spesa n. 101703 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20, c. 1, punto b, lett. a), D.Lgs. 118/2011)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - che presenta la dovuta disponibilità;
8. di incaricare il dirigente della Direzione regionale Controlli e Governo SSR all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione della somma di euro 3.630,00= a favore della European Health Telematic Association - EHTEL - che avverrà su presentazione di regolare fattura;
9. di dare atto che la liquidazione di spesa avverrà sul conto di tesoreria n. 306697 della Gestione Sanitaria;
10. di dare atto che la spesa con cui si avvia la procedura d'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. di confermare l'incarico al Dirigente del Servizio Sistema Informatico SSR della Direzione regionale Controlli e Governo SSR per la partecipazione alle riunioni ed attività della precitata Associazione EHTEL;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei modi e nei termini di rito.

(Codice interno: 263182)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2143 del 25 novembre 2013

**Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società Finest S.p.A. e designazione di due componenti del Comitato Consultivo della Speciale Sezione Autonoma del Veneto della medesima Società.***[Designazioni, elezioni e nomine]***Note per la trasparenza:**

Col presente provvedimento viene nominato un componente del Consiglio di Amministrazione della Società Finest S.p.A., che ricoprirà la carica di Vice Presidente, e vengono designati due componenti del Comitato Consultivo della Speciale Sezione Autonoma del Veneto della medesima Società, di spettanza della Regione del Veneto.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con Legge 9 gennaio 1991, n. 19 sono state dettate norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Veneto Orientale.

Al fine dell'attuazione della suddetta legge, per quanto di competenza della Regione del Veneto, è stata emanata la Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 che autorizza la partecipazione della stessa Regione alla Finest S.p.A., società che è stata costituita il 23/12/1992 a cui attualmente la Regione del Veneto partecipa sia direttamente sia tramite Veneto Sviluppo S.p.A., per una quota complessiva del 14,868% del capitale sociale.

Si rappresenta che in data 28 ottobre 2013 si è tenuta l'assemblea straordinaria ed ordinaria della Finest S.p.A., col seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. modifica degli artt. 1,6,17,21 e 28 dello Statuto sociale ed introduzione del nuovo art. 34.

Parte ordinaria:

1. Informativa ai soci da parte del Presidente della Società in merito al funzionamento del sistema dei controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30.06.2013 - delibere inerenti e conseguenti;
3. Destinazione degli utili;
4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
7. Determinazione dei compensi;
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale e determinazione corrispettivo spettante;
9. Attribuzione delle funzioni di organismo di vigilanza al Collegio Sindacale a norma dell'art. 4 bis del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 così come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e determinazione corrispettivo spettante.

Nella medesima data si è tenuta anche l'assemblea dei soci sottoscrittori della quota del capitale Finest S.p.A. riservata alla Speciale Sezione Autonoma del Veneto, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei nuovi componenti del Comitato Consultivo della Speciale Sezione Autonoma del Veneto di cui all'art. 8 dello Statuto.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 147 del 25/10/2013, ratificato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1990 del 28/10/2013, è stato nominato il componente effettivo del Collegio Sindacale di Finest S.p.A. spettante alla Giunta regionale del Veneto ai sensi dello statuto societario e dell'art. 2449 c.c. e sono state fornite apposite direttive al rappresentante regionale per le su riportate assemblee.

Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, tra le altre cose, il citato decreto ha stabilito "di comunicare all'assemblea che l'istruttoria per la nomina di un componente di competenza della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 2449 c. c., al quale attribuire la carica di Vice Presidente, è ancora in corso, per cui il nominativo sarà comunicato alla Società non appena sarà assunto il relativo provvedimento, informando nel contempo l'assemblea che la Regione del Veneto deve attenersi all'elenco dei candidati formulato sulla base delle procedure previste dalla L.R. n. 27/1997 che non presenta nominativi del genere femminile".

In proposito si rammenta che allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 7 del 13/3/2013 sul BUR n. 27 del 22/3/2013 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con nota del Segretario della Giunta n. 68835 del 11.02.2011, tramite l'approvazione con decreto del dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 10 del 14/10/2013 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate.

L'elenco delle candidature allegato a tale decreto è stato successivamente corretto con decreto n. 15 del 25/11/2013, in ottemperanza al "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011) ed in seguito ad un approfondimento giuridico svolto ai fini di una corretta interpretazione dell'art. 10, comma 4 della LR 27/1997.

Pertanto, sulla base delle domande prevenute si procede, con il presente provvedimento, alla nomina del componente del consiglio di amministrazione previsto ex art. 2449 c.c., che ricoprirà la carica di Vice Presidente, come stabilito da statuto.

L'efficacia della nomina, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, sarà condizionata alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfirmità o incompatibilità previste da tale decreto.

Per tale motivazione, si propone di indicare anche altri due nominativi, in successione, per provvedere ad una sostituzione della persona prescelta nel caso questa non fosse in grado di effettuare la dichiarazione e quindi di ricoprire l'incarico.

Si propone, inoltre, di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della acquisizione della dichiarazione della persona nominata o dell'accertamento dell'impossibilità da parte di quest'ultima di rilasciarla con conseguente attivazione del procedimento di sostituzione.

Sarà cura del medesimo Dirigente comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e alla società Finest S.p.A..

Il già citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 147 del 25/10/2013, in relazione al punto iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea dei Soci sottoscrittori della quota del capitale Finest S.p.A. riservata alla Speciale Sezione Autonoma del Veneto, tenuto conto che erano ancora in corso le procedure previste dalla L.R. n. 27/1997 per la designazione, da parte della Regione del Veneto, di due componenti del Comitato Consultivo della Speciale Sezione Autonoma del Veneto, ha stabilito di rinviare il rinnovo dell'organo ad una prossima assemblea che sarà convocata non appena la Regione del Veneto avrà comunicato le proprie designazioni, mantenendo in *prorogatio* l'attuale organo.

In proposito si rappresenta che allo scopo di procedere al rinnovo del Comitato Consultivo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 9 del 13/3/2013 sul BUR n. 27 del 22/3/2013 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con nota del Segretario della Giunta n. 68835 del 11.02.2011, tramite l'approvazione con decreto del dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 12 del 14/10/2013 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate.

L'elenco delle candidature allegato a tale decreto è stato successivamente corretto con decreto n. 15 del 25/11/2013, in ottemperanza al "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011).

Si propone, pertanto, di procedere ai sensi dell'art. 8 dello statuto e all'art. 6 del regolamento della Sezione speciale autonoma del Veneto, sulla base delle candidature pervenute, alla designazione dei due componenti del comitato consultivo di spettanza della Regione Veneto per la successiva nomina da parte dell'Assemblea dei soggetti sottoscrittori della quota del capitale di Finest S.p.A. riservata alla Speciale Sezione Autonoma del Veneto.

Si propone, inoltre, di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di comunicare alla società Finest S.p.A. le designazioni effettuate, al fine della convocazione dell'assemblea dei Soci sottoscrittori della quota del capitale Finest S.p.A. riservata alla Speciale Sezione Autonoma del Veneto, per le conseguenti nomine da parte dell'assemblea.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 19;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà alle assemblee in oggetto;

VISTA la DGR n. 258/2013;

VISTA la DGR n. 1990/2013;

VISTO il DPGR n. 147/2013;

VISTO lo Statuto di Finest S.p.A.;

VISTO il Regolamento della Speciale Sezione Autonoma del Veneto;

VISTI i decreti del dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie n. 10 e n. 12 del 14/10/2013 e n. 15 del 25/11/2013 con allegati gli elenchi per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo Speciale Sezione Autonoma del Veneto;

delibera

1. di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione di spettanza della Giunta della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 2449 c. c., al quale attribuire la carica di Vice Presidente della società Finest S.p.A.:

- il sig. Samuele CAMPEDELLI;

2. di condizionare l'efficacia della nomina, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfirmità o incompatibilità previste da tale decreto;

3. di indicare i nominativi per una eventuale sostituzione della persona prescelta solo nel caso questa non fosse in grado di effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e quindi di ricoprire l'incarico;

4. di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di acquisire la dichiarazione della persona nominata o di accertare l'impossibilità da parte di quest'ultima di rilasciarla con conseguente attivazione del procedimento di sostituzione, e di comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e alla società Finest S.p.A.;

5. di designare quali componenti del Comitato Consultivo della Speciale Sezione Autonoma del Veneto di Finest S.p.A.:

- il sig. Giovanni PAVAN,
- il sig. Tommaso ZERBINATI;

6. di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie di comunicare alla società Finest S.p.A. le designazioni effettuate al fine di convocare l'assemblea dei Soci sottoscrittori della quota del capitale Finest S.p.A. riservata alla Speciale Sezione Autonoma del Veneto per le conseguenti nomine da parte dell'assemblea;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di trasmettere la presente deliberazione alla società Veneto Sviluppo S.p.A.;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 263303)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2147 del 25 novembre 2013

**Commissioni Invalidi Civili, Handicap ed inserimento lavorativo disabili presso le Aziende Ulss: aggiornamento delle indicazioni sulla loro composizione e funzionamento.***[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Si procede all'aggiornamento delle indicazioni sulla composizione e funzionamento delle commissioni Ulss invalidi civili, handicap, inserimento lavorativo disabili modificando integrando le previsioni di cui all'Allegato 1) della DGR n.3104 del 23 ottobre 2003 "Indicazioni applicative per il miglioramento del funzionamento delle commissioni invalidi Ulss" per adeguarle alle modifiche della normativa. La presente delibera non comporta spesa per il bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In materia di invalidità civile si è evidenziata la necessità di aggiornare le indicazioni regionali in tema di composizione e funzionamento delle commissioni Ulss di accertamento dell'invalidità civile, handicap e inserimento lavorativo disabili per supportarne il funzionamento a seguito di rilevanti modifiche della normativa nazionale in tema di procedimento di accertamento e delle disposizioni regionali che si sono susseguite nel tempo in materia.

In ambito normativo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge 102/2009 ha modificato il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile, introducendo il ruolo di soggetti istituzionali diversi nell'ambito del medesimo procedimento. Infatti, è stata attribuita all'Inps la competenza alla ricezione delle domande di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile da parte dei cittadini, mentre la competenza all'accertamento sanitario è rimasta in capo alle Commissioni Invalidi delle Aziende Ulss. Peraltro anche la composizione delle commissioni è stata modificata con l'introduzione della presenza di un medico Inps. L'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009 n. 102 infatti ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo( ..)".

Sono state, inoltre, innovate le modalità di presentazione delle istanze, mediante l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica.

Nel tempo la Giunta Regionale ha, con propri atti, dato diverse disposizioni in materia e tra esse in tema di composizione delle commissioni e di procedimento troviamo quelle adottate con la D.G.R. n. 3104 del 23 ottobre 2003 "**Indicazioni applicative per il miglioramento del funzionamento delle commissioni invalidi Ulss**" e con la D.G.R. n. 3701 del 28 novembre 2006 "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 6 comma 3 bis della legge 9 marzo 2006 n. 80: iter accelerato per l'accertamento dell'invalidità civile nei pazienti oncologici".

Di più recente approvazione è la DGR n.2621 del 18/12/2012 con la quale sono state date disposizioni per la revisione della spesa pubblica, all'Allegato A - Disposizioni in materia di personale del SSR, lettera J) ha previsto delle disposizioni per le Commissioni concorsuali ed invalidi civili.

Va poi ricordato che già l'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006 aveva previsto - a normativa invariata- che "*le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale*".

Occorre precisare, quindi, che a fronte della composizione completa della commissione come prevista dalle norme, tuttora in vigore, relative alle commissioni di accertamento dell'invalidità civile, di cui all'articolo 1 della legge 295/90, di accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 legge 104/92, e dell'inserimento lavorativo disabili di cui alla legge n.68/99, si deve tener conto delle modifiche normative operate dall'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78, convertito con la legge 3 agosto 2009 n.102 ed in particolare dell'integrazione delle commissioni con la presenza di un medico dell'INPS quale componente effettivo.

In tal senso va pertanto riletta anche la disposizione di cui al D.M. del 5 agosto 1991 n. 387 articolo 1, comma 5: "*La commissione medica Ulss si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria*". Per cui va inteso che al raggiungimento del numero legale concorra, oltre al medico di categoria come espressamente previsto, anche il medico Inps in qualità di componente effettivo delle commissioni.

Va ricordato conseguentemente che per salvaguardare la validità delle sedute delle commissioni nonché al fine di agevolare l'organizzazione della formazione delle commissioni, nel rispetto del principio ispiratore di semplificazione ed unificazione dei diversi accertamenti e nell'ottica di revisione della spesa pubblica, possono esser d'aiuto le disposizioni citate nella lettura data sopra, pur promuovendo l'adeguata valutazione delle diverse patologie invalidanti, delle condizioni di handicap e della disabilità con la presenza delle diverse professionalità e specialità necessarie previste dalle norme.

Per le finalità citate le commissioni Ulss per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap ed inserimento lavorativo disabili possono esser validamente composte con la presenza di soli tre medici di cui un medico specialista in medicina legale in qualità di Presidente, dipendente o convenzionato con l'Azienda Ulss e due medici componenti (uno prioritariamente scelto tra i medici del lavoro ed uno specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendenti o convenzionati con l'Azienda Ulss), tuttavia uno di essi può essere il medico Inps o il medico rappresentante di categoria.

Con riferimento alla previsione della legge 295/90 sulla composizione della commissione con la partecipazione di medici dipendenti o convenzionati con l'Azienda Ulss, occorre precisare che la disciplina normativa a seguito delle riforma del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001 e del Servizio Sanitario Nazionale (D.Lgs. n.502/92, D.Lgs. 229/99 e successive modificazioni) ha determinato l'adeguamento dei servizi delle Aziende Ulss all'evoluzione dei rapporti contrattualistici del pubblico impiego. Infatti, per quanto riguarda il personale convenzionato, l'evoluzione normativa ha consentito oltre ai rapporti convenzionali per la medicina generale, pediatria e SUMAI, anche rapporti convenzionali con altre aziende sanitarie, con le Scuole e le Università e contratti con professionisti esterni. Pertanto, per medici convenzionati sono da intendersi in senso ampio i medici convenzionati a qualunque titolo con le aziende sanitarie come sopra esposto.

Infine, la composizione delle commissioni nel caso di accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (legge 68/99) deve comunque prevedere la presenza di un medico del lavoro e di un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti, inoltre la presenza di quest'ultimo è necessaria anche in caso di accertamenti *ex lege* 104 /92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 295/1990;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104;

VISTA la Legge 68/99;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006;

VISTO l'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009 n.102;

VISTO il D.M.5 agosto 1991 n. 387;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/01/1997;

VISTA la D.G.R. n. 3104 del 23 ottobre 2003 ;

VISTA la D.G.R. n. 3701 del 28 novembre 2006;

VISTA la DGR n.2621 del 18.12.2012

delibera

1. di dare indicazione che le Commissioni Ulss, nel realizzare l'accertamento quanto più possibile unificato dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità per l'inserimento lavorativo mirato, possono esser validamente composte con la presenza di soli tre medici di cui un medico specialista in medicina legale in qualità di Presidente, dipendente o convenzionato con l'Azienda Ulss, e due medici componenti (uno prioritariamente scelto tra i medici del lavoro ed uno specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendenti o convenzionati con l'Azienda Ulss), tuttavia uno di essi può essere un medico Inps o il medico rappresentante di categoria;
2. di dare indicazione che le commissioni Ulss di cui al punto 1, in caso di accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (Legge 68/99), devono prevedere la presenza di un medico del lavoro e deve esser presente un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti sia in caso di accertamenti ex lege 104/92 che ex lege 68/99;
3. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 263209)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2183 del 03 dicembre 2013

**Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, nei confronti del Presidente pro tempore del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 ottobre 2013, n. 112 pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013.**

*[Affari legali e contenzioso]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

Con la legge 7 ottobre 2013, n. 112 pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013., è stato convertito in legge il decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali*".

Il decreto legge citato, nel testo di cui alla legge di conversione suindicata, all'art.4-bis presenta alcuni profili che si configurano lesivi delle prerogative garantite alla Regione dalla Carta Costituzionale per i motivi di seguito partitamente indicati.

In dettaglio l'art. 4-bis del d.l. n. 91/2013 è stato introdotto nel decreto in sede di conversione, operata con la legge n.112/2013 ed aggiunge un comma 1-bis al comma 1 dell'art.52 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ed assegna alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, "*sentiti gli enti locali*", il compito di adottare "*apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico*".

Tale intervento si fonderebbe sulla dichiarata esigenza "*di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale*", e sarebbe dovuto "*alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, con estensione dell'ambito applicativo territoriale anche alle "aree a essi contermini"*

Innanzitutto, per un evidente e non ancora sanato vizio di tecnica legislativa o altro, in realtà il comma 1-bis era già stato aggiunto dall'art. 2-bis, del medesimo decreto-legge n. 91/2013, e sempre per effetto della stessa legge di conversione n.112/2013, ma presenta un testo completamente diverso che individua i comuni quali amministrazioni deputate ad individuare "*i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione*".

Così congegnata, formalmente la disposizione risulta in primo luogo non correttamente identificabile in riferimento all'art.52 del D.Lgs. n.42/2004, se non con esplicito riferimento alla norma introduttiva del decreto impugnando, come strutturata nella legge di conversione del decreto *de quo*, in violazione del più elementare principio di ragionevolezza e certezza del diritto, con violazione attuale o potenziale degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sostanzialmente, poi, si appalesano notevoli perplessità incidenti sulla legittimità della competenza legislativa esercitata, nonostante le petizioni di principio del testo, atteso che appare apodittica l'affermazione secondo la quale l'intervento *de quo* sarebbe indubbiamente qualificabile nell'ambito della di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'art.117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, di competenza esclusiva statale, e non piuttosto di valorizzazione dei medesimi, soggetta, invece, all'attribuzione legislativa concorrente a termini dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, che così ne risulterebbe irrimediabilmente lesa, attesa la natura dettagliatamente precettiva del contenuto della norma impugnanda.

L'impatto della disposizione risulta significativamente rilevante anche in relazione ai contesti evocati dalla novella nei quali, come per il turismo o l'esercizio del commercio, in aggiunta alla consueta competenza autorizzatoria comunale, sussistono non solo concomitanti competenze amministrative regionali, ma anche e soprattutto le note attribuzioni legislative regionali residuali, tutelate dall'art.117, quarto comma Cost. e violate per effetto della norma impugnata che sottrae irrimediabilmente all'amministrazione regionale ogni potestà al riguardo.

Certamente violato è, infine, l'art.120 della Costituzione, presidiante il principio di leale collaborazione, laddove la norma oggetto di censura scardina, sovvertendola, la previgente articolazione dei ruoli, assegnando una funzione preminente alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici ed alle Soprintendenze nel vietare gli usi non compatibili, in spregio di quelle esigenze di intesa e coordinamento che dovrebbero connotare l'azione amministrativa proprio laddove è massima l'interazione territoriale delle competenze funzionali e, che, nella materia *de qua*, hanno trovato puntuale definizione normativa, con conseguente lesione, anche, dei precetti di cui all'art.118 della Costituzione.

Il patrocinio della Regione è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001 n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

- visto l'articolo 54 dello Statuto;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;

- ravvisata l'urgenza di provvedere, data la brevità del termine per impugnare, e con riserva di dare comunicazione al Consiglio regionale del provvedimento adottato nella prima seduta utile a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto.

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente *pro tempore* del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 recante "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali*", nel testo risultante per effetto della conversione della legge 7 ottobre 2013, n. 112 pubblicata nella G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013 per violazione degli articoli 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione medesima.

2. di affidare il patrocinio legale della Regione, agli avv.ti. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, Daniela Palumbo della Direzione regionale Affari Legislativi e Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;

4. di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale a norma dell'articolo 54, comma 2, lettera c) dello Statuto;

5. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263323)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2184 del 03 dicembre 2013

**Mondiale di Rugby Under 20 (JWC) - edizione 2015. Sostegno alla candidatura del Comitato Regionale Veneto.**  
*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

**Note per la trasparenza:**

Si sostiene la candidatura presentata dal Comitato Regionale Veneto della F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) al fine di ospitare il Mondiale di Rugby Under 20 - edizione 2015.

Il provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta del Comitato; copia delle note prodotte da enti locali a sostegno della candidatura.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 14 ottobre 2013 il Comitato regionale Veneto della F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) ha presentato ufficialmente all'organo federale la propria candidatura ad ospitare l'evento in oggetto, forte dell'ottima riuscita della precedente edizione Under 18 del 2011, dell'appoggio di circa l'85% delle società venete, della riconosciuta tradizione e cultura rugbistica che la nostra regione detiene e degli impianti sportivi di cui è dotata. In questa candidatura il comitato regionale in parola risponde puntualmente a tutti i requisiti richiesti dall'I.R.B. (International Rugby Board), cioè la federazione internazionale rugby.

Risulta significativo che l'I.R.B. abbia riaffidato all'Italia per la seconda edizione consecutiva l'organizzazione del secondo evento rugbistico a livello mondiale per importanza.

La JWC è un evento che ha un bacino di utenza di circa 100.000 spettatori globali, con una media di 10.000/15.000 persone per la finale valevole per il titolo. Ospitare questo evento significa accogliere gli atleti, i loro staff, gli appassionati che popolano gli stadi e il territorio, tutti gli organi di informazione e comunicazione che gravitano intorno ad una manifestazione di rilevanza internazionale, senza contare l'indotto. Le partite verranno trasmesse in diretta streaming o differita dalla maggior parte delle nazioni partecipanti.

L'assegnazione di una competizione mondiale genera sempre un positivo impatto economico, mediatico e turistico, oltre a quello sportivo immediatamente percepibile. Ma in questo caso l'evento esprimerebbe anche un'importante valenza sociale, sia per i principi etici che questo sport incarna, sia per la giovane età dei partecipanti.

Al momento la Federazione Italiana Rugby non ha ancora preso in esame e deliberato la sede dell'evento, ma oltre a quella del Veneto ha ricevuto la candidatura anche di altre regioni.

Appare evidente che la "vicinanza" della regione e degli enti locali sarà determinante nella scelta del territorio ove assegnare la manifestazione ed è per questo che la Giunta regionale è chiamata ed esprimere formalmente il proprio sostegno.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

**LA GIUNTA REGIONALE**

- udito il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ritenuto di far proprie le motivazioni e la proposta del Presidente;

delibera

1. di condividere e sostenere la candidatura del Comitato Regionale Veneto per l'assegnazione del Mondiale di Rugby Under 20 (JWC) - edizione 2015, riconoscendo il valore di tale iniziativa, oltre che dall'evidente punto di vista del prestigio sportivo, anche in termini di visibilità internazionale e del ritorno economico-turistico sul territorio;

2. di manifestare piena disponibilità ad una fattiva collaborazione nei modi e nelle forme che verranno definite con successivi accordi o provvedimenti, in relazione al programma della manifestazione e compatibilmente con le risorse di bilancio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione - omessi gli allegati - nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 263172)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2185 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Attività di spettacolo a Rosolina. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Rosolina (Ro). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.**

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Rosolina per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 514446 del 26.11.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Rosolina, al fine di diversificare l'offerta culturale sul proprio territorio, ha in programma per l'anno in corso due iniziative di spettacolo, denominate "Cantafestival" e "Rosolina Natale". "Cantafestival" è un concorso canoro di musica leggera per bambini e ragazzi, realizzato con il supporto dell'Associazione "Simposio": l'evento si svolge in tre serate, con la presenza di un ospite famoso del mondo dello spettacolo. "Rosolina Natale" prevede invece una serie di manifestazioni ed iniziative, anche di carattere teatrale, con precisi riferimenti al territorio ed alle tradizioni popolari, che si sviluppano nel mese di dicembre.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Rosolina, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *Attività di spettacolo a Rosolina*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Rosolina, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 12.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dal Comune di Rosolina;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo ad *Attività di spettacolo a Rosolina*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Rosolina, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 12.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2185 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*Attività di spettacolo a Rosolina*  
sottoscritto con

Comune di Rosolina (Ro)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2185 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Rosolina rappresentato da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Rosolina, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività di spettacolo a Rosolina* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività di spettacolo a Rosolina*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con il Comune di Rosolina la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Rosolina e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Rosolina è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

## ARTICOLO 4

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2185 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

(contenuto)

Il Comune di Rosolina, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *Attività di spettacolo a Rosolina* che comprende le iniziative denominate “Cantafestival”, concorso canoro di tre serate di musica leggera per bambini e ragazzi, e “Rosolina Natale”, che prevede una serie di manifestazioni ed iniziative, anche di carattere teatrale, con precisi riferimenti al territorio ed alle tradizioni popolari.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all’art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 12.500,00 destinato al Comune di Rosolina, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l’Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l’indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Rosolina;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Rosolina, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d’intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell’intero evento a cura dell’Amministrazione comunale di Rosolina.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Rosolina.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell’Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2185 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 9**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Rosolina

(Codice interno: 263194)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2186 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Attività di spettacolo sui colli. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Teolo (PD). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.***[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Teolo per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 501469 del 19.11.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Teolo, in qualità di capofila della rete di comuni che comprende Cervarese Santa Croce, Vo, Torreglia e Rovolon, propone per il 2013 la realizzazione di una rassegna di undici spettacoli teatrali e di animazione di strada che avranno luogo nei cinque comuni del territorio attivando una piccola rete che, partendo dalla proposta culturale di spettacoli adatti a un pubblico eterogeneo e accessibili a tutte le fasce socio-culturali della cittadinanza, intende promuovere l'aggregazione e facilitare l'accesso alla fruizione di appuntamenti culturali. A questo obiettivo è mirata la scelta, da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte, di utilizzare attività facilmente leggibili, utilizzando strumenti come la musica, il teatro di strada e il mimo, dalle contenute esigenze tecniche e di allestimento.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Teolo, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *Attività di spettacolo sui colli*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Teolo, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 12.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dal Comune di Teolo;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo ad *Attività di spettacolo sui colli*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Teolo, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 12.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2186 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*Attività di spettacolo sui colli*  
sottoscritto con

Comune di Teolo (Pd)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2186 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Teolo rappresentato da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Teolo, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività di spettacolo sui colli* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività di spettacolo sui colli*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con il Comune di Teolo la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Teolo e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Teolo è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

## ARTICOLO 4

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2186 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

(contenuto)

Il Comune di Teolo, quale ente capofila del progetto *Attività di spettacolo sui colli* unitamente ai Comuni di Cervarese Santa Croce, Vo, Torreglia e Rovolon in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare undici spettacoli teatrali e di animazione di strada che avranno luogo nei cinque comuni del territorio.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 12.500,00 destinato al Comune di Teolo, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Teolo;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Teolo, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Teolo.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Teolo.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2186 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.

Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Teolo

(Codice interno: 263173)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2187 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma con il Comune di Venezia per il funzionamento e la valorizzazione della biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini, presso la sede di Villa Settembrini di Mestre - anni 2014-2015 con avvio dell'attività nel 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.**

*[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia per la condivisione delle iniziative di valorizzazione della Biblioteca Paola di Rosa Settembrini. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 458779 del 24.10.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti anche per l'efficace azione di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

La Regione del Veneto, in base al lascito testamentario del dott. Arnaldo Settembrini, ha costituito, nel 1991, una biblioteca regionale specializzata, costituita da più settori: bibliografia, letteratura per ragazzi, cultura generale e cultura veneta, presso il Centro regionale di cultura "Paola di Rosa Settembrini", situato presso l'omonima Villa in Via Carducci n. 30, a Mestre. Questo primo nucleo del Centro di cultura si è arricchito nel corso degli anni di circa 12.000 monografie relative al Veneto, di cui circa 8.000 ordinate e catalogate dal Centro culturale P.M. Kolbe, ai sensi della convenzione sottoscritta nel 2004 e approvata con DGR n. 1068 del 11.04.2003 per l'uso della Biblioteca. Sono poi affluiti presso la Biblioteca circa altri 7.000 volumi. La particolare composizione del patrimonio così costituitosi permette ora di considerarla la Biblioteca di Villa Settembrini a pieno titolo una "Biblioteca specializzata di cultura veneta", data la sua funzione di raccogliere documenti di un particolare settore della conoscenza.

La Biblioteca è chiusa da qualche anno al pubblico. Il Centro Culturale P.M. Kolbe che ha sede nei locali della biblioteca, collabora con la Regione, mediante convenzione, per la catalogazione e per lo sviluppo di iniziative culturali nella Biblioteca, erogando servizi al pubblico solo su appuntamento.

La Biblioteca può oggi tornare a svolgere il suo importante ruolo nel contesto del tessuto urbano, per la ricchezza e specificità della sua offerta libraria, anche sfruttando la sua adiacenza con la Biblioteca comunale di Villa Erizzo.

Il Comune di Venezia ha proposto un accordo, per la direzione scientifica e la gestione della Biblioteca, per la sua apertura al pubblico, la sua valorizzazione e per attività di promozione coordinate, con quelle delle altre biblioteche del Polo, che risponde all'obiettivo di offrire alla cittadinanza e agli studiosi interessati la possibilità di usufruire del prezioso patrimonio bibliotecario e dei servizi offerti.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto di gestione e valorizzazione della Biblioteca proposto dall'Amministrazione Comunale di Venezia e preso atto della disponibilità manifestata ad assumerne la direzione scientifica, a coordinarne i servizi e l'attività di promozione con quelli della sede di Villa Erizzo della Biblioteca civica e del Polo, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato *Accordo di Programma con il Comune di Venezia per il funzionamento e la valorizzazione della biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini*, secondo lo schema **Allegato A** al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Venezia, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 35.000,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dal Comune di Venezia;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma con il Comune di Venezia per il funzionamento e la valorizzazione della biblioteca specializzata Paola di Rosa Settembrini, presso la sede di Villa Settembrini di Mestre, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Venezia, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 35.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2187 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto  
Giunta Regionale  
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*Per il funzionamento e la valorizzazione della biblioteca specializzata  
Paola di Rosa Settembrini, presso la sede di Villa Settembrini di Mestre*

sottoscritto con

Comune di Venezia

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2187 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Venezia rappresentato da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto e l'Amministrazione Comunale di Venezia condividono gli obiettivi e la finalità del progetto proposto, finalizzato alla valorizzazione della Biblioteca di storia locale Paola di Rosa Settembrini per gli anni 2014-2015 con avvio delle attività propedeutiche nel 2013;
- che il Comune di Venezia aderisce al Polo Regionale e che questo permette, oltre alla condivisione del software gestionale, anche il miglioramento dei servizi in termine di cooperazione, valorizzazione e circolazione dei documenti;
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *Accordo di programma per il funzionamento e la valorizzazione della Biblioteca specializzata di cultura veneta Paola di Rosa Settembrini - anni 20014-2015*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono il presente atto è denominato *Accordo di programma per il funzionamento e la valorizzazione della Biblioteca specializzata di cultura veneta Paola di Rosa Settembrini - anni 2014-2015*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta ad attribuire al Comune di Venezia, per il tramite della Biblioteca Civica di Mestre, la direzione scientifica e la responsabilità gestionale della Biblioteca specializzata di cultura veneta Paola di Rosa Settembrini, che potrà così essere inserita nel sistema bibliotecario della città di Mestre e a predisporre una adeguata promozione del ruolo della Biblioteca nel contesto territoriale.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Venezia, e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale del progetto è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo che si coordinerà per gli aspetti tecnico-specialistici con la

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2187 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

Direzione Beni culturali, mentre al Comune di Venezia sono affidate le funzioni di direzione scientifica, per quanto di specifica competenza, e la responsabilità del personale bibliotecario impiegato.

L'Accordo di programma sottoscritto è congiuntamente reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati.

Il piano di comunicazione delle iniziative, compresa l'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, sarà concordato con la Regione del Veneto e dalla stessa approvato.

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

Il Comune di Venezia, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto di valorizzazione della Biblioteca specializzata di cultura Paola di Rosa Settembrini per gli anni 2014-2015, con avvio delle attività connesse nel 2013, garantendo:

- la direzione scientifica e la responsabilità sul personale bibliotecario;
- l'assunzione diretta della responsabilità di gestione complessiva, compreso l'utilizzo degli spazi;
- il coordinamento con gli Uffici regionali,
- la gestione contabile;
- la promozione e pubblicizzazione delle iniziative della Biblioteca specializzata, in accordo con la Regione del Veneto;
- l'apertura ordinaria al pubblico della Biblioteca per quattro pomeriggi alla settimana, per un totale di 16 ore settimanali di apertura al pubblico eventualmente aumentabili in base alle risorse assegnate;
- la presenza di personale professionale per tutti i servizi di back-office e front-office (es.: catalogazione, iscrizione utenti, prestiti locali e interbibliotecari, assistenza bibliografica, comunicazione con l'esterno, ecc.) nelle ore di apertura al pubblico;
- il coordinamento dei servizi con quelli della sede di Villa Erizzo della Biblioteca Civica;
- il coinvolgimento della Biblioteca Settembrini in attività di promozione del libro e della lettura previste per la Biblioteca Civica e per il Polo Urbano, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche;
- la cura e l'aggiornamento delle informazioni riguardanti la Biblioteca Settembrini sulle pagine del portale del Sistema Bibliotecario Comunale o all'interno del futuro portale web regionale di polo SBN.

La programmazione delle attività di valorizzazione andrà sottoposta al vaglio e all'autorizzazione della Regione del Veneto - Direzione Attività culturali e Spettacolo e Direzione Beni culturali, per quanto di loro specifica competenza.

La Regione del Veneto riconosce altresì la presenza nei locali della Biblioteca del Centro Culturale Kolbe, il cui consistente patrimonio librario, lì depositato, arricchisce l'offerta libraria. I rapporti con il Centro Culturale Kolbe saranno oggetto di una specifica intesa tra la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e il Centro stesso.

La Regione del Veneto e il Comune di Venezia, per il tramite delle proprie strutture, approveranno le modalità di organizzazione e funzionamento, anche in considerazione delle necessità dell'utenza interessata e delle attività promozionale offerta al pubblico dalla Biblioteca Civica di Villa Erizzo

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto con un impegno finanziario, rinnovabile, di €35.000,00 annuali destinato al Comune di Venezia, che sarà liquidato annualmente, compatibilmente con la disponibilità di cassa, sulla base della presentazione di una dettagliata relazione sull'attuazione del progetto e del bilancio consuntivo relativo all'attività svolta. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sopraindicata documentazione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2187 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

La Regione Veneto si impegna a riconoscere alla Biblioteca Civica un contributo pari al 20% dell'impegno finanziario per la direzione scientifica e gli oneri organizzativi.

Il Comune di Venezia si impegna a presentare con cadenza semestrale una relazione sull'attività svolta.

La Regione del Veneto si impegna altresì a mettere a disposizione del Comune di Venezia quanto necessario al funzionamento della biblioteca stessa.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, è così stabilita:

- coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- direzione scientifica, funzionamento della Biblioteca e responsabilità del personale bibliotecario da parte del Comune di Venezia;
- finanziamento del progetto a carico della Regione del Veneto, secondo quanto stabilito nel precedente art. 5;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione Comunale di Venezia.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel biennio 2014-2015 con apertura della biblioteca al pubblico non oltre il 15 gennaio 2014. L'avvio delle attività è previsto nel 2013, secondo il programma concordato tra la Direzione Attività Culturali e Spettacolo, la Direzione Beni culturali e il Comune di Venezia.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto nei 90 giorni successivi alla data di sottoscrizione, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a revocare la propria adesione al progetto.

Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di Venezia

(Codice interno: 263174)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2188 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Progetto Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Verona. Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.**

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l'Amministrazione comunale di Verona per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 476611 del 05.11.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Verona, in stretta collaborazione con la National Gallery di Londra, l'Università degli studi di Verona e la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, sta organizzando un'importante rassegna espositiva dedicata alla figura ed alle opere di Paolo Caliari detto Il Veronese. La mostra è in programma a Verona a Palazzo della Gran Guardia successivamente all'esposizione sullo stesso tema prevista a Londra. Le due manifestazioni non sono la ripetizione l'una dell'altra, ma si integrano reciprocamente offrendo una presentazione completa del grande artista di Verona, anche alla luce delle più recenti novità critiche e di importanti restauri eseguiti per l'occasione. La mostra punta a presentare Paolo Veronese nelle fasi principali della sua carriera attraverso capolavori di alto significato, esplorando in maniera particolare i rapporti dell'artista con l'architettura del suo tempo ed il ruolo del disegno non solo nel percorso creativo del pittore, ma anche nella dinamica produttiva del suo atelier. L'esposizione, che includerà pertanto non solo dipinti, ma anche un'ampia selezione di opere grafiche, ha obiettivi ambiziosi sia dal punto di vista scientifico che espositivo. Oltre alla ricchezza ed alla qualità delle opere esposte, circa cento, nell'ambito dell'iniziativa è previsto l'importante restauro della tela "*Cena in casa di Levi*", nonché l'offerta di un itinerario pensato per l'occasione, che guiderà il visitatore alla scoperta delle opere di Paolo Veronese conservate a Verona e degli interventi pittorici realizzati dall'artista nella città scaligera e nelle province limitrofe. In tale contesto sarà anche approfondito lo studio degli affreschi della perduta Villa Soranza a Treville di Castelfranco Veneto.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Verona, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese* che contribuisce in particolare alla realizzazione del catalogo della mostra sopradescritta e alle attività di didattica rivolte a scuole e famiglie.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Verona, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 57.500,00, da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Verona;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto *Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese* così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Verona, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 57.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2188 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività culturali e spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*Progetto Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese*

sottoscritto con

Comune di Verona

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2188 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Verona rappresentato da

**PREMESSO**

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Verona, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

**ARTICOLO 1**

(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese*.

**ARTICOLO 2**

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con il Comune di Verona la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

**ARTICOLO 3**

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Verona, e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Verona è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2188 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

Il Comune di Verona, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *Attività correlate alla mostra di Paolo Veronese* che comprende la realizzazione del catalogo della mostra e attività di didattica rivolte a scuole e famiglie.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa all'iniziativa, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 57.500,00 destinato al Comune di Verona, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione sopra citata dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune di Verona non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Verona;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Verona, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intera iniziativa a cura dell'Amministrazione Comunale di Verona.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Le attività inerenti il progetto si svolgono a partire dal 2013 secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Verona.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2188 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 9**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Verona

(Codice interno: 263175)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2189 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Progetto Festival del Paesaggio 2013 - Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche. Regione del Veneto - Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville (BI). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.**

*[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, che comprende i Comuni di Alano di Piave, Quero e Vas, intende proporre il progetto *Festival del Paesaggio 2013 - Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche*. L'iniziativa si colloca su un piano intercomunale ed è finalizzata alla creazione di una rete tra Amministrazioni, Associazioni e cittadinanza attiva locale. La prima edizione del Festival, che si è svolta nel 2012, ha avuto un notevole successo per partecipazione di pubblico e per le positive relazioni che sono venute a crearsi e che sono sfociate nella recente unificazione tra i tre Comuni sopra citati ai fini della gestione dei servizi socio-culturali e delle biblioteche. Per il 2013 il Festival propone mostre, laboratori, concerti, rappresentazioni teatrali, letture sceniche, presentazione di libri, letture-concerto utilizzando il territorio quale palcoscenico naturale di eventi culturali di qualità e mirando a trasformare le biblioteche in luoghi di incontro e relazione. Quest'anno il progetto è strutturato su un periodo più lungo ed è arricchito da due rassegne di spettacoli che si svolgeranno presso la sala teatrale di Quero. Gli obiettivi del progetto sono la valorizzazione del territorio e la riscoperta di luoghi che rappresentano la storia e la memoria di queste comunità, anche come spazi di incontro. Non meno importante è la riflessione che si pone sul ruolo attuale e del prossimo futuro delle biblioteche considerato il rapido avanzamento della tecnologia di internet e degli e-book che sfocerà in attività per favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte di alcune fasce di cittadini. Le biblioteche di Alano, Quero e Vas, per rivalutare la loro funzione, propongono vari interventi: "Ottobre piovono libri: Un paese che legge è una storia bellissima" progetto proposto a livello nazionale dal centro per il Libro e la Lettura, incontri con gli autori e incontri per le scuole, il progetto "Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà" con il quale si intende avviare un gruppo di lettura per fare in modo che le biblioteche diventino luoghi di partecipazione, di conoscenza reciproca e integrazione, non ultimo il progetto "Nati per leggere" rivolto ai neo-genitori e ai loro piccoli.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *Festival del Paesaggio 2013 - Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche*.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, dal Presidente o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 20.000,00, da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dall'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto *Festival del Paesaggio 2013 - Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, dal Presidente o suo delegato;
2. determinare in euro 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2189 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*Progetto Festival del Paesaggio 2013 – Teatri di pace nei luoghi della  
Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche*

sottoscritto con

Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2189 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville rappresentata da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Festival del Paesaggio 2013 – Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Festival del Paesaggio 2013 – Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Unione dei comuni del Basso Feltrino Sette Ville è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2189 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

L'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, in applicazione al presente Accordo, si impegna ad attuare il progetto *Festival del Paesaggio 2013 – Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra...nuovi luoghi di incontro nelle biblioteche* che prevede complessivamente la realizzazione di:

- quindici spettacoli tra concerti, teatro di strada, burattini, balli folkloristici, cabaret;
- una rassegna teatrale rivolta alle famiglie presso la sala teatro del Comune di Quero,
- una rassegna teatrale-musicale rivolta a giovani e adulti presso la sala teatro del Comune di Quero;
- attività svolte presso le biblioteche comunali di Alano di Piave, Quero e Vas che comprendono:
  1. “Ottobre piovono libri: un paese che legge è una storia bellissima”;
  2. Incontri con gli autori e incontri per le scuole;
  3. “Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà” che prevede l'avvio di un gruppo di lettura;
  4. “Nati per leggere” rivolto ai neo-genitori e ai loro piccoli;

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 20.000,00 destinato all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione sopra citata dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2189 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolge nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per l'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville

(Codice interno: 263176)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2190 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Progetto L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone. Regione del Veneto - Amministrazione Comunale di Ponte di Piave (Tv). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.**

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l'Amministrazione comunale di Ponte di Piave per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 163082 del 17.04.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Ponte di Piave intende proporre nel 2013 alcune iniziative in ricordo dello scrittore e giornalista veneto Goffredo Parise, utilizzando gli spazi della casa dell'artista che è stata donata al Comune trevigiano e dove egli trascorse gli ultimi anni della propria vita. La Casa di Cultura Goffredo Parise è divenuta sede della biblioteca comunale dove sono conservati gli scritti autografi dell'autore e dove vengono promosse iniziative e convegni sulla figura dello scrittore. Nel 2004 è stata inaugurata la Casa Museo che, aderendo al desiderio di Parise, offre ai suoi lettori un punto di riferimento stabile al fine di diffondere la conoscenza della sua opera e di quella, più in generale, di altri autori del panorama veneto. Il progetto "*L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone*" si sviluppa in molteplici eventi ed attività che si incentrano sul volume "*L'eleganza è frigida*", reportage sul Giappone scritto da Parise nel 1982 e scaturito da uno dei suoi viaggi di lavoro come giornalista che lo portarono, oltre che nel territorio del Sol Levante, in paesi come Stati Uniti, Cina, Vietnam, Laos. Negli spazi di Casa Parise è prevista l'esposizione di una selezione di brani opportunamente scelti da tale reportage, che vengono affiancati da immagini su aspetti e tradizioni della vita giapponese: l'attenzione per questo argomento viene ripresa da un documentario, realizzato a Kyoto da studiosi di cultura giapponese e proiettato in un apposito spazio della casa. Le iniziative in programma prevedono inoltre la pubblicazione di un "Quaderno della memoria", un volume che costituisce un complemento editoriale all'esposizione, nonché la predisposizione di un DVD relativo alla mostra, con il coinvolgimento dell'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, al fine di diffondere nella capitale nipponica l'importante evento culturale. Presso Casa Parise è in calendario un incontro letterario sullo scrittore alla presenza, tra gli altri, di un giornalista del Corriere della Sera, testata che all'inizio degli anni '80 pubblicò gli articoli di Parise sul Giappone e di studiosi di cultura giapponese, in particolare del Dipartimento di Lingue e letterature orientali di Ca' Foscari.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Ponte di Piave, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato *L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone*.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Ponte di Piave, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 10.000,00, da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Ponte di Piave;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto *L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Ponte di Piave, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2190 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone*

sottoscritto con

Comune di Ponte di Piave (Tv)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2190 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Ponte di Piave rappresentato da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Ponte di Piave, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con il Comune di Ponte di Piave la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Ponte di Piave e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Ponte di Piave è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente accordo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2190 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

Il Comune di Ponte di Piave, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *L'eleganza è frigida. Goffredo Parise e il Giappone*, che comprende l'attività propedeutica alla realizzazione, negli spazi di Casa Parise, dell'esposizione dedicata al reportage sul paese nipponico realizzato dallo scrittore e giornalista veneto intitolato "L'eleganza è frigida". Il progetto prevede inoltre, presso la medesima sede, la proiezione di un documentario su aspetti e tradizioni della vita giapponese. Tra le altre attività comprese dall'iniziativa vi è la pubblicazione di un "Quaderno della memoria", un volume che costituisce un complemento editoriale all'esposizione, nonché la predisposizione di un DVD relativo alla mostra, con il coinvolgimento dell'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Presso Casa Parise è in calendario un incontro letterario sullo scrittore alla presenza, tra gli altri, di un giornalista del Corriere della Sera, testata che all'inizio degli anni '80 pubblicò gli articoli di Parise sul Giappone e di studiosi di cultura giapponese, in particolare del Dipartimento di Lingue e letterature orientali di Ca' Foscari.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 10.000,00 destinato al Comune di Ponte di Piave, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell' Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Ponte di Piave;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Ponte di Piave, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Ponte di Piave.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolge nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Ponte di Piave.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2190 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**

(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**

(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Ponte di Piave

(Codice interno: 263195)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2191 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Progetto "Megliadina spettacolare". Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige (Pd). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.**

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Santa Margherita d'Adige (Pd) per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 519891 del 28.11.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige si pone come ente capofila di una rete territoriale che coinvolge i Comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Ponso, Piacenza d'Adige e Vighizzolo d'Este, per la realizzazione di una rassegna di eventi e spettacoli adatti ad un pubblico eterogeneo ed accessibili a tutte le fasce socioculturali della cittadinanza. Il progetto "Megliadina spettacolare" prevede spettacoli teatrali, musicali e per famiglie con l'obiettivo di armonizzare la proposta culturale complessiva con l'esigenza di dare un elemento di valore aggiunto alle attività che già animano il territorio. Gli appuntamenti in calendario, tutti ad ingresso libero, sono sette, dislocati su ciascun territorio aderente all'iniziativa: sono previsti tre eventi musicali, due dedicati al gospel ed uno dedicato alla conoscenza del cristallarmonio, raro strumento musicale, nonché un momento di riflessione in occasione della giornata della memoria, dedicato agli studenti ed alle loro famiglie. Altri tre appuntamenti che focalizzano l'attenzione sui registri comici, inseriti in contesti quali le tradizionali feste dedicate al carnevale, alle scuole, o all'associazionismo e al volontariato, prevedono uno spettacolo di clownerie, uno spettacolo di strada ed uno di cabaret.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Santa Margherita d'Adige, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato "*Megliadina spettacolare*", secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 12.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dal Comune di Santa Margherita d'Adige;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al Progetto "*Megliadina Spettacolare*", così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 12.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2191 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*“Megliadina spettacolare”*  
sottoscritto con

Comune di Santa Margherita d'Adige (Pd)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2191 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Santa Margherita d'Adige rappresentato da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto "*Megliadina spettacolare*" secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato "*Megliadina spettacolare*".

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con il Comune di Santa Margherita d'Adige la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Santa Margherita d'Adige e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Santa Margherita d'Adige è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

## ARTICOLO 4

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2191 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

(contenuto)

Il Comune di Santa Margherita d'Adige, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il Progetto denominato "*Megliadina spettacolare*" che prevede la realizzazione di sette eventi culturali e di spettacolo, uno in ciascun territorio comunale aderente all'iniziativa, suddivisi in due concerti gospel, un concerto, uno spettacolo dedicato alla giornata della memoria, uno spettacolo di clownerie, uno spettacolo di strada ed uno di cabaret.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 12.500,00 destinato al Comune di Santa Margherita d'Adige, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Santa Margherita d'Adige;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Santa Margherita d'Adige, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Santa Margherita d'Adige.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2191 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.

Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Santa Margherita d'Adige

(Codice interno: 263196)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2192 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Progetto Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Fratta Polesine - Amministrazione provinciale di Rovigo. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.**

[Cultura e beni culturali]

**Note per la trasparenza:**

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto, l'Amministrazione comunale di Fratta Polesine e l'Amministrazione provinciale di Rovigo per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 75541 del 19.02.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17 è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Fratta Polesine e la Provincia di Rovigo, in continuità con l'attività svolta ormai da molti anni, intende proporre anche per il 2013, con il sostegno della Regione del Veneto, una programmazione diversificata di attività culturali che si coniuga con il più ampio progetto di valorizzazione e promozione del complesso storico-architettonico di Villa Badoer, capolavoro di Andrea Palladio. La Villa venne decorata, e lo ricorda il Palladio stesso in uno dei suoi libri, dal Giallo Fiorentino che vi dipinse, nel pronao e negli interni, fantasiose grottesche recuperate durante i lavori di restauro compiuti dall'Istituto Regionale Ville Venete. Il complesso, riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è stato acquistato nel 1994 dall'Amministrazione provinciale di Rovigo ed è situato nel territorio del Comune di Fratta Polesine. Dopo essere stata sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del corpo centrale e delle barchesse, destinate ad ospitare dal 2009 un Museo Archeologico Nazionale, la Villa è stata valorizzata dal Comune polesano che vi realizza un programma di attività culturali che, sempre nel rispetto dell'identità culturale del luogo, la rendono un centro di cultura permanente. Le iniziative sono state programmate secondo precise linee guida al fine di esaltare l'importanza del sito, interessando i settori della musica da camera e contemporanea, della danza e del teatro. Nell'intento di proseguire nell'opera di valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer, il Comune di Fratta Polesine e la Provincia di Rovigo propongono anche per l'anno 2013 un programma di iniziative culturali riunite in un cartellone dal nome "Estate in Villa" che comprende spettacoli di musica, lirica e danza proposti durante l'estate nel giardino esterno di Villa Badoer. Gli appuntamenti riservati alla danza costituiscono uno dei momenti centrali della programmazione dello spettacolo dal vivo che la scenografica scalinata a più rampe di Villa Badoer rende particolarmente suggestivi. In coincidenza con tali eventi si riproporrà l'esperienza di "Fratta porte aperte" per cui chi parteciperà agli spettacoli potrà anche godere dell'ospitalità della cittadina attraverso l'apertura straordinaria in orario serale di monumenti, negozi, mercatino dell'antiquariato e dell'hobbistica.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Fratta Polesine, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con le suddette Amministrazioni, denominato *Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine*, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione provinciale di Rovigo e l'Amministrazione comunale di Fratta Polesine, dai rappresentanti degli Enti

individuati dagli organi competenti.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 12.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'Accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dal Comune di Fratta Polesine;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo a *Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine*, così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione provinciale di Rovigo e l'Amministrazione comunale di Fratta Polesine, dai rappresentanti degli Enti individuati dagli organi competenti;
2. di determinare in euro 12.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2192 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer  
di Fratta Polesine*

sottoscritto con

Comune di Fratta Polesine (Ro)

Provincia di Rovigo

Venezia,

2013

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2192 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Fratta Polesine rappresentato da

la Provincia di Rovigo rappresentata da

**PREMESSO**

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Fratta Polesine, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

**ARTICOLO 1**  
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine*.

**ARTICOLO 2**  
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di Fratta Polesine e la Provincia di Rovigo la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

**ARTICOLO 3**  
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Fratta Polesine - Provincia di Rovigo e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre alla Provincia di Rovigo ed al Comune di Fratta Polesine è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2192 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

Il Comune di Fratta Polesine e la Provincia di Rovigo, in applicazione al presente Accordo, si impegnano a realizzare il progetto *Valorizzazione e promozione del complesso architettonico di Villa Badoer di Fratta Polesine* che prevede le seguenti attività:

- 1 concerto dell'Orchestra Giovanile del Conservatorio "F. Venezze";
- 1 concerto lirico in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi;
- 1 spettacolo di danza con la Compagnia Fabula Saltica;
- 1 spettacolo (cinemusical) "Opera Palladio – L'Architetto del mondo" di Matteo Tosi e Simonetta Rovere;
- 1 serata dedicata alle giovani promesse della danza e della musica.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 12.500,00 destinato al Comune di Fratta Polesine, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, mediante l'invio da parte dell'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2014, della sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Fratta Polesine - Provincia di Rovigo;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Rovigo e del Comune di Fratta Polesine, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Fratta Polesine.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Rovigo e del Comune di Fratta Polesine.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2192 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto è letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Fratta Polesine

per la Provincia di Rovigo

(Codice interno: 263166)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2193 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Progetto "di piazza in piazza". Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Limena (PD). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.***[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Limena per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 511191 del 25.11.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Limena, in qualità di capofila della rete di comuni che comprende Villafranca Padovana, Rubano, Mestrino e Campodoro propone per il 2013 la realizzazione di una rassegna di cinque spettacoli per ragazzi e famiglie nei cinque comuni del territorio attivando una piccola rete, che partendo dalla proposta culturale di spettacoli adatti ad un pubblico misto e accessibili a tutte le fasce socio-culturali della cittadinanza, intende promuovere l'aggregazione attraverso la partecipazione ad un progetto di spettacolo. Si è voluto dar seguito al genere del teatro per i più giovani, utilizzando strumenti come la clownerie, la musica e il racconto di favola facilmente leggibili. Tutti gli spettacoli hanno contenute esigenze tecniche e di allestimento, prevedendo che il progetto possa essere realizzato anche in luoghi non attrezzati.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione Comunale di Limena, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato "*di piazza in piazza*", secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Limena, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 12.500,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dal Comune di Limena;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto "*di piazza in piazza*", così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Limena, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 12.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2193 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*di piazza in piazza*

sottoscritto con

Comune di Limena (Pd)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2193 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Limena rappresentato da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Limena, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto "*di piazza in piazza*" secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato "*di piazza in piazza*".

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con il Comune di Limena la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Limena e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Limena è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2193 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

Il Comune di Limena, quale ente capofila del progetto “*di piazza in piazza*” unitamente ai Comuni di Villafranca Padovana, Rubano, Mestrino e Campodoro in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare cinque spettacoli per ragazzi e famiglie programmati nei rispettivi territori.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all’art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 12.500,00 destinato al Comune di Limena, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l’Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l’indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Limena;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Limena, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d’intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell’intero evento a cura dell’Amministrazione comunale di Limena.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Limena.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell’Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2193 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.

Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Limena

(Codice interno: 263167)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2194 del 03 dicembre 2013

**Approvazione del programma di attività legate alla promozione e allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo per l'anno 2013. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 9 art. 15.***[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Sostegno regionale a progetti e iniziative di valorizzazione, implementazione e promozione del patrimonio audiovisivo e fotografico della Mediateca regionale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

L.R. n. 30 del 6 giugno 1983

L.R. n. 25 del 9 ottobre 2009

Deliberazione n. 907 del 23 marzo 2010.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 30 del 6 giugno 1983 ha istituito la Mediateca regionale con lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza delle peculiarità culturali, artistiche, storico-sociali e delle tradizioni locali del Veneto attraverso supporti multimediali, valorizzandone l'immagine e mettendo in evidenza l'inesausta vitalità.

La Mediateca regionale, che si trova collocata nel Centro di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini di Mestre, rappresenta in primo luogo l'archivio multimediale della memoria, l'archivio storico della cultura cinematografica del Veneto dove si conservano, si tutelano e si valorizzano le testimonianze più significative della nostra storia, documenti che raccontano attraverso le immagini la trasformazione della società veneta, i cambiamenti del paesaggio, la storia dell'arte e della cultura.

Con l'approvazione della Legge Regionale n. 25 del 9 ottobre 2009 'Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto' l'attività della Mediateca regionale è considerata una componente fondamentale del sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Mediateca regionale sono indicate nella Deliberazione n. 907 del 23 marzo 2010, con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 25/2009, ha approvato azioni riferite alla raccolta, conservazione, restauro, catalogazione e digitalizzazione, alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo, multimediale, cinematografico e fotografico di interesse veneto, all'acquisizione di materiali audiovisivi prodotti nel Veneto o di interesse per il Veneto, al coordinamento delle attività della rete delle mediateche mediante l'organizzazione di incontri, focus group, seminari, ecc.

Nel corso degli anni le modalità di azione della Mediateca regionale si sono evolute. Sono state ampiamente superate le attività di mera archiviazione della fase di avvio, per passare a iniziative di valorizzazione del patrimonio anche avvalendosi della collaborazione di importanti soggetti che, in ambito locale, nazionale e internazionale, hanno consentito la promozione della conoscenza del patrimonio mediatecale veneto; a questo proposito si segnalano: Cinecittà Luce per la consultazione privilegiata on-line dei filmati storici e dei cinegiornali dell'archivio Luce relativi al Veneto; la Cineteca del Friuli per il restauro e la conservazione presso la sede della Cineteca del patrimonio filmico e audiovisivo in pellicola relativo al Veneto; infine Fratelli Alinari IDEA per la costruzione di un portale contenente una selezione di oltre 14.000 fotografie storiche, inedite e d'autore su diversi aspetti della regione.

La particolarità degli interventi che permettono la diffusione delle opere audiovisive e multimediali acquisite e conservate presso la Mediateca Regionale, presenta le ragioni e il carattere tecnico, artistico e di tutela di diritti esclusivi che consente di ricorrere, nel caso di acquisti, ad affidamento a un unico operatore tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara così come previsto dall'art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Al fine di sviluppare interventi che mirino a consolidare il ruolo e la funzione della Mediateca regionale quale centro di riferimento per lo sviluppo e la diffusione dell'audiovisivo nonché come strumento di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico presente sul territorio veneto, si propone di approvare il programma delle iniziative sotto indicate.

I fondi necessari per la realizzazione del programma in argomento trovano copertura per le acquisizioni, nel capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" e per i trasferimenti a favore di soggetti pubblici, nel

capitolo 101422 "Azioni regionale per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2013.

## RACCOLTA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE AUDIOVISIVO, MULTIMEDIALE E FOTOGRAFICO.

1. Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme. Affidamento del servizio di catalogazione del patrimonio della Mediateca regionale.

Del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano fanno parte 29 Comuni del territorio della provincia di Padova, l'Ente Parco dei Colli Euganei e la Provincia di Padova. Il Consorzio è unanimemente considerato una buona esperienza di realizzazione di un progetto complessivo di sviluppo del sistema bibliotecario di un'area e, per questo motivo, dal 2005 è stata avviata la collaborazione con il Consorzio Biblioteche Padovane Associate per catalogare i documenti della Mediateca regionale secondo gli standard correnti per la catalogazione del materiale audiovisivo, la visibilità del catalogo delle opere nella rete Internet, nonché la catalogazione dei nuovi ingressi. A partire dal 2010 la nuova documentazione è stata catalogata secondo le nuove "Regole italiane di catalogazione (REICAT)".

Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate ha adottato da circa due anni il programma gestionale 'Clavis-ng', le cui peculiarità consentono di arricchire la scheda bibliografica standard con le immagini delle copertine o di altre parti dei contenitori dei video, predisporre e aggiornare percorsi di ricerca preordinati da proporre agli utenti del catalogo on-line, creare percorsi di ricerca personalizzati con particolare riguardo ai film di ambientazione veneta, agli artisti e scrittori veneti, alle città e ai centri minori della nostra regione.

Si ritiene, datele specifiche competenze e strumentazioni tecniche in possesso del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme per la gestione, l'aggiornamento del catalogo on-line, la catalogazione dei materiali documentari, la ricerca e l'acquisizione di opere audiovisive di ambientazione veneta, di proseguire con il proficuo rapporto di collaborazione.

Si propone pertanto di prevedere, a favore del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme, la somma di euro 6.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 a oggetto "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità, codificato con SIOPE 1.03.01.1364e CIG XA40C267B2.

2. La Cineteca del Friuli di Gemona. Deposito, conservazione e digitalizzazione del patrimonio cinematografico in pellicola della Mediateca regionale.

La Cineteca del Friuli conserva dal 2006 nei suoi archivi climatizzati, la documentazione storica su pellicola della Regione del Veneto. È specializzata nel settore della produzione, restauro e promozione cinematografica, finalizzato alla conservazione secondo le modalità previste dai regolamenti dalla Federazione Internazionale degli Archivi del Film (FIAF). Recentemente La Cineteca del Friuli si è dotata un laboratorio per l'acquisizione digitale delle pellicole e dei nastri audiovisivi e per lo storage dei relativi file digitali. Il buon operato della Cineteca del Friuli è riconosciuto in ambito nazionale, come testimoniano le collaborazioni con i più importanti enti pubblici e privati del settore.

Si ritiene opportuno rinnovare l'accordo ai sensi della legge 15 aprile 2004 n. 106 'norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati ad uso pubblico' affinché copia dei film, soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche realizzate nel Veneto siano inoltrate per la conservazione alla Cineteca stessa in quanto dotata di appositi archivi climatizzati.

Riguardo la documentazione filmica della Mediateca su supporti quali VHS, U-matic e BETACAM (circa 800 titoli), si ravvisa l'urgenza di procedere gradualmente all'importazione, riversamento, manutenzione e correzione dei filmati su questi supporti. In considerazione delle peculiarità di tali operazioni - che richiedono personale specializzato e dotazione di apparecchiature tecnologiche sofisticate - e dell'acquisizione recente, da parte della Cineteca del Friuli, di strumentazione specifica e idonea all'importazione e al riversamento su supporto digitale di documentazione filmica su supporti ormai obsoleti, si ritiene di incaricare la Cineteca del Friuli della realizzazione della digitalizzazione dei 130 film che attualmente sono più a rischio di deterioramento con conseguente perdita definitiva.

Per la prosecuzione del progetto di collaborazione, integrato dalla nuova attività di digitalizzazione del patrimonio filmico su supporto non digitale attualmente archiviato nei locali della Mediateca, si propone di prevedere a favore della Cineteca del Friuli la somma complessiva di Euro 20.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità, codificata con SIOPE 1.03.01.1364 e CIG X7C0C267B3.

### 3. Cinecittà Luce Spa di Roma. Attività di promozione della conoscenza dei filmati storici sul Veneto.

La collaborazione tra Regione del Veneto e Cinecittà Luce Spa di Roma, quale soggetto riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la tutela, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio cinematografico nazionale è stata avviata a partire dal 2003. Nello straordinario patrimonio filmico di Luce, una vera e propria banca dati della memoria storica del Novecento che documenta eventi storici di grande importanza e momenti della vita sociale, politica ed economica Italiana, il Veneto è presente in circa 1806 cinegiornali e 270 documentari, una mole di documenti in continuo aggiornamento, restauro e implementazione a cui si può accedere direttamente dalle pagine del sito web della Mediateca regionale per la consultazione e la visione on-line.

Per quanto sopra specificato, si ritiene di dar continuità al rapporto di collaborazione con Cinecittà Luce, rinnovando il rapporto di collaborazione per l'anno 2014, prevedendo di incrementare l'offerta culturale mediante l'inserimento nelle pagine web di materiale documentale riguardante la Grande Guerra.

Per le attività di promozione della conoscenza dei filmati storici sul Veneto si propone di prevedere a favore di Cinecittà Luce Spa di Roma, la somma di Euro 7.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità, codificata con SIOPE 1.03.01.1364 e CIG X540C267B4.

### 4. Fratelli Alinari IDEA di Firenze. Potenziamento della Fototeca regionale con immagini storiche relative alla Prima Guerra Mondiale e al territorio veneto dell'archivio Fratelli Alinari IDEA di Firenze.

La Regione del Veneto realizza dal 2008, in collaborazione con Alinari, un progetto culturale per la pubblicazione on-line della Banca dati 'Il Veneto' con immagini tratte dagli Archivi e dalle Raccolte Museali Fratelli Alinari. Sono attualmente a disposizione degli interessati e in libero accesso un patrimonio di oltre 14.000 fotografie storiche e contemporanee di diverso argomento e provenienza riguardanti il Veneto: il territorio, l'arte, la storia, lo sviluppo industriale; le acquisizioni più recenti riguardano, tra gli altri, la documentazione fotografica proveniente da alcune campagne fotografiche dedicate alle collezioni dei musei civici veneti, i particolari scultorei delle ville palladiane e delle architetture romaniche, la città di Venezia e i territori della Serenissima.

Per il 2013 Alinari propone di incrementare ulteriormente la banca dati fotografica 'Il Veneto' per arricchire la documentazione fotografica già presente nel sito [www.veneto.alinari.it](http://www.veneto.alinari.it)

Ottocento nuove immagini saranno selezionate dalle collezioni conservate presso gli Archivi e le Raccolte Museali Fratelli Alinari e saranno focalizzate su due tematiche: la prima riguarda la Prima Guerra Mondiale e prende in esame le immagini delle vicende belliche, la vita sociale e quotidiana di quel periodo; la seconda tematica tratta l'ambiente e il paesaggio per testimoniare, attraverso le immagini, le trasformazioni sociali e del territorio nel corso degli ultimi 150 anni.

Per il potenziamento della Fototeca regionale con immagini storiche relative alla Prima Guerra Mondiale e al territorio veneto, secondo quanto sopra descritto, si propone di prevedere a favore di Alinari la somma di Euro 10.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2013. All'iniziativa sono associati il codice SIOPE 1.03.01.1364 e il CIG X2C0C267B5

### AQUISIZIONE DI NUOVO MATERIALE AUDIOVISIVO

Nell'ambito delle attività della Mediateca, l'acquisizione di documentazione filmica sulla storia, l'arte, la cultura e il paesaggio veneto ha rappresentato uno dei punti nodali dell'azione regionale in quanto ha permesso l'incremento del patrimonio filmico della Mediateca regionale e delle mediateche che fanno parte della rete regionale delle mediateche, nonché la distribuzione nelle scuole del Veneto di documentari di qualità.

Tra le proposte pervenute, si ritiene di valutare positivamente e di procedere all'acquisizione di un documentario che tratta temi di interesse regionale quali la storia e l'arte nel Veneto.

Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Mediateche che fanno parte della rete regionale e, più in generale, delle Istituzioni coinvolte nel piano distributivo dei filmati acquisiti dalla Regione nonché

delle risorse disponibili, si propone per l'anno 2013 di dar corso all'acquisizione della produzione audiovisiva riferite alle tematiche sopra indicate e di seguito meglio specificate.

Venicefilm srl di Padova. Acquisto copie del film - documentario "La Castellana - Nella terra del Giorgione"

La casa di produzione Venicefilm ha proposto alla Regione l'acquisto di copie su supporto digitale del film - documentario "La Castellana - Nella terra del Giorgione". Il filmato delinea l'evoluzione della pittura del Giorgione, attraverso un percorso che si snoda da Castelfranco Veneto ad Altivole, passando per Resana, Veduggio, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X - alla scoperta dei luoghi che hanno rappresentato fonte di ispirazione per il grande maestro del Rinascimento veneto.

In considerazione del valore educativo dell'opera in parola sul piano della conoscenza della storia dell'arte rinascimentale veneta e dei luoghi che ne conservano la memoria, si propone l'acquisto di n. 100 copie del documentario su supporto digitale oltre i diritti mediatecali per uso culturale non commerciale, e la distribuzione nella rete delle Mediateche regionali, delle Cineteche e delle Istituzioni culturali italiane ed estere.

A tal fine si propone di prevedere a favore della Casa di produzione Venicefilm la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2013 codificata con SIOPE 1.03.01.1345 e CIG X040C267B6.

#### COORDINAMENTO ATTIVITÀ MEDIATECA REGIONALE

1. Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Procedure relative al diritto d'autore.

Nel 2001 è stato sottoscritto un accordo tra la Regione del Veneto e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) finalizzato a regolarizzare le procedure relative alla disciplina del diritto d'autore, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. In particolare l'accordo prevede la copertura degli oneri per la consultazione degli audiovisivi nel sistema mediatecale presso le biblioteche del territorio veneto e della Mediateca regionale.

Per tale necessità si prevede, a favore della Società Italiana Autori ed Editori, la somma di Euro 5262,74=, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2013.

All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1364.

2. Associazione Videoteche Italiane (AVI). Interventi di promozione della cultura del Veneto attraverso la documentazione audiovisiva.

L'insieme delle attività e degli interventi di pertinenza della Mediateca è molto complesso e coinvolge aspetti e questioni diversificate, quali tra le altre il rispetto della normativa nazionale del settore. Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 dell'11.04.2003, la Regione del Veneto ha disposto l'adesione all'Associazione Videoteche Italiane al fine di assumere un preciso ruolo nell'ambito delle analoghe istituzioni esistenti nel territorio italiano, sia per quanto riguarda il patrimonio audiovisivo e la sua conservazione, sia la natura e la fruibilità dei servizi offerti all'utenza.

In riferimento a quanto descritto, si ritiene di rinnovare l'adesione, prevedendo a favore dell'Associazione Videoteche Italiane la somma di Euro 100,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei

fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2013.

3. Università degli Studi di Padova. Realizzazione di un Laboratorio di videoscrittura presso la Mediateca regionale.

L'Università degli Studi di Padova ha proposto alla Regione del Veneto di proseguire con il programma seminariale "Incontri con la gente di cinema" presso la sede della Mediateca regionale dedicato alla Cinematografia documentaria e alla videoscrittura del corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

L'iniziativa, che è stata condivisa dalla Regione dal 2009, è rivolta agli studenti e aperta al pubblico e si svolgerà nella sala conferenze della Mediateca regionale.

Il programma sarà incentrato sullo sviluppo di due aspetti: il primo riferito al cinema di fiction girato nel Veneto e il paesaggio sia naturale, sia monumentale/artistico, sia antropologicamente rilevante; il secondo riferito alla cinematografia documentaria, prevedendo per i partecipanti il contatto diretto con autori ed esperti documentaristi, per sostenere un corso teorico-applicativo sulle forme del documentario e giungere alla realizzazione di un video-filmato che fornisca una sorta di interpretazione del Veneto.

Le lezioni saranno tenute da professionisti del settore che forniranno ai partecipanti le conoscenze sulle tecnologie più recenti e contribuiranno a incrementare le competenze necessarie per analizzare una migliore e più efficace stesura della sceneggiatura, lo studio del montaggio, la scelta dei soggetti e della costruzione del racconto.

In considerazione delle finalità e dei contenuti della proposta si ritiene di approvare la collaborazione con l'Università degli Studi di Padova prevedendo a suo favore la somma di Euro 5.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo 101422 "Azioni regionale per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2013. All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1545.

4. Università degli Studi di Padova. Realizzazione dell'iniziativa "Geolocalizziamo la Grande Guerra - dalle classi alle mediateche: percorsi filmici e fotografici lungo il fronte italiano", in collaborazione con la rete regionale delle Mediateche e la Cineteca del Friuli.

L'Università degli Studi di Padova ha ottenuto, dalla Regione del Veneto, l'approvazione di un progetto per la realizzazione un laboratorio di "costruzione della memoria" della Prima Guerra Mondiale, dal titolo "Geolocalizziamo la Grande Guerra", rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Gli studenti, attraverso la visione del materiale documentario - fotografico e cinematografico -sul Primo Conflitto Mondiale, hanno condiviso i risultati della loro ricerca documentaria creando una mappa virtuale dei luoghi in cui si svolsero le fasi più aspre e cruente sul fronte veneto.

In relazione alla mole di materiale documentario e finzionale raccolto, l'Università degli Studi di Padova propone, con opportune selezioni, di realizzare dei "Programmi di sala", durante i quali raccontare testimoniare, far riflettere sugli eventi che sconvolsero la nostra terra cent'anni orsono, fuori delle aule scolastiche e appoggiandosi alla rete regionale delle Mediateche,

Gli incontri saranno organizzati in collaborazione con la Regione del Veneto e condotti da ricercatori dell'Ateneo patavino in collaborazione con la Cineteca del Friuli,

In considerazione delle finalità e dei contenuti della proposta, si ritiene di approvare la collaborazione con l'Università degli Studi di Padova prevedendo a suo favore la somma di Euro 15.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la

copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo 101422 "Azioni regionale per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2013. All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1545.

Nel dare atto del termine del 31 dicembre 2014 fissato per la presentazione della rendicontazione contabile delle spese sostenute, si precisa che, in caso di motivate e gravi esigenze strettamente collegate alla realizzazione, potrà essere concessa, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, una proroga fino a un massimo di mesi sei.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la L. R. 17 aprile 2012, n. 1;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;

VISTA l' art. 15 della L.R. 9 ottobre 2009, n. 25;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 5 aprile 2013, n. 4;

PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP ed offerte nel MEPA relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'oggetto;

VISTA la documentazione agli atti;

CONDIVISE le motivazioni esposte in premessa;

delibera

1. di approvare il programma per l'anno 2013 relativo alle acquisizioni e ai servizi legati alle attività della Mediateca regionale come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti di elencati dal n. 1 al n. 9 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, per complessivi Euro 71.362,74

N.	Beneficiario	Iniziativa	Contributo Euro
1	Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme	Catalogazione del patrimonio della Mediateca regionale	6.000,00
2	Cineteca del Friuli di Gemona	Conservazione del patrimonio cinematografico in pellicola della Mediateca regionale. Digitalizzazione del patrimonio filmico della Mediateca sui supporti VHS, U-matic, BETACAM.	20.000,00
3	Cinecittà Luce Spa di Roma	Promozione della conoscenza dei filmati storici sul Veneto	7.000,00
4	Fratelli Alinari IDEAdi Firenze	Potenziamento della Fototeca regionale con immagini relative Prima Guerra Mondiale e al territorio veneto	10.000,00
5	Venicefilm srl	Acquisto copie del film documentario "La Castellana - Nella terra del Giorgione"	3.000,00
6	Associazione Videoteche Italiane (AVI).	Interventi di promozione della cultura del Veneto attraverso la documentazione audiovisiva	100,00
7	Società Italia Autori ed Editori (SIAE)	Procedure relative al diritto d'autore	5.262,74
8	Università degli Studi di Padova	Realizzazione di un Laboratorio di videoscrittura presso la Mediateca regionale	5.000,00
9	Università degli Studi di Padova	Realizzazione dell'iniziativa "Geolocalizziamo la Grande Guerra - dalle classi alle mediateche: percorsi filmici e fotografici lungo il fronte italiano"	15.000,00

- di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a provvedere con propri provvedimenti all'impegno di Euro 71.362,74, importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei soggetti di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 del bilancio 2013 a oggetto "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" per le iniziative dal n.1 al n.7 e, per le iniziative dal n.8 al n.9, nel capitolo 101422 a oggetto "Azioni regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2013 che presenta sufficiente disponibilità;
- di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
- di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato previo inoltro entro il 31 dicembre 2014 di idonea documentazione contabile, incaricando il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo di concedere, in caso di motivate esigenze, una proroga fino ad un massimo di mesi sei;
- di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263125)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2195 del 03 dicembre 2013

**Approvazione programma di attività dell'Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (Arteven) di Venezia. Convenzione anno 2013. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19. Deliberazione n. 134/CR del 28.10.2013.**

*[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si conferma la deliberazione n. 134/CR del 28.10.2013 relativamente all'approvazione del programma di attività e della convenzione con Arteven, si impegna inoltre il contributo dell'anno 2013 per il funzionamento, la gestione e le attività a favore dell'Associazione.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 33202 del 23.01.2013 e n. 205313 del 15.05.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'articolo 19 della legge regionale 05.04.2013, n. 3, riconoscendo Arteven quale "strumento per le politiche regionali di diffusione e promozione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale nei settori della prosa e danza nonché per la formazione del pubblico e la sensibilizzazione della cultura teatrale nelle scuole", ha autorizzato la Giunta regionale ha partecipare in qualità di socio a tale Associazione.

Arteven è nata nel 1979 come "Associazione Regionale per il Teatro Veneto" ed ha sviluppato la propria azione in modo multidisciplinare basando la propria progettualità in una logica di rete e di sistema. Nel 1992 Arteven ha assunto l'odierna denominazione di Associazione regionale per la diffusione del Teatro e della Cultura nelle comunità venete (Arteven). Il rapporto tra la Regione e Arteven, i cui soci sono numerosi enti locali e alcuni enti privati, è proseguito nel tempo anche mediante la stipula di apposite convenzioni. L'Associazione ha ampliato nel corso degli anni la propria dimensione operativa giungendo a costituire un centro di riferimento stabile attraverso una razionalizzazione della fase distributiva capace di raggiungere capillarmente gran parte del territorio regionale, proponendosi come uno strumento di servizio essenziale per la promozione e la crescita delle comunità locali del Veneto nel settore delle attività di prosa e coreutiche.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1708 del 3.10.2013 ha approvato la partecipazione della Regione, in qualità di socio, ad Arteven.

Con deliberazione n. 134/CR del 28.10.2013, la Giunta Regionale ha approvato per l'anno 2013 il programma operativo di Arteven oggetto di specifica convenzione, di cui rispettivamente all'**Allegato A** e all'**Allegato B** al presente provvedimento.

La VI Commissione consiliare, alla quale è stato inviato il citato provvedimento così come previsto dall'art. 19, comma 4 della L.R. 3/2013 ha espresso parere favorevole in data 14.11.2013.

Preso atto del suddetto parere, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n. 134/CR del 28.10.2013 relativa al programma annuale 2013 di Arteven di cui all'**Allegato A** e allo schema di convenzione operativa di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento.

La legge finanziaria 5.04.2013, n. 3 ha previsto a favore di Arteven un contributo annuo per il funzionamento, la gestione e le attività che, per l'anno 2013, è quantificato in Euro 500.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione proponendo alla Giunta regionale l'approvazione del presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'articolo 19 della Legge regionale 5.04.2013, n. 3;

- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 05.04.2013, n. 4;
- Visto il programma dell'anno 2013 presentato da Arteven;
- Vista la deliberazione n. 134/CR del 28.10.2013;
- Visto il parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 14.11.2013;

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 134/CR del 28.10.2013 relativamente all'approvazione del programma annuale 2013 di Arteven, di cui all'**Allegato A**, che fa parte integrante del presente provvedimento, riconoscendo a tale Associazione per l'anno 2013 il contributo di Euro 500.000,00 per il funzionamento, la gestione e le attività di cui al comma 4 della legge in oggetto;
2. di confermare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato B** che fa parte integrante del presente provvedimento, ivi compresa l'autorizzazione alla stipula della citata convenzione da parte del Dirigente Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo;
3. di impegnare a favore di Arteven (C.F. 94002080276) la spesa di euro 500.000,00 sul capitolo 101856 (codice SIOPE 1.06.03.1634) ad oggetto "Contributo a favore dell'Associazione Arteven di Venezia" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
5. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo di cui al precedente punto 1 secondo le condizioni previste nello schema di convenzione allegato e comunque previo inoltre entro il 31.12.2014 di idonea documentazione contabile;
6. di incaricare la Direzione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**, il quale è consultabile presso la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo.

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 263168)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2196 del 03 dicembre 2013

**Iniziative culturali dirette per l'anno 2013. Secondo provvedimento. Esercizio finanziario 2013. Deliberazione n. 135/CR del 28.10.2013. L.R. 5.9.1984, n. 51 - art. 11.***[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, preso atto del parere espresso dalla Sesta Commissione Consiliare, approva definitivamente la realizzazione di alcune prestigiose iniziative culturali di varia tipologia in collaborazione con importanti Istituzioni operanti nel territorio.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

L'art. 11 della L.R. 5.9.1984, n. 51 consente alla Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali nel proprio territorio, di realizzare iniziative culturali direttamente o in collaborazione con Enti e Istituzioni.

Avvalendosi di tale facoltà, sono state proposte all'approvazione della Giunta le sottosegnate iniziative che, nel corso del 2013, vedono la Regione quale Ente promotore, in collaborazione con soggetti del territorio. Le iniziative si riferiscono a progettualità condivise con le maggiori istituzioni del Veneto e a manifestazioni culturali che rappresentano delle eccellenze nei propri settori di riferimento.

Con deliberazione n. 135/CR del 28.10.2013, la Giunta Regionale ha approvato la seconda proposta del piano delle iniziative dirette per l'anno 2013.

Il citato provvedimento, inviato alla VI Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere, così come previsto dall'art. 12, comma 1 della L.R. 51/84, ha acquisito, in data 14.11.2013 il parere favorevole da parte della Commissione stessa.

Pertanto, preso atto del parere espresso dalla VI Commissione Consiliare in data 14.11.2013 con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di confermare la propria deliberazione n. 135/CR del 28.10.2013, dando attuazione alle iniziative di seguito elencate:

Fondazione Barbara Cappochin - Selvazzano Dentro (PD), Premio Biennale Internazionale di Architettura "Barbara Cappochin", edizione 2013; Ateneo Veneto - Venezia, Attività culturali anno 2013; Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università degli Studi di Padova, Progetto "Archivio degli scrittori veneti del Novecento" 2013; Centro Interuniversitario di Studi Veneti - Venezia, Progetto "Le Carte del Contemporaneo" 2013; Marni Holly & Partners di Cittadella (PD), Progetto "Le città invisibili" II edizione, ottobre 2013 - giugno 2014; Centro Studi Jacques Maritain - Portogruaro (VE), Attività culturali anno 2013; Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore - Pieve di Cadore (BL), Campagna fotografica delle opere di Tiziano Vecellio, quinta fase; Immobiliare Marco Polo s.r.l. - Venezia, Progetti di valorizzazione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta; Associazione Amici di Giovanni Comisso - Treviso, Premio Letterario "Regione del Veneto - Giovanni Comisso - Città di Treviso" XXXIII edizione.

Per quanto riguarda l'impegno di spesa di complessivi Euro 50.000,00, relativo ai progetti di valorizzazione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, da realizzarsi in collaborazione con Immobiliare Marco Polo s.r.l. di Venezia, che attiene sia ad attività promosse direttamente dalla Regione del Veneto che ad attività da portare a termine in collaborazione con il mondo culturale regionale, con una particolare attenzione alle esposizioni di arte moderna e contemporanea ma anche verso la tradizione storica e culturale locale, si dispone che esso venga assunto al capitolo 70114, avente ad oggetto "Azioni regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (art. 11, L.R. 05/09/1984, n. 51) e si autorizza il Dirigente della Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo a provvedere, con propri successivi decreti, alla definizione dell'articolazione e delle modalità attuative delle iniziative, nonché alla liquidazione della spesa.

Si conferma inoltre quanto previsto nella propria deliberazione n. 135/CR del 28.10.2013, punto 3. del dispositivo, nella parte in cui si prevede una spesa di Euro 9.500,00 relativamente alle attività di diffusione delle anzidette iniziative, autorizzando il Dirigente Regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a provvedere con propri decreti all'assunzione dei necessari impegni entro il limite di spesa di Euro 9.500,00 con imputazione al capitolo 70114, avente ad oggetto "Azioni regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (art. 11, L.R. 05/09/1984, n. 51) che presenta la sufficiente disponibilità, autorizzando altresì il Dirigente Regionale della Direzione Comunicazione e Informazione ad individuare e comunicare formalmente al Dirigente Regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo le testate giornalistiche e le emittenti

telesive locali secondo le esigenze informative rappresentate dalla Vicepresidenza della Giunta regionale ed in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto altresì che la suddetta spesa di Euro 9.500,00, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.1174 del 16.07.2013 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2013. Art.6 D.L. 78/2010.

Con il presente provvedimento si propone pertanto alla Giunta Regionale di prendere atto del parere espresso dalla VI Commissione Consiliare in data 14.11.2013 confermando le iniziative nella succitata deliberazione.

Per quanto stabilito dall'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il presente provvedimento sarà inviato alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 51/84 - art. 11 e art. 12, comma 1;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la propria deliberazione n. 135/CR del 28.10.2013;

VISTO il parere espresso dalla VI Commissione Consiliare nella seduta del 14.11.2013;

delibera

1. di confermare, in conformità a quanto in premessa indicato, la propria deliberazione n. 135/CR del 28.10.2013 e di approvare la realizzazione delle seguenti iniziative dirette, in collaborazione con i soggetti sotto individuati, con la partecipazione finanziaria regionale a fianco di ciascuno indicata:

	INIZIATIVA	FINANZIAMENTO
1.	Fondazione Barbara Cappochin - Selvazzano Dentro (PD) Premio Biennale Internazionale di Architettura "Barbara Cappochin", edizione 2013 C.F. 92175830287	25.000,00
2.	Ateneo Veneto - Venezia Attività culturali anno 2013 C.F. 8001045027	25.000,00
3.1	Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università degli Studi di Padova Progetto "Archivio degli scrittori veneti del Novecento" 2013 C.F. 80006480281	8.500,00
3.2	Centro Interuniversitario di Studi Veneti - Venezia Progetto "Le Carte del Contemporaneo" 2013 C.F. 80007720271	8.500,00
4.	Marni Holly & Partners di Cittadella (PD) Progetto "Le città invisibili" II edizione, ottobre 2013 - giugno 2014 C.F. 90010860287	30.000,00
5.	Centro Studi Jacques Maritain - Portogruaro (VE) Attività culturali anno 2013 C.F. 03717300275	15.000,00
6.	Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore - Pieve di Cadore (BL) Campagna fotografica delle opere di Tiziano Vecellio, quinta fase C.F. 92013390254	15.000,00

7.	Immobiliare Marco Polo s.r.l. - Venezia Progetti di valorizzazione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta C.F. 03298360268	50.000,00
8.	Associazione Amici di Giovanni Comisso - Treviso Premio Letterario "Regione del Veneto - Giovanni Comisso - Città di Treviso" XXXIII edizione C.F. 94031160263	15.000,00
	TOTALE	192.000,00

2. di impegnare a favore dei soggetti individuati nella tabella di cui sopra - escluso quello rientrante nel punto 7. della precedente tabella - e per l'importo a fianco di ciascuno indicato la spesa complessiva di Euro 142.000,00 (di cui: Euro 125.000,00 al codice Siope 1.06.03 - 1634; Euro 17.000,00 al codice Siope 1.05.03 - 1545) ogni onere incluso, sul capitolo n. 100749 ad oggetto "Trasferimenti per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (L.R. 05/09/1984, n. 51)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 142.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto al punto 2., non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di impegnare a favore di Immobiliare Marco Polo s.r.l. - Venezia, per i Progetti di valorizzazione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta di cui al punto 7. della precedente tabella, come indicato nelle premesse che formano parte integrante del presente atto, la spesa di Euro 50.000,00 (codice Siope 1.03.01 - 1364) sul capitolo n. 70114, avente ad oggetto "Azioni regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (art. 11, L.R. 05/09/1984, n. 51) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità e di autorizzare il Dirigente della Direzione Attività culturali e Spettacolo a provvedere, con propri successivi decreti, alla definizione dell'articolazione e delle modalità attuative delle iniziative nonché alla liquidazione della spesa;
5. di dare atto che la spesa di Euro 50.000,00 per i Progetti di valorizzazione di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, di cui si dispone l'impegno con il presente atto al precedente punto 4., non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di determinare in Euro 9.500,00, in conformità a quanto in premessa indicato, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relativo alla diffusione delle iniziative alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Direzione Regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo autorizzata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70114, avente ad oggetto "Azioni regionali per la promozione di iniziative e manifestazioni culturali (art. 11, L.R. 05/09/1984, n. 51) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa di Euro 9.500,00 per la tipologia "pubblicità", di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 6., non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
8. di dare atto che la Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo provvederà a liquidare i finanziamenti previsti, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione da parte dei singoli beneficiari della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività, con relativa rendicontazione delle spese, che dovrà essere presentata entro il 31.12.2014; relativamente al progetto di cui al punto 4. e alle iniziative di diffusione pubblicitaria di cui al punto 6., il pagamento sarà effettuato, compatibilmente con la disponibilità di cassa, su presentazione di regolare fattura da presentarsi sempre entro il 31.12.2014;
9. di incaricare la Direzione Regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento definendo, ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione dei progetti;
10. di inviare, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263126)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2197 del 03 dicembre 2013

**Iniziativa promossa direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2013. L.R. 52/1984, art. 13. Terzo provvedimento. Deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013.***[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale a enti e associazioni per la condivisione di progetti nel settore dello spettacolo da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con la legge in oggetto, la Regione è impegnata a promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, teatrale e coreutica; in particolare l'articolo 13 autorizza la Giunta regionale a promuovere direttamente iniziative in collaborazione con enti e associazioni operanti nel settore.

La politica culturale della Regione nell'ambito dello spettacolo dal vivo si focalizza in forme di partecipazione diretta alle iniziative proposte dalle istituzioni del settore più prestigiose ed affermate attive nel territorio. Tali iniziative si concretizzano in collaborazione e sostegno ad iniziative di spettacolo che, annualmente, tali organismi, identificabili per l'originalità e il valore artistico delle proposte e per la capacità organizzativa, elaborano e propongono.

La collaborazione tra la Regione e le principali istituzioni del territorio veneto in tale ambito si rivela strumento indispensabile per la valorizzazione delle iniziative di eccellenza e per garantire al pubblico un'offerta culturale di primo livello.

Con deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013 la Giunta Regionale ha approvato per l'anno 2013 il programma relativo ad iniziative che qualificano l'offerta culturale del territorio e che vedono l'Amministrazione collaborare con importanti istituzioni dello spettacolo nella realizzazione e sostegno di programmi caratterizzati, oltre che da una rilevante qualità, da una condivisa progettualità territoriale che risponde ad una logica di rete e di sistema.

La VI Commissione consiliare, alla quale è stato inviato il citato provvedimento così come previsto dall'art. 14 della L.R. 52/84, ha espresso parere favorevole in data 14.11.2013.

Preso atto del suddetto parere, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta regionale di confermare la propria deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013 relativa ai soggetti e alle iniziative di seguito elencate:

Delegazione AGIS delle Tre Venezie - Padova per "Giornate dello Spettacolo 2014"; Consorzio tra i Conservatori del Veneto - Castelfranco Veneto (TV) per "Laboratorio e Concerti di musica antica - Villa Contarini 2013"; Comune di Rovigo per Stagione di prosa, teatro giovani, stagione concertistica al Teatro Sociale di Rovigo; Ass.ne Società del Quartetto di Vicenza per Attività concertistica 2013; Comune di Verona per Estate Teatrale Veronese.

Si conferma inoltre quanto previsto nella propria deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013, punto 2 del dispositivo, nella parte in cui si prevede una spesa di Euro 8.250,00 relativamente alle attività di diffusione delle anzidette iniziative, autorizzando il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo a provvedere con propri decreti all'assunzione dell'impegno di spesa entro il limite di Euro 8.250,00, con imputazione al capitolo 70132, autorizzando altresì il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione ad individuare e comunicare formalmente al Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo le testate giornalistiche e le emittenti televisive locali secondo le esigenze informative rappresentate dalla Vicepresidenza della Giunta regionale, ed in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto altresì che la spesa di cui si prevede l'impegno concernente la tipologia pubblicità non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 16.07.2013 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2013 Art. 6 D.L. 78/2010".

Per tutte le iniziative i soggetti di cui al presente provvedimento si impegnano ad organizzare una o più conferenze stampa d'intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare in tutte le attività finanziate una presenza della Regione

adeguata a far conoscere l'attività di coordinamento e promozione svolta nel settore dello spettacolo, nonché il logo ufficiale della Regione in tutti gli strumenti di promozione.

Con il presente provvedimento si propone pertanto alla Giunta regionale di prendere atto del parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 14.11.2013 e di confermare la propria deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO l'art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52;
- VISTA la documentazione pervenuta dagli Enti sopraindicati;
- VISTA la deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013;
- VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- VISTA la legge regionale 5.04.2013, n. 4;
- VISTO il parere espresso dalla VI Commissione consiliare in data 14.11.2013;

delibera

1. di confermare la propria deliberazione n. 136/CR del 28.10.2013 relativamente alle iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti o istituzioni nel settore dello spettacolo, come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti di seguito elencati da 1 a 5 e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	ENTE	INIZIATIVA	FINANZIAMENTO Euro
1.	A.G.I.S. Triveneto - Padova C.F. 92092310280	Giornate dello Spettacolo 2014	15.000,00
2.	Consorzio tra i Conservatori del Veneto - Castelfranco Veneto (TV) C.F. 94062430270	Laboratorio e concerti di musica antica - Villa Contarini 2013	50.000,00
3.	Comune di Rovigo C.F. 00192630291	Stagione di prosa, teatro giovani, stagione concertistica al Teatro Sociale di Rovigo	45.000,00
4.	Ass.ne Società del Quartetto di Vicenza C.F. 03041130240	Attività concertistica 2013	15.000,00
5.	Comune di Verona C.F. 00215150236	Estate Teatrale Veronese	40.000,00
	Totale		165.000,00

2 di impegnare a favore dei soggetti sopraelencati e per l'importo a fianco di ciascuno indicato la spesa di euro 165.000,00 sul capitolo n. 100617 - (codici SIOPE 1.06.03.1634 e 1.05.03.1535) ad oggetto "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3 di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4 di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 8.250,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla diffusione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione

regionale Attività Culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo autorizzata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 70132 ad oggetto "Iniziativa regionali nei settori delle attività artistiche, della musica e del teatro" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5 di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 4, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

6 di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato nella tabella di cui al punto 1, previo inoltre entro il 31.12.2014 di idonea documentazione contabile;

7 di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento definendo, ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione;

8 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9 di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263169)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2198 del 03 dicembre 2013

**Iniziative promosse direttamente dalla Regione con la collaborazione di enti e istituzioni nel settore dello spettacolo. Progetti anno 2013. Quarto provvedimento. L.R. 52/1984, art. 13.***[Cultura e beni culturali]*

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale a enti e associazioni per la condivisione di progetti nel settore dello spettacolo da realizzarsi nell'anno 2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con la legge in oggetto, la Regione è impegnata a promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, teatrale e coreutica; in particolare l'articolo 13 autorizza la Giunta regionale a promuovere direttamente iniziative in collaborazione con enti e associazioni operanti nel settore.

La politica culturale della Regione nell'ambito dello spettacolo dal vivo si focalizza in forme di partecipazione diretta alle iniziative proposte dalle istituzioni del settore più prestigiose ed affermate attive nel territorio. Tali iniziative si concretizzano in collaborazione e sostegno ad iniziative di spettacolo che, annualmente, tali organismi, identificabili per l'originalità e il valore artistico delle proposte e per la capacità organizzativa, elaborano e propongono.

La collaborazione tra la Regione e le principali istituzioni del territorio veneto in tale ambito si rivela strumento indispensabile per la valorizzazione delle iniziative di eccellenza e per garantire al pubblico un'offerta culturale di primo livello.

Valutate pertanto le proposte di maggior prestigio e valore per la politica culturale regionale, con il presente provvedimento si intende sottoporre all'attenzione della Giunta regionale l'approvazione delle sottoelencate iniziative previste per l'anno 2013, che vedono l'Amministrazione collaborare con qualificate istituzioni dello spettacolo nella realizzazione e sostegno di programmi caratterizzati, oltre che da una rilevante qualità, da una condivisa progettualità territoriale che risponde ad una logica di rete e di sistema.

In particolare:

1. "Attività concertistica regionale 2013" progetto promosso da Regione del Veneto in collaborazione con l'Associazione Asolo Musica Veneto Musica - Asolo (TV).

L'Associazione Culturale Asolo Musica ha come finalità la promozione e la diffusione della cultura musicale attraverso l'organizzazione di concerti, lezioni, conferenze, seminari, rassegne e festival. L'obiettivo è quello di valorizzare un territorio di notevole importanza culturale, storica e paesaggistica, per mezzo di una serie di iniziative di alto livello con stagioni concertistiche in numerosi centri del Veneto. Le iniziative tendono inoltre a promuovere giovani realtà artistiche che iniziano la loro esperienza professionale nel mondo della musica. L'Associazione intende realizzare nel 2013, oltre alle iniziative previste dall'apposita convenzione stipulata con l'Amministrazione regionale, un'ulteriore attività concertistica per offrire un'adeguata risposta alle numerose richieste pervenute dalle amministrazioni locali, associazioni, biblioteche e scuole di musica: si intende così dare uno spazio rilevante ai giovani musicisti dell'area veneta, ai vincitori di importanti concorsi nonché a quei complessi che, con risultati lusinghieri, hanno iniziato recentemente l'attività cameristica. Viene tenuta in particolare considerazione anche la musica contemporanea, che dalle avanguardie storiche fino alle espressioni più avanzate dei nostri giorni trova sempre più consenso tra il pubblico. Il programma prevede la realizzazione di rassegne nate per diffondere capillarmente la cultura musicale: sono previsti 35 concerti in varie località della regione tra cui quelle della Pedemontana, Farra di Soligo, Treviso, Vittorio Veneto, Mogliano Veneto, Legnago.

La partecipazione regionale al progetto quantificata in Euro 30.000,00.

2. "Venezia Jazz Winter 2013/2014" progetto promosso da Regione del Veneto in collaborazione con l'Associazione Veneto Jazz - Cavasagra di Veduggio (TV).

La collaborazione tra la Regione e l'Associazione Culturale Veneto Jazz si è sviluppata dal 1999, concretizzando nel tempo un forte impegno dell'Associazione nella realizzazione di un programma di decentramento nel settore prevalentemente jazzistico, assicurando lo svolgimento di numerosi concerti nel territorio regionale, nonché l'impegno a promuovere i giovani artisti veneti.

Sono stati sviluppati nuovi progetti dedicati alla ricerca e alla sperimentazione, consentendo all'Associazione di configurarsi come il più importante circuito regionale di musica jazz e sperimentale, la cui attività si è orientata anche verso l'approfondimento di alcune tematiche musicali con l'organizzazione di eventi espositivi, conferenze e progetti che hanno saputo contaminare arti diverse e multimedialità. Ma ciò che ha caratterizzato nel corso degli anni l'attività di Veneto Jazz è stata la capacità di coinvolgimento del territorio regionale, creando, con il contributo e la collaborazione di enti locali, associazioni e festival, una rete di spettacolo connotata da una programmazione musicale diffusa e qualificata.

Il progetto "Venezia Jazz Winter", che la Regione del Veneto con questo provvedimento intende promuovere e sostenere nel suo avvio, costituisce l'edizione invernale della rassegna "Venezia summer Jazz Festival", ospitata in estate dalla città lagunare e da anni fiore all'occhiello della programmazione di Veneto Jazz. Il Festival, più limitato nel numero degli eventi rispetto all'appuntamento estivo ma non meno importante, coinvolge anche il territorio della provincia veneziana: oltre a concerti gospel ospitati a Venezia, sono in programmazione appuntamenti anche nella città di Chioggia, fondati sul connubio tra gli spazi della città e la contaminazione inedita dei linguaggi artistici della musica, ed un nutrito ciclo di conferenze dedicate alla musica jazz nel comune di Fiesso d'Artico, in collaborazione con la Biblioteca Civica.

La Regione partecipa al progetto attraverso un sostegno economico di Euro 15.000,00.

3 "Progetto Teatro OFF" progetto promosso da Regione del Veneto in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni - Venezia.

Lo scenario della presenza teatrale nel territorio veneto è particolarmente vario ed articolato, spaziando dalle Istituzioni pubbliche per eccellenza alla diffusione capillare del teatro amatoriale. In questo panorama si inserisce, ad un livello intermedio, una realtà che rappresenta i cosiddetti "percorsi teatrali sotterranei", ovvero quello che, nella sua globalità, viene chiamato Teatro OFF. Si tratta di un fenomeno di creatività vario e mutevole, capace di una vasta e valida produzione che difficilmente riesce ad entrare nella distribuzione ordinaria, relegato alla visibilità in sedi ed occasioni particolari e limitate. Il Teatro Stabile del Veneto da anni ha aperto un dialogo con la realtà OFF, per cogliere e valorizzare i temi che la stessa propone, legati per lo più ad esperienze professionali giovanili, espressioni della capacità di lettura delle trasformazioni della nostra società. A tal proposito ha istituito a partire dal 2010 il Premio OFF, che ha permesso di comprendere l'entità di un fenomeno che conta migliaia di appassionati in tutto il territorio regionale, come testimonia il numero delle istanze presentate per l'edizione 2013 del Premio. Il Teatro Stabile, cogliendo attraverso il Premio OFF le potenzialità di tale livello di produzione teatrale, intende intraprendere un progetto che contribuisca ad individuare le modalità per valorizzare e sostenere il Teatro OFF nel Veneto, stabilirne il livello professionale, aiutare lo sviluppo della creatività e favorire la capacità della realtà OFF di offrirsi al territorio. Tale progetto si articola in tre fasi: la prima si sviluppa in una ricerca finalizzata ad identificare i profili dei soggetti operanti nella regione con la loro storia, i livelli di studio, di produzione e di coinvolgimento del pubblico, rappresentando così un censimento flessibile dello scenario delle presenze OFF nel loro evolversi. La seconda fase prevede, sulla base dei dati così raccolti, l'analisi delle possibilità di promuovere, in sintonia con lo spirito delle politiche culturali della Regione, forme di coordinamento e reti organizzative del fenomeno, in modo da dare alle realtà OFF la possibilità di promozione, di condivisione di progettualità e di contenuti. Infine, dopo la fase della ricerca, il progetto si concretizza nell'avvio di una forma di collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto e i Teatri OFF, organizzati in rete, a partire dalle province di diretta competenza dello Stabile, in una sorta di laboratorio sperimentale finalizzato alla futura estensione all'intera area regionale. Tale cooperazione potrebbe prevedere ospitalità, sotto forma di rassegna, di spettacoli OFF presso i Teatri Goldoni di Venezia e Verdi di Padova, e promozione dell'area OFF all'interno della circuitazione teatrale regionale. La partecipazione regionale al progetto è quantificata in complessivi Euro 70.000,00.

4 Festival "La musica di Venezia" progetto promosso da Regione del Veneto in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Il Festival "La musica di Venezia" è uno degli eventi musicali più rilevanti che si svolge in Europa, offerto a un pubblico vasto, cosmopolita e appassionato.

L'edizione 2013 ha riscosso uno straordinario successo in termini di biglietteria e di visibilità mediatica, in particolare concorrono al successo di questa rassegna il contesto in cui avviene, la città di Venezia, la credibilità del marchio La Fenice, che nel mondo viene percepito come uno tra i più autorevoli del sistema culturale italiano e veneto e la politica di

comunicazione svolta dal Teatro. Il Festival si svolge all'interno del Teatro ma prevede l'utilizzo anche di spazi straordinari del centro storico veneziano quali Palazzo Ducale, l'area monumentale marciana, la Chiesa della Pietà, Ca' Mocenigo, la Scuola Grande di San Rocco. Inoltre, come nella passata edizione, verranno coinvolte altre località venete tra le quali Jesolo e Cortina. In questi mesi saranno intraprese le azioni per la programmazione del prossimo Festival che per qualità e livello artistico non si discosterà dal precedente. L'obiettivo di quest'anno è di cominciare un percorso che porti la manifestazione a strutturarsi come un'unità organizzativa propria, con un bilancio e una sua autonoma comunicazione. A questo fine è stata avviata una proposta di partnership con alcune società leader nella produzione televisiva e con alcune testate giornalistiche per una sempre maggiore visibilità nazionale e internazionale. La Regione partecipa al progetto attraverso un sostegno economico di Euro 35.000,00.

5 **Piazzola Live Festival e Stagione concertistica 2013/2014** progetto promosso da Regione del Veneto in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta (PD).

Il Comune di Piazzola sul Brenta promuove una serie di iniziative e manifestazioni di elevata rilevanza artistica e culturale, usufruendo dei notevoli spazi e delle ottime locations offerte dal complesso di Villa Contarini, nonché dall'ampia piazza antistante. Le passate esperienze positive in tal senso hanno qualificato l'offerta di eventi nel territorio, favorendo il turismo culturale non solo a Piazzola, ma anche in ambito provinciale e regionale. In questo contesto si inseriscono, rinnovati anche per la stagione in corso, due appuntamenti di grande prestigio e visibilità per la promozione e la diffusione della cultura musicale, il Piazzola Live Festival e la Stagione concertistica. Il Festival è divenuto nel tempo una delle più importanti iniziative del Nord-Italia, selezionando il meglio di ciò che offre la musica live italiana ed internazionale. Le precedenti edizioni si sono caratterizzate per il grande successo di pubblico e per l'ampia visibilità goduta dalla città, con evidenti ricadute positive sul flusso turistico, anche sotto il profilo promozionale. Le ambientazioni di Villa Contarini fanno da cornice anche alla Stagione concertistica, ospitata nel periodo autunnale ed invernale sia nell'Auditorium della Villa, che nel loggiato palladiano, nel Tempio del Temanza e nelle chiese del territorio. Il programma prevede concerti di musica classica, ma anche l'esibizione di cori polifonici, di voci bianche e gospel. Le manifestazioni, con la loro ricca programmazione, valorizzano le realtà locali, offrendo così opportunità di sviluppo sociale ed economico, ed occasioni di riscoperta turistica dei luoghi del ricco patrimonio artistico ed ambientale del Veneto.

La partecipazione regionale al progetto è quantificata in complessivi Euro 58.250,00.

Relativamente alle attività di diffusione delle anzidette iniziative, si autorizza il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo a provvedere con propri decreti all'assunzione dell'impegno di spesa entro il limite di Euro 10.750,00, con imputazione al capitolo 70132, autorizzando altresì il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione ad individuare e comunicare formalmente al Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo le testate giornalistiche e le emittenti televisive locali secondo le esigenze informative rappresentate dalla Vicepresidenza della Giunta regionale, ed in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto altresì che la spesa di cui si prevede l'impegno concernente la tipologia pubblicità non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1174 del 16.07.2013 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2013. Art. 6 D.L. 78/2010".

In considerazione dei ristretti limiti temporali che non consentono l'acquisizione del previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, la Giunta regionale ritiene di adottare il presente provvedimento dandone successivamente tempestiva comunicazione all'anzidetta Commissione consiliare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c) della L.R. 5 settembre 1984, n. 52.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- VISTO l'art. 13 della L.R. 5 settembre 1984, n. 52;

- VISTA la documentazione pervenuta dagli Enti sopraindicati;

- VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera c) della L.R. 5 settembre 1984, n. 52;

- VISTA la legge regionale 5.04.2013, n. 4;

delibera

1 di approvare le proposte relative ai progetti descritti in premessa prevedendo per l'esercizio finanziario 2013 il sostegno regionale per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	ENTE	INIZIATIVA	FINANZIAMENTO Euro
1.	Associazione Asolo Musica Veneto Musica - Asolo (TV)	Attività concertistica regionale 2013	30.000,00
2.	Associazione Veneto Jazz - Cavasagra di Vedelago (TV).	Venezia Jazz Winter 2013/2014	15.000,00
3.	Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni - Venezia	Progetto Teatro OFF	70.000,00
4.	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	Festival "La musica di Venezia"	35.000,00
5.	Comune di Piazzola sul Brenta - (PD)	Piazzola Live Festival e Stagione concertistica 2013/2014	58.250,00
	Totale		208.250,00

2 di determinare in euro 208.250,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100617 del bilancio 2013 "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema;

3 di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 2 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

4 di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 10.750,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla diffusione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, all'uopo autorizzata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70132 del bilancio 2013 "Iniziativa regionali nei settori delle attività artistiche, della musica e del teatro";

5 di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 4, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

6 di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato nella tabella di cui al punto 1, previo inoltre entro il 31.12.2014 di idonea documentazione contabile;

7 di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento definendo, ove necessario, con propri atti le modalità di attuazione;

8 di inviare il presente provvedimento alla Commissione consiliare competente secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera c) della L.R. 5 settembre 1984, n. 52;

9 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10 di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263386)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2199 del 03 dicembre 2013

**Interventi regionali nel settore editoriale. Terzo provvedimento esercizio 2013 - Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5.***[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Iniziativa della Giunta regionale per la promozione dell'offerta culturale diffusa nel territorio regionale tramite l'acquisizione di una pubblicazione, composta da un Taccuino personalizzato e da un inserto che illustra i percorsi e gli itinerari tematici riguardanti la storia, l'arte e la cultura del Veneto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

proposta della Ditta Moleskine S.p.A. del 22/11/2013, acquisita il 25/11/2013 con Prot. n. 511603.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale veneto, anche al di fuori dell'ambito nazionale, sono attività che lo Statuto del Veneto individua, assieme alla tutela, come impegni prioritari per l'Amministrazione regionale.

Portare all'attenzione di un vasto pubblico la straordinaria offerta di beni e attività culturali presenti nel Veneto è un'esigenza che la Giunta regionale ritiene molto importante ai fini della promozione complessiva del territorio, anche perché la valorizzazione della nostra ricchezza culturale può comportare effetti positivi su altri aspetti sociali ed economici della regione.

A questo fine, nell'ambito delle iniziative editoriali previste dalla Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5, già nel passato la Giunta regionale del Veneto ha promosso, in collaborazione con il CISA - Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e la Ditta Moleskine S.p.A., la realizzazione di un'Agenda o di un Taccuino illustrati che valorizzassero aspetti importanti del patrimonio artistico e delle esperienze culturali regionali. L'edizione 2004 è stata dedicata alle architetture di Andrea Palladio e Carlo Scarpa, quella del 2005 alle Ville Venete e quella del 2006 all'architettura contemporanea di qualità, mentre nel 2007 si è dato spazio alle architetture della produzione progettate nell'arco del decennio 1996-2007, come sedi aziendali, complessi industriali; nel 2008 per ricordare l'anno palladiano, l'Agenda è stata dedicata alle architetture di Andrea Palladio e nel 2009 la scelta è stata di dedicare un Taccuino alla creatività espressa dal Veneto non solo in ambito artistico ma anche in quelli della moda e del design.

Anche per l'anno 2014 si intende proporre la realizzazione di una versione personalizzata del Taccuino Moleskine, denominato "Moleskine Classic Notebook - Large", prevedendo l'inserimento di un allegato che illustri in modo sintetico, con testi e immagini, un tema di natura promozionale della cultura del territorio.

I prodotti della Ditta Moleskine S.p.A. sono generalmente riconosciuti, non solo a livello nazionale, come i più validi dal punto di vista qualitativo nella loro tipologia e si ritiene che sarebbe particolarmente efficace associare la comunicazione delle eccellenze culturali regionali a un prodotto di indiscusso prestigio; è stato pertanto loro richiesto un preventivo di spesa per la realizzazione di 1000 copie del Taccuino "Moleskine Classic Notebook - Large" personalizzato e comprendente anche un inserto di argomento culturale.

Il tema che si propone per l'inserto è quello degli itinerari storici e culturali nel Veneto, argomento sul quale alcune Strutture regionali, in collaborazione con le Amministrazioni locali e le Istituzioni culturali, hanno svolto in questi ultimi anni un apprezzabile lavoro finalizzato a offrire all'attenzione dei cittadini veneti e di quanti visitano la nostra regione, dei percorsi che possano guidare alla scoperta di luoghi, manifestazioni, beni storici e artistici. I notebook corredati dall'inserto, che descrive gli itinerari sulla Grande Guerra, sulla devozione religiosa, le Ville Venete, il circuito di spettacoli di RetEventi, i luoghi del cinema, dello spettacolo e del paesaggio veneto, si configurano pertanto come un progetto di promozione culturale e saranno destinati alle Amministrazioni locali del Veneto, alle principali Istituzioni culturali e Biblioteche del territorio, agli Atenei del Veneto e alle principali cariche istituzionali.

La Ditta Moleskine S.p.A con nota del 22 novembre 2013 ha presentato un preventivo per l'acquisto di nr. 1008 copie del loro Taccuino "Moleskine Classic Notebook - Large", personalizzato per la Regione del Veneto e con inserto allegato, prevedendo un costo a carico della Regione pari a Euro 19.268,50, IVA inclusa.

La possibilità di acquistare pubblicazioni riguardanti la storia e la cultura del Veneto, oltre che dalla citata L.R. 5/84, è confermata dalle norme più recenti in ambito di contratti pubblici, in particolare l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, che consente l'affidamento di forniture e servizi, tramite *procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara*, ad un unico operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

Si propone, pertanto, di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a procedere con propri atti e con le modalità sopra indicate all'acquisto di nr. 1008 copie del Taccuino "Moleskine Classic Notebook - Large" personalizzato per la Regione e con l'insero allegato.

Si propone, inoltre, di determinare in Euro 19.268,50, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale stesso disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70051 del bilancio 2013 "Spese per iniziative ed attività editoriali - LR 5/84".

All'operazione sono associati il codice SIOPE 1.03.01.1345 e il CIG X010C267E2.

Al fine di realizzare la parte grafica dell'insero in modo accurato dal punto di vista dell'efficacia comunicativa, si propone di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo ad attivare le procedure per l'individuazione di una Ditta specializzata nella progettazione grafica e, con il presente provvedimento, si propone di determinare in Euro 4.731,50, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale stesso disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70051 del bilancio 2013 "Spese per iniziative ed attività editoriali - LR 5/84".

Si propone, inoltre, che il Dirigente sopra citato proceda per il servizio di progettazione grafica con la procedura di affidamento diretto, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

All'operazione sono associati il codice SIOPE 1.03.01.1364 e il CIG XD40C267E3.

I fondi necessari per l'acquisizione delle copie personalizzate del Taccuino "Moleskine Classic Notebook - Large" dalla ditta Moleskine S.p.A. e per la realizzazione del progetto grafico dell'insero trovano copertura nel capitolo n. 70051 "Spese per iniziative ed attività editoriali - L.R. 5/84" dell'esercizio 2013.

Tutto ciò premesso il relatore propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. R. 17 aprile 2012, n. 1;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;

VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 5 aprile 2013, n. 4;

PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP ed offerte nel MEPA relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'oggetto

delibera

1. di procedere, con le motivazioni e le condizioni indicate in premessa, all'avvio delle procedure per l'acquisto di copie del Taccuino "Moleskine Classic Notebook - Large" della ditta Moleskine S.p.A., personalizzato per la Regione del Veneto e integrato da un inserto promozionale dedicato agli itinerari culturali nel Veneto
2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo a procedere all'acquisto di nr. 1008 copie del Taccuino "Moleskine Classic Notebook - Large" dalla ditta Moleskine S.p.A. di Milano tramite *procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara*;
3. di determinare in Euro 19.268,50 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70051 del bilancio 2013 "Spese per iniziative ed attività editoriali - LR 5/84";
4. di incaricare il Dirigente regionale Attività Culturali e Spettacolo ad avviare le iniziative per l'affidamento a una Ditta specializzata del servizio di progettazione grafica dell'inserto allegato al "Moleskine Classic Notebook - Large" mediante la procedura affidamento diretto, come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
5. di determinare in Euro 4.731,50 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70051 del bilancio 2013 "Spese per iniziative ed attività editoriali - LR 5/84";
6. di incaricare il Dirigente regionale Attività Culturali e Spettacolo a stipulare i contratti con la Ditta Moleskine S.p.A. e con la Ditta cui sarà affidata la progettazione dell'inserto;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: spese di rappresentanza;
8. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263246)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2200 del 03 dicembre 2013

**Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. L.R. n.49/1978 Iniziative dirette - Terzo Provvedimento- Es. finanziario 2013.***[Cultura e beni culturali]***Note per la trasparenza:**

Si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative sul territorio, attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della L.R. n. 49/1978.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle attività umane.

La Regione del Veneto interviene direttamente, sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e dell'arte, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete, che sono attuate dalle tante Associazioni che animano il nostro territorio.

La Giunta Regionale interviene quindi, con una forma di partecipazione diretta, nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità ed un'occasione di crescita per il territorio. Preso atto dei progetti da realizzare, la partecipazione diretta della Regione del Veneto si concretizza nell'accoglimento dell'istanza del soggetto attuatore, al quale la Giunta Regionale destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell'ambito del progetto proposto.

Con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'**Allegato A**.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;

delibera

1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte nell'**Allegato A** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo ad impegnare con propri atti le spese per le iniziative di cui all'**Allegato A**, secondo quanto in premessa definito, mediante imputazione al cap. 3400 del Bilancio di previsione 2013, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la liquidazione dei suddetti progetti avverrà a seguito presentazione di idonea documentazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.12.2014 dai soggetti individuati in fase di attuazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo per quanto di competenza all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2200 del 03 dicembre 2013

pag. 1/7

N. Soggetto proponente	Iniziativa	Descrizione	Importo	SIOPE
1 Diocesi di Padova	Antonio Bonazza e la scultura veneta del '700	Antonio Bonazza è esponente di spicco di una delle più operose famiglie di scultori del Settecento veneto. Le sue opere si collocano al di sopra del livello delle opere dei suoi contemporanei e raggiungono esiti di eleganza e leggerezza tra i più alti della scultura veneta di quel periodo. Nel 2013 ricorrono i 250 anni dalla sua morte, avvenuta a Padova nella parrocchia di San Michele, in occasione dell'anniversario la Diocesi di Padova promuove una giornata di studio su questo importante artista, le cui sculture adornano moltissime chiese parrocchiali di Padova e del territorio, oltre a numerosi giardini delle ville di campagna di nobili famiglie veneziane. Il progetto culturale proposto per la celebrazione dei 250 anni dalla morte dello scultore è più ampio e comprende una serie di iniziative di carattere scientifico e divulgativo volte a valorizzare il patrimonio di sculture dell'artista capillarmente diffuso nella città e nel territorio. Un'apposita segnaletica urbana individuerà le chiese di Padova ed alcune chiese del territorio che conservano testimonianze scultoree della famiglia Bonazza, al loro interno sono previsti pannelli e materiali didattici a disposizione dei visitatori, per illustrare le sculture presenti in chiesa. Oltre alle chiese, verranno segnalati anche l'Orto Botanico e i Musei civici di Padova, che conservano notevoli testimonianze dell'arte di Antonio Bonazza e della famiglia. Oltre alla segnalazione dell'itinerario turistico-culturale alla scoperta delle opere di Bonazza, il progetto comprende anche mini-tour guidati attraverso le chiese del centro di Padova che conservano alcune tra le più importanti opere dell'Artista ed infine visite guidate nei giardini e nelle chiese del territorio padovano, contraddistinti dalla presenza di sculture dell'Artista, che si arricchiscono di esperienze teatrali e musicali. In considerazione della valenza storico-artistica e culturale del progetto e della sua articolazione nei contenuti e nel territorio, si propone la partecipazione regionale al progetto con € 5.000,00 onnicomprensivi in favore della Diocesi di Padova, da destinare alla pubblicazione degli atti della giornata di studio e alle spese organizzative del progetto.	5.000,00	1.06.03.1634
2 Associazione Amici del Castrum di Vittorio Veneto	Prima edizione del Festival in Villa Pisani Scalabrin a Vescovana e attività di spettacolo in Comuni limitrofi	L'Associazione Amici del Castrum di Vittorio Veneto promuove il "Festival di Serravalle" all'interno della splendida cornice del giardino del Castrum di Serravalle, giunto quest'anno alla sua undicesima edizione con una crescente risonanza di pubblico e critica, essendo divenuto ormai un punto fermo del panorama teatrale italiano. Forte di questi importanti risultati, l'Associazione ha proposto una collaborazione con il	10.000,00	1.06.03.1634

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2200 del 03 dicembre 2013

pag. 2/7

3	Città di Noale	Manifestazione “Duecento anni di storia in musica: La Banda della Posta celebra il Corpo Filarmonico della Città di Noale”	<p>territorio della provincia di Padova, con l'intenzione di allargare l'obiettivo di valorizzazione territoriale. E' con questi presupposti che nasce la proposta del Festival in Villa Pisani Scalabrin a Vescovana , in collaborazione con l'Associazione Talia di Villa Pisani di Vescovana (PD). Il Festival in Villa Pisani nasce dalla richiesta delle amministrazioni del territorio di promuovere, attraverso il teatro, l'area della Bassa Padovana, un territorio vario, ricco di canali, boschi, grandi giardini artistici, ville padronali, monasteri, castelli e centri storici abitati. Un territorio segnato in modo importante dalla storia, che può offrire al visitatore e al turista la possibilità di nuove esperienze personali per le molteplici occasioni paesaggistiche, culturali, gastronomiche che presenta. La location prescelta per il festival è particolarmente suggestiva, Villa Pisani Scalabrin è una villa magnifica, densa di storia e circondata da uno stupendo giardino all'italiana e all'inglese, che dispone di un Teatro con una sala da 99 posti, molto interessante da far rivivere nella sua utilizzazione originaria di teatro. Il progetto pertanto è quello di replicare nella cornice del giardino di Villa Pisani gli spettacoli proposti al Castrum di Serravalle nella programmazione del Festival. Considerato l'interesse per il progetto presentato che, oltre a rappresentare un'offerta culturale e di spettacolo di qualità, propone una modalità operativa che lavora in sinergia e per reti, realizzando anche economie di scala, si propone la partecipazione regionale al progetto con € 10.000,00 onnicomprensivi in favore dell'Associazione Amici del Castrum di Vittorio Veneto da destinare alle spese per gli allestimenti degli spazi, service audio/luci e per la direzione artistica.</p>	7.500,00	1.05.03.1535
---	----------------	--	---	----------	--------------

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2200 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/7

			<p>non solo una formazione bandistica di tutto rispetto ma promuove corsi musicali in molti strumenti e rappresenta senza dubbio un elemento imprescindibile nel panorama sociale e culturale della Città di Noale. In occasione dei festeggiamenti per i 200 anni di storia del Corpo Filarmonico della Città di Noale, Vinicio Capossela e la banda della posta proporranno una celebrazione dello straordinario evento con una produzione speciale nella Rocca dei Tempesta, location storica simbolo della cittadina medievale. L'evento di propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale del Corpo Filarmonico e di tutta la città, sul tema della contaminazione fra i diversi generi musicali, tra tradizione ed innovazione, tra territorio e cosmopolitismo. Il progetto prevede che le due storiche bande si esibiscano dando vita ad uno spettacolo inconsueto e sorprendente, un incontro di tradizioni provenienti da diverse zone d'Italia, pronte a conoscersi e a scambiarsi esperienze culturali e musicali. Considerato lo spessore artistico e culturale dell'evento, si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con €7.500,00 onnicomprensivi in favore della Città di Noale, da destinare alle spese per gli allestimenti, il palco e il service audio/luci.</p>		
--	--	--	---	--	--

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2200 del 03 dicembre 2013

pag. 4/7

4	Associazione culturale nazionale e internazionale "Mario del Monaco" di Venezia	Primo carnevale internazionale d'estate 2013	L'Associazione culturale nazionale ed internazionale Mario del Monaco si fa promotrice di una sinergia tra le Associazioni culturali ed artistiche del Lido di Venezia e le Associazioni di categoria a favore di una crescita culturale condivisa, che si possa espandere a tutto il territorio regionale con la finalità di promuovere azioni, eventi, meeting per lo sviluppo culturale ed associativo del territorio. In quest'ottica l'Associazione ha proposto alla Regione la realizzazione del Primo Carnevale internazionale d'estate 2013 con l'obiettivo di rilanciare e rivitalizzare il sistema produttivo culturale del Lido di Venezia e del Veneto. Si tratta di un evento ricco di iniziative culturali, ricreative e con un'attenzione particolare alla musica, con percorsi musicali mascherati, concerti gospel con artisti professionisti a livello nazionale, selezioni per il Festival musicale "Gondola d'oro" e consegna dei premi "Gondola d'oro" e del premio per il "Festival nazionale di musica leggera di Venezia Leone d'oro" per cantanti emergenti al di sotto dei 35 anni, e del "Festival internazionale della lirica Leone d'oro". Si propone la partecipazione regionale al progetto con €55.000,00 onnicomprensivi in favore dell'Associazione culturale nazionale e internazionale "Mario del Monaco" di Venezia da destinare ai cachet dei musicisti, alla direzione artistica tecnica e organizzativa, ai service, trasporti e premi.	55.000,00	1.06.03.1634
5	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	Concerto di Capodanno	Dal 2005, ogni anno la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia organizza il rinomato concerto di Capodanno, un evento sempre più apprezzato da parte sia del pubblico nazionale e straniero presente a Venezia e si propone a livello internazionale come uno dei migliori spettacoli del settore, in competizione con il più storico e tradizionale concerto di Capodanno di Vienna. Quest'anno il concerto sarà diretto dal Maestro Diego Matheuz e tra i solisti è prevista la partecipazione del soprano Carmen Giannattasio e del tenore Lawrence Brownlee. La prima parte del concerto sarà, come d'abitudine, esclusivamente orchestrale, con la Sinfonia n. 2 in do maggiore op.92 di Ludwig van Beethoven. La seconda parte, che vedrà la partecipazione dei solisti e del Coro, sarà invece dedicata alle opere di Rossini, Verdi, Rota, Bellini, Donizetti, Rimskij-Korsakov, Puccini, Leoncavallo e Mascagni e si concluderà, come da tradizione, con il coro "Va' pensiero" dal Nabucco e il brindisi "Libiam ne' lieti calici" dalla Traviata. Considerata l'importanza dell'iniziativa che contribuisce a promuovere in Italia e nel mondo il Teatro La Fenice, un'eccellenza del nostro territorio in termini artistici, culturali ed architettonici, si propone la partecipazione diretta della Regione	10.000,00	1.05.03.1550

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2200 del 03 dicembre 2013

pag. 5/7

6	Fondazione Verona per l'Arena	30° Rassegna "Presepi dal mondo in Arena"	<p>del Veneto con la somma complessiva di € 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, da destinare ai compensi per gli artisti.</p> <p>Da trent'anni gli antichi e suggestivi arcovoli, gli archi dell'Arena di Verona, ospitano la Rassegna "Presepi dal Mondo in Arena", un evento unico al mondo nel suo genere, che quest'anno sarà dedicata a Papa Francesco. La manifestazione consiste in un'esposizione di oltre 400 presepi ed opere d'arte ispirati al tema della Natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo e, proprio per questo, offre un quadro artistico completo della tradizione presepista intercontinentale. Anche quest'anno la rassegna sarà affiancata dalla presenza della famosa Stella Cometa, una "archiscultura" in acciaio verniciato ed alta 70 metri diventata il simbolo del Natale a Verona che da sola richiama migliaia di visitatori italiani e stranieri ogni anno. L'iniziativa valorizza uno dei momenti più sentiti ed importanti dell'anno ed invia un messaggio di fratellanza tra i popoli di culture diverse che, attraverso l'arte, si ritrovano insieme nel celebrare il tema della Natività. Allo stesso tempo rappresenta un evento di ampio respiro internazionale che valorizza la città di Verona e l'offerta in termini turistici e culturali veneti, come dimostrano le 100.000 presenze registrate ogni anno. Si propone pertanto la partecipazione regionale al progetto con una somma complessiva di € 10.000,00 comprensivi di ogni onere, in favore della Fondazione Verona per l'Arena, da destinare alle spese di allestimento della Stella Cometa.</p>	10.000,00	1.05.03.1550
7	Associazione LUPE San Martino di San Martino di Lupari	Camp attività Minibasket	<p>L'attività dell'Associazione sportiva Dilettantistica Lupe San Martino è rivolta a promuovere e praticare il gioco del Mini basket. In particolare l'associazione propone la realizzazione dell'iniziativa "Camp Attività Feste Mimibasket", iniziata nell'estate del 2013 per continuare nel corso della stagione 2013/2014, un'annata di concentramenti, campionati, feste e promozione per la pratica sportiva rivolta a bambini dai 4 agli 11 anni, che terminerà nell'estate del 2014. Durante l'anno il lavoro degli istruttori e dei volontari si svolge nelle palestre e nelle scuole ed è mirato, oltre a promuovere lo sport del Minibasket, anche a insegnare la cultura dello stare insieme, in vari gruppi, rispettando precise regole comportamentali verso i compagni, gli istruttori e gli adulti. Si tratta di un'iniziativa che fornisce ai giovani nuovi stimoli e contribuisce a creare una nuova opportunità aggregativa e ricreativa per la comunità all'insegna dello sport. Si propone pertanto la partecipazione della Regione del Veneto con la</p>	7.500,00	1.06.03.1634

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2200 del 03 dicembre 2013

pag. 6/7

8	Parrocchia Santa Maria Assunta di Bibione	VII Edizione della manifestazione "Bibione guarda all'Avvenire"	somma complessiva massima di € 7.500,00 comprensiva di ogni onere, in favore dell'Associazione LUPE San Martino di Lupari, da destinare alle spese per i rimborsi spesa degli istruttori e collaboratori, spese organizzative e abbigliamento per i bambini e gli istruttori. La Parrocchia Santa Maria Assunta di Bibione (VE) organizza per il settimo anno consecutivo l'iniziativa culturale "Bibione Guarda all'Avvenire". Negli anni ha conquistato sempre più interesse e spazio nei mass media nazionali, promuovendo l'immagine della località turistica e dell'intero Veneto. La manifestazione si sviluppa con una serie di iniziative a partire dalla stagione concertistica che ha per protagonista il nuovo organo della chiesa, oltre ad una programmazione costituita da appuntamenti a cadenza settimanale di teatro e incontri con l'autore. Si tratta di una manifestazione nel suo complesso meritevole sia per quanto riguarda la programmazione culturale, sia per le finalità a sostegno della famiglia, con riguardo ai più giovani, e per gli ospiti che Bibione accoglie nel suo territorio nel periodo estivo, si propone di valutare positivamente la partecipazione regionale al progetto per complessivi 25.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere alla Parrocchia S. Maria Assunta di Bibione da destinare alle spese per il cachet degli artisti, e per la realizzazione degli Incontri con l'autore.	25.000,00	1.06.03.1634
9	Orchestra ritmica sinfonica italiana di Castelfranco Veneto	L'Opera è rock	C'è un filo sotterraneo che lega l'opera e la musica rock. Un filo che spesso è difficile recuperare perché i modelli culturali ed estetici sono sensibilmente cambiati in questi ultimi secoli eppure è un filo estremamente resistente ed affascinante perché rivela una profonda continuità tra il mondo del "passato" e quello del "presente". Mondi che comunicano talvolta in modo evidente, talvolta attraverso segrete risonanze. Rivelare questo filo al pubblico è l'obiettivo dell'esecuzione dal vivo al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto di famose arie d'opera e di celebri canzoni rock da parte dell'Orchestra ritmica sinfonica italiana e l'Orchestra regionale Filarmonia veneta diretti dal Maestro Diego Basso, un evento che mette in luce la recondita armonia della musica che supera confini geografici e temporali grazie ad una formula innovativa di musica suonata dall'orchestra e di parole di esperti che facilitano la comprensione dei più sotterranei legami di continuità. Tenuto conto dello spessore artistico dell'evento e dell'originalità della proposta musicale, si dispone la partecipazione regionale all'iniziativa per € 10.000,00 in favore dell'Orchestra ritmica sinfonica italiana di Castelfranco Veneto, da destinare alle spese per il service audio, montaggio e servizi.	10.000,00	1.06.03.1634

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2200 del 03 dicembre 2013

pag. 7/7

10	Comitato regionale CONI Veneto	Il ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale	<p>tecnici e per il compenso ai musicisti.</p> <p>Il progetto denominato "Il ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale" ha preso avvio lo scorso anno con l'intenzione di studiare e approfondire la pratica dello sport veneto, mettendone in luce il valore sociale e culturale e di analizzare i grandi risultati ottenuti dagli atleti veneti, esplorando anche la dimensione economica dello sport veneto e la conseguente ricaduta sul territorio in un'ottica che considera lo sport anche in relazione alle sinergie esistenti con la società e il territorio. L'iniziativa, svolta direttamente dal CONI, ha durata triennale e l'anno passato ha analizzato in modo approfondito tali argomenti, offrendo ampi spunti di riflessione a tutti gli intervenuti: imprenditori, amministratori locali e dirigenti delle associazioni sportive del territorio. Molti sono stati i dati analizzati ed incrociati che hanno portato a disegnare scenari importanti per lo sviluppo di iniziative che possono dare ampia visibilità e ritorno a tutti i soggetti interessati. La sua prosecuzione vede la realizzazione di altri incontri in cui si parlerà di sport in termini di salute, di strutture e di scuola. A conclusione del percorso sarà presentato il libro che espone la ricerca elaborata dalla raccolta dati e dei documenti raccolti durante i meeting. Valutato l'interesse dell'iniziativa che approfondisce argomenti atti ad incentivare lo sport come patrimonio culturale, veicolo di aggregazione sociale ed occasione di formazione, disciplina ed educazione, si propone la partecipazione della Regione con il sostegno complessivo di 10.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere al CONI Comitato Regionale, per le spese di segreteria organizzativa e di ideazione e coordinamento, raccolta dati e realizzazione testi e documenti per gli incontri.</p>	10.000,00	1.05.01.1512
----	--------------------------------	--	---	-----------	--------------

(Codice interno: 263170)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2201 del 03 dicembre 2013

**RetEventi Cultura Veneto - Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di Accordi di programma con gli Enti locali. 2° provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17. Esercizio finanziario 2013.**

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale alle Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza per l'attuazione del progetto interprovinciale a regia regionale *RetEventi Cultura Veneto*. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanze prot. nn. Provincia di Belluno 508579 del 22.11.2013, Provincia di Padova 510930 del 25.11.2013, Provincia di Rovigo 516956 del 27.11.2013, Provincia di Treviso 512912 del 26.11.2013, Provincia di Venezia 511666 del 25.11.2013, Provincia di Verona 511664 del 25.11.2013 e Provincia di Vicenza 515744 del 27.11.2013.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17 è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali.

In attuazione di quanto previsto dal citato art. 51, la Giunta Regionale già negli anni dal 2002 al 2004 ha avviato progetti d'intesa con le Amministrazioni provinciali che, con iniziative condivise attraverso la definizione di un tema comune, potessero creare un percorso culturale a regia regionale. Lo strumento della concertazione tra la Regione e il livello di governo provinciale è stato finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali e di spettacolo ed ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione di attrazione anche turistica dei progetti territoriali e di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono così consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nel proprio territorio.

Conclusasi l'esperienza dell'anzidetto progetto, negli ultimi anni ogni Amministrazione provinciale ha proposto autonomamente progetti finalizzati alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico, artistico ed ambientale, sapendo far interagire beni e attività culturali, arte e spettacolo, tradizione e modernità, in una logica di rete e di sistema territoriale.

E' comunque a partire dal 2010, con DGR n. 3337 del 30/12/2010, che la Giunta regionale ha avviato un progetto a regia regionale che ha dato origine ad un network denominato *RetEventi Cultura Veneto*: concordata con le sette Amministrazioni provinciali, l'iniziativa si configura come un progetto territoriale condiviso che, con il coinvolgimento delle istituzioni locali del territorio, propone eventi culturali e di spettacolo in una pluralità di rassegne proposte da soggetti diversi.

*RetEventi Cultura Veneto* ha come obiettivo, in un contesto caratterizzato da una grande vivacità di iniziative, quello di valutare l'offerta culturale come risorsa strategica capace di indirizzare e governare i processi di trasformazione in atto nel nostro territorio, riqualificando il ruolo della cultura a fattore che contribuisce a stimolare la diffusione delle idee e della creatività.

Il lavoro condotto in stretta collaborazione con gli Enti locali da un lato e con gli operatori culturali e di spettacolo dall'altro, che ad oggi ha garantito un'offerta culturale di qualità, accessibile al grande pubblico ed organica al territorio, ha indotto la Giunta regionale a valutare con estremo interesse il processo di trasformazione che *RetEventi Cultura Veneto* sta mettendo in atto. Le contrazioni delle risorse che si sono rese necessarie nei bilanci regionali relative allo spettacolo e alle attività culturali hanno indotto infatti ad ipotizzare nuove strategie di promozione culturale, in cui i diversi attori, enti pubblici e operatori, condividono dei percorsi finalizzati ad ottimizzare le risorse sia economiche che umane.

La risposta del territorio ha confermato che un processo di programmazione basato sulla creazione di un vero e proprio network, facendo sistema, risulta attualmente una soluzione concreta e positiva all'attuale stato di crisi: ogni anno, infatti, si è assistito ad un incremento delle manifestazioni e degli appuntamenti di spettacolo nell'intero territorio regionale ed ad un maggiore coinvolgimento sia delle Associazioni che delle istituzioni pubbliche, in particolare le Amministrazioni comunali.

Forte pertanto dei risultati raggiunti in questi anni, nel 2012 oltre quattromila manifestazioni presentate ed oltre novecento enti coinvolti nella programmazione, e consapevole del volano culturale, ma anche economico e turistico che il progetto *RetEventi Cultura Veneto* ha saputo creare, anche per il 2013 la Regione intende consolidare il proprio ruolo di governo del territorio, mediante la definizione di Accordi di programma con le Amministrazioni provinciali in una logica di condivisione delle progettualità, continuando il percorso intrapreso congiuntamente, facendo rete, per la diffusione di un'offerta culturale di prim'ordine.

La Giunta regionale del Veneto, con il presente provvedimento, intende quindi proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* procedendo alla sottoscrizione di Accordi di programma con le Amministrazioni provinciali del Veneto finalizzati all'avvio delle modalità operative e di studio per la realizzazione della prossima progettualità.

Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per ciascuna Amministrazione provinciale, dal Presidente o suo delegato.

La spesa relativa per la Regione sarà pari a Euro 350.000,00 complessivi, suddivisi in parti uguali tra gli Enti locali coinvolti: Euro 50.000,00 alla Provincia di Belluno, Euro 50.000,00 alla Provincia di Padova, Euro 50.000,00 alla Provincia di Rovigo, Euro 50.000,00 alla Provincia di Treviso, Euro 50.000,00 alla Provincia di Venezia, Euro 50.000,00 alla Provincia di Verona, Euro 50.000,00 alla Provincia di Vicenza, da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

Con il presente atto, pertanto, si sottopongono all'esame della Giunta regionale i citati Accordi di programma che, **Allegato A** Provincia di Belluno, **Allegato B** Provincia di Padova, **Allegato C** Provincia di Rovigo, **Allegato D** Provincia di Treviso, **Allegato E** Provincia di Venezia, **Allegato F** Provincia di Verona, **Allegato G** Provincia di Vicenza ne fanno parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 5.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Viste le proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali del Veneto;

delibera

1. di approvare gli Accordi di programma relativi al progetto *RetEventi Cultura Veneto* da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, così come individuato negli schemi **Allegato A** Provincia di Belluno, **Allegato B** Provincia di Padova, **Allegato C** Provincia di Rovigo, **Allegato D** Provincia di Treviso, **Allegato E** Provincia di Venezia, **Allegato F** Provincia di Verona, **Allegato G** Provincia di Vicenza al presente provvedimento, quali parti integranti lo stesso. Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per ciascuna Amministrazione provinciale, dal Presidente o suo delegato;
2. di determinare in euro 350.000,00, suddivisi come in premessa indicato tra gli Enti coinvolti, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Belluno

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Belluno rappresentata da

## P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalla Amministrazione provinciale di Belluno, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con l'Amministrazione provinciale di Belluno la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione provinciale di Belluno e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Amministrazione provinciale di Belluno è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

La Provincia di Belluno, in applicazione al presente Accordo, si impegna a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni con le altre Amministrazioni provinciali nei settori dello spettacolo.

Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto sostiene il progetto, così come descritto all'art. 4, con una propria quota parte di € 50.000,00, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, destinata alla Provincia di Belluno, che sarà liquidata a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione provinciale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014, la sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:

evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Provincia di Belluno;

- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Belluno, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione provinciale di Belluno.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

L'avvio del progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Belluno.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Belluno



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Padova

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Padova rappresentata da

## P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalla Amministrazione provinciale di Padova, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con l'Amministrazione provinciale di Padova la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione provinciale di Padova e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Amministrazione provinciale di Padova è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

La Provincia di Padova, in applicazione al presente Accordo, si impegna a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni con le altre Amministrazioni provinciali nei settori dello spettacolo.

Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto sostiene il progetto, così come descritto all'art. 4, con una propria quota parte di € 50.000,00, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, destinata alla Provincia di Padova, che sarà liquidata a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione provinciale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014, la sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Provincia di Padova;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Padova, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione provinciale di Padova.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

L'avvio del progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Padova.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Padova



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATOC alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Rovigo

**ALLEGATOC alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Rovigo rappresentata da

## P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalla Amministrazione provinciale di Rovigo, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con l'Amministrazione provinciale di Rovigo la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione provinciale di Rovigo e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Amministrazione provinciale di Rovigo è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATOC alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

La Provincia di Rovigo, in applicazione al presente Accordo, si impegna a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni con le altre Amministrazioni provinciali nei settori dello spettacolo.

Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto sostiene il progetto, così come descritto all'art. 4, con una propria quota parte di € 50.000,00, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, destinata alla Provincia di Rovigo, che sarà liquidata a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione provinciale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014, la sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Provincia di Rovigo;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Rovigo, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione provinciale di Rovigo.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

L'avvio del progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Rovigo.

**ALLEGATOC alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Rovigo

**ALLEGATOD alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Treviso

**ALLEGATOD alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Treviso rappresentata da

## P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalla Amministrazione provinciale di Treviso, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con l'Amministrazione provinciale di Treviso la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione provinciale di Treviso e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Amministrazione provinciale di Treviso è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATOD alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

La Provincia di Treviso, in applicazione al presente Accordo, si impegna a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni con le altre Amministrazioni provinciali nei settori dello spettacolo.

Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto sostiene il progetto, così come descritto all'art. 4, con una propria quota parte di € 50.000,00, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, destinata alla Provincia di Treviso, che sarà liquidata a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione provinciale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014, la sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Provincia di Treviso;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Treviso, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

L'avvio del progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Treviso.

**ALLEGATOD alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Treviso



**ALLEGATO E alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Venezia

**ALLEGATO E alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Venezia rappresentata da

## P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalla Amministrazione provinciale di Venezia, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con l'Amministrazione provinciale di Venezia la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione provinciale di Venezia e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Amministrazione provinciale di Venezia è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATO E alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

La Provincia di Venezia, in applicazione al presente Accordo, si impegna a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni con le altre Amministrazioni provinciali nei settori dello spettacolo.

Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto sostiene il progetto, così come descritto all'art. 4, con una propria quota parte di € 50.000,00, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, destinata alla Provincia di Venezia, che sarà liquidata a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione provinciale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014, la sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Provincia di Venezia;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Venezia, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione provinciale di Venezia.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

L'avvio del progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Venezia.

**ALLEGATO E alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Venezia

**ALLEGATO F alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Verona

**ALLEGATOF alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Verona rappresentata da

## P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalla Amministrazione provinciale di Verona, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con l'Amministrazione provinciale di Verona la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione provinciale di Verona e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Amministrazione provinciale di Verona è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATOF alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

La Provincia di Verona, in applicazione al presente Accordo, si impegna a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni con le altre Amministrazioni provinciali nei settori dello spettacolo.

Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto sostiene il progetto, così come descritto all'art. 4, con una propria quota parte di € 50.000,00, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, destinata alla Provincia di Verona, che sarà liquidata a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione provinciale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014, la sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Provincia di Verona;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Verona, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione provinciale di Verona.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

L'avvio del progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Verona.

**ALLEGATOF alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Verona

**ALLEGATOG alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale

Direzione Attività Culturali e Spettacolo

Accordo di Programma

Progetto RetEventi Cultura Veneto

sottoscritto con

Provincia di Vicenza

**ALLEGATOG alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

e

la Provincia di Vicenza rappresentata da

## P r e m e s s o

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dalla Amministrazione provinciale di Vicenza, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale.
- che con provvedimento n. del la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto*, secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato *RetEventi Cultura Veneto*.

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con l'Amministrazione provinciale di Vicenza la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Amministrazione provinciale di Vicenza e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre all'Amministrazione provinciale di Vicenza è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione della comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

**ALLEGATOG alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

**ARTICOLO 4**  
(contenuto)

La Provincia di Vicenza, in applicazione al presente Accordo, si impegna a proseguire il progetto denominato *RetEventi Cultura Veneto* dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, che prevede azioni comuni con le altre Amministrazioni provinciali nei settori dello spettacolo.

Il progetto prevede in particolare l'avvio di eventi singoli o di rassegne che dovranno dar conto della rilevanza sovracomunale, della qualità artistico-professionale degli stessi e della loro capacità di ottimizzare le proposte culturali in una logica di rete e di sistema. Gli eventi saranno presentati in modalità condivise e concordate mediante forme di promozione sia cartacea che on-line.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto sostiene il progetto, così come descritto all'art. 4, con una propria quota parte di € 50.000,00, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, destinata alla Provincia di Vicenza, che sarà liquidata a saldo compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione provinciale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014, la sottoindicata documentazione:

- attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
- dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa ogni Provincia non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto dei progetti, articolo 4), è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di comunicazione e di promozione dell'evento, del logo della Regione, del logo di *RetEventi* e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Provincia di Vicenza;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura della Provincia di Vicenza, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero progetto a cura dell'Amministrazione provinciale di Vicenza.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

L'avvio del progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte della Provincia di Vicenza.

**ALLEGATOG alla Dgr n. 2201 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

**ARTICOLO 8**  
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per la Provincia di Vicenza

(Codice interno: 263136)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2202 del 03 dicembre 2013

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Veneto, previa sospensiva da Canalia Francesco ed altri contro la Regione Veneto ed altri.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 263128)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2203 del 03 dicembre 2013

**Autorizzazione ad accettare l'abbandono della causa (R.G. n. 80400/06) promossa avanti il Tribunale di Padova - sezione distacc. di Cittadella da Betti Edoardo contro la Regione Veneto ed altri.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 263129)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2204 del 03 dicembre 2013

**N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 263130)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2205 del 03 dicembre 2013

**Procedura di conciliazione e arbitrato avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Belluno ex art. 7 L. 20 maggio 1970, n. 300, attivata da R. M.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 263131)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2206 del 03 dicembre 2013

**Ratifiche DPGR n. 150 del 31.10.2013, e n. 157 del 11.11.2013 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 263249)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2209 del 03 dicembre 2013

**Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. (legge 15.4.2004, n. 106 e DPR 03.05.2006, n. 252).***[Affari legali e contenzioso]***Note per la trasparenza:**

Per una migliore diffusione di materiali didattici ed informativi relativi al Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", nel Comune di Cavallino - Treporti, da utilizzare come strumenti operativi di supporto alle attività educative e turistico-escursionistiche, si provvede al deposito legale della pubblicazione "Guida all'ambiente costiero del turista sostenibile - I biotopi litoranei di Cavallino Treporti".

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, tramite la Direzione Progetto Venezia, ha partecipato alla prima call per progetti ordinari dell'"IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013" con l'adesione al Progetto "SHAPE" (Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment: between coast and sea).

La deliberazione della Giunta regionale n. 3416 del 30 dicembre 2010, tra gli altri, recepisce l'approvazione del Progetto SHAPE da parte della Managing Authority del Programma.

Nell'ambito dell'azione 3.2 del WP 3 del Progetto SHAPE, è emersa l'opportunità di sviluppare un'azione pilota, esemplificativa dell'approccio alla definizione di un Piano di gestione per le aree SIC e ZPS costiere, relativa al Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", nel Comune di Cavallino - Treporti.

Attesi i risultati dell'azione pilota, si è prevista la realizzazione di materiali didattici ed informativi da utilizzare come strumenti operativi di supporto alle attività educative e turistico-escursionistiche, in quanto, in detta area a forte valenza turistica, è opportuno sviluppare un forte coinvolgimento delle scuole e dei giovani turisti per approfondire la comprensione delle questioni ambientali

I fruitori di tale strumento informativo/formativo saranno così agevolati nell'acquisire consapevolezza dei propri comportamenti in un ambiente particolarmente delicato come quello rappresentato dal Sito di Importanza Comunitaria in oggetto.

A tal fine, con decreto n. 79 del 30.07.2013, si è accolta la proposta avanzata dalla ditta Agri.te.co. s.c., con nota del 28.06.2013, agli atti con prot. n. 298433 del 12.07.2013, per la fornitura del servizio di elaborazione testi in lingua italiana; traduzione dall'italiano all'inglese; traduzione dall'italiano al tedesco; elaborazione grafica con realizzazione disegni originali, foto degli ambienti e schede didattiche; produzione copia nel formato EPUB (standard EBOOK) in lingua italiana, inglese e tedesca, per la predisposizione di una pubblicazione a carattere divulgativo sulle caratteristiche ambientali e naturalistiche dell'area suddetta.

Per la selezione del fornitore per la stampa della pubblicazione si è invece ritenuto necessario fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), avendo valutato di non essere in grado di provvedere in amministrazione diretta, nelle strutture e con personale regionali, in ottemperanza all'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012 così come convertito in L. 6 luglio 2012 n. 94, e l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Con decreto n. 120 del 11.10.2013, l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Modulgrafica Forlivese srl, con sede a Forlì, via Correcchio 8/A.

Ora, ai sensi delle norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (legge 15.4.2004, n. 106 e DPR 03.05.2006, n. 252) si incarica il Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia di provvedere al deposito legale della pubblicazione "Guida all'ambiente costiero del turista sostenibile - I biotopi litoranei di Cavallino Treporti", secondo le procedure definite dal Segretario regionale alla cultura con nota del 27.07.2007, n. prot. 424943/56.00.03.00.01.

Si dispone, altresì, l'invio da parte della Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia di un congruo numero di copie al Comune di Cavallino Treporti e all'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto regionale, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge 15.04.2004, n. 106

Visto il DPR 03.05.2006, n. 252

Vista la nota del 27.07.2007, n. prot. 424943/56.00.03.00.01. del Segretario regionale alla cultura

delibera

1. di incaricare il Dirigente regionale responsabile della Direzione Progetto Venezia di provvedere al deposito legale della pubblicazione "Guida all'ambiente costiero del turista sostenibile - I biotopi litoranei di Cavallino Treporti", secondo le procedure definite dal Segretario regionale alla cultura con nota del 27.07.2007, n. prot. 424943/56.00.03.00.01.;
2. di disporre l'invio da parte della Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia di un congruo numero di copie al Comune di Cavallino Treporti e all'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(Codice interno: 263132)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2210 del 03 dicembre 2013

**Programma di cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATICO 2007-2013. Presa d'atto dell'esito della procedura di evidenza pubblica per la selezione di progetti strategici.***[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]***Note per la trasparenza:**

Con questa deliberazione si prende atto dell'approvazione dei progetti "strategici" finanziati con il terzo avviso emanato dalla Autorità di gestione - Regione Abruzzo - del Programma di Cooperazione con i Balcani, denominato IPA ADRIATICO 2007-2013. Fra i sette progetti che coinvolgono soggetti del territorio veneto, due vedono altrettante strutture regionali come parte attiva. I loro dirigenti vengono autorizzati alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare le attività e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- verbale del 13<sup>^</sup> Comitato di Sorveglianza del Programma;
- verbale del 14<sup>^</sup> Comitato di Sorveglianza del Programma;
- verbale del 15<sup>^</sup> Comitato di Sorveglianza del Programma.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con delibere n. 1441/2008 e n. 3416/2010 la Giunta regionale ha preso atto del Programma operativo di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 (di seguito PO), approvato dalla Commissione europea con la decisione del 25 marzo 2008 C (2008) 1073.

Il PO si articola su 3 priorità (Cooperazione economica, sociale e istituzionale; Risorse naturali, culturali e prevenzione dei rischi; Accessibilità e reti) coinvolgendo il territorio costiero di quattro Stati membri (Italia, Slovenia, Grecia e dal 1 luglio 2013 della Croazia), di un paese candidato (Montenegro) e di due Paesi potenziali candidati (Albania e Bosnia-Erzegovina). La Serbia partecipa secondo la cosiddetta modalità in "phasing out" ai soli progetti il cui contenuto riguardi una cooperazione istituzionale. Per il Veneto il territorio eleggibile è quello delle province adriatiche di Venezia, Padova e Rovigo.

Dopo due procedure ad evidenza pubblica per la presentazione di progetti "ordinari", il Comitato congiunto di sorveglianza (JMC) ha deciso di avviare una terza procedura per la presentazione di progetti "strategici", definendo - con il supporto di un'apposita *Task force* - tre avvisi, uno per ciascuna delle priorità, cui far concorrere progettualità i cui contenuti rientrassero in un elenco ristretto a soli otto tematismi ritenuti di maggior rilievo per l'area di cooperazione; le risorse complessive a disposizione erano pari a 90.860.776,00 euro.

Con deliberazione n. 2124 del 23 ottobre 2012 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la partecipazione delle sue strutture a tale procedura, dando mandato ai relativi dirigenti di procedere con gli adempimenti necessari e all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera di coordinare l'attività di partecipazione alla presentazione di progetti strategici.

La procedura di presentazione delle proposte progettuali era strutturata in due fasi di selezione (*step*) che hanno previsto una valutazione, prima formale - da parte del Segretariato tecnico congiunto - e poi qualitativa, nella quale sono intervenuti dei valutatori esterni appositamente selezionati, supportati dai comitati nazionali. I criteri di eleggibilità e di verifica della qualità erano stabiliti nei tre avvisi.

Nel corso del primo *step*, aperto dal 3 settembre al 2 novembre 2012, sono pervenute alla Regione Abruzzo, Autorità di Gestione del Programma, 57 proposte progettuali delle quali 23 con almeno un partner veneto e 8 con la partecipazione di strutture regionali (SMART UP - Direzione Industria e Artigianato; ACOWONET - Direzione Lavoro; IMAGE - Direzione Progetto Venezia; MADRE - Direzione Geologia e Georisorse; HOLISTIC - UP Protezione Civile; GO TO - Direzione Turismo; TOMESA - Direzione sede di Bruxelles; EASYCONNECTING - UP Logistica).

Completata la prima fase di valutazione, il JMC - svoltosi all'Aquila il 18 e 19 aprile 2013 - ha approvato le tre graduatorie contenenti 25 proposte progettuali risultate ammissibili al secondo *step*, tra cui 13 con la partecipazione di soggetti veneti. Di queste ultime, 6 vedevano almeno una struttura regionale nel partenariato (progetti: SMART - UP; IMAGE; MADRE; HOLISTIC; TOMESA; EASYCONNECTING).

Nella stessa seduta, per far fronte al disimpegno segnalato dalla Commissione europea, gravante sul Programma per l'annualità 2009, il Comitato di Sorveglianza ha stabilito - nell'eventualità di una pronuncia definitiva di disimpegno - di utilizzare parte dei fondi di Programma non ancora allocati, e quindi di ridurre l'importo delle risorse finanziarie inizialmente messo a disposizione per la procedura in parola, pur decidendo di finanziare almeno un progetto strategico per ciascuno degli otto tematismi prescelti.

I 25 progetti selezionati dal JMC in base agli esiti istruttori della prima valutazione, sono stati invitati dall'Autorità di Gestione a redigere un ulteriore e "definitivo" dossier di candidatura (*Final Strategic Project Proposal Application Pack - 2° step*), entro il 24 giugno 2013.

In esito a questo secondo *step*, dopo il controllo formale e la valutazione qualitativa, otto progetti non hanno raggiunto il punteggio minimo necessario, e quindi sono diciassette i progetti dichiarati eleggibili e posti in graduatoria per priorità in base al punteggio ottenuto.

Il Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15 e 16 ottobre 2013 a Corfù ha approvato le graduatorie definitive, ridefinendo le risorse finanziarie a disposizione. Tenuto conto di una riduzione delle somme destinata al disimpegno per l'annualità 2009 rispetto a quanto annunciato dalla Commissione europea in seguito alle motivazioni addotte dall'Autorità di Gestione, nonché grazie alle economie rilevate dalla chiusura di alcuni progetti del primo bando, l'importo finale risultato disponibile per i tre avvisi è pari a 75.959.363,00 euro, così ripartiti: per la priorità 1 Euro 16.052.133,00; per la priorità 2 Euro 38.465.868,00; e per la priorità 3 Euro 21.441.362,00.

Inoltre, al fine di finanziare il maggior numero di proposte possibile fra le diciassette dichiarate eleggibili, il Comitato di Sorveglianza ha ritenuto di ridurre il budget richiesto dai progetti per una percentuale pari al 3,661%, arrivando a finanziare in tutto undici progetti: rispettivamente 3 sulla prima priorità; 5 sulla seconda e 3 relativi alla terza priorità.

Tra le proposte finanziate, sette vedono almeno un soggetto veneto coinvolto; segnatamente le due strutture regionali dell'Unità di progetto Logistica (con altro partner veneto l'Autorità Portuale di Venezia) e l'Unità di progetto Protezione civile sono - rispettivamente - capofila (*lead partner*) e partner dei progetti strategici "EASYCONNECTING Europe-Adriatic SEA-WAY Freight" e "HOLISTIC Adriatic holistic forest fire protection" (vedi **Allegato A**).

Gli altri 5 progetti approvati coinvolgono la società regionale Sistemi territoriali spa (progetto EASEA-WAY - Europe-Adriatic, cui è partner associato la Regione del Veneto con la Direzione Mobilità) ed altri enti del territorio veneto (progetto SMART INNO - *Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic* con partner Unioncamere Veneto; progetto DeFishGear - *Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region* con partner Università Cà Foscari Venezia e l'ISPRA sede locale di Chioggia; progetto BALMAS - *Ballast water management system for adriatic sea protection* con partner il CNR-ISMAR di Venezia che opererà mediante la sede locale di Ancona; progetto DRINKADRIA *Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region* con partner Veritas spa); sono sintetizzati nell'**Allegato B**.

Da ultimo, in seguito a comunicazione della Commissione europea, il JMC ha dovuto rettificare nuovamente l'importo messo a disposizione con la terza procedura, causa la decurtazione del budget del Programma derivante dall'entrata nell'Unione europea della Croazia, che può ora accedere ad un tasso di contributo UE inferiore.

In definitiva, le risorse destinate a finanziare gli undici progetti strategici selezionati ammontano a 73.777.198 euro complessivi (priorità 1 per Euro 15.590.876; priorità 2 per Euro 37.360.975; priorità 3 per Euro 20.825.347) e il budget di ciascun progetto è stato ridotto del 6,4275% rispetto a quanto richiesto.

Degli esiti finali della procedura di selezione è stata data pubblicità sia nel sito ufficiale del Programma che nelle pagine dedicate del blog regionale: <http://coopeterritoriale.regione.veneto.it/IPA-Adriatico>.

Tra le attività propedeutiche all'avvio dei progetti approvati è prevista obbligatoriamente la firma di un "*partnership agreement*" allo scopo di regolare i rapporti tra i partecipanti al progetto ed il capofila. Successivamente viene sottoscritto un contratto di finanziamento (*subsidy contract*) tra il solo capofila (*Lead Partner - LP*), responsabile per l'intero progetto, e l'Autorità di gestione del Programma. Tale contratto prevede le relative responsabilità, i flussi di pagamento e rendicontazione nonché le modalità per richiedere, eventualmente, la revisione dei contenuti del progetto nel corso dell'attuazione.

Oltre alle attività progettuali tecniche, da sviluppare come stabilito nei documenti di candidatura (*Final Strategic Project Proposal Application pack e partnership agreement*), i beneficiari dovranno monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari del progetto. I LP e i singoli partners (PP) dovranno raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare la documentazione ai responsabili nazionali del controllo di primo livello per la conseguente certificazione. I LP avranno il compito aggiuntivo, generalmente con cadenza trimestrale, di raccogliere i report di avanzamento fisico e finanziario dai PP e di procedere a chiedere il rimborso delle quote comunitarie

all'Autorità di Gestione del Programma, attivando al tempo stesso il correlato rimborso della contropartita statale spettante al Fondo nazionale di rotazione (FDR).

Poiché per i beneficiari italiani il finanziamento comunitario UE è l'85% ed il cofinanziamento statale - quota FDR - copre il restante 15%, non è previsto alcun onere di cofinanziamento a carico della Regione.

In base ai piani finanziari dei progetti approvati, il budget definitivo assegnato (UE e Stato) alle strutture regionali è di euro 690.144,07 all'UP Logistica per il progetto strategico EASYCONNECTING e di euro 544.404,88 all'UP Protezione civile per il progetto strategico HOLISTIC.

Per le attività progettuali di propria competenza, le spese vengono in prima istanza affrontate dalle citate strutture, avvalendosi dei capitoli di spesa direttamente loro assegnati. In seguito all'accettazione della rendicontazione, l'Autorità di Gestione - Regione Abruzzo - rimborserà, nelle modalità sopra descritte, ai beneficiari una somma pari al 100% delle spese validamente sostenute.

Nel progetto EASYCONNECTING la UP Logistica, in qualità di capofila, è chiamata a provvedere anche al trasferimento ai partner di progetto delle quote comunitarie FESR maturate, una volta ricevute il versamento da parte della Regione Abruzzo, per l'importo massimo di euro 6.106.826,83.

Qualora le attività progettuali pur rientrando nelle competenze regionali, richiedano un più ampio ed approfondito impegno rispetto a quelle istituzionali ordinariamente svolte e comportino un impegno aggiuntivo ed innovativo rispetto alle normali mansioni di servizio, o conoscenze tecnico-scientifiche particolari, potrà risultare necessario per le due strutture regionali acquisire del personale di supporto a tempo determinato e/o collaborazioni esterne *ad hoc*, per spese i cui costi dovranno essere previsti nei progetti approvati (es. alla voce "*external expertise*"), e che vanno sostenuti secondo quanto previsto, in particolare in termini di pubblicità negli affidamenti, dalla normativa vigente e dalle regole del Programma.

Con il presente atto si tratta ora di autorizzare i dirigenti delle succitate strutture regionali a procedere alla predisposizione e alla firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti.

A seguire, saranno istituiti nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale, appositi capitoli di spesa da assegnare alle strutture coinvolte nella realizzazione dei progetti.

La copertura finanziaria è prevista attingendo le risorse necessarie dagli appositi capitoli "fondo" assegnati alla competenza dell'UP Cooperazione transfrontaliera: per la quota di cofinanziamento statale, pari al 15% del totale, si utilizzeranno i cap. 101200 (per la spesa in c/capitale) o 101944 (per la spesa corrente), per la quota di contributo comunitario, pari all'85 % del totale, si utilizzeranno i cap. 101199 (per la spesa in c/capitale) o 101943 (per la spesa corrente).

La citata Unità di progetto manterrà un ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi di gestione del Programma, in particolare rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione territoriale europea".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria dell'aprica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione del 12 giugno 2007 e il regolamento (UE) n. 80/2010 della Commissione del 28 gennaio 2010 che attuano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, istitutivo dello strumento di assistenza preadesione (IPA);

VISTA la decisione della Commissione europea C (2008) 1073 del 25 marzo 2008 che approva il "Programma per la Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - PO" e le successive modifiche avvenute con decisioni Decisione C (2010) 3780 del 30 giugno 2010; decisione C (2011) 3396 del 18 maggio 2011 e decisione C (2012) 4937 del 17 luglio 2012, con la quale è stato completato il piano finanziario del PO per le annualità 2012-2013;

VISTE la delibera CIPE del 15 giugno 2007 n. 36 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a totale carico del Fondo nazionale di rotazione e la delibera CIPE n. 158/2007 che definisce la funzione e le competenze dei comitati nazionali dei programmi di Cooperazione territoriale

transnazionali e del Programma IPA;

VISTA la DGR n. 2124 del 23 ottobre 2012 con cui la Giunta regionale del Veneto ha approvato la partecipazione delle strutture ed enti della Regione alla procedura, dando mandato ai dirigenti delle strutture regionali di procedere con gli adempimenti necessari e all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera di coordinare l'attività di partecipazione alla presentazione di progetti strategici;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa..

delibera

1. di prendere atto - per le ragioni e nelle modalità esposte in premessa - dell'approvazione dei due progetti strategici denominati EASYCONNECTING e HOLISTIC , finanziati con il Programma di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, terza procedura ad evidenza pubblica, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento; a semplice titolo ricognitivo nell' **Allegato B** sono elencati gli altri cinque progetti approvati cui partecipano enti e società regionali;
2. di autorizzare i dirigenti regionali delle strutture coinvolte nei progetti elencati nell'**Allegato A** alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione dei progetti descritte in premessa, nonché ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;
3. di incaricare la Direzione Bilancio di istituire i capitoli di spesa ad hoc per ciascun progetto di cui al punto 1 nel bilancio di previsione 2013 e pluriennale, attingendo dai capitoli "fondo" (cap. "101200 Fondo FDR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013 - spesa C/Capitale", "101944 Fondo FDR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013 - spesa corrente" e cap. "101199 Fondo FESR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013 - spesa C/Capitale", "101943 - Fondo FESR per la Cooperazione transfrontaliera 2007-2013 - spesa corrente") a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera; i nuovi capitoli di spesa saranno assegnati alla competenza delle strutture rispettivamente responsabili dell'attuazione dei progetti;
4. di determinare - sulla base dei piani finanziari ad oggi disponibili - in euro 7.341.375,78 (di cui euro 7.156.193,44, per la quota FESR comprensiva - in EASYCONNECTING - dei rimborsi UE da girare ai *partners* progettuali ed euro 185.182,34, la quota statale a carico del FDR di sola spettanza delle strutture regionali) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederanno con propri atti i dirigenti regionali delle strutture incaricate utilizzando i capitoli che saranno istituiti dalla Direzione Bilancio con le modalità appena sopra descritte;
5. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario dei progetti che coinvolgono strutture regionali venga valutata congiuntamente dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e dalle strutture regionali titolari, restando a queste ultime il compito di provvedere conseguentemente;
6. di incaricare l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transfrontalieri di gestione del Programma, rappresentando la Regione del Veneto nel Comitato nazionale del Programma; a questo scopo le strutture titolari dei singoli progetti garantiranno il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti, secondo le scadenze indicate dall'Autorità di gestione transfrontaliera del Programma;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## ALLEGATO alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 1/4

Programma Operativo IPA Adriatico 2007-2013 – 1 Avviso per progetti strategici: Proposte progettuali approvate dal Comitato di Sorveglianza con strutture della Regione del Veneto

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOTALE STRUTTURA REGIONALE
<b>1 HOLISTIC</b> Adriatic holistic forest fire protection	Priorità 2 Tema strategico 4 Protezione e prevenzione dei rischi naturali nell'area adriatica, con particolare attenzione al rischio incendi	CROAZIA, Split and Dalmazia County	ITALIA: 1. Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile 2. Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione civile 3. Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po (ER) 4. Regione Marche – Dipartimento per le Politiche integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile; 5. Consorzio Punto Europa Teramo; 6. Regione Molise – Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva CROAZIA: 7. Croatian Forest Research Institute CFRI; 8. Croatian Firefighting Association Association (CFA); 9. Šibenik-Knin County; 10. Zadar County; 11. Dubrovnik Neretva County; 12. Region of Istria; SLOVENIA: 13. Municipality of Ajdovščina; GRECIA: 14. Region of Ionian Islands; ALBANIA: 15. Faculty of Forest Sciences, Agricultural University of Tirana; SERBIA:	Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile	€ 9.363.801,29	€ 544.404,88

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOTALE STRUTTURA REGIONALE
			16. Ministry of Interior of the Republic of Serbia; BOSNIA ERZEGOVINA: 17. Ministry of Economy of West-Herzegovina Canton; 18. Herzegovina – Neretva Canton Government; MONTENEGRO: 19. Montenegrin Academy of Sciences and Arts (MASA);  <b>Associati:</b> - Croazia: Development Agency of Lika-Senj County – LIRA; Primorje - Gorski kotar County;			

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 3/4

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOTALE STRUTTURA REGIONALE
<b>2 EASY CONNECTING</b> Europe-Adriatic SEA-WAY Freight	Priorità 3 Tema strategico 2 Miglioramento di piani integrati volti a soluzioni multimodali, in particolare dei collegamenti tra zone costiere e l'interno dell'area adriatica, incluso il miglioramento del porto, dei sistemi aeroportuali e dei servizi correlati.	Regione del Veneto – Unità di Progetto Logistica	ITALIA: 1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera; 2. Regione Marche-Unità gestione trasporti; 3. Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso; 4. Regione Abruzzo - Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica; 5. Finest spa, Pordenone; 6. Autorità Portuale di Venezia; 7. Autorità Portuale di Ravenna; 8. Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica - Sede di Ravenna; 9. Autorità Portuale del Levante; CROAZIA 10. Dubrovnik Neretva County; SLOVENIA 11. Chamber of Commerce and Industry of Primorska; GRECIA: 12. Corfu Port Authority sa; SERBIA: 13. Regional Agency for the Development of Small and Medium Size Enterprises Alma Mons Ltd. Novi Sad; 14. Chamber of Commerce and Industry of Serbia (CCIS); MONTENEGRO: 15. Ministry of Transport and Maritime	Regione del Veneto – Unità di Progetto Logistica	€ 7.874.646,22 ( di cui € 6.106.826,83 quota UE da girare ai partner)	€ 690.144,07

## ALLEGATO A alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 4/4

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOTALE STRUTTURA REGIONALE
			<p>Affairs, Montenegro; BOSNIA ERZEGOVINA: 16. Faculty of Traffic and Communications;</p> <p><b>Associati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Italia: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio mobilità; Autorità Portuale di Ancona; Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità; Regione Puglia – Assessorato alla Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Ufficio Logistica e Grandi Progetti; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);</li> <li>- Serbia: Provincial secretary for economy, employment and gender equity (Government of AP Vojvodina); Belgrade Chamber of Commerce;</li> <li>- Grecia: Hellenic Ports Association; Igoumenitsa Port Authority S.A.;</li> </ul>			



## ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 1/10

Programma Operativo IPA Adriatico 2007-2013 – 1 Avviso per progetti strategici: Proposte progettuali approvate dal Comitato di Sorveglianza con Enti/Società regionali e Enti del territorio veneto

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
<b>1. SMART INNO</b> Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic	Priorità 1 Tema strategico 1 Innovazione come strumento per lo sviluppo economico nell'area adriatica	Provincia di Rimini	<p>ITALIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unioncamere del Veneto;</li> <li>2. Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico Scari;</li> <li>3. Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r.l. Bari;</li> <li>4. SIPRO Agenzia provinciale per lo sviluppo, Ferrara;</li> <li>5. Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali, Pesaro;</li> </ol> <p>MONTENEGRO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 1 Directorate for Development of Small and Medium Sized Enterprises;</li> </ol> <p>SERBIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Uzice Regional Chamber of Commerce;</li> <li>8. Chamber of Commerce and Industry of Serbia (CCIS);</li> </ol> <p>SLOVENIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Regional Development Agency of inner-karts region, ltd;</li> <li>10. Regional development centre Koper;</li> <li>11. Primorska Technology Park;</li> </ol> <p>BOSNIA- ERZEGOVINA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. LIR Evolution;</li> </ol> <p>CROAZIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Juraj Dobrila University of Pula;</li> <li>14. Istrian Development Agency;</li> </ol> <p>GRECIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. ATLANTIS Consulting S.A.;</li> </ol>	Unioncamere del Veneto;	5.046.560,64 €	422.569,98 €

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
			16. E.R.F.C. (European Regional Framework Co-operation); ALBANIA: 17. AULEDA Local economic development agency			

## ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 3/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
<b>2. DeFishGear</b> Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region	Priorità 2 Tema strategico 1 Migliorare l'ambiente marino, costiero e il delta dei fiumi attraverso una gestione congiunta nell'area adriatica	SLOVENIA: National Institute of Chemistry, Ljubljana, Laboratory for polymer chemistry and technology	ITALIA: 1. Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali; 2. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA (sede locale di Chioggia); 3. Consorzio Mediterraneo scari, Roma; 4. ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente nella Regione Emilia- Romagna; 5. Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC), Lecce; SLOVENIA: 6. Institute for water of the Republic of Slovenia; 7. University of Nova Gorica, The Laboratory for Environmental Research; CROAZIA: 8. Institute for Oceanography and Fisheries; 9. Public Institution RERA s.d. For coordination and development of Split Dalmatia County (RERA) BOSNIA- ERZEGOVINA: 10. Hydro-Engineering Institute of the Faculty of Civil Engineering; MONTENEGRO: 11. University of Montenegro, Institute of marine biology; ALBANIA: 12. Agricultural University of Tirana, Laboratory of Fisheries and Aquaculture; 13. Regional Council of Lezha;	Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali;  Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA (opererà attraverso la sede locale di Chioggia);	5.353.764,70 €	337.248,04 €  511.060,32 €

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
			<p>GRECIA:</p> <p>14. Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development;</p> <p>15. Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Institute of Oceanography;</p> <p><b>Associati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Italia: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; Lega Pesca;</li> <li>- Croazia: Croatian Environment Agency;</li> <li>- Slovenia: Ministry for Agriculture and Environment;</li> <li>- Bosnia Erzegovina: Agency for watershed of Adriatic Sea Mostar;</li> <li>- Belgio: PlasticsEurope AISBL;</li> </ul>			

## ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 5/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
<p><b>3. BALMAS</b> Ballast water management system for adriatic sea protection</p>	<p>Priorità 2 Tema strategico 2 Protezione dall'inquinamento dalle acque di zavorra nell'area adriatica</p>	<p>SLOVENIA: Institut for water of the Republic of Slovenia</p>	<p>ITALIA: 1. Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Scienze Marine - ISMAR Venezia (sede locale di Ancona); 2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera; 3. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 4. Fondazione Centro Ricerche Marine; 5. OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale; 6. Parco Scientifico e Tecnologico del Molise SLOVENIA: 7. National Institute of Biology (unit - Marine Biology Station); CROAZIA: 8. Ministry of the Maritime affairs, Transport and Infrastructure; 9. University of Dubrovnik; 10. Institute of Oceanography and Fisheries; 11. Rudjer Boškovic Institute – Center for Marine Research; 12. MARE NOSTRUM- Association of Croatian employers - shipowners in International trade BOSNIA-ERZEGOVINA 13. Faculty of Civil Engineering University of Mostar; MONTENEGRO: 14. Maritime Safety Department;</p>	<p>Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Scienze Marine – ISMAR Venezia (opererà attraverso la sede locale di Ancona)</p>	<p>7.157.158,11 €</p>	<p>1.310.015,17 €</p>

## ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 6/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
			<p>15. University of Montenegro; ALBANIA: 16. Agriculture University of Tirana</p> <p><b>Associati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Italia: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Regione Marche – servizio territorio e ambiente – PF Tutela delle risorse ambientali; ARPA FVG Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;</li> <li>- Croazia: Croatian Environment Agency;</li> <li>- Montenegro: Ministry of Sustainable Development and Tourism;</li> <li>- Albania: Interinstitutional Maritime Operational Centre;</li> <li>- Slovenia: Ministry of agriculture and the environment;</li> </ul>			

## ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 7/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
<b>4.DRINKADRIA</b> Networking for Drinking Water Supply in Adriatic Region	Priorità 2 Tema strategico 3 Gestione integrata e sostenibile delle risorse dell'acqua potabile nell'area adriatica	Consulta d'Ambito per il Servizio idrico Integrato Orientale Triestino	<p>ITALIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VERITAS S.p.A. - Divisione Servizio Idrico Integrato - Direzione Laboratorio;</li> <li>2. Autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 Marche centro – Macerata;</li> <li>3. Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque, Roma;</li> </ol> <p>SLOVENIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Water Utility of Nova Gorica - Sector of Development and Investment;</li> <li>5. University of Ljubljana - Faculty of Civil Engineering and Geodesy;</li> </ol> <p>CROAZIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Region of Istria - Administrative Department for Sustainable Development - Department for Nature and Environmental protection;</li> <li>7. Water utility of Istria - Team for installation remote reading system for water meters;</li> <li>8. Faculty of Civil Engineering - University of Rijeka;</li> <li>9. Croatian Geological Survey - Department of hydrogeology and engineering geology;</li> </ol> <p>SERBIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Institute for Development of Water Resources "Jaroslav Černi" - The Department of Water Supply, Sewerage, and Water Protection;</li> </ol> <p>ALBANIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Water Supply and Sewerage Association of Albania;</li> </ol> <p>BOSNIA- ERZEGOVINA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Hydro-Engineering Institute of</li> </ol>	VERITAS S.p.A. - Divisione Servizio Idrico Integrato - Direzione Laboratorio	6.643.648,36 €	€ 580.149,58

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013**

pag. 8/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
			<p>Sarajevo Faculty of Civil Engineering; 13. P.C.Utility Neum; MONTENEGRO: 14. Public Utility "Vodovod i kanalizacija" Niksic - Technical Department; GRECIA: 15. Region of Ionian Islands - Directorate of Developmental Programming; <b>Associati:</b> - Italia: Federutility; - Croazia: CROATIAN WATERS (Legal entity for water management); IWS - Istrian Water Protection System; Primorje-Gorski Kotar County; - Serbia: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, Water Directorate; - Slovenia: Slovenian Environment Agency; Republic of Slovenia Ministry of Agriculture and Environment; - Bosnia- Erzegovina: Agency for Watershed of Adriatic Sea; Municipality of Neum; - Montenegro: Water Supply and Treatment of Waste Drainage Association of Montenegro;</p>			

## ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013

pag. 9/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
<b>5. EA SEA WAY</b> Europe-Adriatic SEA-WAY	<p>Priorità 3 Tema strategico 1 Promozione di modelli comuni sui servizi di trasporto sostenibile per migliorare i collegamenti nell'area adriatica, incluso il miglioramento del porto, sistemi aerportuali e servizi correlati;</p>	<p>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici</p>	<p>ITALIA: 1. Sistemi territoriali spa; 2. Regione Molise; 3. Regione Abruzzo - Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica; 4. Autorità portuale del Levante; 5. Autorità portuale di Ancona; 6. Provincia di Ravenna - Settore attività produttive e politiche comunitarie; 7. Informest Gorizia; GRECIA: 8. ERFC –European Regional Framework for cooperation; 9. Igoumenitsa Port Authority S.A; SLOVENIA: 10. University of Ljubljana - Faculty of maritime studies and transport; CROAZIA: 11. Dubrovnik Neretva Region; 12. Region of Istria; 13. Port of Split Authority; 14. County of Primorje and Gorski Kotar; ALBANIA: 15. TEULEDA Development Agency, Skhoder, Ministry of transport; 16. Ministry of Public Works and Transport; SERBIA: 17. University of Belgrade - Faculty of Traffic and Transport Engineering (FTTE); MONTENEGRO: 18. Port of Bar; BOSNIA ERZEGOVINA: 19. Faculty of Traffic and Communication</p>	<p>Sistemi territoriali spa  Regione del Veneto – Direzione Mobilità (<b>associato</b>)</p>	<p>€ 6.657.204,68</p>	<p>€ 412.982,28</p>

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2210 del 03 dicembre 2013**

pag. 10/10

ACRONIMO/ TITOLO	PRIORITA' E TEMATISMO DI RIFERIMENTO	LEAD PARTNER	PROJECT PARTNER (specificare se Associato)	ENTE/SOCIETA' REGIONALE O DEL TERRITORIO VENETO COINVOLTO	BUDGET TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET TOT ENTE/SOCIETA' REG.LE O DEL TERRITORIO VENETO
			<p>- University of Sarajevo;</p> <p><b>Associati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Italia: Regione del Veneto – Direzione Mobilità; Autorità Portuale di Venezia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Regione Emilia Romagna, D.G. Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità; Regione Marche; Regione Puglia – Assessorato alla Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Ufficio Logistica e Grandi Progetti; Provincia di Pescara; Comune di Pescara; Comune di Ortona;</li> <li>- Slovenia: Ministry of Infrastructure and Spatial Planning;</li> <li>- Grecia: Ministry of Shipping, Maritime Affairs and the Aegean – General Secretariat of Ports, Port Policy and Maritime Investments; Decentralised Administration of Peloponnese, Western Greece and Ionian Islands; Corfu Port Authority SA;</li> <li>- Croazia: Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure; Coastal Liner Services Agency;</li> <li>- Bosnia Erzegovina: Ministry of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina;</li> </ul>			

(Codice interno: 263119)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2211 del 03 dicembre 2013

**Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del Bilancio di previsione 2013, ai sensi dell'art. 19 - 3° comma e dell'art. 22, 4° comma della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 (Provvedimento di variazione n. 90).***[Bilancio e contabilità regionale]***Note per la trasparenza:**

Il presente provvedimento integra lo stanziamento di cassa di un capitolo di spesa deficitario, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifica richiesta di una struttura regionale.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'articolo 19 - comma 3 - della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), stabilisce che *"I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale"*.

L'articolo 22 - comma 4 - della stessa legge regionale dispone che nessuna variazione al bilancio possa essere effettuata oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune fattispecie esplicitamente previste, nonché *"...per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale alla Regione o un danno per la collettività"*.

La Direzione Programmazione con nota prot. n. 511632 del 25 novembre 2013, rappresenta la necessità di implementare lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 100998 (UPB U0062) *"POR FESR 2007-2013 asse 1 "innovazione ed economia della conoscenza" - quota statale e regionale (Reg.to Cee 11/07/2006, n. 1083)"*, con un fabbisogno aggiuntivo rispetto all'attuale stanziamento presente nel Bilancio, di Euro 865.048,57, al fine di consentire l'avanzamento della spesa certificabile necessaria per il raggiungimento delle soglie imposte al 31/12/2013.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di dare copertura all'esigenza di spesa sopra rappresentata e debitamente motivata, mediante il prelievo di Euro 865.048,57, dalle disponibilità esistenti sul capitolo n. 080030 (UPB U0189) *"Fondo di riserva di cassa (Art. 19, L.R. 29/11/2001, N. 39)"*, iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2013 per consentire la tempestiva liquidazione della spesa e la successiva emissione degli'ordinativi di pagamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

**LA GIUNTA REGIONALE**

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;

- VISTA la L.R. 5 aprile 2013 n. 4, di approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

- VISTA la DGR n. 631 del 7 maggio 2013 - "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

- VISTA la nota della Direzione Programmazione prot. n. 511632 del 25 novembre 2013;

- RAVVISATA la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di apportare al Bilancio di previsione 2013, la seguente variazione di cassa, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 e dell'art. 22 comma 4 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Capitolo	UPB	Descrizione	Importo Cassa
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento:			
100998	U0062	POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	865.048,57
Centro di responsabilità:		Direzione Programmazione	
Totale variazioni in aumento			865.048,57
Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione:			
080030	U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	865.048,57
Centro di responsabilità:		Direzione Ragioneria	
Totale variazioni in diminuzione			865.048,57
Variazione netta della Spesa			0,00

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
4. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263250)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2212 del 03 dicembre 2013

**Concessione contributi per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Esercizio finanziario regionale 2013. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 32, comma 5.***[Bonifica]***Note per la trasparenza:**

Si approva il riparto per l'anno 2013 della quota parte del contributo regionale per le spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, viene destinata al finanziamento delle spese sostenute per i Centri di Emergenza e per le barriere anti intrusione salina, nonché dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di sollevamento.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Deve essere preliminarmente evidenziato che l'art. 32 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, ha disposto che "la Regione concorre nelle spese sostenute dai Consorzi di bonifica per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione". Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che detto finanziamento venga ripartito secondo le aliquote della tabella di cui all'allegato C alla legge regionale n. 12/2009. Peraltro il comma 2 dell'art. 32 ha precisato che il finanziamento debba essere riconosciuto nella misura massima del quindici per cento delle entrate di ciascun Consorzio derivanti dalla complessiva contribuzione consortile, come documentate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Al riguardo, la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "Legge di Bilancio 2013" ha disposto lo stanziamento di Euro 3.800.000,00 sul capitolo 10060 - UPB U0091 "Contributi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica".

In proposito, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 2 agosto 2013, n. 232, è stato impegnato a favore dei Consorzi di bonifica del Veneto, per l'esercizio finanziario regionale 2013, il contributo nelle spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 3, della legge regionale n. 12 del 2009, per l'importo complessivo di Euro 3.420.000,00. Tale somma costituiva il 90% della dotazione complessiva del capitolo 10060 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

Inoltre, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 27 maggio 2013, n. 131, è stato impegnato a favore del Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE) il contributo di Euro 100.000,00 per "Esigenze particolari nella manutenzione del canale Brian in Comune di Torre di Mosto (VE), precedentemente riconosciuto con la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2013, n. 42.

Pertanto, con riferimento all'esercizio finanziario regionale 2013, la residua quota a disposizione della Giunta regionale - da destinare a esigenze particolari dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge regionale n. 12/2009 - presente nel capitolo 10060/2013 "Contributi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica", ammonta ad Euro 280.000,00.

Per quanto riguarda i due Centri di emergenza per la bonifica regionale di Taglio di Po (RO) e di Mogliano Veneto (TV), affidati ai Consorzi di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO) e Acque Risorgive di Venezia-Chirignago, i rispettivi Direttori consortili, con note 3 ottobre 2013, n. 8778/1 e 4 ottobre 2013, n. 14856, hanno comunicato l'ammontare delle spese sostenute e da sostenere per la gestione e manutenzione dei relativi Centri, in adempimento al disposto delle convenzioni regolanti i rapporti tra la Regione del Veneto e i Consorzi medesimi. Tali spese ammontano a Euro 121.691,21 per quanto attiene il Centro di Emergenza della bonifica regionale di Taglio di Po (RO) e a Euro 38.617,01 per quanto sostenuto per la gestione del Centro di Emergenza di Mogliano Veneto (TV).

Va evidenziato che, anche nell'anno in corso, come nel passato, è stato necessario ricorrere alle attrezzature dei Centri di Emergenza regionale al fine di consentire il tempestivo ripristino della funzionalità delle opere di bonifica, da cui dipende la sicurezza idraulica di ampi territori urbanizzati, che anche nel corso del mese di maggio 2013 sono state compromesse da eventi atmosferici di particolare intensità.

Va rilevato, inoltre, che gli effetti del cambiamento climatico in atto, hanno manifestato l'importanza, anche per l'approvvigionamento idropotabile, del funzionamento delle barriere mobili anti intrusione del cuneo salino, affidate alla manutenzione del Consorzio di bonifica Delta del Po. A tale proposito, il Presidente del medesimo Consorzio con nota 3 ottobre 2013, n. 8774/1, ha esposto la richiesta contributiva sulle spese sostenute e da sostenere per la manutenzione degli sbarramenti mobili antisale alla foce dell'Adige, del Po di Gnocca e del Po di Tolle, per l'importo di Euro 121.128,00.

Per quanto attiene le finalità del comma 5, dell'art. 32 della legge regionale n. 12/2009, anche gli altri Consorzi di bonifica veneti hanno esposto richieste per far fronte a interventi di carattere particolare legati alla manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione. Deve essere, peraltro, rilevato che a causa del particolare andamento meteorologico, il 2013 è da classificare come anno più piovoso degli ultimi 20 anni. Tale condizione, unitamente all'aumento del costo unitario dell'energia elettrica dovuto anche all'aumento dell'aliquota IVA, ha comportato una forte lievitazione della spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica per il funzionamento degli impianti di sollevamento.

Si ritiene, pertanto, dopo aver contribuito nella spesa per i Centri di Emergenza regionale e per le barriere mobili anti intrusione salina, di ripartire le residue risorse disponibili, pari a Euro 150.000,00, fra i Consorzi di bonifica che hanno presentato istanza di contributo nelle spese di gestione e di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al comma 5, dell'art. 32, della legge regionale n. 12/2009. Tale assegnazione viene disposta per il finanziamento della spesa sostenuta dai Consorzi di bonifica per l'energia elettrica degli impianti di sollevamento, sulla base delle aliquote di cui all'allegato C della legge regionale n. 12/2009, debitamente rielaborate dagli Uffici regionali.

Tutto ciò premesso, valutato il complesso delle istanze pervenute e a fronte della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, viene assegnato ai Consorzi di bonifica il contributo di cui al comma 5, dell'art. 32 della legge regionale n. 12/2009, secondo gli importi riportati nell'**allegato A** al presente provvedimento.

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 911, si dà atto che le risorse assegnate ai Consorzi di bonifica nel 2013 rispettano i limiti imposti dai dettati normativi essendo in linea con quanto erogato nel 2012.

Per quanto concerne le iniziative ricomprese nell'**allegato A** richiamato, la Direzione regionale Difesa del Suolo subordinerà la liquidazione del contributo relativo ai Centri di Emergenza per la bonifica regionale e alla manutenzione delle barriere mobili anti intrusione salina, alla presentazione di copia della documentazione di spesa attestante, sotto il profilo tecnico-amministrativo, la congruità e l'entità della spesa sostenute. Tale documentazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione regionale Difesa del Suolo entro il 30 giugno 2014, al fine di consentire la predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento del contributo ai beneficiari, nei termini di cui all'art. 51, comma 2), della legge regionale n. 39 del 2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le note dei Direttori dei sottoelencati Consorzi di bonifica:

- Acque Risorgive di Venezia-Chirignago: 4 ottobre 2013, n. 14856;
- Delta del Po di Taglio di Po (RO): 3 ottobre 2013, nn. 8774/1;

VISTI i decreti del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 27 maggio 2013, n. 131 e 2 agosto 2013, n. 232;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 911 "Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012. Definizione delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013";

VISTE le leggi regionali:

8 maggio 2009, n. 12;

5 aprile 2013, n. 3;

5 aprile 2013, n. 4;

delibera

1. di concedere ai Consorzi di bonifica elencati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il contributo complessivo di Euro 280.000,00, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;
2. di stabilire che la liquidazione e il pagamento del contributo relativo ai Centri di Emergenza per la bonifica regionale e alla manutenzione delle barriere mobili anti intrusione salina è subordinata alla presentazione alla Direzione regionale Difesa del Suolo, di copia della documentazione di spesa attestante la congruità e l'entità della spese sostenute;
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 280.000,00 sul capitolo 10060 - UPB U0091 "Contributi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica" del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013 (Codice SIOPE 1.06.02.1624), che reca sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
5. di dare atto, con riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 911, che le risorse assegnate ai Consorzi di bonifica nel 2013 rispettano i limiti imposti dai dettati normativi essendo in linea con quanto erogato nel 2012;
6. di stabilire, inoltre, che la documentazione di cui ai precedenti punti 2 venga trasmessa alla Direzione regionale Difesa del Suolo entro il 30 giugno 2014, al fine di consentire la predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento del contributo ai beneficiari, nei termini di cui all'art. 51, comma 2), della legge regionale n. 39 del 2001;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2212 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/2

<b>CONSORZI DI BONIFICA BENEFICIARI CONTRIBUTO</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRIBUTO</b>	<b>CONTRIBUTO RICONOSCIUTO</b>
Acque Risorgive di Venezia-Chirignago	94072730271	Spese per la gestione e la manutenzione del Centro di Emergenza regionale di Mogliano Veneto (TV)	30.000,00
Acque Risorgive di Venezia-Chirignago	94072730271	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	11.835,00
Adige Euganeo di Este (PD)	91022300288	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	17.565,00
Adige Po di Rovigo	93030520295	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	29.775,00
Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR)	92021070237	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	9.165,00
Bacchiglione di Padova	92223390284	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	9.060,00
Brenta	90013790283	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	10.155,00
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	Spese per la gestione e la manutenzione del Centro di Emergenza regionale in loc. Avogadro di Taglio di Po (RO)	50.000,00
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	Manutenzione degli sbarramenti antisale alla foce del Po di Gnocca e del Po di Tolle	50.000,00

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2212 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/2

Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	24.270,00
Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE)	03959000278	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	19.860,00
Veronese di Verona	93216480231	Spese per l'energia elettrica sostenuta per gli impianti di sollevamento	18.315,00
<b>TOTALE CONTRIBUTO</b>			<b>280.000,00</b>

(Codice interno: 263251)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2213 del 03 dicembre 2013

**DGR n. 5177/94 - DGR n. 2224/10 - DGR 2327/12. Intervento di ripristino sentieri nel sito "Natura 2000" Colli Berici affidato in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Vicenza dalla Provincia di Vicenza - Intervento n. 15. Proroga disponibilità budget operativo.**

*[Foreste ed economia montana]*

Note per la trasparenza:

Il provvedimento proroga fino al 31.12.2014 la disponibilità del budget operativo a favore del funzionario responsabile del processo di spesa, dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza per il completamento dell'intervento evidenziato in oggetto.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Provinciale di Vicenza n. 263 del 13.07.2010, la Provincia di Vicenza ha disposto di affidare al Servizio Forestale di Vicenza l'esecuzione dei lavori di ripristino sentieri nel sito "Natura 2000" Colli Berici nell'ambito del "Progetto LIFE 08 NAT/IT/00362" per un importo di Euro 343.255,00, in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 5177 del 03.11.1994, che disciplina l'affidamento ai Servizi Forestali Regionali degli interventi in delega da parte di altri Enti, determinandone la tipologia, le modalità ed i criteri procedurali di accoglimento.

Il Servizio Forestale Regionale di Vicenza con propria nota n. 399123 del 22.07.2010 formalizzava il proprio assenso all'esecuzione dell'intervento proposto.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2224 del 21.09.2010, ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione del budget operativo per un importo di Euro 118.642,00 a favore del dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, dott.ssa Miria Righetele, per la realizzazione dell'intervento in parola (progressivo n. 15, di cui all'allegato A alla DGR n. 2224/10), assumendo il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo 92020 - "uscite per conto terzi" del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2010.

La succitata DGR 2224/10, inoltre, ha fissato alla data del 31.12.2012 l'esaurimento della disponibilità del budget operativo assegnato al dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza.

La Provincia di Vicenza ha emesso mandati di pagamento, per l'esecuzione dei lavori in argomento, dell'importo complessivo di Euro 343.255,00, giuste reversali nn. 5941, 5942 del 02.11.2010; nn. 6278, 6279/1, 6279/2 del 30.11.2011; e nn. 4472, 4473 del 25.09.2012.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2327 del 20.11.2012 è stata concessa una proroga sulla disponibilità del budget operativo assegnato al dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza fino al 31.12.2013.

Con nota n. 493752 del 14.11.2013 il Servizio Forestale Regionale di Vicenza ha chiesto di poter beneficiare, riguardo alla disponibilità del budget operativo, di una ulteriore proroga di un anno, visto che l'intervento in argomento è inserito nel progetto LIFE succitato, comprendente, nel suo complesso, la realizzazione di varie azioni riguardanti il territorio dei Colli Berici, e che, a causa del concatenarsi di ritardi operativi di alcune azioni, ha reso impossibile la sua realizzazione entro il termine prefissato del 31.12.2013.

Posto che l'attribuzione dei budgets operativi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39, con il presente provvedimento si intende accordare al dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza dott.ssa Miria Righetele una proroga in ordine alla disponibilità del budget operativo già assegnato con la DGR n. 2327/2012, fissando come nuovo termine di scadenza la data del 31.12.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53 - 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTA la L.R. 13.09.1978, n. 52.

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39.

VISTA la DGR. 03.11.1994, n. 5177.

VISTA la DGR. 21.09.2010, n. 2224.

VISTA la DGR. 20.11.2012 n. 2327.

VISTA la nota del Servizio Forestale Regionale di Vicenza n. 493752 del 14.11.2013.

delibera

- 1) Di accordare, per le motivazioni descritte in premessa, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dott.ssa Miria Righete, dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, ovvero del suo sostituto dott. Pierangelo Miola, una proroga sulla disponibilità del budget operativo di Euro 118.642,00, assegnato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2327 del 20.11.2012 per la realizzazione dell'intervento di ripristino sentieri nel sito "Natura 2000" Colli Berici - intervento n. 15.
- 2) Di stabilire nel giorno 31.12.2014 il nuovo termine entro il quale si esaurirà la disponibilità del budget operativo, di cui al punto precedente, per la realizzazione del medesimo intervento.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263252)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2215 del 03 dicembre 2013

**L.R. 06.11.1984, n. 55. Provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento. Assegnazione contributi esercizio 2013.***[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Assegnazione contributi esercizio 2013 alle Comunità Montane e ai Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Con L.R. 5 aprile 2013, n. 4, pubblicata sul B.U.R del 05/04/2013 n. 32 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, è stata stanziata, sul cap. 14010, che fa capo alla U.P.B.0114 - Azioni per l'impiego delle Risorse Idriche - la somma di Euro. 40.000,00 per sostenere provvidenze a favore delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento, ai sensi della L.R. 6 novembre 1984, n. 55.

Hanno presentato istanza per accedere al contributo per l'anno 2013 sulle spese di esercizio sostenute per il proprio acquedotto a sollevamento, ai sensi della citata L.R. 55/1984, gli Enti riportati nella successiva tabella di ripartizione, che è stata determinata in base ai criteri previsti dalla Legge ed in base alle considerazioni che seguono per i casi più complessi:

- per quanto riguarda Acque Veronesi S.C.A.R.L l'erogazione dell'acqua avviene mediante un acquedotto di tipo misto, con adduzioni da sorgenti a gravità, da sorgenti con pompaggi a bassa pressione e con quota geodetica inferiore a 400 m ed infine con pompaggi da pozzi a quota geodetica superiore a 400 m. In termini quantitativi l'alimentazione dell'acquedotto avviene per circa il 20% del volume complessivo d'acqua erogata, in parte da fonti che consentono il servizio a gravità ed in parte da sollevamenti inferiori a 400 m. limite minimo per l'ammissibilità al contributo. In merito alla richiesta dell' Acque Veronesi, si ritiene quindi di operare, come per gli esercizi finanziari precedenti, una detrazione al contributo nella misura del 20%;

- per quanto riguarda il Comune di Rotzo (VI), servito da ETRA, sarà applicato per il 40% il contributo relativo all'altezza geodetica del sollevamento Val Renzola e per il 60% il contributo relativo all'altezza geodetica del sollevamento Oliero, in quanto l'erogazione dell'acqua avviene con adduzione dai due distinti acquedotti a sollevamento nella percentuale indicata.

Le richieste provenienti dalle Amministrazioni richiedenti ammontano a complessivi Euro. 463.417,81

Essendo lo stanziamento disponibile per l'esercizio 2013 sul capitolo di bilancio n. 14010 pari a Euro 40.000,00, si deve peraltro provvedere ad una ripartizione proporzionale dei contributi da assegnare agli enti istanti.

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla ripartizione a favore dei Consigli di Bacino secondo la ripartizione indicata nel prospetto di seguito indicato:

Ente	Ente Gestore	Acquedotto	Quota	Contributo al MC	Abitanti Serviti	Contributo Parziale	Contributo Complessivo	Contributo Concesso
Bene ficiario								Erog. anno 2013
Consiglio di Bacino Brenta	ETRA (VI)	Comune di Enego	1.108	0,27883636	1.834	22.398,70		
		Comune di Lusiana	1.108	0,27883636	2.772	33.854,53		
		Comune di Gallio	1.108	0,27883636	2.772	33.854,53		
			1.108	0,27883636	734	8.964,37		

		Comune di Foza						
		Comune di Conco	1.108	0,27883636	2.237	27.320,55		
		Comune di Asiago	1.108	0,27883636	6.439	78.639,72		
		Comune di Roana	1.108	0,27883636	4.345	53.065,63		
		Comune di Rotzo - sollevamento Oliero	1.108	0,27883636	419	3.070,36		
		Comune di Rotzo - sollevamento Val Renzola	420	0,06618182	234	280,19	261.448,58	22.566,98
						Totale	Brenta	22.566,98
Consiglio di Bacino Bacchiglione	Alto Vicentino Servizi (VI)	Comune di Calvene - via Malleo	485	0,08627273	175	661,28		
		Comune di Calvene - via Giarre	403	0,06092727	111	296,22		
							957,50	82,65
						Totale	Bacchiglione	82,65
Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi	BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (BL)	Comune di Belluno Acquedotto Col de Gou	521	0,09740000	101	430,88		
		Comune di Belluno Acq. Alpe del Nevegal	1.131	0,28594545	258	3.231,30		
		Comune di Lamon	508	0,09338182	275	1.124,78		
		Comune di Limana "Tassei Col Balcon"	415	0,06463636	320	905,94		
							5.692,90	491,38
						Totale	Dolomiti Bellunesi	491,38
Consiglio di Bacino Veronese	A.G.S. S.p.A.	Comune di Malcesine Località Paina	410	0,06309091	1.788	4.940,93		
		Comune di S.Zeno Acquedotto "Pora - Sciafera"	1.030	0,25472727	212	2.365,30		
		Comune di S.Zeno Acquedotto "Pai - Pora"	618	0,12738182	1.200	6.695,19		

		Comune di Sant'Ambrogio - Brentani di Sopra	455	0,07699999	36	121,41		
		Comune di Sant'Ambrogio - Calcarole	522	0,09770909	416	1.780,34		
	Comune di Selva di Prognò	Località Paradiso	536	0,10203636	1.755	7.843,43		
	Acque Veronesi S.carl	Comune di Grezzana Località M. Castello	616	0,12676364	327	1.452,47		
		Comune di Grezzana Località Coda	483	0,08565455	695	2.085,93		
		Comune di Grezzana - zona bassa	440	0,07236364	506	1.283,02		
		Comune di Grezzana - Zona Alta	770	0,17436364	630	3.849,11		
		Comune di Fumane	890	0,21145455	1.249	9.254,30		
		Comune di S. Anna D'Alfaedo	890	0,21145455	1.321	9.787,77		
		Comune di S. Anna D'Alfaedo	1.150	0,29181818	1.237	12.648,71		
		Comune di Tregago	1.150	0,29181818	120	1.227,04		
		Comune di Marano di Valp. - zona alta	890	0,21145455	794	5.883,04		
		Comune di Negrar - zona alta	890	0,21145455	1.204	8.920,88		
		Comune di Negrar Fazione Mazzano	540	0,10327273	557	2.015,60		
		Negrar Frazione di Fane e Torbe	733	0,16292727	1.726	9.853,69		
		Comune di Erbezzo	1.150	0,29181818	607	6.206,76		
		Comune di Boscochie-sanuova -zona bassa	720	0,15890909	865	4.816,47		
		Comune di Boscochie-sanuova -zona alta	1.050	0,26090909	3.143	28.734,11		
		Comune di Roverè	1.150	0,29181818	1.264	12.924,79		

		- zona alta						
		Comune di Roverè	857	0,21145455	942	6.979,62		
		- zona bassa						
		Comune di Velo Veronese	1.150	0,29181818	791	8.088,22		
		Comune di S.Mauro di Saline	1.150	0,29181818	350	3.578,86		
		Comune di Cerro Veronese	770	0,17436364	2.478	15.139,84		
		Comune di Badia Calavena	1.150	0,29181818	171	1.748,53		
		Comune di Vestenanova	445	0,07390909	2.420	6.267,25		
							186.492,61	16.097,15
						Totale	Veronese	16.097,15
Consiglio di Bacino Veneto Orientale	Comune di Fregona	Comune di Fregona	412	0,06370909	3.163	8.826,22	8.826,22	761,84
						Totale	Veneto Orientale	761,84
						<b>SOMMANO</b>	<b>463.417,81</b>	<b>40.000,00</b>

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi regionali 6.11.1984, n. 55, 29.09.2001, n. 39 e loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 17.04.1986, n. 2029, esecutiva;

VISTA la legge regionale 27.04.2012, n. 17 e loro successive modifiche ed integrazioni;

delibera

- di concedere i contributi a favore dei Consigli di Bacino che ricomprendono i territori delle Comunità Montane e dei Comuni Montani serviti da acquedotti a sollevamento per l'esercizio 2013 in applicazione della L.R. 06.11.1984, n. 55, secondo la ripartizione indicata nel prospetto di cui in premessa;
- di impegnare l'importo di Euro 40.000,00 sul capitolo 14010 del Bilancio Regionale di previsione per l'esercizio 2013, inserito nella U.P.B.0114 - Azioni per l'impiego delle Risorse Idriche che presenta la necessaria disponibilità - a favore dei seguenti beneficiari: Consiglio di Bacino "Brenta" per un importo di Euro. 22.566,98; Consiglio di Bacino "Bacchiglione" per un importo di Euro. 82,65; Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" per un importo di Euro. 491,38; Consiglio di Bacino "Veronese" per un importo di Euro. 16.097,15; Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" per un importo di Euro. 761,84;
- di dare atto che il corrispondente codice SIOPE è il seguente: 1 05 03 1550;
- alla liquidazione delle somme impegnate provvederà con successivo provvedimento la Direzione Tutela Ambiente;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti beneficiari interessati.

(Codice interno: 264290)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2216 del 03 dicembre 2013

**Approvazione disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto. Delega alla Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3, articolo 22. Deliberazione della Giunta regionale n. 120/CR del 3 settembre 2013.**

*[Settore secondario]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, si approvano, in applicazione della Legge Regionale 5 aprile 2013, n. 3, articolo 22, le disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Regione, al fine di rafforzare il sistema produttivo veneto, ha, nel tempo, rese operative diversificate strumentazioni agevolative, anche di carattere trasversale, a favore delle Piccole e Medie Imprese operanti nei diversi comparti produttivi. In particolare, i fondi di rotazione previsti dalla normativa in materia di industria (Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23), artigianato, (Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21), commercio (Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1) e le strumentazioni agevolative costituite da finanziamenti agevolati con contestuale contributo in conto capitale in favore dell'imprenditoria giovanile (Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57) e dell'imprenditoria femminile (Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1).

La necessità di dare risposte efficaci e tempestive, particolarmente in questo periodo di crisi economica, ha determinato l'approvazione di due ulteriori iniziative, quali declinazioni dei fondi di rotazione istituiti con le Leggi Regionali sopra richiamate, riguardanti finanziamenti agevolati di supporto finanziario per liquidità (Regolamento approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 676 del 17 aprile 2012 e n. 1280 del 3 luglio 2012) e di importo limitato (Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 e n. 267 del 5 marzo 2013).

La declinazione amministrativa delle diverse normative richiamate determina, in una contestuale situazione di criticità delle imprese nei confronti dei soggetti erogatori di servizi finanziari, la necessità di apportare modifiche per favorire l'accesso al credito in un contesto di semplificazione e trasparenza già avviato nella pubblica amministrazione, come pure di concentrare ogni sforzo al fine di arrivare ad un sistema complessivamente coerente che, attraverso un approccio unitario, possa amplificare le opportunità delle singole strumentazioni, dando così risposte sempre più soddisfacenti al sistema produttivo.

In questo contesto, la Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 22, comma 5, ha stabilito che "la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e di cui alle strumentazioni agevolative, in essere o concluse, gestite dalla società per azioni Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, anche attraverso un accorpamento e razionalizzazione di esse".

Ne è scaturita una attività di rimodulazione e miglioramento sotto il profilo sia della efficacia che dell'efficienza delle strumentazioni sopra richiamate, che ha richiesto un importante lavoro di analisi dei processi e di individuazione delle criticità da superare, lavoro che ha visto la fattiva collaborazione della finanziaria Veneto Sviluppo SpA e di rappresentanti del mondo produttivo.

Le disposizioni operative di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, sono state redatte al fine di:

- creare un potente strumento di politica industriale in favore delle PMI, ottimizzando risorse e procedure;
- introdurre uno strumento coerente, ma flessibile e modificabile nel tempo, al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze del sistema produttivo;
- uniformare la maggior parte dei requisiti soggettivi, delle spese ammissibili e delle altre caratteristiche tecniche delle operazioni;

- semplificare le procedure ed i passaggi amministrativi anche in considerazione della piena operatività della domanda elettronica da parte di Veneto Sviluppo SpA;
- permettere un monitoraggio costante della pratica presentata da parte dei soggetti interessati;
- valorizzare il ruolo delle rappresentanze delle imprese per un migliore utilizzo delle strumentazioni agevolative.

Le disposizioni operative di cui trattasi entreranno in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della presente Deliberazione senza soluzione di continuità rispetto alle attuali procedure, i cui atti amministrativi saranno, pertanto, in quanto incompatibili, abrogati da tale data, fatta salva la necessità, comunque, di garantire gli effetti prodotti dagli atti già assunti nelle more dell'integrale applicazione delle nuove disposizioni operative.

Sul provvedimento, ai sensi delle leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 8, 20 gennaio 2000, n. 1, articolo 6, 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 17 gennaio 2002, n. 2, articolo 21 e 5 aprile 2013, n. 3, articolo 22, è stato chiesto il parere della competente Commissione consiliare che, nella seduta del 6 novembre 2013, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al testo senza modifiche, giusta comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale n. 20459 del 14 novembre 2013.

In relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 24 dicembre 1999, n. 57, 20 gennaio 2000, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21, e 5 aprile 2013, n. 3, articolo 22;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale 23 gennaio 2004, n. 70, 17 ottobre 2006, n. 3200, 4 dicembre 2007, n. 3929, 16 dicembre 2008, n. 3985, 7 luglio 2009, n. 2096, 7 luglio 2009, n. 2097, 27 luglio 2010, n. 1918, 5 marzo 2013, n. 266 e 5 marzo 2013, n. 267;

VISTA la deliberazione/CR n. 120 del 3 settembre 2013;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 6 novembre 2013, a maggioranza, dalla Terza Commissione Consiliare,

delibera

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento, "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto" di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le disposizioni operative di cui trattasi entreranno in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della presente Deliberazione senza soluzione di continuità rispetto alle attuali procedure; pertanto, gli atti amministrativi correlati, Deliberazioni di Giunta Regionale 23 gennaio 2004, n. 70, 17 ottobre 2006, n. 3200, 4 dicembre 2007, n. 3929, 16 dicembre 2008, n. 3985, 7 luglio 2009, n. 2096, 7 luglio 2009, n. 2097, 27 luglio 2010, n. 1918, saranno, in quanto incompatibili, abrogati da tale data, fatta salva la necessità, comunque, di garantire gli effetti prodotti dagli atti già assunti nelle more dell'integrale applicazione delle nuove disposizioni operative. Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 266 del 5 marzo 2013 e n. 267 del 5 marzo 2013, rimangono in vigore per quanto non disciplinato dall'Allegato A di cui punto 2 del presente provvedimento;
4. di incaricare i Dirigenti regionali della Direzione Industria e Artigianato e della Direzione Commercio ad adottare ogni atto necessario per la esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013

pag. 1/22

### DISPOSIZIONI OPERATIVE UNICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO VENETO

#### PARTE GENERALE

##### 1. SOGGETTI BENEFICIARI

PMI e loro consorzi industriali, artigiane, commerciali e di servizi, iscritte ai pubblici registri pertinenti, che rientrano nei parametri di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Le PMI devono essere in attività e finanziariamente ed economicamente sane, ossia deve risultare positiva la valutazione – sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – sulla possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto degli impegni assunti, agli impegni finanziari derivanti dall'operazione per la quale viene richiesta l'ammissione ai benefici del Fondo.

Non possono fruire delle agevolazioni le imprese per le quali sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 ovvero emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490. Non possono altresì fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o che siano sottoposte a procedura concorsuale o, ancora, che siano classificabili "in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE del 1° ottobre 2004, n. 244. Non è considerata impresa in difficoltà l'impresa costituita da meno di tre anni, a meno che non sia stata aperta nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

##### 2. SETTORI ECONOMICI AMMESSI

Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI operanti nei settori di seguito specificati (rif. classificazione ATECO 2007).

**L.R. 9 febbraio 2001, n. 5:** PMI operanti nei seguenti settori: C, D, E, F, H, J, M72, **A01.61**

**L.R. 17 gennaio 2002, n. 2:** PMI artigiane di tutti i settori

**L.R. 18 gennaio 1999, n. 1:** PMI operanti nei seguenti settori: E38, G, H52.29, H53.20, I56, J59, J60.10, J60.20, J62, K66, L68, M69, M70, M71, M73, M74.20, M74.30, N77, N78, N79, N80, N81, N82, P85, R90.02, R92, R93, S95, S96.

Per ciascuna normativa settoriale di riferimento, le iniziative oggetto delle richieste di agevolazione dovranno risultare coerenti con i codici istat ammissibili delle PMI richiedenti.

In ogni caso, non sono ammissibili i casi di esclusione individuati, in relazione al regime di aiuto prescelto dalla PMI richiedente, dai Regolamenti Comunitari di seguito elencati:

- n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006: aiuti "de minimis";
- n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007: aiuti "de minimis" nel settore della pesca;
- n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, Sezione 2 "Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI" ("regime di esenzione").

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/22

**3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO****3.1 Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti**

Tutti i costi devono avere carattere di oneri pluriennali (costi ammortizzabili) e come tali devono essere contabilizzati. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi per l'intera durata dell'operazione agevolata.

Tipologie di spesa		Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Investimenti immobiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività.</li> <li>&gt; Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività.</li> </ul>	100%
Investimenti mobiliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature e hardware.</li> <li>&gt; Acquisto di arredi.</li> <li>&gt; Realizzazione / adeguamento di impianti tecnologici.</li> <li>&gt; Acquisto di automezzi targati e natanti ad esclusivo uso aziendale.</li> </ul>	100%
Immobilizzazioni immateriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di know-how e conoscenze tecniche non brevettate.</li> </ul>	100%
Spese tecniche	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidati all'esterno, connessi con il programma di investimento, e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione nonché all'ottenimento di certificazioni di qualità. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite.</li> </ul>	10%

**Specifiche operative**

- a. Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti rappresentati da voci di spesa di importo unitario non inferiore a euro 100 (al netto di IVA ed oneri ed esclusi gli importi relativi a materiali di consumo, minuteria ed altri beni non pertinenti).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/22

- b. Le spese inerenti gli “impianti tecnologici” (a titolo esemplificativo e non esaustivo: elettrico, idrosanitario, di condizionamento, antincendio, rilevazione fumi) rientrano nella tipologia di spesa “impianti, attrezzature, macchinari e arredi” e sono ammissibili, in caso di adeguamento per messa a norma, solo qualora non siano già scaduti i termini previsti dalla normativa di riferimento.
- c. Gli interventi su immobili di terzi sono ammissibili limitatamente alle opere di ordinaria manutenzione e di adeguamento alla specifica attività esercitata. Le spese relative agli acquisti di materiale sono finanziabili a condizione che siano fatturate le spese per posa e messa in opera corrispondenti al medesimo materiale.
- d. L’acquisto di un terreno è ammissibile solo qualora alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni lo stesso sia edificabile.
- e. Gli investimenti in immobili destinati all’esercizio dell’attività sono ammissibili solo per immobili classificati in categorie catastali pertinenti l’attività esercitata.
- f. La nuova costruzione di immobili è ammessa solo in caso di ampliamento. I terreni sui quali viene realizzata la nuova costruzione potranno anche non essere di proprietà della PMI richiedente purché alla stessa sia stato riconosciuto, con atto notarile, il diritto di superficie per un periodo non inferiore alla durata del finanziamento agevolato richiesto.
- g. L’acquisto di locali e fabbricati esistenti è ammissibile solo nei casi in cui la data fine lavori dichiarata al Comune dall’impresa costruttrice sia antecedente la data del rogito di almeno 12 mesi.
- h. La compravendita di beni immobili per l’esercizio dell’attività non è ammissibile se il titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa acquirente (più in generale “soggetto acquirente”) è anche venditore ovvero titolare, socio o componente degli organi sociali dell’impresa venditrice (più in generale “soggetto venditore”). Negli altri casi, qualora sussistano rapporti di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) tra “soggetto acquirente” e “soggetto venditore”, andrà prodotta una recente perizia giurata di stima del bene oggetto della compravendita, redatta da un professionista esterno abilitato non legato da vincoli di coniugio, parentela o affinità (fino al terzo grado) con entrambe le parti.
- i. L’acquisto di arredi è ammissibile solo per le PMI con sede operativa con attività prevalente nel settore del commercio e dei servizi ex LR n.1/1999.
- j. L’acquisto di autovetture è ammissibile solo per soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio (nella misura massima di una sola autovettura per agente in regola con i versamenti ENASARCO), autoscuole (per autovetture speciali destinate all’attività di scuola guida), attività di autonoleggio con conducente (taxi) e attività di onoranze funebri (per le sole autovetture speciali). Non è ammissibile l’acquisto di mezzi di trasporto targati da destinare ad attività di noleggio o di locazione onerosa.
- k. L’acquisto di beni usati e rigenerati è ammissibile solo relativamente a impianti produttivi, macchinari, attrezzature e hardware acquistati da rivenditore autorizzato e coperti da garanzia del fornitore all’acquisto di durata non inferiore a 12 mesi. L’acquisto di autovetture usate è ammissibile solo relativamente ad autovetture classificate “Chilometri Zero” acquistate da soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agente di commercio.
- l. È ammissibile l’acquisto di mezzi commerciali immatricolati autocarro (max 3 posti a sedere) il cui uso sia pertinente all’attività della PMI.
- m. Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di azienda o di ramo d’azienda da soggetti terzi (non è ammissibile l’acquisto da coniuge, parenti o affini fino al terzo grado), rappresentate dall’acquisto di attrezzature e beni aziendali il cui valore risulti in modo analitico dall’inventario dei beni ceduti, parte integrante dell’atto di cessione d’azienda.
- n. Sono ammissibili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono ammissibili fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo) e dotati di autonomia funzionale.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/22

**3.2 Interventi di supporto finanziario**

Tipologie di intervento		Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Ricapitalizzazione aziendale	Per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
Riequilibrio finanziario aziendale	Per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi.	100%
Consolido passività bancarie a breve	Per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione.	100%
Altre iniziative di supporto finanziario *	Operazioni di supporto finanziario a fronte di: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; crediti insoluti;</li> <li>&gt; crediti maturati e scaduti verso le Pubbliche Amministrazioni;</li> <li>&gt; rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali;</li> <li>&gt; anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi.</li> </ul>	100%

\* La presente finalità sarà operativa solo allo scadere dell'operatività della "Misura Anticrisi", disciplinata con DGR n. 676/12 e DGR n. 1280/12.

**Specifiche operative**

Gli interventi di supporto finanziario, da intendersi alternativi tra di loro (a ciascuna domanda di agevolazione potrà corrispondere una sola tipologia di intervento) sono così definiti:

**Ricapitalizzazione aziendale:** è perfezionabile secondo due modalità:

- a. Finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del finanziamento stesso ("prestito partecipativo");
- b. Finanziamento agevolato subordinato a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

In entrambi i casi, l'operazione dovrà avvenire esclusivamente con apporto di denaro fresco (non utilizzo delle riserve).

**Riequilibrio finanziario aziendale:** finanziamento agevolato a medio-lungo termine a supporto del capitale circolante per importo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi. Il magazzino di riferimento è quello relativo alla natura dell'attività prevalente della PMI richiedente (commerciale o produttiva).

**Consolido passività bancarie a breve:** finanziamento agevolato finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa (attivi e passivi), avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 5/22

Altri interventi di supporto finanziario: finanziamenti agevolati concessi a fronte delle fattispecie elencate in tabella. In particolare:

- a. Crediti insoluti: sono ammissibili gli importi relativi ai crediti insoluti sorti nei 18 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
- b. Crediti maturati verso le Pubbliche Amministrazioni: sono ammissibili gli importi relativi ai soli crediti maturati e già scaduti;
- c. Rimborsi di finanziamenti a medio – lungo termine: per un importo non superiore all'ammontare delle rate di finanziamento e/o dei canoni di leasing pagate negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. Sono ammissibili solo le rate relative ad operazioni di finanziamento / leasing attivate a fronte di investimenti aziendali. In ogni caso non sono ammissibili le operazioni attivate per l'acquisto o la realizzazione di immobili destinati alla cessione o alla locazione;
- d. Anticipazioni su ordini e/o contratti: l'ammontare minimo da documentare, per singola operazione di fornitura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. Non sono ammissibili gli importi relativi a fatture già emesse e rimosse alla data della domanda di agevolazione.

**4. UBICAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI*****Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti***

Le sedi operative oggetto dell'investimento devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

***Interventi di supporto finanziario***

Tutte le sedi operative devono essere ubicate nel territorio della Regione del Veneto.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 6/22

**5. REGIMI DI AIUTO*****Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti***

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta:

- a) per iniziative realizzate anche parzialmente nei sei mesi che precedono la data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda: esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- b) per iniziative ancora da realizzare alla data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda: alternativamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006 o del Regolamento "di esenzione", Regolamento (CE) 800/2008, a scelta della PMI richiedente.
- c) per iniziative realizzate da PMI del settore pesca: esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 875/2007.

***Interventi di supporto finanziario***

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006 o Regolamento (CE) n. 875/2007.

***Applicazione dei Regolamenti comunitari***

Eventuali modifiche o integrazioni ai citati Regolamenti comunitari costituiscono modifica alle presenti Disposizioni Operative.

Con riferimento alle iniziative aventi per oggetto programmi di investimento, la data di realizzazione corrisponde alla data della fattura o dell'atto di acquisto dei beni.

L'ammissione alle agevolazioni non esclude per i Beneficiari l'accesso ad altre agevolazioni, nei limiti consentiti dai Regolamenti comunitari di riferimento e quindi nel rispetto dei massimali stabiliti in materia di aiuti di Stato.

In ogni caso, le agevolazioni verranno concesse da Veneto Sviluppo nel rispetto dei limiti di cumulo di incentivi stabiliti dalla normativa europea e nazionale. A tal fine le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 7/22

<b>Reg (CE) 1998/2006 – Regime “de minimis”</b>	
<b>Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)</b>	Max 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi <i>(Max 100.000 Euro per le PMI attive nel settore del trasporto su strada)</i>
<b>Esclusioni</b>	<p>Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato</li> <li>› Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’Allegato 1 del Trattato, nei casi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>§ quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate</li> <li>§ quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari</li> </ul> </li> <li>› Aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione</li> <li>› Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione</li> <li>› Aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del Reg. (CE) n. 407/2002</li> <li>› Aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi</li> <li>› Aiuti concessi a imprese in difficoltà.</li> </ul>

<b>Reg (CE) 875/2007 – Regime “de minimis” PMI settore Pesca</b>	
<b>Misura dell’agevolazione (in termini di ESL)</b>	Max 30.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi
<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato</li> <li>› Aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività di esportazione</li> <li>› Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione</li> <li>› Aiuti diretti ad incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all’articolo 3, lettera n), del Regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno</li> </ul>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 8/22

	<p>che si tratti di aiuti per l'ammodernamento del ponte principale di cui all'articolo 11, paragrafo 5, dello stesso Regolamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Aiuti per l'acquisto o la costruzione di navi da pesca</li> <li>&gt; Aiuti concessi a imprese in difficoltà</li> </ul>
--	--

<b>Reg (CE) 800/2008, Sezione 2 – Regime “esentato”</b>	
<b>Misura dell'agevolazione (in termini di ESL)</b>	<p>Medie imprese: Max 10%</p> <p>Piccole imprese: Max 20%</p>
<b>Esclusioni</b>	<p>a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;</p> <p>b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.</p> <p>c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;</p> <p>d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;</p> <p>e) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;</p> <p>f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;</p> <p>g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;</p> <p>h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;</p> <p>i) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.</p> <p>Il presente regolamento non si applica:</p> <p>1) ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 9/22

	<p>2) agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.</p> <p>3) agli aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;</p> <p>4) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;</p> <p>5) agli aiuti alle imprese in difficoltà.</p>
--	--

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 10/22

**6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE****6.1 Forma tecnica**

Le operazioni agevolate possono essere realizzate, alternativamente, con le seguenti forme tecniche:

- Finanziamento agevolato;
- Locazione finanziaria agevolata (“leasing agevolato”).

La forma tecnica “locazione finanziaria agevolata” è attivabile solo per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti che si concretizzano nell’acquisizione, con obbligo di riscatto, di impianti produttivi, attrezzature, e macchinari. Per tali operazioni la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e canone iniziale.

In entrambi i casi, si tratta di operazioni finanziarie a doppia provvista, così composte:

- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 50% dell’operazione agevolata (“Quota Fondo”);
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca / Società di Leasing finanziatrice ad un tasso (“Tasso Banca”) non superiore al “Tasso Convenzionato”, per il rimanente importo. Attualmente, il “Tasso Convenzionato” è pari all’Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.

In caso di finanziamento agevolato, qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con Veneto Sviluppo, ad un tasso non superiore al “Tasso Convenzionato”.

**6.2 Importi e durate*****Iniziativa finalizzata alla realizzazione di investimenti***

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 1.500.000,00

Durata:

- Operazioni “immobiliari” (investimenti immobiliari e spese tecniche): min 36 mesi – max 120 mesi (compreso preammortamento max 24 mesi);
- Operazioni “miste” (investimenti immobiliari, spese tecniche e altri investimenti): min 36 mesi – max 84 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi);
- Operazioni “dotazionali” (investimenti mobiliari, immobilizzazioni immateriali e spese tecniche - no investimenti immobiliari): min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi).

L’importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate finalizzate alla realizzazione di investimenti riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.

***Interventi di supporto finanziario***

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 350.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi)

L’importo massimo vale anche come limite di importo di più operazioni agevolate finalizzate al supporto finanziario riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.

**6.3 Quote d’intervento del Fondo*****Iniziativa finalizzata alla realizzazione di investimenti***

Operazioni “immobiliari”: 40%;

Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50%.

***Interventi di supporto finanziario***

Tutte le tipologie: 50%.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 11/22

**6.4 Tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria*****Iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti***

Operazioni “immobiliari”: 60% del “Tasso Banca”;

Operazioni “miste” e “dotazionali”: 50% del “Tasso Banca”.

***Interventi di supporto finanziario***

Tutte le tipologie: 50% del “Tasso Banca”.

**7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l’agevolazione “a sportello” (art. 5, D.Lgs n.123/1998).

La domanda va presentata a Veneto Sviluppo per il tramite delle Banche o Società di Leasing convenzionate con la Finanziaria Regionale o, in alternativa, per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio (Provinciale, Interprovinciale o Regionale) di un’Associazione di Categoria, anche per il tramite della propria società di servizi.

La domanda presentata per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio (Provinciale, Interprovinciale o Regionale) di un’Associazione di Categoria dovrà essere già completa di copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte della Banca / Società di Leasing convenzionata prescelta, con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell’affidamento.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell’apposito software per la “domanda elettronica”, accessibile a tutti gli intermediari finanziari ed agli Uffici (Provinciali, Interprovinciali o Regionali) delle Associazioni di Categoria previo accreditamento presso Veneto Sviluppo. Il software consente la presentazione, per via informatica, di istanze dematerializzate nella forma di “autodichiarazioni” rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta “copia digitale di documenti analogici” ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, specificati nel modulo di dichiarazione-domanda e nei relativi allegati ed il cui elenco verrà inserito nella “Scheda Regolamento” di ciascuna misura (documento pubblicato sul sito web [www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it) e liberamente scaricabile).

In ogni caso, unitamente al modulo di dichiarazione-domanda ed a pena di esclusione, dovrà essere presentata la documentazione di seguito descritta:

- Copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 e conformemente a quanto previsto dal D.M. 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
- Copia dell’ultimo bilancio approvato completo dei previsti allegati o corrispondente situazione economico-patrimoniale (per le società di persone: modello “Unico”);
- Situazione contabile aggiornata e budget (conto economico previsionale) dell’esercizio in corso;
- Dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” già ottenuti (documento obbligatorio solo per le domande di ammissione ad agevolazioni in regime “de minimis”);
- Copia della delibera di concessione dell’affidamento da parte dell’intermediario convenzionato prescelto (Banca o Società di Leasing – documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite di una Cooperativa di Garanzia, di un Consorzio Fidi o di un Ufficio di un’Associazione di Categoria);
- Copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell’operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 12/22

In funzione dell'intervento per il quale viene richiesta l'ammissione alle agevolazioni, tale set documentale obbligatorio minimo dovrà essere completato con la documentazione obbligatoria di seguito descritta, da presentare unitamente al modulo di dichiarazione-domanda a pena di esclusione.

***Iniziativa finalizzate alla realizzazione di investimenti***

- Schema analitico degli investimenti e copia dei giustificativi di spesa in esso elencati. In caso di investimenti ancora da realizzare, i preventivi di spesa dovranno essere recenti (non oltre sei mesi dalla data della domanda di ammissione alle agevolazioni).
- In caso di interventi su immobili di terzi: atto di assenso del proprietario all'intervento e documento comprovante la disponibilità dell'immobile (contratto di locazione / comodato).

***Interventi di supporto finanziario***

- Per le sole domande relative ad operazioni di ricapitalizzazione aziendale: copia della delibera di aumento del capitale sociale totalmente sottoscritto; documentazione contabile atta a verificare l'avvenuto versamento dell'aumento di capitale.
- Per le sole domande relative ad operazioni di consolido delle passività a breve: documentazione utile per il calcolo del totale saldi relativo ai c/c per elasticità di cassa negli ultimi due trimestri antecedenti la data della domanda di agevolazione e copia recente della Centrale Rischi.
- Per le sole domande relative ad operazioni di riequilibrio finanziario aziendale: copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi completi dei previsti allegati o dei modelli "Unico" corrispondenti.
- Per le altre iniziative di supporto finanziario: documentazione in copia comprovante la sussistenza delle casistiche previste:
  - crediti insoluti: documentazione idonea ad attestare il mancato pagamento del credito commerciale da parte del debitore (ad es.: ricevute bancarie, effetti cambiari, assegni, fatture, altri titoli di credito equivalenti). In caso di pagamento parziale verrà ammessa solo la parte non riscossa alla data di sottoscrizione della domanda;
  - crediti maturati e scaduti verso le pubbliche amministrazioni: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la mancata riscossione ed accompagnata da fotocopia del documento d'identità e dai documenti comprovanti i crediti;
  - finanziamenti a medio – lungo termine attivati a fronte di investimenti aziendali: copia del contratto di finanziamento e documentazione attestante il pagamento delle rate di rimborso pagate nei 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione.
  - anticipazioni ordini e/o contratti di fornitura: contratto sottoscritto dalle parti, proposta di vendita e relativa accettazione o proposta di acquisto e relativa accettazione di vendita.

Veneto Sviluppo esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verificando la sussistenza dei requisiti prescritti. Al termine dell'attività istruttoria, Veneto Sviluppo delibera in ordine all'ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle procedure dettate dalle Leggi Regionali o dai provvedimenti amministrativi di riferimento per ciascuno specifico Fondo di Rotazione.

**8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE*****Iniziativa finalizzate alla realizzazione di investimenti***

Entro e non oltre:

- 12 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "miste" e "dotazionali";
- 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo per operazioni "immobiliari", termini riportati nella comunicazione d'esito.

La documentazione comprovante la realizzazione degli investimenti ammessi deve essere trasmessa alla Banca / Società di Leasing finanziatrice e deve contenere:

- atti di compravendita (in caso di acquisto locali, fabbricati o terreni ed in caso di acquisto di azienda o ramo d'azienda);
- fatture quietanzate o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, relativi alla totalità delle spese ammesse (l'intermediario finanziario apporrà l'annullo);

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 13/22

- le eventuali autorizzazioni o certificazioni previste in funzione della tipologia e natura degli investimenti realizzati (specificate nel modulo di dichiarazione-domanda).

Sono rendicontabili solo le spese riguardanti investimenti completi (non sono agevolabili le spese comprovate da fatture in acconto se non accompagnate dalle relative fatture a saldo).

In caso di locazione finanziaria agevolata dovrà risultare stipulato il contratto, i beni dovranno risultare consegnati all'impresa e la Società di Leasing finanziatrice dovrà provvedere all'annullo sulla fattura di acquisto del bene oggetto della locazione.

Per le operazioni agevolate aventi ad oggetto iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti, è ammessa l'erogazione in due *tranches* (costituite da un acconto ed un saldo), riferite a stralci funzionali ed a condizione che l'operazione agevolata sia stata deliberata per un importo non inferiore ad euro 1.000.000,00.

***Interventi di supporto finanziario***

Entro e non oltre 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, termine riportato nella comunicazione d'esito.

La documentazione probatoria necessaria dovrà risultare già trasmessa alla Banca finanziatrice ed a Veneto Sviluppo contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

**9. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

È fatto obbligo alla PMI richiedente di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa, ed a renderla accessibile senza limitazioni al personale incaricato dello svolgimento dell'attività di ispezione e controllo. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento dell'ultima rata del finanziamento agevolato ovvero dall'estinzione anticipata dello stesso.

**10. CONTROLLI, VIGILANZA, RINUNCE, REVOCHE E SUBENTRI**

Veneto Sviluppo esercita l'attività di vigilanza e controllo, anche a campione, anche per accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate, ivi comprese le verifiche ex DPR 445/2000. Agli incaricati del controllo dovrà essere assicurato l'accesso agli atti, ai locali ed ai beni da visionare per il corretto svolgimento delle verifiche.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di effettuare i controlli secondo la normativa vigente.

La rinuncia all'agevolazione e la conseguente estinzione anticipata dell'operazione, comunicata a Veneto Sviluppo dall'impresa beneficiaria, comporta la restituzione totale della provvista a tasso zero ("Quota Fondo") erogata e non ancora rimborsata.

La revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'art. 11 della LR 5/2000 e successive modifiche. Viene disposta la revoca nei seguenti casi:

- a. agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie falsi, inesatti e/o reticenti;
- b. qualora, a seguito dell'effettuazione dell'attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato;
- c. sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'operazione agevolata. È fatto salvo il caso della perdita del riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall'art. 4 della L. n. 443/1985 a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata ed a condizione che l'impresa rimanga classificabile come PMI. È fatto salvo, altresì, il caso di superamento dei requisiti dimensionali di PMI qualora lo stesso non avvenga per effetto di operazioni societarie a fronte delle quali debba essere richiesto il subentro nell'agevolazione;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 14/22

- d. cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima che l'operazione agevolata sia stata completamente estinta;
- e. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'operazione agevolata;
- f. cessione di azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa intesa a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità.

In tali casi la cessazione dell'agevolazione decorre dalla data dell'evento che ha causato la perdita del diritto. La provvista indebitamente percepita va restituita con l'applicazione delle maggiorazioni e sanzioni previste dalla LR 28 gennaio 2000, n. 5, art. 11 e successive modifiche.

La comunicazione di revoca parziale o totale del beneficio è trasmessa da Veneto Sviluppo oltre che all'impresa, anche alla struttura regionale di riferimento per quanto di competenza ed in relazione all'applicazione dell'eventuale sanzione.

A Veneto Sviluppo compete il recupero della provvista pubblica erogata e delle eventuali maggiorazioni.

Un nuovo beneficiario può subentrare nell'operazione agevolata ad un beneficiario precedentemente ammesso, purché dimostri di avere idoneo titolo giuridico e i requisiti soggettivi previsti, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo. In caso di accoglimento della richiesta, il nuovo beneficiario subentra nei diritti e negli obblighi del beneficiario precedente.

Per le operazioni agevolate classificate "Interventi di supporto finanziario" è esclusa la possibilità di subentro di un nuovo beneficiario.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 15/22

**PARTE SPECIALE 1 – AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE**

La presente Parte Speciale disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione dell'Imprenditoria Femminile". Trova applicazione tutto quanto già disciplinato nella "Parte Generale" delle presenti Disposizioni Operative Uniche, fatte salve le seguenti specifiche.

**1. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile le PMI in possesso dei requisiti specificati al punto 1 della Parte Generale ed aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

- Imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni;
- Società, anche di tipo cooperativo, i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di proprietà di donne.

Tali requisiti devono:

- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di ammissione alle agevolazioni, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere nei primi cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque per tutta la durata dell'operazione agevolata, se superiore, a pena di revoca.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI già attive e quelle che intendono attivarsi nel territorio della Regione del Veneto. Queste ultime dovranno risultare attive al momento della richiesta di erogazione dell'operazione agevolata concessa.

**2. SETTORI ECONOMICI AMMESSI**

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile le PMI operanti:

- a. nei settori specificati al punto 2. della Parte Generale;
- b. nei settori individuati, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni regionali, dalla disciplina di riferimento del Fondo di Rotazione per il Settore Turistico (LR n. 33/2002);
- c. negli ulteriori settori di seguito specificati (classificazione ATECO 2007): I55.20.5; J63.91; Q87; Q88; R90.03; R91.

In ogni caso, non sono ammissibili i casi di esclusione individuati, dai Regolamenti Comunitari di seguito elencati:

- n. 1998/2006: aiuti "de minimis";
- n. 875/2007: aiuti "de minimis" nel settore della pesca.

**3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile esclusivamente le PMI che, ai sensi del punto 3 della Parte Generale, sono impegnate in iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti.

***Specifiche operative***

Vale quanto già disciplinato nella Parte Generale. L'acquisto di arredi è ammissibile anche per le PMI con sede operativa con attività prevalente nei settori specificati alle lettere b e c del precedente punto 2.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 16/22

**4. REGIMI DI AIUTO**

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006), sia per iniziative realizzate anche parzialmente nei sei mesi che precedono la data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda sia per iniziative ancora da realizzare alla data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda.

Per iniziative realizzate da PMI del settore pesca, l'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 875/2007.

**5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE**

Le operazioni agevolate possono essere realizzate esclusivamente in forma mista, costituita da un finanziamento agevolato associato ad un contributo in conto capitale. Il contributo in conto capitale è un'agevolazione aggiuntiva collegata al finanziamento agevolato. Pertanto, nel caso in cui la provvista pubblica destinata ai contributi in conto capitale fosse esaurita, le agevolazioni non potranno essere concesse nella sola forma del finanziamento agevolato.

Ciò premesso, le operazioni finanziarie sono così composte:

- una quota di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 15% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Contributo");
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 42,5% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Fondo");
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca finanziatrice ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo.

Il tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria, pertanto, sarà pari al 50% del "Tasso Banca" applicato all'operazione di finanziamento agevolato.

Attualmente, il "Tasso Convenzionato" è pari all'Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.

Qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con Veneto Sviluppo, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 100.000,00.

**6. CONTROLLI, VIGILANZA, RINUNCE, REVOCHE E SUBENTRI**

Valgono le disposizioni di cui al punto 10 della Parte Generale, integrate da quanto disposto al Punto 1, lettera c della presente Parte Speciale.

Trattandosi di operazioni "in forma mista", in caso di rinuncia all'agevolazione e conseguente estinzione anticipata del finanziamento agevolato Veneto Sviluppo procederà al recupero *pro quota* del contributo in conto capitale erogato.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 17/22

**PARTE SPECIALE 2 – AGEVOLAZIONI PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE**

La presente Parte Speciale disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'Imprenditoria Giovanile veneta".

Trova applicazione tutto quanto già disciplinato nella "Parte Generale" delle presenti Disposizioni Operative Uniche, fatte salve le seguenti specifiche.

**1. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile le PMI in possesso dei requisiti specificati al punto 1. della Parte Generale ed aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

- Imprese individuali di cui sono titolari persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti;
- Società, anche di tipo cooperativo, i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno due terzi da persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti.

Tali requisiti devono sussistere alla data della domanda di ammissione alle agevolazioni e devono permanere nei primi cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque per tutta la durata dell'operazione agevolata, se superiore, a pena di revoca.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le PMI già attive e quelle che intendono attivarsi nel territorio della Regione del Veneto. Queste ultime dovranno risultare attive al momento della richiesta di erogazione dell'operazione agevolata concessa.

**2. SETTORI ECONOMICI AMMESSI**

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile le PMI operanti:

- a. nei settori specificati al punto 2. della Parte Generale;
- b. nei settori individuati, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni regionali, dalla disciplina di riferimento del Fondo di Rotazione per il Settore Turistico (LR n. 33/2002);
- c. negli ulteriori settori di seguito specificati (classificazione ATECO 2007): I55.20.5; J63.91; Q87; Q88; R90.03; R91.

In ogni caso, non sono ammissibili i casi di esclusione individuati, dai Regolamenti Comunitari di seguito elencati:

- n. 1998/2006: aiuti "de minimis";
- n. 875/2007: aiuti "de minimis" nel settore della pesca.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 18/22

**3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

Possono beneficiare delle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile esclusivamente le PMI che sono impegnate in iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti. Le spese ammissibili sono rappresentate nella tabella che segue.

Tipologie di spesa		Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile
Investimenti immobiliari	> Ristrutturazione e adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività.	20%
Investimenti mobiliari	> Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature (e hardware) > Acquisto di arredi > Realizzazione / adeguamento di impianti tecnologici. > Acquisto di automezzi targati e natanti ad esclusivo uso aziendale	100%
Immobilizzazioni immateriali	> Spese connesse a: acquisto di brevetti; sviluppo software, acquisto di licenze software.	100%
Spese tecniche	> Spese di progettazione e direzione lavori.	5%
	> Spese relative a: consulenze per l'organizzazione aziendale, analisi di mercato e promozione, atti notarili di costituzione della società. Non sono ammissibili le spese inerenti servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa o al mantenimento delle certificazioni già acquisite	100

**Specifiche operative**

Vale quanto già disciplinato nella Parte Generale. L'acquisto di arredi è ammissibile anche per le PMI con sede operativa con attività prevalente nei settori specificati alle lettere b e c del precedente punto 2.

**4. REGIMI DI AIUTO**

L'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 1998/2006. Sono ammissibili esclusivamente iniziative ancora da realizzare alla data di compilazione del modulo di dichiarazione-domanda.

Per iniziative realizzate da PMI del settore pesca, l'ammissione alle agevolazioni può essere richiesta esclusivamente nell'ambito del Regolamento "de minimis", Regolamento (CE) n. 875/2007.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che abbiano già beneficiato di altre forme pubbliche di agevolazione. A tal fine le PMI richiedenti saranno tenute a rilasciare tutte le dichiarazioni ed attestazioni necessarie, prodotte nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 19/22

**5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE**

Le operazioni agevolate possono essere realizzate esclusivamente in forma mista, costituita da un finanziamento agevolato associato ad un contributo in conto capitale. Il contributo in conto capitale è un'agevolazione aggiuntiva collegata al finanziamento agevolato. Pertanto, nel caso in cui la provvista pubblica destinata ai contributi in conto capitale fosse esaurita, le agevolazioni non potranno essere concesse nella sola forma del finanziamento agevolato.

Ciò premesso, le operazioni finanziarie sono così composte:

- una quota di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 15% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Contributo");
- una quota di provvista pubblica a tasso zero per un importo non superiore al 42,5% del costo dell'iniziativa ammesso e realizzato ("Quota Fondo");
- una quota di provvista privata, messa a disposizione dalla Banca finanziatrice ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo.

Il tasso agevolato a carico della PMI beneficiaria, pertanto, sarà pari al 50% del "Tasso Banca" applicato all'operazione di finanziamento agevolato.

Attualmente, il "Tasso Convenzionato" è pari all'Euribor 3/6 mesi m.m.p. divisore 360 aumentato di uno spread massimo di 500 punti base annui.

Qualora la Banca finanziatrice intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con Veneto Sviluppo, ad un tasso non superiore al "Tasso Convenzionato".

Importi: minimo euro 20.000,00 – massimo euro 100.000,00

**6. CONTROLLI, VIGILANZA, RINUNCE, REVOCHE E SUBENTRI**

Valgono le disposizioni di cui al punto 10 della Parte Generale, integrate da quanto disposto al punto 1 della presente Parte Speciale. Inoltre, verrà disposta la revoca delle agevolazioni qualora vengano accertate la sospensione dell'attività per più di sei mesi oppure la cessazione dell'attività entro i primi tre anni dalla concessione dell'agevolazione.

Trattandosi di operazioni "in forma mista", in caso di rinuncia all'agevolazione e conseguente estinzione anticipata del finanziamento agevolato Veneto Sviluppo procederà al recupero *pro quota* del contributo in conto capitale erogato.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 20/22

**PARTE SPECIALE 3 – FINANZIAMENTI AGEVOLATI DI IMPORTO LIMITATO**

La presente Parte Speciale disciplina l'accesso alle agevolazioni nella forma di finanziamenti agevolati di importo limitato, originariamente introdotta con DGR n. 266/2013 e DGR n. 267/2013 e caratterizzata da operazioni di importo tra 10 e 50 mila Euro, per le quali è possibile richiedere l'ammissione alle agevolazioni prevalentemente per il tramite dei Confidi iscritti all'albo ex art. 107 TUB ed esclusivamente mediante procedura informatizzata.

La disciplina oggetto della presente Parte Speciale ha carattere straordinario e sperimentale. In quanto tale, rimane in vigore fino al 30 giugno 2014, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con successivi provvedimenti di Giunta Regionale.

Nello specifico, si definisce una nuova operatività del Fondo di Rotazione istituito dall'articolo 6 della Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1, del Fondo di Rotazione istituito dall'articolo 23 della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, e del Fondo di Rotazione istituito dall'articolo 21 della Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, consistente in un intervento che riguarda i "finanziamenti agevolati d'importo limitato" supportato da procedure snelle e facilitate, in linea con gli orientamenti dell'amministrazione regionale in materia di semplificazione e sburocratizzazione, per esigenze di liquidità aziendale connesse alla gestione corrente dell'impresa.

Gli interventi disciplinati nella presente Parte Speciale si concretizzano in operazioni di supporto alla liquidità aziendale. Sono classificati, pertanto, ai sensi del punto 3 della Parte Generale, nella tipologia "Interventi di supporto finanziario".

Trova applicazione tutto quanto già disciplinato nella "Parte Generale" delle presenti Disposizioni Operative Uniche, fatte salve le seguenti specifiche.

**1. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere ai finanziamenti agevolati di importo limitato le PMI in possesso dei requisiti specificati al punto 1. della Parte Generale che non abbiano presentato bilanci (o documentazione contabile-fiscale equivalente) consecutivamente in perdita negli ultimi tre esercizi.

**2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

<b>Finanziamenti di importo limitato</b>	<b>Finanziabilità sull'investimento totale ammissibile</b>
Operazioni di supporto finanziario a fronte dei pagamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione per: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale;</li> <li>&gt; utenze: energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche;</li> <li>&gt; rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie.</li> </ul>	100%

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 21/22

**3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE OPERAZIONI AGEVOLATE****3.1 Importi e durate**

Importi: minimo euro 10.000,00 – massimo euro 50.000,00

Durata: min 36 mesi – max 60 mesi (compreso preammortamento max 12 mesi)

L'importo massimo vale anche come limite di importo di più "finanziamenti agevolati di importo limitato" riferiti alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.

**4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello" (art. 5, D.Lgs n.123/1998).

Fatta salva la possibilità da parte della PMI di presentazione della domanda di agevolazione a Veneto Sviluppo anche per il tramite delle Banche finanziatrici convenzionate, le domande di agevolazione vanno presentate dai legali rappresentanti delle PMI per il tramite dei Confidi che, ai sensi delle DDGR n. 266/2013 e 267/2013, abbiano sottoscritto apposita convenzione con Veneto Sviluppo, vigilati dalla Banca d'Italia, come definiti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che svolgono attività di intermediari finanziari, vigilati ai sensi dell'ex articolo 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), sostituito con il vigente articolo 106 del TUB, per effetto dell'articolo 7 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141, ed aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto da almeno 15 mesi alla data di presentazione a Veneto Sviluppo della richiesta di convenzionamento. L'elenco aggiornato dei Confidi convenzionati sarà reso disponibile da Veneto Sviluppo sul sito web aziendale.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità informatica, entro 30 giorni solari dalla data di compilazione, avvalendosi dell'apposito software per la "domanda elettronica", accessibile a tutti gli intermediari finanziari convenzionati previo accreditamento presso Veneto Sviluppo. Il software consente la presentazione, per via informatica, di istanze dematerializzate nella forma di "autodichiarazioni" rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Tutta la documentazione presentata, pertanto, non rappresenta "copia digitale di documenti analogici" ai sensi della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004.

La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, specificati nel modulo di dichiarazione-domanda e nei relativi allegati ed il cui elenco verrà inserito nella "Scheda Regolamento" di ciascuna misura (documento pubblicato sul sito web [www.venetosviluppo.it](http://www.venetosviluppo.it) e liberamente scaricabile).

In ogni caso, unitamente al modulo di dichiarazione-domanda ed a pena di esclusione, dovrà essere presentata la documentazione di seguito descritta:

- Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 e conformemente a quanto previsto dal DM 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Informazioni su compagine sociale, dettaglio affidamenti e altre agevolazioni pubbliche già ottenute;
- Copia degli ultimi tre bilanci approvati completi dei previsti allegati o corrispondenti situazioni economico-patrimoniali (per le società di persone: modello "Unico");
- Situazione contabile aggiornata e budget dell'esercizio in corso;
- Dichiarazione circa gli aiuti "de minimis" già ottenuti;
- Copia della delibera di concessione dell'affidamento da parte della Banca convenzionata prescelta con indicazione di: importo, forma tecnica, durata, tipo di garanzie richieste a sostegno dell'affidamento (documento obbligatorio per le domande presentate per il tramite dei Confidi convenzionati);
- Copia della delibera di concessione della garanzia consortile a supporto dell'operazione bancaria di finanziamento (solo per le operazioni che beneficiano di garanzia consortile).

I Confidi convenzionati saranno tenuti ad attestare, per ciascuna domanda di ammissione alle agevolazioni presentata per loro tramite, di aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti Disposizioni

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2216 del 03 dicembre 2013**

pag. 22/22

Operative in capo alla PMI beneficiaria ed in relazione all'operazione agevolata richiesta, nonché di aver verificato la correttezza delle dichiarazioni rese dalla PMI beneficiaria in ordine al rispetto dei limiti di cumulo di aiuti "de minimis" e la non sussistenza dei casi di esclusione previsti, anche in relazione al regime di aiuto applicato. Dovrà risultare verificata, altresì, la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa, escludendo le domande per le quali l'importo dell'operazione agevolata richiesta risulti superiore al 120% del fatturato dell'ultimo esercizio.

Tale set documentale obbligatorio minimo dovrà essere completato con la documentazione di seguito descritta, da presentare unitamente al modulo di dichiarazione-domanda a pena di esclusione.

- canoni di locazione relativi ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività aziendale: copia del contratto di locazione e documentazione attestante il pagamento dei canoni;
- utenze: energia elettrica, acqua, gas, telefono fisso e connessione a reti telematiche: documentazione attestante il pagamento delle relative bollette;
- rate di mutuo e/o canoni di leasing relativi ad operazioni finanziarie: copia del contratto di finanziamento e/o leasing e documentazione attestante il pagamento delle rate / dei canoni.

Veneto Sviluppo esamina le domande di ammissione alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di ricevimento, accertando la completezza del corredo documentale presentato e verificando la sussistenza dei requisiti prescritti anche prendendo atto, in caso di domanda presentata per il tramite di un Confidi convenzionato, delle attestazioni rilasciate. Al termine dell'attività istruttoria, che si dovrà concludere entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della domanda completa, Veneto Sviluppo delibera in ordine all'ammissione alle agevolazioni, nel rispetto delle procedure dettate dalle Leggi Regionali o dai provvedimenti amministrativi di riferimento per ciascuno specifico Fondo di Rotazione.

(Codice interno: 263305)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2218 del 03 dicembre 2013

**Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete - legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni e legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 13.**

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:

Impegno di spesa a favore di Veneto Sviluppo s.p.a. per l'attuazione delle agevolazioni a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete previste dall'art. 7, comma 2 bis della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007*", come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, all'art. 7 prevede talune misure di sostegno ed agevolazione a favore degli investimenti produttivi e la ricerca delle piccole e medie imprese venete, anche per il tramite di Veneto Sviluppo s.p.a.

In particolare, l'art. 7, comma 2 bis autorizza la Giunta regionale "*ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo s.p.a presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a cofinanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegati a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo s.p.a. medesima*".

Per le finalità di cui alla suddetta disposizione normativa la successiva legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009*", l'art. 13 recante "*agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete*" autorizza la Giunta regionale a corrispondere a Veneto Sviluppo s.p.a., nell'ambito dell'operatività di cui al comma 2 bis del citato art. 7, un contributo di complessivi euro 18.000.000,00 in otto anni.

In attuazione delle citate previsioni normative Veneto Sviluppo s.p.a. ha provveduto ad accendere presso B.E.I. un contratto di provvista finanziaria dell'importo di euro 50.000.000,00 con durata di otto anni da utilizzare per il cofinanziamento di iniziative agevolate a valere sui Fondi di rotazione regionali in gestione presso la Finanziaria regionale.

Per le finalità di cui all'art. 7, comma 2 bis della legge regionale n. 2/2007 e s.m.i. la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso ha stanziato nel capitolo 100906 "*agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI Venete*" l'importo di euro 1.100.000,00 a copertura degli interessi e oneri finanziari corrisposti da Veneto Sviluppo s.p.a. per l'utilizzo della provvista B.E.I., fra cui sono da ritenersi ricomprese, fra l'altro, le commissioni di garanzia, ritenute rimborsabili, sulla base delle disposizioni normative sopracitate ed in particolare dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2009 (e relativa relazione accompagnatoria all'art. 9 del P.D.L. n. 21 del 28.10.2008), dalle successive deliberazioni attuative della normativa regionale.

Si tratta ora di impegnare le risorse disponibili a valere sul Bilancio di previsione 2013, pari a euro 1.100.000,00, per le finalità di cui sopra e a copertura di interessi e oneri finanziari riferiti al secondo semestre 2012 e al primo semestre 2013, ancorché si rappresenti per il futuro la necessità, come evidenziato dalla Corte dei Conti in sede di parifica del Rendiconto Generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2012, di impegnare preventivamente la spesa a copertura dei ratei in scadenza nel corso dell'anno di maturazione..

Nel contempo occorre indicare le modalità di erogazione delle somme, stabilendo che i provvedimenti di liquidazione saranno effettuati a seguito di apposita richiesta formulata con cadenza semestrale da parte di Veneto Sviluppo s.p.a., secondo quanto già previsto dalle deliberazioni precedenti, attuative della normativa vigente ed in particolare della deliberazione n. 3142 del 20 ottobre 2009.

La suddetta richiesta dovrà altresì essere corredata di idonea documentazione di rendicontazione delle spese sostenute, della certificazione prodotta dalla Società attestante l'avvenuto utilizzo, per le finalità di cui all'art. 7, comma 2 bis della legge regionale n. 2 del 2007 e s.m.i., delle risorse in forma di finanziamento agevolato e l'ammontare dei correlati interessi e oneri finanziari, nonché di una relazione che contenga l'elenco dei soggetti beneficiari e illustri le modalità di utilizzo delle risorse,

nonché lo stato di avanzamento della misura agevolativa in questione.

Da ultimo si evidenzia che la Giunta regionale, in virtù delle funzioni assegnate dall'art. 7, comma 2 bis della legge regionale n. 2 del 2007, si riserva di compiere le valutazioni di competenza in ordine al suo intervento nel mantenimento della misura agevolativa in essere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015*";

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009* " ed in particolare l' art. 13;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 7, comma 2 bis;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*";

RICHIAMATA la deliberazione n. 3142 del 20 ottobre 2009

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di impegnare a favore di Veneto Sviluppo s.p.a. per le finalità di cui all'art. 7, comma 2 bis della legge regionale n. 2 del 19/02/2007 e s.m.i., la spesa di euro 1.100.000,00 sul capitolo U100906 "agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI Venete" cod. SIOPE (1.06.02.1624) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
4. di subordinare l'erogazione a favore di Veneto Sviluppo s.p.a. alla presentazione di apposita documentazione con le modalità in premessa indicate;
5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Sviluppo Economico dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 263324)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2219 del 03 dicembre 2013

**Offerta Formativa per l'Anno Scolastico 2014-2015. (D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e L.R. n. 11 del 13/04/2001).***[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si aggiorna il quadro veneto in materia di programmazione dell'offerta educativa sul territorio (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001).

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con il provvedimento in esame la Giunta regionale intende dare seguito a quanto disposto dalla DGR n. 1012 del 18 giugno 2013, che prevedeva in particolare:

- l'anticipo nella tempistica della fase decisoria e di confronto sull'offerta formativa per poter produrre un documento finale utile nel momento propedeutico dell'orientamento scolastico;
- la disaggregazione dell'approvazione del piano dell'offerta formativa rispetto a quello del dimensionamento scolastico che implica l'attivazione di un processo più complesso da parte degli Enti locali interessati.

Lo stesso atto, stabilendo che *"nell'adottare queste nuove 'linee guida' si debba ricercare il massimo coinvolgimento delle Istituzioni presenti nel territorio Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV), delle Province, dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCHEM), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nonché delle parti sociali, per garantire scelte condivise riguardanti il nuovo dimensionamento e la razionalizzazione dell'offerta formativa"*, ha considerato l'allargamento delle competenze e la condivisione delle responsabilità come sistema ordinario per amministrare il nostro territorio, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale. Infatti la Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, riguardo alle competenze dei soggetti territoriali in materia scolastica, ha palesato chiaramente la volontà di coinvolgimento di tutti gli attori interessati al governo anche dell'Istruzione pubblica, con l'obiettivo della buona gestione della stessa.

Con il D.Lgs n. 112/1998 sono state dettagliate le competenze amministrative dei soggetti coinvolti sul territorio, per quanto riguarda l'ambito dell'istruzione e la Regione, in base a queste competenze, con il documento succitato relativo alle *"linee guida"*, si è predisposto un cronogramma al fine di consentire una tempistica in linea con le esigenze operative e di orientamento del sistema scolastico veneto. A seguito della convocazione delle Commissioni di Distretto Formativo e l'inoltro alla Regione delle risultanze, come previsto dalla DGR n. 1012/2013, si è convocata, il giorno 6 novembre 2013, la Commissione mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'USRV, nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Istruzione n. 387 del 30 ottobre 2013, per l'analisi, in fase istruttoria, della documentazione pervenuta da parte degli Enti locali. Le attività della stessa Commissione si sono concluse in data 19/11/2013.

Per la predisposizione, prevista dal cronogramma entro il 20 novembre 2013, e successiva conseguente approvazione della nuova offerta formativa, si conferma che è stato rispettato il principio secondo cui i nuovi indirizzi da attivare devono:

- *risultare utili e originali con valenza pertanto innovativa e attuale, in base cioè ad analisi mirate, nell'ambito di riferimento, in quanto assenti o necessari alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe;*
- *risultare coerenti con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti ed attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus" (viene definito campus un'area territoriale dove è presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi);*
- *risultare compatibili con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;*

- *presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'Anno Scolastico (A.S.) 2014-2015 atti a garantire l'attivazione della stessa ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009;*
- *provenire da istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di adeguate motivazioni con il preventivo accordo della Provincia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale (che rappresenta l'USRV nell'ambito della Commissione di Distretto Formativo), anche nel caso di creazione di "campus".*

Risulta opportuno ricordare anche che per gli indirizzi da approvare avrebbe costituito criterio di preferenza *"la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito. Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto."*

Sono state prese in considerazione le proposte di attivazione di nuovi indirizzi assunte dagli Enti interessati e le valutazioni di merito espresse dalle Commissioni di Distretto Formativo appositamente costituite.

Si precisa che le scelte operate a livello di Distretto Formativo sono state successivamente codificate con le Deliberazioni delle Giunte provinciali le quali dovevano attenersi a quanto previsto dalle disposizioni regionali (DGR n. 1012/2013 già citata) che in materia di composizione e di poteri di dette Commissioni stabilisce che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 29 ottobre 1998, *"le Commissioni di Distretto Formativo 'ambito', costituiscono un organismo consultivo e concertativo in cui sono presenti:*

- *il Presidente della Provincia (o suo delegato) con funzioni di coordinamento;*
- *i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo (o loro delegati); qualora le istituzioni scolastiche si trovino in distretti formativi diversi, va inoltrato l'invito a presenziare la Commissione a tutti i Sindaci (o i delegati) dei distretti formativi interessati;*
- *un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.*

*È invitato, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09 e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti".*

Per quanto interessa inoltre il presente atto, come riportato nelle Deliberazioni delle Giunte provinciali, il parere obbligatoriamente espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo doveva avere una motivazione unitaria di sintesi delle opinioni espresse, risultare ovviamente verbalizzato e contenere in modo chiaro le opzioni scelte. Si fa notare che ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo dovevano essere presenti sia il rappresentante della Provincia che quello dell'Ufficio Scolastico Regionale e che le decisioni adottate a maggioranza semplice dei presenti, considerato in particolare il parere del rappresentante della Provincia e quello dell'Ufficio Scolastico Territoriale, dovevano risultare agli atti. L'invito alla partecipazione ai lavori della Commissione doveva essere rivolto a tutti i Sindaci interessati.

Per quanto attiene i cosiddetti indirizzi silenti, ovvero quelli autorizzati ma non ancora avviati e in particolare appartenenti al vecchio ordinamento, in quanto per quelli di nuova istituzione è vigente la regola già ricordata di tolleranza massima di un triennio di non attivazione, non si è previsto di evidenziarli in uno specifico documento attenendosi a quanto disposto nella nota tecnica inviata dall'USRV prot. n. 17023/C20b del 14/11/2011.

L'USRV infatti ritiene, e si concorda con tale impostazione, che non sia necessario procedere alla soppressione degli indirizzi silenti del vecchio ordinamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto gli stessi, al termine del percorso di studio decadranno automaticamente.

Con riferimento inoltre alla problematica correlata alla individuazione dei Licei Sportivi si ricorda che la Direzione Istruzione con nota prot. n. 21125 del 16 gennaio 2013, indirizzata ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto, agli Assessori all'Istruzione delle Provincie e per conoscenza all'USRV, invitava ad individuare almeno un liceo come scelta primaria, segnalandone ulteriori qualora ne esistessero i presupposti, nell'ipotesi che le risorse di organico lo consentissero, così come previsto dall'art. 3 del DPR n. 52/2013.

Di seguito sono stati indicati dalle Amministrazioni provinciali, in accordo con gli Uffici Scolastici Territoriali competenti, dodici Istituti scolastici, specificando quale fosse da considerarsi, nel caso di più segnalazioni, da individuarsi come prima o seconda scelta. Fra tutte le indicazioni pervenute con i criteri sopraesposti solo la Provincia di Vicenza, pur individuandone tre, non ne opzionava alcuno come indicazione primaria.

Su questi presupposti la Giunta regionale nell'Allegato A alla DGR n. 351 del 19/03/2013 aveva individuato, come sopra ricordato, un numero di 12 istituzioni scolastiche e, "al fine di anticipare e facilitare la futura attivazione dei nuovi percorsi di studio già a partire dall'A.S. 2013-2014, qualora intervenissero accelerazioni nel processo decisorio a livello nazionale", aveva approvato detto provvedimento ancor prima che il decreto n. 52/2013 dovesse completare il prescritto iter procedimentale.

In questa fase, vista la prossima attivazione dei suddetti Licei Sportivi, e non essendosi ampliata la facoltà di poter riconoscere più di un Liceo per Provincia, si ritiene, nel caso fossero state espresse più opzioni, di dover concentrare e confermare la scelta sugli istituti individuati come principali dalla DGR n. 351/2013.

Per quanto riguarda le indicazioni della Provincia di Vicenza, essendo pervenuta dalla stessa, a firma del Commissario Straordinario, una nota, datata 13/11/2013 prot. n. 82158, con la quale si comunica che *"le tre proposte presentate dal territorio da parte dei licei scientifici Tron di Schio, Da Ponte di Bassano del Grappa e IIS di Asiago hanno caratteristiche e specificità egualmente valide per poter essere sedi di Licei sportivi"*, la Giunta regionale, vista la sua specifica competenza nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa (D.Lgs. n. 112/1998), ritiene di individuare nell'Istituto d'Istruzione Superiore (IIS)"G. Pertile" di Asiago (VI), l'Istituto maggiormente idoneo per questo nuovo percorso di studio. Questa indicazione trova fondamento in considerazione dell'alta concentrazione nella zona di impianti sportivi di eccellenza per le discipline invernali e nella convinzione di assicurare una risposta positiva ad un territorio che fa dell'attività sciistica e del pattinaggio sul ghiaccio il suo punto di riferimento come un tasso di ottimizzazione, non solo a livello nazionale ma internazionale. In effetti già in via preliminare le indicazioni formulate anche per le rimanenti realtà provinciali comunque si relazionavano a specificità di eccellenza storicamente presenti nelle singole realtà territoriali considerate (rugby, atletica, nuoto, ecc...).

L'intero processo, sopra delineato, comunque prescinde dalla possibilità di attivare, entro i limiti dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, percorsi didattici innovativi e coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari indirizzi, tenuto conto anche del contesto socio-culturale del territorio.

Sulla base della documentazione agli atti, si conferma che le proposte di nuovi indirizzi, contenute nell'**Allegato A** del presente provvedimento, di cui fa parte integrante, e che sono state ritenute idonee con motivazione dalla Commissione mista Regione del Veneto - USRV, risultano coerenti con le disposizioni delle Linee-Guida relative all'A.S. 2014-2015, approvate dalla Giunta regionale con la più volte citata Deliberazione n. 1012 del 18 giugno 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTA la L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e, in particolare, gli artt. 137 e 138;
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", artt. 5, 6, 7, 8, 11;
- VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTA la DGR n. 1012 del 18 giugno 2013 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2014-2015. Linee-Guida";
- VISTA la Legge del 15 luglio 2011, n. 111, conversione in Legge, con modificazioni, del D.Lgs. 98 del 6 luglio 2011 art. 19, "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica", commi 4 e 5;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, commi 69 e 70;

- VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004 che ha ribadito la primaria competenza delle regioni in materia di programmazione del dimensionamento della rete scolastica pubblica;
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009;
- VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012;
- VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTA la Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 26 gennaio 2012, n. 233, relativa alle nuove articolazioni delle aree di indirizzo per gli istituti tecnici e professionali;
- VISTA la Legge 8 novembre 2013, n. 128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- VISTA la DGR n. 351 del 19/03/2013 "Offerta Formativa per l'Anno Scolastico 2013-2014 (D.Lgs. 112/1998 e L.R. 11/2001). Licei ad indirizzo sportivo.";
- VISTA la nota datata 13/11/2013 prot. n.82158 della Provincia di Vicenza;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare la nuova offerta formativa per l'A.S. 2014-2015, strutturata in nuovi indirizzi, nuove articolazioni, nuove opzioni, come specificate nell'**Allegato A**, a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che risponde ai criteri contenuti nelle Linee-Guida approvate con DGR n. 1012 del 18 giugno 2013;
3. di prendere atto, per quanto riguarda gli indirizzi silenti, della nota dell'USRV prot. n. 17023/C20b del 14/11/2011, ovvero della sostanziale decadenza degli stessi qualora non attivati al termine di un triennio dalla loro approvazione;
4. di ribadire la validità dell'opzione formulata dalle Amministrazioni provinciali e dagli Uffici Scolastici territorialmente competenti nell'identificazione delle sedi dei licei a indirizzo sportivo, relativa agli istituti individuati come "prima scelta" dall'Allegato A alla DGR n. 351 del 19/03/2013, e pertanto di confermare per tali Istituti l'indirizzo sportivo;
5. di individuare nell'IIS "G. Pertile" di Asiago (VI) l'Istituto idoneo ai fini dell'attivazione del nuovo indirizzo di Liceo Sportivo per quanto riguarda la Provincia di Vicenza;
6. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento sull'offerta formativa regionale che si rendessero necessari;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito Internet della Regione: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione).


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/12

**PROVINCIA DI BELLUNO**
**DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DI BELLUNO**

 IIS "T. CATULLO " – Belluno  
 Sede principale: Via Garibaldi, 10 – Belluno

Codice: BLIS01200T

Ind/Art/Opz <sup>1</sup>	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto liceo – settore: liceo artistico – indirizzo: grafica - serale	Secondo le disponibilità di organico

 IIS "G. SEGATO " – Belluno  
 Sede principale: Via J. Tasso, 11 – Belluno

Codice: BLIS011002

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	istituto professionale - settore: industria artigianato – indirizzo: produzioni industriali e artigianali – articolazione: artigianato	In sostituzione dell'articolazione industria – ad esaurimento

**DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – POLO DI FELTRE**

 IIS "L. NEGRELLI – E. FORCELLINI" – Feltre  
 Sede principale: Via C. Colombo, 11 – Feltre

Codice: BLIS008006

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto tecnico - settore: tecnologico – indirizzo: chimica, materiali e biotecnologie – articolazione: biotecnologie sanitarie	

 IIS "POLO DI FELTRE" – Feltre  
 Sede principale: Viale Mazzini, 12 – Feltre

Codice: BLIS00400V

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto professionale - settore industria artigianato – indirizzo: produzioni industriali e artigianali	In sostituzione dell'indirizzo: manutenzione e assistenza tecnica - indirizzo ad esaurimento

1

Ind./Art/Opz.: indirizzo, articolazione o opzione; "indirizzo" indica che l'istituto richiede l'attivazione di un nuovo indirizzo; "articolazione" indica che l'istituto ha già attivato l'indirizzo e richiede una specifica, ulteriore articolazione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/12

articolazione	istituto tecnico - settore: economico – indirizzo: amministrazione finanziaria e marketing – articolazione: relazioni internazionali per il marketing	
---------------	---	--

**INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (con riferimento alla DGR n. 351 del 19/03/2013):**

Istituto Superiore “U. Follador” di Agordo (cod. BLIS00600E)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/12

**PROVINCIA DI PADOVA****DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – AREA CENTRALE**

ITG "BELZONI" – Padova, Cadoneghe  
Sede principale: Via S. Speroni, 39/41 – Padova

Codice: PDDL010004

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
opzione	istituto tecnico – settore: tecnologico – indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio – opzione: tecnologia del legno nelle costruzioni	

ISSS "Magarotto" – Padova  
Sede principale: Via Cave, 180 – Padova

Codice: : PDTD13000Q

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	liceo – settore: liceo artistico – indirizzo: audiovisivo e multimediale	

**DISTRETTO FORMATIVO N. 5 – ESTE**

IIS "EUGANEO" – Este  
Sede principale: Via Borgofuro, 6 – Este

Codice: PDIS026002

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	istituto tecnico – settore: tecnologico – indirizzo: chimica, materiali e biotecnologie – articolazione: biotecnologie sanitarie	
indirizzo	istituto professionale – settore: servizi – indirizzo: servizi socio- sanitari - corso serale	Secondo le disponibilità di organico

**INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (con riferimento alla DGR n. 351 del 19/03/2013):**

Istituto Superiore "I. Newton" di Camposampiero (cod. PDIS01400Q)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/12

**PROVINCIA DI ROVIGO****DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – POLO DELL'ALTO POLESINE**

IIS "BRUNO MUNARI" – Castelmassa, Badia Polesine, Trecenta  
Sede principale: Via Matteotti, 34 – Castelmassa

Codice: ROIS003006

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
articolazione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – articolazione: servizi di sala e di vendita	Per la sede di Trecenta
opzione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale – opzione: valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio	Per la sede di Trecenta
articolazione	istituto professionale – settore industria e artigianato – indirizzo: produzioni industriali e artigianali – articolazione: industria	Per la sede di Badia Polesine si conferma indirizzo

**DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – POLO DEL BASSO POLESINE**

IIS "C. COLOMBO" – Adria, Porto Tolle, Porto Viro  
Sede principale: Via S. Francesco, 33 – Adria

Codice: ROIS00200A

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
opzione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi commerciali – opzione: promozione commerciale e pubblicitaria	Presso la sede di Adria

IIS POLO TECNICO DI ADRIA – Adria  
Sede principale: Via Dante, 17 – Adria

Codice: ROIS011005

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
articolazione	istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo: trasporti e logistica – articolazione: logistica	

**INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (con riferimento alla DGR n. 351 del 19/03/2013):**

Liceo Scientifico "P. Paleocapa" di Rovigo (cod. ROPS01000P)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 5/12

**PROVINCIA DI TREVISO****DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – POLO DI TREVISO**

IS "GIORGI-FERMI" – Treviso  
Sede principale: Via Terraglio, 53 – Treviso

Codice: TVISO2300L

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
articolazione	istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo: chimica, materiali e biotecnologie – articolazione: biotecnologie sanitarie	

**DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – POLO DI CONEGLIANO**

IIS "G. MARCONI" – Conegliano  
Sede principale: Via J. F. Kennedy, 12 – Conegliano

Codice: TVIS00200G

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
indirizzo	istituto liceo - settore: liceo delle scienze umane – opzione: economico sociale	
indirizzo	istituto liceo - settore: liceo musicale e coreutico – indirizzo: liceo musicale e coreutico	

**INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (con riferimento alla DGR n. 351 del 19/03/2013):**

Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di Treviso (cod. TVPS01000X)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 6/12

**PROVINCIA DI VENEZIA****DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – MACROAREA DEL SANDONATESE**

IS "C. SCARPA - E. MATTEI"

Codice: VEISO21001

San Donà di Piave, Fossalta di Piave, S. Stino di Livenza

Sede principale: Via Perugia, 7 – San Donà di Piave

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto tecnico – settore: tecnologico – indirizzo: sistema moda – articolazione: tessile, abbigliamento e moda	Sede di San Donà di Piave
opzione	istituto tecnico – settore: tecnologico – indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio – opzione: tecnologia del legno nelle costruzioni	Sede di San Donà di Piave

**DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – MACROAREA DI VENEZIA INSULARE**

IIS "VENDRAMIN CORNER" – Venezia

Codice: VEIS00800E

Sede principale: Dorsoduro, 2376 – Venezia

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto professionale – servizi socio-sanitari – serale	Secondo le disponibilità di organico

**DISTRETTO FORMATIVO N. 5 – MACROAREA DI VENEZIA TERRAFERMA**

ITI "CARLO ZUCCANTE" – Venezia

Codice: VETF04000T

Sede principale: Via Baglioni, 22 – Venezia (Mestre)

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto tecnico – settore: tecnologico – corso serale – indirizzi: informatica e telecomunicazioni - elettronica ed elettrotecnica - meccanica mecatronica energia	In rete con IIS "ANTONIO PACINOTTI" – Venezia - Sede principale: Via Caneve, 93 – Venezia (Mestre). Si concede il corso serale del settore tecnologico in attesa di un'ulteriore definizione degli indirizzi secondo le disponibilità di organico

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 7/12

**DISTRETTO FORMATIVO N. 6 – MACROAREA DEL DOLESE**

ITC "MARIA LAZZARI" – Dolo  
Sede principale: Via Curzio Frasio, 27 – Dolo

Codice: VETD06000R

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
indirizzo	istituto tecnico – settore: tecnologico – indirizzo: sistema moda – articolazione: calzature e moda	

IPSAR "MUSATTI " – Dolo  
Sede principale: Via Rinascita, 3 – Dolo

Codice: VERH03000V

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
indirizzo	istituto professionale – corso serale – indirizzi: servizi commerciali - servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera	Si concede il corso serale del settore servizi in attesa di un'ulteriore definizione degli indirizzi secondo le disponibilità di organico

**INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (con riferimento alla DGR n. 351 del 19/03/2013):**

Liceo Scientifico "G. Galilei" di Dolo (cod. VEPS07000G)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 8/12

**PROVINCIA DI VERONA****DISTRETTO FORMATIVO N. 1 – VERONA**

IIS "L. CALABRESE – P. LEVI" – San Pietro in Cariano  
Sede principale: Via Mara, 6 – San Pietro in Cariano

Codice: VRIS016005

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto tecnico – settore economico – indirizzo: turismo	

**DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – VERONA**

IIS "M. SANMICHELI" – Verona  
Sede principale: Piazza Bernardi, 2 – Verona

Codice: VRIS009002

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
opzione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi commerciali – opzione: promozione commerciale e pubblicitaria	

LICEO ARTISTICO DI VERONA – Verona  
Sede principale: Via delle Coste, 6 – Verona

Codice: VRSL03000N

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto liceo – corso serale del liceo artistico	Secondo le disponibilità di organico
indirizzo	istituto liceo – corso del liceo artistico c/o Casa Circondariale di Montorio	

LC LICEO EDUCANDATO "AGLI ANGELI" – Verona  
Sede principale: Via C. Battisti, 8 – Verona

Codice: VRVE01000P

Ind/Art/Opz.	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto liceo – settore liceo coreutico	

**DISTRETTO FORMATIVO N. 4 – SAN BONIFACIO**

IIS "M. O. LUCIANO DAL CERRO" – San Bonifacio  
Sede principale: Via Fiume, 28/BIS – San Bonifacio

Codice: VRIS00400V

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
articolazione	istituto tecnico – settore economico – indirizzo: amministrazione, finanza e marketing – articolazione: relazioni internazionali	
articolazione	istituto tecnico – settore economico – indirizzo: amministrazione, finanza e marketing – articolazione: sistemi informativi aziendali	

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 9/12

**DISTRETTO FORMATIVO N. 5 – VILLAFRANCA**

IIS "STEFANI - BENTEGODI"

Codice: VRIS01200T

Isola della Scala, San Pietro in Cariano, Caldiero, Buttapietra, Villafranca di Verona

Sede principale: Via Rimembranza, 53 – Isola della Scala

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
opzione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale – opzione: valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio	Nella sede di Villafranca.
opzione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale – opzione: valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio	Nella sede di San Floriano di San Pietro in Cariano.
opzione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale – opzione: valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio	Nella sede di Caldiero.

**DISTRETTO FORMATIVO N. 6 – LEGNAGO**

IPAA "G. MEDICI" – Legnago

Codice: VVRA02000Q

Sede principale: Via Nino Bixio, 49 – Legnago

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi socio-sanitari	

IIS "M. MINGHETTI" – Legnago

Codice: VRIS003003

Sede principale: Via Frattini, 45 – Legnago

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto professionale – settore servizi – indirizzo servizi commerciali	
opzione	istituto professionale – settore servizi – indirizzo: servizi commerciali – opzione: promozione commerciale e pubblicitaria	

IIS "GIOVANNI SILVA – MATTEO RICCI" – Legnago

Codice: VRIS01400D

Sede principale: Via Nino Bixio, 53 – Legnago

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto tecnico – settore tecnologico – indirizzo: agraria, agroalimentare e agroindustria – articolazione: produzioni e trasformazioni	Secondo compatibilità di organico vista la vicinanza con l'istituto Medici presso il quale sono attivi indirizzi legati alla agricoltura e all'enogastronomia.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 10/12

IIS "LEONARDO DA VINCI" – Cerea  
Sede principale: Via Gandhi – Cerea

Codice: VRIS00100B

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
indirizzo	istituto tecnico – settore economico – indirizzo: turismo	

**INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (con riferimento alla DGR n. 351 del 19/03/2013):**

Liceo Scientifico "G. Galilei" di Verona (cod. VRPS020006)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 11/12

**PROVINCIA DI VICENZA****DISTRETTO FORMATIVO N. 2 – SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA**

IIS "REMONDINI" – Bassano del Grappa  
Sede principale: Via Travettore, 33 – Bassano del Grappa

Codice: VIIS01700L

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto tecnico – settore: tecnologico – indirizzo: trasporti e logistica – articolazione: logistica	

IA "DE FABRIS" – Nove  
Sede principale: Via Giove, 1 – Nove

Codice: VISD020008

Ind/Ar./Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto professionale – settore: industria e artigianato – indirizzo: produzioni industriali e artigianali	Si concede proroga

**DISTRETTO FORMATIVO N. 3 – SEZIONE DI SCHIO E THIENE**

LC "F. CORRADINI" – Thiene  
Sede principale: Via Milano, 1 – Thiene

Codice: VIPC02000P

Ind./Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto liceo - settore: liceo delle scienze umane - indirizzo: liceo delle scienze umane	
indirizzo	istituto liceo - settore: liceo delle scienze umane - indirizzo: liceo delle scienze umane - articolazione: economico-sociale	

ITCG "L. e V. PASINI" – Schio  
Sede principale: Via Tito Livio, 1 – Schio

Codice: VITD030008

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
opzione	istituto tecnico – settore: tecnologico – indirizzo: costruzioni ambiente e territorio – opzione: tecnologie del legno nelle costruzioni	

IPIA "G. B. GARBIN" – Schio, Thiene  
Sede principale: Via Tito Livio, 7 – Schio

Codice: VIRI03000N

Ind/Art/Opz	Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a	Note
indirizzo	istituto professionale – settore: servizi – indirizzo: servizi socio-sanitari	Sedi di Schio e di Thiene

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2219 del 03 dicembre 2013**

pag. 12/12

**DISTRETTO FORMATIVO N. 6 – SEZIONE DI VICENZA**

IIS "MONTAGNA" – Vicenza  
Sede principale: Via Mora, 93 – Vicenza

Codice: VIIS01800C

<b>Ind/Art/Opz</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
Articolazione ed opzione	istituto professionale – settore: industria e artigianato – indirizzo: produzioni industriali e artigianali – articolazione: industria – opzione: produzioni audiovisive	

IIS "ALMERICO DA SCHIO" – Vicenza  
Sede principale: Via Baden Powell, 33 – Vicenza

Codice: VIIS01600R

<b>Ind/Art/Opz.</b>	<b>Nuovo/a indirizzo/articolazione richiesto/a</b>	<b>Note</b>
indirizzo	istituto professionale – settore: servizi – indirizzo: servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - serale	Secondo le disponibilità di organico

**INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DEL LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO (con riferimento alla DGR n. 351 del 19/03/2013):**

Istituto Superiore "G. Pertile" di Asiago (cod. VIIS006006)

(Codice interno: 263326)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2221 del 03 dicembre 2013

**Sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, la Regione del Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per garantire un servizio di istruzione/formazione agli ospiti dell'Istituto Penale Minorile di Treviso.**

*[Istruzione scolastica]***Note per la trasparenza:**

Con il seguente provvedimento si dà attuazione ad una iniziativa specifica consistente in un protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, la Regione del Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per garantire, almeno per i prossimi tre anni, un servizio di istruzione-formazione ai ragazzi momentaneamente ospitati presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- articoli 27, comma 3, e 117, comma 3, Cost.;
- DPR n. 230 del 30 giugno 2000;
- LL.RR. n. 1 del 30/01/2004, n. 10 del 30/01/1990, n. 10 del 07/05/1991.

L'Assessore regionale Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

L'Istituto Penale Minorile di Treviso, unico Istituto del Triveneto, accoglie minori di sesso maschile con procedimenti penali in corso che provengono dai territori della Regione del Veneto, della Regione del Friuli Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano.

La legislazione italiana in tema di politica penale negli anni si è evoluta nel senso di riconoscere e prevedere una azione di recupero del condannato. L'articolo 27 della Costituzione, comma 3, enunciando "Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato" sancisce il principio del finalismo rieducativo della pena inteso come concetto di relazione, rapportabile alla vita sociale e che presuppone un ritorno del soggetto nella comunità; concetto rimarcato dalla Legge n. 354 del 26 luglio 1975 che all'art. 19 tratta specificatamente dell'istruzione negli istituti penitenziari.

In linea con la finalità rieducativa, gli istituti di pena devono garantire quindi la possibilità di frequentare percorsi di istruzione ai vari livelli, nonchè di iscriversi all'università. Infatti l'art. 41 del regolamento del 2000 (DPR n. 230 del 30 giugno 2000) prevede che siano organizzati corsi d'istruzione per la scuola dell'obbligo; l'art. 42 enuncia la partecipazione ai corsi di formazione professionale, mentre l'art. 43 si occupa dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Fino ad ora il servizio di istruzione nell'Istituto Penale Minorile di Treviso è stato garantito ed erogato dall'Istituto Comprensivo n. 5 "Coletti" - Centro Territoriale Permanente, cui il Ministero per l'Istruzione l'Università e la Ricerca (MIUR), per l'istruzione di base, ha assegnato un organico di tre docenti, mentre, non esistendo né un organico né risorse per una istruzione superiore, si è sopperito, fino ad ora, a questa mancanza con progetti annuali finanziati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV).

La situazione, in questo ultimo periodo, si è venuta ad aggravare nel senso che l'USRV non riesce più a garantire le risorse economiche atte ad assicurare ai ragazzi del suddetto Istituto Penale un'adeguata risposta alle legittime richieste di istruzione e ai variegati bisogni formativi espressi, che interessano ordini di scuola e percorsi diversi. Tali bisogni riguardano l'alfabetizzazione in italiano a livello L2, oppure il raggiungimento della "licenza" di scuola secondaria di I° grado, o ancora i percorsi integrati di scuola secondaria di I° e II° grado, fino al raggiungimento di una qualifica professionale o di un diploma quinquennale.

La Regione del Veneto:

- con riferimento alla propria Legge n. 1 del 30 gennaio 2004 che stabilisce, all'art. 57, che per concorrere ad elevare la qualità della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene direttamente o in collaborazione, una serie di azioni positive finalizzate a tali obiettivi. Gli indirizzi e i settori d'intervento sui quali articolare le suddette azioni sono annualmente stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare;

- in relazione all'art. 117, comma 3, Cost., che esclude esplicitamente le materie "della istruzione e della formazione professionale" dalla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, demandandole, così, alla potestà legislativa di queste ultime (ai sensi del comma 4 dello stesso art. 117 Cost.);

- con riguardo alle Leggi Regionali n. 10 del 1990 e del 1991 in materia di Formazione professionale;

intende, con la Regione del Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, l'USRV e l'Istituzione scolastica autonoma incaricata *pro tempore* dell'erogazione dell'attività formativa, attualmente individuato nell'Istituto Comprensivo n. 5 "Coletti" - Centro Territoriale Permanente TV-2 di Treviso, sottoscrivere un protocollo di intesa, **Allegato A**, che, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione, avrà una durata di anni 3 (tre) rinnovabile tacitamente salvo esplicita disdetta, garantendo un servizio di istruzione-formazione ai ragazzi momentaneamente ospitati presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso.

Tale protocollo di intesa prevede, sulla base della serie storica degli interventi effettuati negli ultimi anni presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso, un costo annuale pari ad Euro 35.000,00 e per la Regione del Veneto un impegno annuale pari ad un ammontare massimo di Euro 8.750,00.

Si evidenzia che, come indicato nell'art. 12 della L.R. 1/2011, la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni ivi riportate, trattandosi di un intervento finalizzato a permettere l'inclusione sociale e la frequenza nell'ambito della formazione ed istruzione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto l'articolo 27, comma 3, Cost.;

- Visto il DPR n. 230 del 30 giugno 2000;

- Vista la Legge Regionale n. 1 del 30/01/2004;

- Visto l'art. 117, comma 3, Cost.;

- Viste le Leggi Regionali n. 10 del 30/01/1990 e n. 10 del 07/05/1991;

delibera

1. di stabilire che quanto in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la sottoscrizione dello schema di protocollo, da parte del Presidente della Regione del Veneto o di un suo delegato, di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, per le ragioni e con le modalità in premessa indicate;

3. di determinare in Euro 8.750,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente regionale della Direzione Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo 100171 ad oggetto "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno" del bilancio regionale 2013, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. di dare atto che le liquidazioni da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni indicate nell'**Allegato A** sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

7. di dar mandato al Dirigente della Direzione regionale Istruzione di assumere tutti gli atti connessi all'esecuzione del presente provvedimento anche procedendo ad ogni rettifica che si rendesse necessaria;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: [www.regione.veneto.it/istruzione](http://www.regione.veneto.it/istruzione).



## ALLEGATO A alla Dgr n. 2221 del 03 dicembre 2013

pag. 1/5

### SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

In tema di Istruzione e Formazione presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso

Nell'ambito degli interventi educativi, formativi, di prevenzione della dispersione scolastica, di lotta al disagio sociale e giovanile in particolare, nonché nel quadro del perseguimento della massima inclusione sociale possibile,

**tra**

**la Regione del Veneto**, con sede in VENEZIA, Dorsoduro 3901 – Palazzo Balbi, nella persona del Presidente o suo delegato (giusta autorizzazione/delibera ...);

**la Regione del Friuli Venezia Giulia**, con sede in TRIESTE, Piazza Unità d'Italia, 1, nella persona del Presidente o suo delegato (giusta autorizzazione/delibera ...);

**la Provincia autonoma di Trento**, con sede in TRENTO, Piazza Dante, 15, nella persona del Presidente o suo delegato (giusta autorizzazione/delibera ...);

**la Provincia autonoma di Bolzano**, con sede in BOLZANO, Piazza Silvius Magnago 1, nella persona del Presidente o suo delegato (giusta autorizzazione/delibera ...);

**e**

**l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, con sede in VENEZIA, Riva de Biasio S. Croce 1299, rappresentato dal Vice Direttore Generale o suo delegato;

**l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso**, con sede in TREVISO, Via Cal di Breda 116, rappresentato da .....

**l'Istituzione scolastica autonoma incaricata *pro tempore* dell'erogazione dell'attività formativa**, d'ora in avanti sinteticamente "Ente erogatore" (attualmente individuato nell'Istituto Comprensivo n. 5 "Coletti" – Centro Territoriale Permanente TV-2 di Treviso), rappresentato dal Dirigente Scolastico, dott. Gianni Maddalon, facente parte della Rete dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) e delle scuole serali della provincia di Treviso, destinataria di un progetto assistito a livello nazionale per la costituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e rappresentata dal Dirigente Scolastico .....

**l'Istituto Penale Minorile di Treviso**, con sede in TREVISO, Via S. Bona Nuova, 5/B, rappresentato dal Direttore .....

**premesse che:**

- l'Istituto Penale Minorile di Treviso (d'ora in avanti, sinteticamente I.P.M.) è l'unico del suo genere nell'area nord orientale del Paese ed ospita minorenni provenienti da Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2221 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/5

- presso l'I.P.M. sono erogati annualmente circa un centinaio di interventi di istruzione e/o formazione;
- la popolazione carceraria presso l'I.P.M. è ad alto turn over, nella maggioranza dei casi le permanenze variano da qualche settimana ad alcuni mesi e sono poche le fattispecie detentive di lunga durata che consentono la frequenza di un intero anno scolastico;
- la popolazione carceraria risulta, inoltre, eterogenea essendo diversi le età degli ospiti e i loro fabbisogni formativi/educativi. Sono, infatti, presenti sia minorenni, sia maggiorenni che permangono all'I.P.M. in forza della norma che prevede che, per i reati commessi da minori, i ragazzi restano nel circuito penale minorile fino al compimento del 21° anno di età;
- i fabbisogni formativi sono rappresentati:
  - dal conseguimento della licenza al termine del primo ciclo di istruzione;
  - dall'assolvimento dell'obbligo scolastico di istruzione e formazione fino al compimento del sedicesimo anno di età;
  - dall'espletamento del diritto e dovere alla formazione per i minorenni compresi tra i 16 e i 18 anni;
  - dalla formazione erogata nell'educazione degli adulti e cioè:
    - percorsi integrati/personalizzati di scuola secondaria di I e di II grado;
    - corsi per il conseguimento di una Qualifica professionale o di un Diploma;
    - corsi di alfabetizzazione;
- il servizio di istruzione e/o formazione agli ospiti dell'I.P.M. è svolto dall'Ente erogatore. Per l'erogazione dell'istruzione del primo ciclo l'Ente erogatore si avvale di tre docenti in organico di diritto, assegnati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mentre per le attività del secondo ciclo, di gran lunga le più richieste dagli ospiti dell'I.P.M., non sono assegnati docenti in organico, né sono previste specifiche risorse. Tale grado di istruzione è stato di norma erogato da volontari o da docenti con contratto di prestazione d'opera e finanziato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con fondi Ministeriali a sostegno del diritto-dovere all'istruzione, nel rispetto della legge n. 53 del 28 marzo 2003;
- l'originale modello operativo sviluppato negli anni, grazie alla particolare sensibilità dimostrata dalla Direzione dell'I.P.M., è considerato un'attività d'eccellenza dal Ministero di Grazia e Giustizia. In quanto tale, esso risulta esportabile anche presso altri Istituti Penali Minorili del Paese dove il servizio erogato si limita ai percorsi per il conseguimento della "licenza" di scuola secondaria di I grado;
- le azioni finalizzate al recupero e al reinserimento dei carcerati sono ritenute dagli Enti Locali, parti del presente accordo, di grande valenza sociale e formativa, in quanto rispondono alla loro funzione istituzionale di garanzia e sviluppo della coesione sociale e costituiscono altresì un investimento di promozione dell'inclusione sociale, allo scopo di ridurre criticità e costi sociali alle comunità di appartenenza causati dalle recidive;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha finanziato fino all'anno formativo 2012-2013 progetti formativi annuali attingendo ai fondi Ministeriali a sostegno del diritto-dovere all'istruzione, nel rispetto della legge n. 53 del 28 marzo 2003, ma non sarà prevedibilmente più in grado per il futuro di sostenere tale impegno;
- la Regione del Veneto ha da sempre valorizzato l'attività formativa rivolta a minori reclusi presso l'I.P.M. destinando a tal fine risorse del proprio bilancio annuale. Nel periodo 2003-2010 l'investimento regionale è stato di oltre €360.000,00;
- la Regione Friuli – Venezia Giulia ha approvato una significativa contribuzione una tantum per la realizzazione dell'istruzione e della formazione presso l'I.P.M nel corso dell'Anno Scolastico (A.S.) 2012-2013;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2221 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/5

- la Provincia Autonoma di Trento ha approvato una significativa contribuzione per la realizzazione dell'istruzione e della formazione presso l'I.P.M nel corso dell' A.S. 2012-2013;
- è convinzione condivisa dei soggetti citati e parti del presente Accordo di mantenere nel futuro questa tipologia di intervento per il quale, sulla base della serie storica di quelli effettuati negli ultimi anni presso l'I.P.M, si prevede un costo annuale pari ad €35.000,00.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

si conviene e si sottoscrive, fra gli Enti interessati, il seguente Protocollo di Intesa:

**ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati, compresi quelli prodotti in esecuzione dell'intesa, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

**ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

Il Protocollo di intesa viene stipulato per consentire la prosecuzione degli interventi di istruzione e di formazione a favore degli ospiti dell'I.P.M. di Treviso, appartenenti alle comunità rispettivamente rappresentate dagli Enti territoriali contraenti l'intesa.

**ART. 3 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti:

1. riconoscono la valenza sotto il profilo etico e sociale del servizio di istruzione e di formazione presso l'I.P.M. di Treviso;
2. si impegnano a cofinanziare come indicato al successivo punto 4, per tre annualità consecutive, la prosecuzione del servizio presso l'I.P.M. di Treviso attraverso la costituzione di un Fondo speciale pari ad €29.500,00 annui;
3. costituiscono un Tavolo Tecnico inter-istituzionale composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti territoriali firmatari e coordinato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso;
4. si impegnano per ogni annualità, previa verifica annuale della capienza finanziaria sul pertinente capitolo, a concorrere al finanziamento del Fondo rispettivamente secondo le seguenti quote:
  - Regione del Veneto, per un ammontare di €8.750,00;
  - Regione del Friuli Venezia Giulia, per un ammontare di €8.750,00;
  - Provincia autonoma di Trento, per un ammontare di €6.000,00;
  - Provincia autonoma di Bolzano, per un ammontare di €6.000,00;

quote che saranno accreditate direttamente all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2013, il quale provvederà successivamente con proprio atto, ad individuare un Istituto Scolastico cassiere, comunicando le coordinate bancarie ai firmatari;

5. concordano che il Dirigente Scolastico dell'Ente erogatore le attività formative, si incarichi di presentare al Tavolo Tecnico, per l'approvazione, una relazione sulle attività svolte con relativo rendiconto delle spese a chiusura di ogni anno scolastico, nonché la programmazione, con annesso preventivo, per l'avvio del nuovo anno scolastico; la programmazione dovrà definire nel dettaglio gli

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2221 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/5

- obiettivi che si prevede di conseguire in termini di: monte ore di servizio, numero utenti coinvolti, stima ore/utente, modalità di valutazione dell'impatto delle azioni previste;
6. concordano inoltre che il Tavolo Tecnico, coordinato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, sia convocato almeno due volte l'anno, con lo scopo di monitorare le attività dell'anno scolastico in corso ed approvare la programmazione di quelle dell'anno scolastico successivo, attraverso l'analisi delle documentazioni di cui al punto precedente, con possibilità di suggerire eventuali modifiche condivise al piano delle attività ed agevolare i percorsi di rientro dei ragazzi detenuti nei rispettivi territori;
  7. stabiliscono altresì che i progetti annuali, presentati in sede di programmazione, possano subire delle modifiche in itinere in base alla tipologia e ai fabbisogni dell'utenza. Tali modifiche verranno presentate e motivate in sede di consuntivo dal Dirigente Scolastico dell'Ente erogatore al Tavolo Tecnico e dovranno comunque non rappresentare oneri aggiuntivi di spesa rispetto a quanto stanziato annualmente €29.500,00 annui, a cui si potranno aggiungere le eventuali economie maturate negli anni formativi precedenti;
  8. l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si impegna, per il primo anno di attività del presente Protocollo di intesa, a reperire i fondi necessari a copertura della differenza fra i fondi di cui al presente atto, €29.500,00 e l'effettiva spesa risultante dalla rendicontazione della prima annualità, fermo restando che la citata spesa non dovrà discostarsi di più del 12% dai livelli di previsione;
  9. rimandano ad un'eventuale riparametrazione delle quote, su proposta del Tavolo Tecnico, per le successive annualità garantendo comunque l'importo complessivo di €29.500/annuo;
  10. riconoscono l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto soggetto coordinatore delle attività con funzioni di supervisione, supporto e potestà decisionale sull'utilizzo delle quote di cofinanziamento per la costituzione del Fondo Speciale Annuale, quote che saranno assegnate alla tesoreria dell'Ente erogatore delle attività.

**ART. 4 – SOTTOSCRIZIONE E DURATA DELL'INTESA**

Il presente Protocollo d'Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, o da loro delegati muniti di titolo ad agire.

Il presente Protocollo di intesa, con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione, avrà la durata di anni 3 (tre) e, successivamente alla prima scadenza, sarà tacitamente rinnovato di 3 anni in 3 anni, salvo disdetta esplicita di una o più Parti, da notificare formalmente alle restanti Parti almeno 60 giorni prima di ciascuna delle predette scadenze.

I sottoscrittori si impegnano a dare adeguata diffusione del presente Protocollo, anche a mezzo organi di stampa, al fine di informare la società civile della validità e della complessità dell'iniziativa intrapresa.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2221 del 03 dicembre 2013**

pag. 5/5

Istituzione/Associazione/Ente	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione del Veneto		
Regione del Friuli Venezia Giulia		
Provincia autonoma di Trento		
Provincia autonoma di Bolzano		
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto		
Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso		
Ente erogatore CTP 2 Treviso		
Ente erogatore CPIA di Treviso		
Istituto Penale Minorile di Treviso		

(Codice interno: 263306)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2222 del 03 dicembre 2013

**"Agri 15 Società agricola s.r.l.". Revoca autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Lonigo (VI) - D.G.R. n. 1567 del 31/07/2012.**

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si revoca l'autorizzazione unica rilasciata alle società "Agri 15 Società agricola s.r.l." e "Enel Distribuzione S.p.A.", ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 - art. 12. D.G.R. n. 1567 del 31/07/2012 - "Agri 15 Società agricola s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Lonigo (VI).

Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica." Notifica di revoca del titolo abilitativo, protocollo n. 388261 del 17/09/2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 31/07/2012, la società "Agri 15 Società agricola s.r.l." (CUAA 03722370248), con sede legale in via Ranare, n. 15 - Comune di Lonigo (VI), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Lonigo (VI) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

Con il medesimo atto, la società "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in via Ombrone, n. 2 - Comune di Roma, ha ottenuto il titolo abilitativo alla costruzione e esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica nel medesimo Comune di Lonigo (VI).

In allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 31 luglio 2012, n. 1567, è stato prescritto il rispetto dei termini di inizio e conclusione lavori dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, con specifico riferimento all'articolo 15 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss. mm. e ii.. Pertanto, le Società autorizzate alla

costruzione dell'impianto, opere e infrastrutture connesse con D.G.R. n. 1567 del 31/07/2012 erano tenute a avviare i lavori entro e non oltre il 31/07/2013 (comma 2, articolo 15 del D.P.R. n. 380/2011 - "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori [...]").

Considerato che entro i termini previsti dalla prescrizione n. 16, in allegato alla D.G.R. n. 1567 del 31/07/2012, non è stata acquisita la comunicazione di "inizio lavori" da parte delle società interessate, il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, accertato il mancato avvio dei lavori di costruzione dell'impianto in argomento - nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni legislative - ovvero la mancata richiesta di proroga di validità del titolo abilitativo, ha avviato le procedure amministrative per la revoca dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse (D.G.R. n. 1567/2012).

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 1567/2012, "Agri 15 Società agricola s.r.l.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Lonigo (VI). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.";

PRESO ATTO che anteriormente alla data di scadenza dell'autorizzazione unica (31 luglio 2013) non è stata chiesta una proroga, ai sensi del comma 2, articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 388261 del 17/09/2013, è stato notificato alle Società interessate l'avvio delle procedure di revoca del titolo abilitativo - D.G.R. n. 1567/2012;

PRESO ATTO che alla data del 31/07/2013 è scaduto il termine concesso alle società "Agri 15 Società agricola s.r.l." e "Enel Distribuzione S.p.A." per presentare osservazioni e/o documenti utili interrompere il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca del titolo abilitativo - D.G.R. n. 1567 del 31/07/2012;

## delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 31/07/2012, con la quale a conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato le società "Agri 15 Società agricola s.r.l." (CUAA 03722370248) e "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Lonigo (VI);
3. di comunicare, alle società "Agri 15 Società agricola s.r.l." e "ENEL Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici nonché concessionari e/o gestori di servizi pubblici interessati, l'avvenuta revoca del titolo abilitativo - D.G.R. n. 1567 del 31/07/2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263307)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2223 del 03 dicembre 2013

**"Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.". Revoca autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Caorle (VE) - D.G.R. n. 1777 del 28/08/2012.**

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si revoca l'autorizzazione unica rilasciata alle società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." e "Enel Distribuzione S.p.A.", ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 - art. 12. D.G.R. n. 1777 del 28/08/2012 - "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Caorle (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica." Notifica di revoca del titolo abilitativo, protocollo n. 388215 del 17/09/2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1777 del 28/08/2012, la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." (CUAA 0070100272), con sede legale in via Strada Brussa, n. 500 - Caorle (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Caorle (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

Con il medesimo atto, la società "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in via Ombrone, n. 2 - Comune di Roma, ha ottenuto il titolo abilitativo alla costruzione e esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica nel medesimo Comune di Caorle (VE).

In allegato alla deliberazione della Giunta Regionale del 28 agosto 2012, n. 1777, è stato prescritto il rispetto dei termini di inizio e conclusione lavori dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, con specifico riferimento all'articolo 15 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss. mm. e ii.. Pertanto, le Società autorizzate alla

costruzione dell'impianto, opere e infrastrutture connesse con D.G.R. n. 1777 del 28/08/2012 erano tenute a avviare i lavori entro e non oltre il 28/08/2013 (comma 2, articolo 15 del D.P.R. n. 380/2011 - "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori [...]").

Considerato che entro i termini previsti dalla prescrizione n. 16, in allegato alla D.G.R. n. 1777 del 28/08/2012, non è stata acquisita la comunicazione di "inizio lavori" da parte delle società interessate, il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, accertato il mancato avvio dei lavori di costruzione dell'impianto in argomento - nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni legislative - ovvero la mancata richiesta di proroga di validità del titolo abilitativo, ha avviato le procedure amministrative per la revoca dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse (D.G.R. n. 1777/2012).

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1777 del 28/08/2012, "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.. Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Caorle (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.";

PRESO ATTO che anteriormente alla data di scadenza dell'autorizzazione unica (28/08/2013) non è stata chiesta una proroga, ai sensi del comma 2, articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 388215 del 17/09/2013, è stato notificato alle Società interessate l'avvio delle procedure di revoca del titolo abilitativo - D.G.R. n. 1777/2012;

PRESO ATTO che alla data del 28/08/2013 è scaduto il termine concesso alle società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." e "Enel Distribuzione S.p.A." per presentare osservazioni e/o documenti utili interrompere il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca del titolo abilitativo - D.G.R. n. 1777 del 28/08/2012;

## delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 1777 del 28/08/2012, con la quale a conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato le società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." (CUAA 00710100272) e "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000) alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Caorle (VE);
3. di comunicare, alle società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." e "ENEL Distribuzione S.p.A.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici nonché concessionari e/o gestori di servizi pubblici interessati, l'avvenuta revoca del titolo abilitativo - D.G.R. n. 1777 del 28/08/2012;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263308)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2224 del 03 dicembre 2013

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Rovigo. Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anno 2012. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.***[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Si autorizza l'ATER di Rovigo a reinvestire i fondi derivanti dalla vendita di alloggi effettuata ai sensi della legge n. 560/1993 introitati nel 2012 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici ubicati in Comune di Rovigo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:  
Delibera del C.d.A. n. 632/3 del 27 settembre 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti IACP e Aziende similari, determinino, annualmente, la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari di cui alla legge medesima da destinare:

- a) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili;
- b) per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;
- c) ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
- d) al ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, poi, che i ricavi dall'alienazione degli alloggi ex lege n. 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% fino ad un massimo del 25% delle disponibilità.

Sulla base di tali previsioni, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Rovigo con provvedimento del Consiglio di Amministrazione 27 settembre 2013, n. 632/3, trasmesso con nota n. 15701 del 07/10/2013, ha formulato la propria proposta relativa al reinvestimento dei proventi derivanti dalla cessione degli alloggi di cui alla legge n. 560/1993 introitati nel 2012 ammontanti ad euro 35.850,75.

L'Azienda intende destinare l'importo disponibile al reinvestimento, pari ad euro 35.850,75, ad interventi di manutenzione straordinaria in edifici ubicati in Comune di Rovigo, via Bonarroto 1/3/5, via Coronelli 50/52 e via Orobani 7/9/11.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

**LA GIUNTA REGIONALE**

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1994, n. 912, come modificata dalla deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;

VISTA la proposta formulata dall'ATER di Rovigo con deliberazione C.d.A. 27 settembre 2013, n. 632/3, trasmesso con nota n. 15701 del 07/10/2013;

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'ATER di Rovigo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27 settembre 2013, n. 632/3, concernente il reinvestimento dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui alla legge n. 560/1993, introitati nel 2012 per l'importo euro 35.850,75, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria in edifici ubicati in Comune di Rovigo, via Bonarroti 1/3/5, via Coronelli 50/52 e via Oroboni 7/9/11;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263309)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2225 del 03 dicembre 2013

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Vicenza. Autorizzazione alla proroga dell'incarico di direttore fino alla naturale scadenza prevista dall'art. 15, comma 1, dello Statuto Aziendale (deliberazioni di Giunta regionale n. 3322 del 21 dicembre 2010, n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012 e n. 907 del 18 giugno 2013).**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

**Note per la trasparenza:**

Con la presente deliberazione si prende atto della proroga dell'incarico di direttore dell'ATER di Vicenza, , fino alla naturale scadenza, ossia sei mesi dopo la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto Aziendale, e si autorizza la corresponsione della retribuzione già determinata con deliberazione CdA n. 8169/5 del 22.07.2011 di conferimento dell'incarico medesimo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- la Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 10;
- lo Statuto dell'ATER di Vicenza, attualmente vigente;
- le deliberazioni n. 8169/5 del 22.07.2011 e n. 11871/3 del 24.09.2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Vicenza;
- la nota del 29.10.2013, n. prot. 13855, dell'ATER di Vicenza;
- le deliberazioni di Giunta Regionale 21 dicembre 2011, n. 3322, 8 novembre 2011, n. 1841, 2 maggio 2012, n. 769, 11 dicembre 2012, n. 2563 e 18 giugno 2013, n. 907.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Ai sensi del punto 4, lettera b), del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2010, n. 3322, i Consigli di Amministrazione delle ATER in corso di costituzione sono stati invitati formalmente, per esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa, a sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della Giunta stessa le eventuali assunzioni di nuovo personale, atte a coprire posti in pianta organica resisi vacanti per qualsiasi causa.

A tal riguardo si evidenzia che ai sensi del punto 2 del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2011, n. 1841, prorogata con DGR n. 769 del 2 maggio 2012, gli enti strumentali indicati nel provvedimento, tra cui le Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale - AATTER, devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta medesima prima di effettuare assunzioni a tempo determinato ed indeterminato a qualsiasi titolo.

Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione n. 2563 del 11.12.2012, prorogata con DGR n. 907 del 18.06.2013, ha stabilito che per gli incarichi apicali degli stessi Enti strumentali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria potranno essere conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente, previa autorizzazione della Giunta medesima.

Con deliberazione n. 8169/5 del 22 luglio 2011, l'ATER di Vicenza ha nominato il sig. Ruggero Panozzo direttore dell'Azienda per trenta mesi, a decorrere dal 1 agosto 2011, quindi fino al 31 gennaio 2014, disponendo che, in relazione al trattamento economico, questo consisterà in una retribuzione lorda mensile, pari a tredici mensilità, comprensiva di ogni e/o qualsiasi premio o rimborso fisso, nel rispetto di quanto normato in materia di trattamento economico dei direttori delle AATTER del Veneto dalla DGR n. 3322/2010.

Con successiva deliberazione n. 11871/3 del 24 settembre 2013, l'ATER di Vicenza ha prorogato, senza soluzione di continuità, l'incarico al direttore dell'Azienda al sig. Ruggero Panozzo fino alla naturale scadenza, ossia sei mesi dopo la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'ATER di Vicenza, con nota del 29.10.2013, n. prot. 13855, ha inoltrato istanza alla Giunta Regionale di autorizzazione alla proroga del contratto del Direttore dell'Azienda.

In ordine a quanto disposto dalla sopra citata DGR n. 2563 del 11.12.2012, prorogata con DGR n. 907 del 18.06.2013, appare opportuno precisare che le AATTER del Veneto:

. sono Enti Pubblici Economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile ai sensi dell'art. 2 della L.R. 09.03.1995, n. 10;

. non beneficiano di alcuna forma contributiva, di natura continuativa o periodica, riferita al conto esercizio di cui DGR n. 418 del 10.04.2013, da parte dell'Amministrazione regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di prendere atto della proroga dell'incarico di direttore dell'ATER di Vicenza, conferito con deliberazione del CdA n. 8169/5 del 22 luglio 2011, fino alla naturale scadenza, ossia sei mesi dopo la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto Aziendale, e di autorizzare la corresponsione della retribuzione già determinata con la citata deliberazione CdA n. 8169/5 del 22.07.2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 9 marzo 1995, n. 10;

VISTO lo Statuto dell'ATER di Vicenza, attualmente vigente;

VISTE le deliberazioni n. 8169/5 del 22.07.2011 e n. 11871/3 del 24.09.2013 del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Vicenza;

VISTA la nota del 29.10.2013, n. prot. 13855, dell'ATER di Vicenza;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale 21 dicembre 2011, n. 3322, 8 novembre 2011, n. 1841, 2 maggio 2012, n. 769, 11 dicembre 2012, n. 2563 e 18 giugno 2013, n. 907.

delibera

1. di prendere atto della proroga, senza soluzione di continuità, dell'incarico di direttore dell'ATER di Vicenza, conferito con deliberazione del CdA n. 8169/5 del 22 luglio 2011, fino alla naturale scadenza, ossia sei mesi dopo la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto Aziendale;
2. di autorizzare l'ATER di Vicenza alla corresponsione della retribuzione già determinata con la citata deliberazione CdA n. 8169/5 del 22.07.2011 di conferimento dell'incarico di cui al punto 1;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263310)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2226 del 03 dicembre 2013

**Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013) Interventi di nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, nell'ambito di "programmi complessi" da parte delle ATER del Veneto. Assegnazione dei finanziamenti ed assunzione dell'impegno di spesa.**

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, si procede alla assegnazione di finanziamenti ed alla relativa assunzione dell'impegno di spesa, in favore delle ATER del Veneto, per la nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi, all'interno di "programmi complessi, nell'ambito del "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con Provvedimento n. 55 del 10 luglio 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con Provvedimento 10.07.2013, n. 55, il Consiglio Regionale ha approvato il "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", strumento di programmazione rivolto ad avviare una serie di iniziative che consentiranno di portare innovazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e dare nuovo impulso alle attività da realizzare nel periodo 2013 - 2020.

Nel particolare, il suddetto Piano prevede che le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto, provvedono, nell'ambito di "programmi complessi", a realizzare interventi abitativi per n. 260 alloggi di edilizia residenziale pubblica, che implementeranno e valorizzeranno il patrimonio abitativo di proprietà delle Aziende medesime.

Allo scopo, è previsto uno stanziamento di complessivi euro 20.000.000,00, derivanti dalle economie finanziarie di settore, maturate ed accertate.

Le Aziende territoriali del Veneto, con note prot. n. 10836 del 2.10.2013 (ATER Padova), prott.nn. 16349-16302 del 16.10.2013 (ATER Rovigo), prot. n. 12552 del 30.09.2013 (ATER Treviso), prott. nn. 29803 - 33731 del 18.09.2013 e 31.10.2013 (ATER Venezia), prott. nn. 19507-22524 del'1.10.2013 e 14.11.2013 (ATER Verona), prot. n. 12153 del 30.09.2013 (ATER Vicenza), hanno avanzato le proprie proposte di intervento, illustrate nell'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al fine di garantire una opportuna ripartizione nel territorio regionale, delle risorse assegnabili (e, conseguentemente, assicurare una adeguata distribuzione degli interventi attivabili), si ritiene di procedere alla loro assegnazione finanziando un intervento per ogni soggetto proponente, tenuto conto dei seguenti criteri:

· l'intervento proposto dall'ATER di Venezia, inserito nella riqualificazione urbanistica della zona sud di Marghera in Comune di Venezia, denominata "Vaschette" e quello proposto dall'ATER di Verona, rivolto alla riqualificazione dell'insediamento abitativo denominato "Nave", ubicato in Comune di Verona - loc. Borgo Nuovo, sono contemplati, in termini di attuazione, dal Piano strategico di che trattasi (punto 1.2.6., lettere B e C, del Piano);

· la scelta degli interventi finanziabili deve essere effettuata tenuto conto dei caratteri di priorità previsti dal punto 6.2.6. del Piano strategico.

In tale contesto e sentite le Aziende territoriali interessate, si propone di procedere:

a) alla individuazione degli interventi erp finanziabili, inseriti in "programmi complessi", come da **Allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto del massimale contributivo sancito per unità abitativa finanziabile, sancito dal Piano (Euro 77.000.000,00/alloggio), riducendo in maniera proporzionale il finanziamento assegnabile fino al completo utilizzo della entità finanziaria disponibile e sottolineando, nel contempo, le seguenti circostanze, peraltro espressamente dichiarate dalle Aziende interessate:

1. gli interventi proposti dalle ATER di Venezia e Verona, rispettivamente inserito nella riqualificazione urbanistica della zona sud di Marghera in Comune di Venezia (denominata "Vaschette") e rivolto alla riqualificazione dell'insediamento abitativo denominato "Nave", ubicato in Comune di Verona - loc. Borgo Nuovo, assumono carattere di scelta prioritaria

rispetto a tutti gli altri avanzati, in quanto gli stessi, come poc'anzi sottolineato, sono contemplati, in termini di attuazione, dal Piano strategico di che trattasi (punto 1.2.6., lettere B e C, del Piano);

2. gli interventi proposti dalle ATER di Padova e Rovigo, rispettivamente rivolti alla riqualificazione di n. 48 alloggi in Comune di Padova - loc. "Portello" ed alla realizzazione di n. 24 alloggi in Comune di Rovigo - loc. "Commenda", sono finalizzati al completamento di programmi complessi già attivati nel territorio regionale (Contratti di Quartiere II). Nel particolare e per quanto attiene l'intervento proposto dall'ATER di Rovigo, il Sindaco del Comune medesimo, con nota prot. n. 58617 in data 7.11.2013, ha comunicato la piena disponibilità a trasferire gratuitamente all'Azienda la proprietà dell'area interessata dalla realizzazione dell'intervento medesimo;

3. l'intervento proposto dall'ATER di Treviso, inserito nella riqualificazione dell'area "ex caserma Piave" del Comune stesso, è in quota parte di proprietà della medesima e sulla stessa insiste un programma integrato di riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale - PIRUEA, approvato dal Presidente della Giunta Regionale con decreto 4.05.2005, n. 186;

4. l'intervento proposto dall'ATER di Vicenza, facente parte della riqualificazione urbana di via Trozzetti in Comune di Bassano del Grappa - VI, è di proprietà della medesima ed è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche aziendale;

b) alla assunzione dell'impegno di spesa della somma di euro 20.000.000,00 nel capitolo 101931 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, che offre sufficiente disponibilità.

Da ultimo, si sottolinea che:

1) in coerenza a quanto sancito dall'art. 57 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1083 dell'11.07.2006, gli alloggi realizzati, recuperati o acquistati, oggetto del presente provvedimento, non siano alienati ad alcun titolo prima che siano decorsi cinque anni dalla data di ultimazione delle opere finanziate o dalla data di acquisto dei medesimi;

2) in coerenza a quanto disposto dalla Decisione 2012/21/UE (9380), gli interventi evidenziati nel citato **Allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono soggetti alle condizioni previste dagli artt. 5 e 6 della Decisione medesima, concernenti le "compensazioni" ed i "controlli delle compensazioni" per i servizi di interesse economico generale - SIEG.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10.07.2013, n. 55;

VISTE le note delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale del Veneto prot. n. 10836 del 2.10.2013 (ATER Padova), prott.nn. 16349-16302 del 16.10.2013 (ATER Rovigo), prot. n. 12552 del 30.09.2013 (ATER Treviso), prott. nn. 29803 - 33731 del 18.09.2013 e 31.10.2013 (ATER Venezia), prott. nn. 19507-22524 del'1.10.2013 e 14.11.2013 (ATER Verona), prot. n. 12153 del 30.09.2013 (ATER Vicenza);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 4.05.2005, n. 186;

VISTA la nota del Comune di Rovigo prot. n. 58617 dell'8.11.2013;

VISTO l'art. 57 del Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1083 dell'11.07.2006, nonché la Decisione 2012/21/UE (9380);

delibera

1. di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare il finanziamento complessivo di euro 20.000.000,00, alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto, per la realizzazione degli interventi abitativi inseriti in "programmi complessi", indicati nell'**Allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'ambito del "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", approvato dal Consiglio Regionale con Provvedimento n. 55 del 10.07.2013;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 20.000.000,00 per le finalità di cui al precedente punto 2., nel capitolo 101931 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, che offre sufficiente disponibilità (codice SIOPE 2 03 02 2324 / P.A.S. A.3.01.02), ripartita tra le ATER del Veneto nel seguente modo:

- ATER di Padova (C.F.: 00222610289):	contributo Euro 3.628.000,00;
- ATER di Rovigo (C.F.: 00041640293):	contributo Euro 1.178.000,00;
- ATER di Treviso (C.F.: 00193710266):	contributo Euro 1.890.000,00;
- ATER di Venezia (C.F.: 00181510272):	contributo Euro 4.611.000,00;
- ATER di Verona (C.F.: 00223640236):	contributo Euro 4.460.000,00;
- ATER di Vicenza (C.F.: 00165800244):	contributo Euro 4.233.000,00;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

5. di stabilire che l'importo impegnato di cui al precedente punto 3. sarà erogato in favore delle ATER del Veneto, compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'Amministrazione regionale, entro il 31.12.2020 e secondo le procedure stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione 19.02.2008, n. 350;

6. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione della presente deliberazione;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato "A" Dgr n. del

**ALLEGATO alla Dgr n. 2226 del 03 dicembre 2013**



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - 9<sup>a</sup> legislatura

**PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO**

**ATER - PROPOSTE DI PROGRAMMA COMPLESSO**

ATER	RICHIESTA		ALL. N.	COSTO TOTALE €	COSTO ALLOGGI €	CONTRIBUTO €	NOTE
	prot.	data					
BL	0	00/00/00	0	0,00	0,00	0,00	Nessuna richiesta di finanziamento pervenuta.
<b>TOTALE ATER BELLUNO</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PD	10836	02/10/2013	48	29.819.124,13	6.557.040,29	3.696.000,00	PADOVA - ultimo stralcio del CdQUI "Portello".
<b>TOTALE ATER PADOVA</b>			<b>48</b>	<b>29.819.124,13</b>	<b>6.557.040,29</b>	<b>3.696.000,00</b>	
RO	16302	16/10/2013	24	14.747.386,20	3.534.000,00	1.200.000,00	ROVIGO - Intervento già finanziato nel CdQUI "Commenda" - alloggi di proprietà comunale finanziati con €2.334.000,00 (anche per la sperimentazione). Prevista la cessione a titolo gratuito del terreno all'ATER di Rovigo.
<b>TOTALE ATER ROVIGO</b>			<b>24</b>	<b>14.747.386,20</b>	<b>3.534.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	

pag. 2 / 3

Allegato "A" Dgr n. del

ATER	RICHIESTA		ALL. N.	COSTO TOTALE €	COSTO ALLOGGI €	CONTRIBUTO €	NOTE
	prot.	data					
TV	12552	30/09/2013	90	28.805.873,36	13.500.000,00	6.930.000,00	TREVISO, loc. via Feltrina - via Castagnole. Recupero del quartiere per complessivi n. 150 alloggi.
			40	7.000.000,00	4.000.000,00	3.080.000,00	CONEGLIANO - riqualificazione quartiere di erp con realizzazione di alloggi in Social Housing. Area di proprietà della "Conegliano Servizi" SpA - sottoscritto protocollo d'intesa il 17.01 c.a..
			62	24.046.410,00	6.200.000,00	4.774.000,00	TREVISO, area ex consorzio agrario. Recupero degli immobili presenti e dismessi - sito di proprietà della Regione.
			25	30.000.000,00	3.750.000,00	1.925.000,00	TREVISO, AREA EX CASERMA Piave. PIRUEA approvato con DPGR n. 186/2005, la cui area è in quota parte di proprietà dell'ATER. Previsione di insediamento per nuovi n. 85 alloggi.
			215	15.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	TREVISO, loc. Monigo. Recupero di 7 edifici. Intervento rivolto al contenimento energetico, nell'ambito del progetto europeo LUDIS, di cui l'ATER è capofila.
<b>TOTALE ATER TREVISO</b>			<b>432</b>	<b>104.852.283,36</b>	<b>39.450.000,00</b>	<b>21.709.000,00</b>	

## Allegato "A" Dgr n. del

ATER	RICHIESTA		ALL. N.	COSTO TOTALE €	COSTO ALLOGGI €	CONTRIBUTO €	NOTE
	prot.	data					
VE	29803	18/09/2013	61	9.500.000,00	7.100.000,00	4.697.000,00	VENEZIA - Vaschette. Area messa a disposizione dal Comune a titolo gratuito.
			46	4.600.000,00	3.500.000,00	3.542.000,00	SPINEA - Via Bennati. Attuazione ultimo stralcio di un P.D.R. in corso - area di proprietà.
			31	6.033.332,37	4.619.416,54	2.387.000,00	VENEZIA, CdQII Mestre. Costruzione del secondo stralcio esecutivo - area di proprietà.
<b>TOTALE ATER VENEZIA</b>			<b>138</b>	<b>20.133.332,37</b>	<b>15.219.416,54</b>	<b>10.626.000,00</b>	
VR	19507	01/10/2013	59	19.600.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	VERONA, Borgo Nuovo. Complesso edilizio "Nave" (n. 186 alloggi) di proprietà ATER - primo stralcio di intervento.
<b>TOTALE ATER VERONA</b>			<b>59</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	
VI	12153	30/09/2013	56	7.626.550,00	7.626.550,00	4.312.000,00	BASSANO DEL GRAPPA - riqualificazione urbana di via Trozzetti. Intervento inserito nel piano triennale approvato dall'ATER.
			6	960.000,00	960.000,00	462.000,00	THIENE - 2° e 3° stralcio del piano di recupero "Chilesotti". Intervento inserito nel piano triennale approvato dall'ATER.
<b>TOTALE ATER VICENZA</b>			<b>62</b>	<b>8.586.550,00</b>	<b>8.586.550,00</b>	<b>4.774.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>763</b>	<b>197.738.676,06</b>	<b>78.927.006,83</b>	<b>47.585.000,00</b>	

Allegato "B" Dgr n. del

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2226 del 03 dicembre 2013****REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**PIANO STRATEGICO DELLE POLITICHE DELLA CASA NEL VENETO  
ATER - PROGRAMMI COMPLESSI - INTERVENTI FINANZIATI**

ATER	ALL. N.	COSTO TOTALE €	COSTO ALLOGGI €	CONTRIBUTO €	NOTE
PADOVA C.F.:	48	29.819.124,13	6.557.040,29	3.628.000,00	PADOVA - ultimo stralcio del CdQII "Portello".
ROVIGO C.F.:	24	14.747.386,20	3.534.000,00	1.178.000,00	ROVIGO - Intervento già finanziato nel CdQII "Commenda" - alloggi di proprietà comunale finanziati con €2.334.000,00 (anche per la sperimentazione). Prevista la cessione a titolo gratuito del terreno all'ATER di Rovigo.
TREVISO C.F.:	25	30.000.000,00	3.750.000,00	1.890.000,00	TREVISO, AREA EX CASERMA Piave. PIRUEA approvato con DPR n. 186/2005, la cui area è in quota parte di proprietà dell'ATER. Previsione di insediamento per nuovi n. 85 alloggi.
VENEZIA C.F.:	61	9.500.000,00	7.100.000,00	4.611.000,00	VENEZIA - Vaschette. Area messa a disposizione dal Comune a titolo gratuito.
VERONA C.F.:	59	19.600.000,00	5.580.000,00	4.460.000,00	VERONA, Borgo Nuovo. Complesso edilizio "Nave" (n. 186 alloggi) di proprietà ATER - primo stralcio di intervento.
VICENZA C.F.:	56	7.626.550,00	7.626.550,00	4.233.000,00	BASSANO DEL GRAPPA - riqualificazione urbana di via Trozzetti. Intervento inserito nel piano triennale approvato dall'ATER.
<b>TOTALE</b>	<b>273</b>	<b>111.293.060,33</b>	<b>34.147.590,29</b>	<b>20.000.000,00</b>	

(Codice interno: 263311)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2227 del 03 dicembre 2013

**Attivazione di un sistema volontario di certificazione della qualità energetico - ambientale di edifici pubblici e privati nel Veneto. Convenzione con Veneto Innovazione Spa con relativo impegno di spesa per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici pubblici e privati del Veneto. (L.R. 9 marzo 2007, n. 4; L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 33).**

*[Opere e lavori pubblici]*

**Note per la trasparenza:**

Al fine di promuovere la qualità edilizia ed il corretto uso delle risorse, la L.R. n. 3/2013 ha integrato la L.R. n. 4/2007 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile", prevedendo la costituzione di un sistema regionale volontario di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, autorizzando la Giunta Regionale ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa. Con il presente provvedimento si attiva l'iniziativa, assumendo il necessario impegno di spesa.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue

La Regione del Veneto, con legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, si è dotata, tra le prime regioni italiane, delle regole generali per l'edificazione sulla base di principi di compatibilità con l'ambiente, prevedendo lo sviluppo di specifiche iniziative di promozione e incentivazione, concretizzatisi, in particolare, con la concessione di contributi regionali riservati all'edilizia residenziale. Tali contributi, sono stati assegnati con specifici bandi negli anni 2007, 2008 e 2009 sulla base della valutazione della qualità energetico-ambientale degli edifici, risultante dall'applicazione delle linee guida regionali in materia, previste dall'art. 2 della stessa L.R. n. 4/2007 quale strumento tecnico per l'attuazione delle iniziative regionali a favore dell'edilizia sostenibile.

Già da alcuni anni, in ambito internazionale, le iniziative per la promozione della qualità nel settore edilizio hanno visto la diffusione, oltre alle procedure per la certificazione energetica da alcuni anni obbligatorie anche nel nostro paese, dei sistemi di certificazione delle prestazioni complessive degli edifici, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale degli stessi.

Pur in mancanza di una normativa nazionale, anche diverse regioni e province autonome italiane hanno emanato, spesso coordinando le proprie iniziative sotto il profilo tecnico e dei principi fondamentali, norme finalizzate all'attuazione di un sistema di certificazione della sostenibilità degli edifici, a partire da quelli residenziali.

Alla luce di tali considerazioni e delle importanti evoluzioni della normativa europea e italiana per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, atteso che il mercato edilizio sta evolvendo verso obiettivi di alta qualità e che il rafforzamento di tale aspetto è essenziale alla capacità di accesso delle strutture produttive ad ambiti operativi più ampi, la Giunta Regionale ha ritenuto di avviare specifiche analisi e verifiche al fine di introdurre anche nel Veneto la forma di incentivazione costituita da un sistema di certificazione della qualità energetico ambientale degli edifici, incaricando, con deliberazione n. 2447 del 29 dicembre 2011, la Società regionale Veneto Innovazione Spa di redigere uno studio di fattibilità tecnica economica dell'iniziativa. Veneto Innovazione Spa, costituita con legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, annovera, infatti, tra le proprie attribuzioni statutarie, l'obiettivo della promozione e dello sviluppo della ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, sostenendo le attività che, con innovazioni di processo e di prodotto, contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale.

Lo studio di fattibilità, presentato da Veneto Innovazione Spa nel mese di luglio 2012, propone, sulla base dell'analisi del contesto regionale e degli aspetti economici dell'iniziativa, lo sviluppo, in una logica di sistema e di coinvolgimento degli operatori del settore, di un modello operativo e organizzativo funzionale all'avvio e alla concreta gestione del complesso di attività di certificazione, finalizzate all'orientamento dell'edilizia verso scenari di sostenibilità e all'evoluzione del mercato edilizio verso obiettivi di alta qualità.

L'azione regionale sul tema è stata rafforzata con la disciplina introdotta dall'art. 33 della L.R. n. 3 del 5 aprile 2013, integrativa alla L.R. 4/2007, volta ad implementare le iniziative già avviate attraverso l'istituzione di un sistema procedurale che consenta di attribuire agli edifici, rispondenti ai requisiti definiti dalle linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile, un certificato di qualità inerente la sostenibilità energetico ambientale. La regolamentazione di detto sistema, avente carattere di volontarietà, spetta alla Giunta Regionale che, per la realizzazione e gestione del sistema stesso, può avvalersi di Veneto Innovazione Spa, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione (comma 3, art. 4 bis della L.R. n. 4/2007). La convenzione deve definire in particolare le attività che Veneto Innovazione è tenuta a svolgere secondo gli indirizzi della stessa

Giunta Regionale e le modalità di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività.

La realizzazione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici è inoltre compresa nell'azione 17.1.4 del Documento di Programmazione Economico Finanziario, di cui alla D.G.R./CR n. 70 del 28 giugno 2013, che prevede la predisposizione di un apposito regolamento, nel quale saranno definiti, tra l'altro, le procedure per la certificazione e per la creazione della relativa banca dati, l'organizzazione dei controlli, i percorsi formativi dei certificatori e incaricati delle verifiche.

Si tratta, quindi, di intraprendere il percorso, certamente impegnativo, per il concreto avvio del sistema di certificazione in argomento, procedendo ad incaricare la Società Veneto Innovazione Spa in relazione alla realizzazione e gestione dello stesso. Nell'**Allegato A** "Schema di convenzione per lo svolgimento delle attività per la realizzazione e gestione del sistema regionale di certificazione della sostenibilità energetico - ambientale" vengono definiti i rapporti della Regione del Veneto con Veneto Innovazione SpA. In particolare la convenzione stabilisce le azioni generali da intraprendere nell'arco della durata della convenzione stessa ed in particolare le azioni da realizzare nel primo anno di attività, fissando le modalità operative generali. Come previsto dalla L.R. n. 4/2007, annualmente la Giunta Regionale definirà i nuovi indirizzi operativi in riferimento ai risultati conseguiti e alle risorse finanziarie disponibili. I compiti di Veneto Innovazione si articolano, quindi, in una fase prevalentemente propositiva, organizzativa e promozionale da svolgere nel primo anno di attività e in un periodo successivo di messa a punto del sistema di certificazione e di gestione dello stesso.

Come stabilito dall'art. 2 della L.R. n. 4/2007, la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi di bioedilizia ai fini dell'attribuzione della certificazione in questione, si basa sulle già citate linee guida regionali che, approvate con D.G.R. n. 2063/2009, necessitano ora di revisione e aggiornamento, necessari sia per un adeguamento all'evoluzione normativa della materia, sia per conseguire una migliore efficacia quale strumento tecnico del sistema di certificazione. A questo scopo, oltre ai criteri fondativi delle linee guida in vigore, saranno prese in considerazione le potenzialità migliorative insite in altri sistemi di certificazione già operativi ed in particolare lo specifico protocollo denominato "CasaClima", realizzato e gestito dalla società in House della Provincia Autonoma di Bolzano "Agenzia CasaClima", con caratteristiche tecnico qualitative, di diffusione territoriale e di sperimentazione nel tempo che ne attestano l'affidabilità.

Al fine di delineare un unico sistema regionale di valutazione di sostenibilità energetico ambientale, secondo criteri di tipo prestazionale, come previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. 4/2007, su iniziativa del Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici, sarà costituito un tavolo di lavoro specifico fra Regione del Veneto (rappresentata dalle strutture competenti in materia), Veneto Innovazione SpA e Agenzia CasaClima con il compito di sviluppare i suddetti obiettivi in uno strumento tecnico per l'attribuzione della relativa certificazione. Il tavolo di lavoro sarà coordinato da Veneto Innovazione SpA, che potrà invitare a partecipare altri soggetti competenti nella materia. Veneto Innovazione SpA provvederà alla sintesi finale e alla stesura dello strumento di valutazione.

Il marchio da utilizzare nella certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici pubblici e privati sarà denominato "Sistema veneto di qualità delle costruzioni".

Relativamente all'aspetto organizzativo dell'attività di certificazione, si ritiene che, in particolare per quanto riguarda le attività di audit relative agli edifici pubblici, le stesse possano essere svolte dai tecnici delle ATER del Veneto, adeguatamente formati.

Per quanto riguarda le attività di formazione del personale interno e degli auditor, nonché per l'utilizzo in esclusiva del protocollo CasaClima, Veneto Innovazione SpA è autorizzata a sottoscrivere una convenzione operativa con l'Agenzia CasaClima di Bolzano.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dallo schema di convenzione relativamente al primo anno di avvio dell'iniziativa, la citata legge prevede una spesa di Euro 150.000,00. Tale somma è impegnata con il presente provvedimento a valere sul capitolo 101843 "Azioni regionali per la promozione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici", SIOPE 1 05 03 1549,UPB U0210 "Studi piani e progetti nel settore energetico" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013, che presenta sufficiente disponibilità.

Relativamente ai rapporti da instaurare con l'Agenzia CasaClima di Bolzano, non deriveranno oneri a carico del Bilancio regionale.

Si propone pertanto l'attivazione, in via sperimentale, del sistema di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici secondo quanto espresso in precedenza e con le modalità contenute nell'**allegato A** al presente provvedimento che definisce i contenuti della convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione SpA per una durata complessiva di cinque anni, facendo riserva di valutare i risultati che verranno conseguiti nel corso dell'anno 2014, in conseguenza dei quali verranno disposte eventuali ridefinizioni organizzative, con particolare riferimento al ruolo degli ATER.

Per quanto riguarda le annualità successive, l'impegno finanziario della Regione sarà comunque rapportato alla disponibilità delle risorse finanziarie e definito previa presentazione di apposito budget da parte di Veneto Innovazione, tenuto conto delle certificazioni effettuate e dello stato di avanzamento dei lavori.

Si ritiene opportuno incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Lavori Pubblici, per quanto di competenza, della predisposizione, adozione ed espletamento di ogni atto e adempimento necessari alla esecuzione della presente deliberazione, incluso ogni atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale n. 4 del 9 marzo 2007, così come integrata con la L.R. n. 3 del 5 aprile 2013;

VISTE le leggi regionali n. 45 del 6 settembre 1988 e n. 9 del 18 maggio 2007;

VISTA la D.G.R. n. 2951 del 14 dicembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 2447 del 29 dicembre 2011;

VISTO lo studio di fattibilità elaborato dalla Società Veneto Innovazione Spa e consegnato in data 17 luglio 2012;

VISTA la L.R. n.39 del 29 novembre 2001;

VISTA la Direttiva 2010/31/UE ed il recepimento della stessa nella legislazione italiana;

delibera

1. di avviare, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 4/2007, la costituzione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, avente carattere di volontarietà, come specificato nelle premesse;
2. di avvalersi, per la realizzazione e gestione del sistema della sostenibilità energetico ambientale di cui al precedente punto 1, della Società Veneto Innovazione Spa, competente in materia per le proprie attribuzioni statutarie;
3. di approvare lo schema di convenzione disciplinante lo svolgimento delle attività per la realizzazione e la gestione del sistema regionale di certificazione della sostenibilità energetico- ambientale, **Allegato A** che costituisce parte integrante al presente provvedimento, autorizzando il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione del documento;
4. di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto precedente prevede una durata della stessa di cinque anni e che per le annualità successive al primo anno di avvio delle attività, la Giunta Regionale provvederà alla formulazione di ulteriori indirizzi in riferimento ai risultati raggiunti e alle risorse finanziarie disponibili;
5. di autorizzare Veneto Innovazione SpA a sottoscrivere la convenzione con l'Agenzia CasaClima di Bolzano di cui alle premesse, al fine dell'acquisizione dei servizi di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento;
6. di autorizzare Veneto Innovazione SpA a sottoscrivere con gli ATER provinciali apposita convenzione per regolamentare i rapporti di collaborazione all'interno del "Sistema veneto di qualità delle costruzioni" secondo quanto previsto nelle premesse e le future indicazioni della Regione del Veneto;
7. di impegnare a favore di Veneto Innovazione SpA, per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3 la somma di Euro 150.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo di spesa n. 101843 "Azioni regionali per la promozione della certificazione di sostenibilità energetico - ambientale degli edifici", SIOPE 1 05 031549, UPB U0210 del bilancio annuale di previsione per l'esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/9

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER LA  
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA  
SOSTENIBILITA' ENERGETICO – AMBIENTALE**

**TRA**

la Regione del Veneto Giunta Regionale (successivamente denominata per brevità "Regione"), con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279, rappresentata nel presente atto da..... nato a \_\_\_\_\_ il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_, ai sensi dell' art 23 della legge regionale del 10.1.1997, n. 1

**E**

la Società Veneto Innovazione S.p.A. (successivamente denominata per brevità "V.I."), C.F. e P.IVA 02568090274, con sede a Venezia – Mestre, via Torino 105, rappresentata nel presente atto da .....nato a ....che interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominate Parti

**PREMESSO CHE**

- La Commissione Europea ha presentato il 23 gennaio 2008 il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia", denominato "20-20-20", con il quale l'Europa intende orientare le politiche ambientali verso nuove misure finalizzate ad un futuro sostenibile, sviluppando un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub>, improntata all'efficienza energetica.;
- la Direttiva 2010/31/UE, in vigore dal 9 luglio 2010, promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché dei requisiti relativi agli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi;
- il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013, "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" prevede, tra l'altro, la promozione degli edifici ad "energia quasi zero";
- la legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" è stata integrata dalla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 33 con l'introduzione, tra le azioni per la

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/9

- promozione della sostenibilità edilizia, del sistema di certificazione della sostenibilità energetico – ambientale;
- con DGR n. 2447 del 29/12/2011 la Giunta Regionale del Veneto ha richiesto a Veneto Innovazione SpA la predisposizione di uno Studio di fattibilità tecnica ed economica relativo alla messa a punto, mediante strutture organizzative proprie, di un sistema di certificazione ambientale - energetica inerente gli edifici pubblici e privati del Veneto;
  - V. I. è una società *in house* di cui la Regione è socio unico, e che, in virtù dell'articolo 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 s.m.i., non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, e, inoltre, è soggetto incaricato dell'attuazione della legge regionale n. 9/2007 "Norme per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione del sistema produttivo regionale";
  - la legge regionale n. 45/1988 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale", all'art 4 stabilisce che la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche ;
  - V.I. ha consegnato il predetto studio in data 17/07/2012 alla Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici;
  - per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici di cui alla L.R. n. 4/2007, la Giunta Regionale è autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione SpA, sottoscrivendo apposita convenzione;
  - la D.G.R. n.            del            ha avviato la costituzione del sistema di certificazione energetico ambientale degli edifici, avvalendosi della Società Veneto Innovazione SpA e ha approvato lo schema della presente convenzione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2 – Finalità**

1. Finalità della presente convenzione è la disciplina dell'incarico conferito dalla Giunta Regionale a Veneto Innovazione SpA per l'attuazione delle attività di realizzazione e gestione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attività tecniche di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/9

valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. Tali indicazioni sono formulate nell'ambito di un quadro generale di compiti spettanti a VI per la concreta attuazione dell'iniziativa, che saranno puntualmente specificati e concordati in riferimento ai risultati raggiunti e alle risorse disponibili, mediante la sottoscrizione di successivi accordi.

**Articolo 3 – Oggetto della convenzione: attività specifiche, contenuti e organizzazione**

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, Veneto Innovazione SpA propone alla Regione, per la successiva approvazione a seguito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente, Direzione Lavori Pubblici, i seguenti documenti:
  - a) aggiornamento e revisione delle linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile di cui all'art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, mediante il coordinamento di un tavolo di lavoro con la partecipazione delle strutture regionali competenti in materia e dell'Agenzia CasaClima per la predisposizione di uno strumento unico regionale, al quale potranno essere invitati a partecipare altri soggetti competenti;
  - b) definizione del sistema di procedure per la certificazione di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici, compresa la relativa modulistica, per l'effettuazione dei controlli anche sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati della certificazione ;
  - c) definizione di specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli;
  - d) definizione delle modalità di istruzione e gestione telematica di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell'edilizia sostenibile ;
  - e) elaborazione del modello della targa che riporta il risultato della certificazione e viene affissa agli edifici certificati;
  - f) individuazione dei parametri per la definizione dei costi delle tariffe da porre in capo all'utenza per il rilascio della certificazione da parte di Veneto Innovazione SpA;
  
2. Veneto Innovazione SpA si impegna, inoltre a sottoscrivere i successivi accordi relativi all'espletamento delle seguenti funzioni con riferimento agli indirizzi di cui al precedente art. 2 :
  - a) avviamento e gestione del sistema della certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici secondo le modalità di cui al precedente comma 1, lettera b);

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/9

- b) coordinamento delle attività di audit;
- c) organizzazione e gestione delle attività formative e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei collaudi;
- d) partecipazione a fiere e convegni nazionali e internazionali per promuovere l'iniziativa e diffondere la cultura della sostenibilità in edilizia;
- e) eventuale supporto alla Regione del Veneto per le attività istituzionali nell'ambito degli obblighi ex D.lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- f) proporre uno o più progetti pilota di riqualificazione energetico ambientale di edifici pubblici secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, avviando le azioni e collaborando alla loro realizzazione;
- g) costruzione, in collaborazione con la Regione, della banca dati delle tecnologie e dei materiali per edifici ad alta prestazione energetico ambientale
- h) realizzazione di un portale con funzione di punto di accesso e di riferimento per gli operatori del settore dal quale sarà possibile l'utilizzo della banca dati delle tecnologie;
- i) realizzazione di tutte le attività necessarie alla gestione di un sistema di certificazione energetico-ambientale.

3. Veneto Innovazione SpA provvede allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione mediante la costituzione di un'apposita struttura organizzativa e operativa, anche mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia CasaClima di Bolzano. Da tale convenzione dovrà in ogni caso desumersi:

A. la natura esclusiva del marchio da utilizzare, nel quale potranno essere inclusi riferimenti al marchio "CasaClima", e che sarà denominato "Sistema veneto della qualità delle costruzioni";

B. il riconoscimento da parte dell'Agenzia CasaClima dell'operatività di Veneto Innovazione SpA a titolo esclusivo entro i confini della Regione Veneto;

C. l'impegno dell'Agenzia CasaClima di Bolzano a

- a) collaborare nella predisposizione dello strumento unico regionale di valutazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, fornendo i propri protocolli tecnici di certificazione ed il relativo software;
- b) farsi carico della formazione del personale tecnico interno di Veneto Innovazione SpA per l'avviamento del sistema di certificazione (almeno due persone);
- c) mettere a disposizione di VI le metodologie e i supporti didattici necessari alla formazione degli auditori del sistema e di altri soggetti eventualmente interessati, realizzati sulla base degli studi pregressi e delle risultanze dell'attività del tavolo di lavoro;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 5/9

D. la definizione degli oneri derivanti da quanto previsto al punto precedente secondo uno schema che consenta di evincere che per il know how di CasaClima non vi sono oneri a carico della Regione del Veneto e che consenta a Veneto Innovazione di svolgere l'attività ottenendo al minimo la totale copertura dei costi fissi e variabili.

4. Veneto Innovazione SpA potrà inoltre sottoscrivere con gli ATER provinciali un'apposita convenzione per regolamentarne i rapporti di collaborazione, in particolare per quanto riguarda le funzioni di audit per gli edifici pubblici, all'interno del "Sistema veneto di qualità delle costruzioni".

**Articolo 4 – Durata e compenso**

1. L'incarico ha la durata di 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e viene integrato secondo gli indirizzi annuali stabiliti dalla Giunta Regionale e in riferimento ai risultati raggiunti e alle risorse finanziarie disponibili. Tale termine potrà essere prorogato dall'Amministrazione regionale, previo accordo tra le parti, laddove ciò si rendesse necessario per il completamento delle attività e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.
2. Per le attività di avviamento della struttura organizzativa e operativa, per la elaborazione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) di cui al comma 1 del precedente art. 3, il finanziamento assegnato a Veneto Innovazione SpA è stabilito in €150.000,00. Somma questa già prevista nel bilancio previsionale 2013. Tale finanziamento comprende, per un importo del 10% dello stesso, le attività propedeutiche svolte da Veneto Innovazione nel 2013.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 avverrà a tranches, su istanza di Veneto Innovazione SpA, nel seguente modo:
  - 40% alla presentazione di un crono programma per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3;
  - 40% decorsi 4 mesi dalla firma del presente atto a conclusione dell'attività di cui alle lettere a) e b), del comma 1 del precedente art. 3 e della costituzione della struttura operativa;
  - il saldo una volta completate le attività di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 dell'art. 3, ad effettivo rimborso dei costi sostenuti.
4. Il trasferimento delle risorse finanziarie è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Regione.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno Veneto Innovazione SpA presenterà un budget finanziario pluriennale per la gestione della struttura operativa. Tale budget dovrà tenere conto anche dei ricavi che deriveranno dalla attività della stessa, che in un'ottica quinquennale dovranno essere sufficienti a garantirne l'autonomia finanziaria -nei riguardi della contribuzione regionale;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 6/9

6. La Direzione sulla base delle disponibilità del Bilancio regionale provvederà a trasferire a V.I. le risorse in relazione all'attuazione delle attività di cui all'art. 3.

**Articolo 5 – Modalità di attuazione**

1. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte da Veneto Innovazione SpA anche in collaborazione con soggetti esterni, nei termini di seguito specificati:
  - a) per quanto previsto ai punti a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, con il fine anche di mantenere la terzietà dovuta, avvalendosi prioritariamente della collaborazione di soggetti pubblici esterni con pluriennale esperienza esperti in materia di certificazione in ambito energetico – ambientale degli edifici e stipulando con essi apposita convenzione, come previsto dalla D.GR. e dall'art. 3 della presente convenzione ;
  - b) per la predisposizione ed erogazione dei percorsi formativi, se non organizzati in forma autonoma, potrà collaborare con le strutture regionali, e con eventuali qualificati operatori del settore.

Veneto Innovazione SpA potrà sottoscrivere accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione quali contratti di rete con quei soggetti e attori pubblici e privati presenti sul territorio ed utili alla realizzazione del sistema di certificazione della sostenibilità energetico ambientale e alla qualificazione della filiera dell'edilizia regionale veneta, nonché con istituti ed enti competenti nel campo della certificazione energetico ambientale a livello nazionale, secondo i disposti della normativa europea. Veneto Innovazione SpA potrà avvalersi, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 1, dell'apporto di personale esterno, attraverso incarichi di collaborazione o assunzione a tempo determinato da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente e ad attivare le necessarie consulenze professionali; la relative spese graveranno sulle risorse di cui alla presente convenzione.

**Articolo 6 – Attività di vigilanza e di indirizzo**

1. Le attività oggetto della presente Convenzione, indicate nei precedenti articoli 3 e 5, sono svolte da Veneto Innovazione SpA sotto la vigilanza della Direzione Lavori Pubblici.
2. La Direzione Lavori Pubblici fornisce a VI le direttive ed esegue periodicamente la verifica delle prestazioni effettivamente svolte da Veneto Innovazione SpA.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 7/9

**Articolo 7 – Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva**

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentono di addivenire ad altra soluzione, possono recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso a Veneto Innovazione SpA sarà riconosciuto il corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.
2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito o alle direttive; nel caso di inadempienze, la Regione, intimerà a Veneto Innovazione SpA di adempiere quanto necessario. Il mancato rispetto dei termini ( dalla presente convenzione o direttamente dalla Direzione ) come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l'intimazione ad eseguire da parte di VI autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. In qualunque caso di risoluzione del rapporto, VI avrà diritto solamente al pagamento delle attività compiutamente e regolarmente eseguite e accettate dall'Amministrazione stessa.

**Articolo 8 – Riservatezza e trattamento dei dati**

1. I dati saranno trattati dalla Regione per le finalità connesse alla presente convenzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
2. Acquisite le sopra riportate informazioni con la sottoscrizione della presente convenzione, VI acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
3. Tutti i documenti ed i dati prodotti nell'ambito delle attività oggetto della convenzione sono di proprietà di VI e della Regione. VI deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto della convenzione, qualsiasi informazione o elaborazione dei dati relativa a qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente dalla Regione o con essa concordata.
4. Veneto Innovazione SpA, in accordo con la Regione del Veneto, si impegna a realizzare documenti che, anche utilizzando i dati elaborabili e diffondibili ottenuti in ragione dell'attività, consentano sia di diffondere la cultura della certificazione energetica e ambientale degli edifici, sia di aggregare enti pubblici e/o privati anche di diritto estero, verso un'omogeneità di intenti e di metodologie.
5. Veneto Innovazione SpA si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza alle

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 8/9

prestazioni rese, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

6. VI si impegna formalmente a dare istruzioni al personale incaricato affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

**Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, la presente convenzione a pena di nullità della cessione medesima.

**Articolo 10 - Responsabilità e obblighi**

1. Veneto Innovazione Spa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione e alla sicurezza delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo alla Regione o a terzi, per colpa o negligenza del personale a disposizione.
2. Nell'esecuzione dei compiti ad essa assegnati in base alla presente convenzione, VI deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
3. Gli oneri di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti la gestione della convenzione sono a carico di VI, così come tutte le spese per la stipulazione, con le eccezioni indicate nel successivo articolo 11.
4. Veneto Innovazione SpA s'impegna a rispettare le direttive di cui alla DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, e ss. mm. ii. giusta DGR 258 del 5 marzo 2013, in particolare quelle ivi indicate con lettere A) e C).

**Articolo 11 – Registrazione**

1. Le parti danno atto che la presente convenzione sia oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico di V.I.

**Articolo 12 – Controversie**

1. Per ogni controversia, non definibile in via amministrativa, che dovesse insorgere tra la Regione e VI relativamente all'esecuzione degli obblighi della presente convenzione, è competente il Foro di Venezia.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2227 del 03 dicembre 2013**

pag. 9/9

**Articolo 13 – Disposizioni finali e norme di rinvio**

1. La presente convenzione redatta in 3 originali (uno solo in bollo) anche ai fini della repertoriazione regionale, è composta da 13 articoli in 9 pagine e può essere modificata di comune accordo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e in particolare quelle previste dal Libro quarto, Titolo III, Capo VII; oltre che quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, confermato e sottoscritto a Venezia, in data

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

REGIONE DEL VENETO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Articolo 14 – Specifica Approvazione**

1. Le Parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., i precedenti articoli 7 (recesso) e 12 (controversie).

VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

REGIONE DEL VENETO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Codice interno: 263316)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2228 del 03 dicembre 2013

**Concessione di un contributo a favore di Legacoop.Veneto per l'organizzazione e la realizzazione dell'intervento formativo a cui sono tenute le imprese ittiche venete interessate ad esercitare l'attività di pescaturismo (art. 11 della L.R.10 agosto 2012, n. 28).**

*[Caccia e pesca]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, in accoglimento di richiesta sottoscritta unitariamente dalle Associazioni Professionali di Categoria Venete di Federcoopesca, Legacoop.Veneto e Agritalpesca, si dispone la concessione di un contributo a favore di Legacoop.Veneto per l'organizzazione e la realizzazione del corso di formazione previsto dall'art.11 della L.R.n.28/12 per gli imprenditori ittici veneti interessati ad avviare e/o esercitare l'attività di pescaturismo, corso da realizzare secondo le disposizioni fissate in materia dalla DGR n.604 del 3 maggio 2013.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 604 del 3 maggio 2013, ha approvato le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento nel territorio veneto dell'attività di "pescaturismo" a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 10 agosto 2012, n.28.

In particolare, in applicazione dell'art. 11, c.2 della richiamata L.R. 28/2012, il summenzionato provvedimento ha previsto, per gli imprenditori ittici che intendono avviare e/o esercitare l'attività di pescaturismo nelle acque interne del Veneto, la frequenza ad un specifico corso di formazione, articolato in quattro moduli per una durata complessiva di 30 ore, con prova finale da sostenersi presso Enti di formazione riconosciuti e accreditati ai sensi della l.r. 9 agosto 2002, n. 19.

Le Associazioni professionali di categoria venete di Federcoopesca, Legacoop.Veneto e Agritalpesca hanno unitariamente sottoscritto una specifica richiesta di sostegno finanziario (acquisita agli atti con prot. n. 486575 dell'11 novembre 2013) a supporto dell'organizzazione e realizzazione di uno specifico corso di formazione, articolato in quattro moduli formativi e della durata complessiva di 30 ore, in linea con le disposizioni di cui alla richiamata DGR. n. 604/2013, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 5.368,00.

Dato atto dell'importanza che riveste l'attività del pescaturismo per le imprese ittiche venete quale concreta e valida opportunità di diversificazione ed integrazione del proprio reddito e per il mantenimento della occupazione nelle aree costiere venete, si propone di accogliere la richiesta pervenuta concedendo a Legacoop.Veneto, soggetto unitariamente designato dalle Associazioni richiedenti quale soggetto che realizzerà il corso sostenendo i relativi costi, un contributo pari ad Euro 5.000,00=, dando atto che il corso di cui trattasi, obbligatoriamente aperto anche a imprenditori non iscritti alle Associazioni richiedenti, dovrà essere svolto secondo quanto disposto dall'art. 11 della più volte citata L.R. 28/2012, ovvero con il supporto di Ente di formazione riconosciuto e accreditato ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19.

Nel dare atto che la realizzazione del corso di formazione di cui trattasi comporta, per il soggetto che realizza l'iniziativa sostenendone i costi, l'assunzione di obbligazioni che si perfezionano già a partire dall'anno 2013, con il presente provvedimento si dispone, a favore di "Legacoop.Veneto" (C.F. 90059440272), con sede in Marghera - Venezia in ---Via Ulloa 5, l'impegno contabile relativo al contributo concesso per un importo pari ad Euro 5.000,00= a valere sul capitolo di spesa n.75206 ad oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.

Alla liquidazione della somma complessiva di Euro 5.000,00= provvederà il Dirigente dell'U.P. Caccia e Pesca, nei limiti della disponibilità di cassa recata dal suddetto capitolo di bilancio, ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale concernente l'iniziativa formativa di cui trattasi, che dovrà pervenire alla medesima Unità Progetto entro il 31 marzo 2014, salvo proroghe motivatamente concesse dalla medesima Struttura regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla

compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

PRESO ATTO della richiesta presentata dalle Associazioni Professionali di Categoria dell'11 novembre 2013 (prot. n. 486575) al competente Assessorato regionale alla pesca;

VISTA la L. R.10 gennaio 1997, n.1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, ed in particolare l'art. 42, comma 1;

VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo";

VISTA la DGR n.604 del 3 maggio 2013, con la quale sono state approvate le disposizioni applicative per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo;

VISTA la L.R. 5 aprile 2013, n.14 di approvazione del bilancio regionale 2013;

VISTA la DGR. n. 631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013;

RICHIAMATE le valutazioni di opportunità di cui alle premesse, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1. di accogliere la richiesta unitariamente sottoscritta dalle Associazioni professionali di categoria venete di Federcoopessa, Legacoop.Veneto e Agritalpesca volta all'ottenimento a beneficio di Legacoop.Veneto di un contributo regionale per la realizzazione, da parte di Legacoop.Veneto medesima, di un corso di formazione destinato, ai sensi dell'art. 11, c.2 della L.R. 28/2012, agli imprenditori ittici veneti, anche non aderenti alle Associazioni richiedenti, interessati all'avvio e/o all'esercizio dell'attività di pescaturismo;
2. di concedere a "Legacoop.Veneto" (C.F. 90059440272 ), con sede in Marghera - Venezia in ---Via Ulloa 5, un contributo pari ad Euro 5.000,00=;
3. di dare atto che il corso di formazione che beneficia di sostegno finanziario dovrà essere svolto secondo quanto previsto dalla L.R. 28/2012, ovvero con il supporto di Ente di formazione riconosciuto e accreditato ai sensi della L.R. 9 agosto 2002, n. 19;
4. di impegnare a favore di "Legacoop.Veneto" l'importo di Euro 5.000,00= (cod. Siope 1 06 03 1634) a valere sul capitolo di spesa n.75206 ad oggetto "Trasferimenti per favorire la pesca e l'acquacoltura" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità dando atto che l'attuazione dell'iniziativa di cui trattasi comporta, a carico del beneficiario del contributo regionale, l'assunzione di obbligazioni che si perfezionano entro il corrente esercizio;
5. di dare atto che alla liquidazione del contributo concesso provvederà il Dirigente dell'U.P. Caccia e Pesca, nei limiti della disponibilità di cassa recata dal suddetto capitolo di bilancio, ad avvenuta acquisizione della rendicontazione finale concernente l'iniziativa formativa di cui trattasi che dovrà pervenire alla medesima Unità Progetto entro il 31 marzo 2014, salvo proroghe motivatamente concesse dalla medesima Struttura regionale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263317)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2230 del 03 dicembre 2013

**Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013 avente per oggetto: "Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2013/0037/I). Caso Eu-Pilot 5551/13/AGRI. Modifiche all'Allegato F della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. Approvazione dei Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata". Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12".**

*[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con questa deliberazione la Giunta regionale ratifica il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013, adottato con carattere di necessità e urgenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Con il decreto n. 162/2013 ratificato sono state adottate le misure necessarie per rispondere alla richiesta di informazioni tramite Eu-Pilot 5551/13/AGRI della Commissione europea.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati da un marchio di qualità a carattere collettivo della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

Con la deliberazione n. 2493 del 4 dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato i seguenti progetti di regole tecniche della L.R. n. 12/2001:

- a) progetto di Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (Allegato A);
- b) modello di domanda di concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (Allegato B);
- c) modello di domanda di autorizzazione di organismo di controllo (Allegato C);
- d) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali. Norme tecniche agronomiche (Allegato D);
- e) progetto di disciplinari di produzione integrata - prodotti vegetali. Linee tecniche di difesa integrata (Allegato E);
- f) progetto di disciplinari di produzione - prodotti zootecnici (Allegato F).

Con raccomandata A.R. prot. n. 580043 del 21 dicembre 2012 l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico la deliberazione n. 2493/2012, la L.R. n. 12/2001 nella versione vigente, il Manuale di Identità Visiva e il Regolamento d'uso del marchio "Qualità Verificata" (Allegati A e B alla deliberazione n. 3266/2009), chiedendone la notifica alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2013/0037/I.

Con fax prot. n. 0067854 del 22 aprile 2013 l'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato alla Regione del Veneto le osservazioni della Commissione alla deliberazione n. 2493/2012 notificata, formulate ai sensi dell'articolo 8.2 della Direttiva.

L'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione e ha predisposto la nota di risposta sulla base delle indicazioni ricevute dalle associazioni e organizzazioni di produttori zootecnici.

Con fax prot. n. 240874 del 6 giugno 2013 l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha inviato la nota di risposta all'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione.

Con la deliberazione n. 1330 del 23 luglio 2013 la Giunta regionale ha approvato il testo definitivo delle regole tecniche della L.R. n. 12/2001, modificando gli Allegati D ed F della deliberazione n. 2493/2012 notificata in conformità alla citata nota di risposta alle osservazioni della Commissione.

Con nota prot. n. 0006880 del 20 settembre 2013 la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato alla Regione del Veneto la richiesta di informazioni tramite Eu Pilot della Commissione del 18/09/2013 (rif. EU PILOT/5551/AGRI - NT/2013/37/I) in merito alla deliberazione n. 2493/2012 notificata ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva e al successivo dialogo intercorso con i Servizi della Commissione.

La richiesta di informazioni della Commissione riguarda, in particolare, le disposizioni di etichettatura previste nel disciplinare di produzione della carne di vitello "al latte e cereali" e nel disciplinare di produzione della carne di vitellone/scottona "ai cereali", di cui all'Allegato F della deliberazione n. 1330/2013.

La Commissione si sofferma, in particolare, sulle modalità per l'indicazione nell'etichettatura della "regione" di origine delle carni bovine, segnalando che tale indicazione sarebbe accettabile nel contesto di un sistema di etichettatura facoltativo ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nel paragrafo 4. Conclusioni della richiesta di informazioni della Commissione si legge che "Alla luce delle norme dell'UE in vigore di cui sopra, si invitano le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per garantire che le disposizioni del regolamento sopraccitato [*regolamento (CE) n. 1760/2000*] siano rispettate, tenendo separata l'etichettatura obbligatoria di cui alla legislazione dell'UE, dall'etichettatura volontaria disposta nella deliberazione regionale in questione [*deliberazione n. 2493/2012, come modificata dalla deliberazione n. 1330/2013*]. Inoltre le autorità italiane sono invitate a comunicare alla Commissione le misure adottate. Infine si chiede alle autorità italiane di informare la Commissione nel contesto dell'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000."

La nota prot. n. 0006880 del 20 settembre 2013 della Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissa al 18 novembre 2013 il termine ultimo entro il quale la Regione deve inviare tutte le informazioni atte a chiarire i quesiti formulati dalla Commissione.

Il rispetto del termine di cui alla citata nota prot. n. 0006880 del 20 settembre 2013 non consentiva l'adozione di un provvedimento di Giunta pertanto, al fine di dare attuazione a quanto riportato nelle premesse, il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, ha adottato il decreto n. 162 del 14 novembre 2013 avente per oggetto: "Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2013/0037/I). Caso Eu-Pilot 5551/13/AGRI. Modifiche all'Allegato F della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. Approvazione dei Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata". Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12".

Con il decreto n. 162/2013 sono state adottate le seguenti misure per rispondere alle richieste della Commissione:

- approvazione di modifiche del paragrafo 11. Etichettatura del prodotto del Disciplinare di produzione della carne di vitello "al latte e cereali" e dell'analogo paragrafo del Disciplinare di produzione della carne di vitellone/scottona "ai cereali", di cui all'Allegato F della deliberazione n. 1330/2013, come descritto nell'Allegato A del decreto;
- definizione di alcune disposizioni tecniche specifiche per la gestione delle indicazioni volontarie di etichettatura facoltativa stabilite dai due citati disciplinari di produzione, approvando i Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata" (Disciplinare di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata" - Carne di vitello "al latte e cereali" e Disciplinare di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata" - Carne di vitellone/scottona "ai cereali"), di cui all'Allegato B del decreto.

Il decreto ha dato atto inoltre:

- della nota prot. n. 429718 del 9 ottobre 2013, con la quale l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha disposto la sospensione con decorrenza immediata dell'emissione di certificati di

conformità dei prodotti carne di vitello "al latte e cereali" e carne di vitellone/scottona "ai cereali" ai relativi disciplinari di produzione approvati con la deliberazione n. 1330/2013;

- che l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari non ha rilasciato alcuna concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata", ai sensi delle Disposizioni sul sistema "Qualità Verificata" di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 1330/2013, ad operatori inseriti nel sistema di controllo "Qualità Verificata" e per i prodotti carne di vitello "al latte e cereali" e carne di vitellone/scottona "ai cereali".

Il decreto, infine, ha incaricato l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari di inviare il medesimo provvedimento alla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il presente provvedimento, inoltre, si dà atto della nota prot. n. 498095 del 15 novembre 2013 con la quale l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha inviato la risposta della Regione del Veneto alla richiesta di informazioni tramite EU Pilot della Commissione del 18/09/2013 e il decreto n. 162/2013 alla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 6, lettera d) della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, che ha modificato l'articolo 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, prevede che i decreti del Presidente della Giunta regionale, come nel caso in specie, devono essere sottoposti per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 4, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2493 del 4 dicembre 2012;

VISTA la raccomandata A.R. prot. n. 580043 del 21 dicembre 2012 dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari;

PRESO ATTO del fax prot. n. 0067854 del 22 aprile 2013 dell'Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo alle osservazioni della Commissione europea;

VISTO il fax prot. n. 240874 del 6 giugno 2013 dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0006880 del 20 settembre 2013 della Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla richiesta di informazioni tramite Eu Pilot della Commissione europea del 18/09/2013 (rif. EU PILOT/5551/AGRI - NT/2013/37/I);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013;

RITENUTO di procedere alla ratifica del citato decreto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

DATO ATTO della nota prot. n. 498095 del 15 novembre 2013 dell'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di procedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e per le motivazioni espresse in premessa, alla ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013 avente per oggetto: "Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, articolo 8. Procedura

d'informazione alla Commissione europea (Notifica n. 2013/0037/I). Caso Eu-Pilot 5551/13/AGRI. Modifiche all'Allegato F della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013. Approvazione dei Disciplinari di etichettatura del sistema di qualità "Qualità Verificata". Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12";

2. di dare atto della nota prot. n. 498095 del 15 novembre 2013 con la quale l'Unità di Progetto Tutela Produzioni Agroalimentari ha inviato la risposta della Regione del Veneto alla richiesta di informazioni tramite EU Pilot della Commissione del 18/09/2013 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 162 del 14 novembre 2013 alla Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 263318)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2231 del 03 dicembre 2013

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "La Birola" con sede in Feltre BL Piazza Mugnai 5 e Viale Pedavena 9 - Società Cooperativa Sociale Portaperta Onlus con sede in Feltre BL Via Pont 3 (L.R. n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento riconosce l'accREDITAMENTO istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità identificato, ed individua il soggetto gestore dello stesso.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di accreditamento Società Cooperativa Sociale Portaperta Onlus acquisita agli atti della Direzione Regionale Servizi Sociali, al prot. 86461 del 24/02/2012.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accREDITAMENTO istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accREDITAMENTO è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accREDITAMENTO dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Diurno per persone con disabilità "La Birola", gestito dalla Società Cooperativa Sociale Portaperta Onlus con sede in Feltre BL Via Pont 3, ed ivi ubicato, è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 179 del 28 luglio 2008 per una capacità ricettiva di 20 posti. Con DGR n. 600 del 10 marzo 2009 il Centro Diurno è stato accREDITATO per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 74 del 11 aprile 2011 è stata autorizzata la predetta attività nella nuova sede di Piazza Mugnai 5 e Viale Pedavena 9 Feltre BL. E con nota acquisita agli atti della Direzione Regionale Servizi Sociali, al prot. 86461 del 24 febbraio 2012, è stata formulata relativa domanda di accREDITAMENTO. A riscontro della quale, con nota emessa al prot. 115289 del 9 marzo 2012, è stata incaricata l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - A.R.S.S. alla verifica di parte terza per l'accERTAMENTO in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento. L'A.R.S.S. a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accREDITAMENTO istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 21 maggio 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 283924 del 19 giugno 2012 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 2 di Feltre.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accREDITAMENTO del Centro Diurno per persone con disabilità per una capacità

ricettiva di 20 posti, nella nuova sede di Feltre Piazza Mugnai 5 e Viale Pedavena 9.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accREDITamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;
- VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- VISTA la DGR n. 600 del 10 marzo 2009;
- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 74 del 11 aprile 2011;

#### delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro Diurno per persone con disabilità "La Birola" con sede in Feltre BL Piazza Mugnai 5 e Viale Pedavena 9, gestito dalla Società Cooperativa Sociale "Portaperta" con sede in Via Pont 3, Feltre BL per una capacità ricettiva di 20 posti;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accREDITamento è verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accREDITamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verificchino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accREDITamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Feltre, e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263319)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2232 del 03 dicembre 2013

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Integrazione dell'accREDITAMENTO istituzionale rilasciato con DGR n. 2771 del 24 dicembre 2012 al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Padre S. Massimiliano Kolbe" con sede in Sarmeola di Rubano PD Via della Provvidenza 68 - Fondazione di religione Opera della Provvidenza S. Antonio (L.R. n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento riconosce l'incremento dei posti letto accreditati del Centro di Servizi in oggetto identificato, ed individua l'ente gestore dello stesso.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota Fondazione di religione Opera della Provvidenza S. Antonio acquisita agli atti dalla Direzione Regionale Servizi Sociali al prot. 407617 del 26/9/2013.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Padre S. Massimiliano Kolbe", gestito dalla Fondazione di religione Opera della Provvidenza S. Antonio, con sede in Sarmeola di Rubano PD Via della Provvidenza 68, ed ivi ubicato, è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 49 del 21 febbraio 2011 per una capacità ricettiva di 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale. Il Centro di Servizi, con DGR n. 2771 del 24 dicembre 2012 è stato inoltre accreditato per una capacità ricettiva di 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale in conformità alla programmazione locale definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 16 di Padova sulla quale è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 114 del 31 maggio 2011 e successivo Decreto n. 335 del 28 novembre 2011.

Con nota acquisita agli atti dalla Direzione Regionale Servizi Sociali al prot. 407617 del 26 settembre 2013 l'Ente Ecclesiastico in parola ha chiesto l'accREDITAMENTO dei rimanenti posti autorizzati all'esercizio non accreditati con la sopracitata Delibera di Giunta. Considerato l'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla competente struttura amministrativa, valutata la rispondenza dell'istanza formulata alla programmazione locale del Piano di Zona dell'Azienda Ulss 16 di Padova - così come riformulata con la Ripianificazione per l'anno 2013 - e attesa la conformità alle disposizioni ex DGR n. 84/2007 dei requisiti di accREDITAMENTO di tutta la capacità ricettiva autorizzata all'esercizio - così come attestato dalla relazione di rispondenza formulata dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria acquisita agli atti dalla Direzione Regionale Servizi Sociali al prot. 523659 del 9 novembre 2011 - con l'odierno provvedimento, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per la conclusione positiva del procedimento attivato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, si propone l'integrazione della DGR n. 2771 del 24 dicembre 2012 con l'accREDITAMENTO dell'ulteriore capacità ricettiva di 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- VISTA la DGR n. 2771 del 24 dicembre 2012;
- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 49 del 21 febbraio 2011;

## delibera

1. di integrare l'accreditamento rilasciato con DGR n. 2771 del 24 dicembre 2012, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Padre S. Massimiliano Kolbe" con sede in Sarmeola di Rubano PD Via della Provvidenza 68, gestito dalla Fondazione di religione Opera della Provvidenza S. Antonio con sede in Sarmeola di Rubano PD Via della Provvidenza 68, per l'ulteriore capacità ricettiva di 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 16 di Padova, al Comune di Rubano, e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 16 di Padova, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263320)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2233 del 03 dicembre 2013

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Conca d'Oro" con sede in Bassano del Grappa VI Via Rivoltella Bassa 20 (L.R. n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità in oggetto identificata, gestita dall'Associazione "Conca d'Oro" Onlus con sede in Bassano del Grappa VI Via Rivoltella Bassa 20.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Incarico Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) da parte della Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota prot. 305402 del 3/7/2012.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 180 del 28 luglio 2008 - rinnovato con successivo Decreto n. 322 del 9 settembre 2013 - la Comunità Alloggio per persone con disabilità "Conca d'Oro", gestita dall'Associazione Conca d'Oro Onlus con sede in Bassano del Grappa VI Via Rivoltella Bassa 4, ed ivi ubicata, è stata autorizzata all'esercizio per una capacità ricettiva pari a 10 posti. Con DGR n. 2982 del 6 ottobre 2009 la Comunità Alloggio è stata anche accreditata per la medesima capacità ricettiva. Stante la durata triennale dell'accreditamento rilasciato con nota acquisita agli atti al prot. 175476 del 18 aprile 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, è stata formulata richiesta per il relativo rinnovo. Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 305402 del 3 luglio 2012, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato *giusta* Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 6 novembre 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 41139 del 29 gennaio 2013 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato che sono stati valutati "coerenti in linea di massimo con i principi e le finalità per cui sono stati posti ma suscettibili di miglioramento" e pertanto oggetto di un percorso di miglioramento, i seguenti requisiti:

- CA-DIS.AC.4.2. E' garantita l'esistenza di un controllo di gestione;
- CA-DIS.AC.4.3. E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
- CA-DIS.AC.4.9. I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività della Comunità Alloggio.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 3, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 141 del 28 giugno 2011, confermato con successivo Decreto n. 252 del 17 ottobre 2011 e Decreto n. 187 del 2 luglio 2012.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento della Comunità Alloggio per la medesima capacità ricettiva precedentemente accreditata.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;
- VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- VISTA la DGR n. 2982 del 6 ottobre 2009;
- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 180 del 28 luglio 2008;
- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 322 del 9 settembre 2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, della Comunità Alloggio per persone con disabilità

"Conca d'Oro", gestita dall'Associazione omonima con sede in Bassano del Grappa VI Via Rivoltella Bassa 20, ed ivi ubicata, per una capacità ricettiva di 10 posti;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 2982 del 6 ottobre 2009 la Comunità Alloggio, ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
4. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, vengano verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:
  - ◆ CA-DIS.AC.4.2. E' garantita l'esistenza di un controllo di gestione;
  - ◆ CA-DIS.AC.4.3. E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati;
  - ◆ CA-DIS.AC.4.9. I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività della Comunità Alloggio;
5. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 3, al Comune di Bassano del Grappa, e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 3, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263321)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2234 del 03 dicembre 2013

**"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità "Noialtri" con sede in Mel BL Via Roma 17 - Società Cooperativa Sociale Portaperta di Feltre BL (L.R. n. 22/2002).**

*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Diurno per persone con disabilità in oggetto indicato ed individua il soggetto gestore dello stesso.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di accreditamento Società Cooperativa Sociale Portaperta di Feltre acquisita agli atti della Direzione Regionale Servizi Sociali al prot.191832 del 7/5/2012.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 84 del 23 marzo 2012 - rettificato con Decreto n. 374 del 3 ottobre 2013 - il Centro Diurno per persone con disabilità "Noialtri" con sede in Mel Via Roma 17 gestito dalla Società Cooperativa Sociale Portaperta di Feltre BL Via Pont 3, sino alla data del 31 dicembre 2013 in concordanza con la scadenza della convenzione per la gestione del servizio, sottoscritta con l'Azienda Ulss 2 di Feltre in data 8 aprile 2010.

Con nota acquisita agli atti al prot. 191832 del 7 maggio 2012 della Direzione Regionale Servizi Sociali, è stata formulata richiesta anche di accreditamento per la medesima struttura. Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 350465 del 30 luglio 2012, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto in data 22 ottobre 2012 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 41139 del 29 gennaio 2013 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa delle struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 110 del 25 maggio 2011 e successivi Decreti n. 312 del 14 novembre 2011 e n. 262 del 5 settembre 2012.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;
- VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- VISTA la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 270 del 28 ottobre 2011;
- VISTO il DDR Servizi Sociali n. 374 del 3 ottobre 2013;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Centro Diurno per persone con disabilità "Noialtri" con sede in Mel BL Via Roma 17, gestito dalla Società Cooperativa Sociale Portaperta di Feltre BL Via Pont 3, per una capacità ricettiva di 17 posti;
2. di condizionare l'accreditamento di cui al punto precedente, per il periodo successivo alla data del 31 dicembre 2013, all'adozione da parte della competente struttura regionale del necessario provvedimento di autorizzazione all'esercizio per il periodo successivo alla precitata data;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 22/2002 il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di dare atto che, ove si verificano le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Mel, e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263313)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2235 del 03 dicembre 2013

**Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. L. R. 26 maggio 2011, n.11. Finanziamento. programma triennale.***[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento vengono finanziate le attività relative al programma triennale in materia di redistribuzione delle eccedenze alimentari di cui alla DGR n. 1166 del 5 luglio 2013, ai sensi della LR 11/2011.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Il Veneto, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere l'attività relativa alla redistribuzione delle eccedenze alimentari.

Con la L. R. 26 maggio 2011, n.11 ha accolto tale finalità negli strumenti di programmazione economica e sociale ed ha previsto che, per il perseguimento della redistribuzione delle eccedenze alimentari, la Regione si avvalga di soggetti del terzo settore che esercitino in modo prevalente tale attività, operando in Veneto, con una progettualità di rete a livello territoriale.

Le progettualità presentate in materia di redistribuzione delle eccedenze alimentari da parte delle reti già attive, sono state finanziate con Decreto dirigenziale n. 476 del 18.12.2012, che ha individuato quali soggetti capofila tra tutti i partecipanti ai progetti delle aree di riferimento: la Cooperativa sociale solidarietà Onlus di Montebelluna, le ACLI provinciali di Verona e la Cooperativa sociale Populus di Padova.

Il sostegno alle attività in materia di redistribuzione delle eccedenze alimentari del Banco alimentare - Comitato del Veneto è stato garantito con un finanziamento specifico approvato con DGR n. 1714 del 7 agosto 2012.

Con DGR/CR n. 155 del 24 dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato il programma triennale di interventi nonché la convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione e i soggetti del terzo settore coinvolti, sottoponendolo al parere della commissione consiliare competente.

La Terza commissione, nella seduta del 22 maggio 2013, ha espresso a maggioranza il proprio parere favorevole, individuando per le annualità 2012 e 2013 prioritariamente i seguenti interventi operativi:

- 2012 iniziative del Banco Alimentare - Comitato del Veneto e tre macroprogetti già avviati e finanziati con DDR 476 del 18.12.2002,
- 2013 iniziative del Banco Alimentare - Comitato del Veneto e i progetti individuati dal gruppo di lavoro istituito presso la Direzione servizi sociali, attuativi del programma.

Con DGR n. 1166 del 5 luglio 2013 è stato approvato il programma di interventi a valenza triennale, per la promozione dell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, nel testo concordato con la commissione consiliare competente.

Tale programma, oltre alle attività di stoccaggio e distribuzione dei prodotti alimentari destinati dall'Unione Europea a favore degli indigenti da parte del Banco alimentare, ha individuato tre macroprogetti, ciascuno dei quali prevede un'attività che si consolida in una rete locale di attori del terzo settore, un soggetto capofila quale riferimento amministrativo per la Direzione Servizi sociali e l'obiettivo principale di estendere le metodologie condivise alle aree territoriali non coinvolte nella sperimentazione iniziale.

I rapporti tra Regione, Comitato Veneto del Banco Alimentare e i capofila dei tre macroprogetti sono stati disciplinati da apposita convenzione, contenente la scheda progettuale relativa agli interventi specifici e ai costi preventivati.

Nel mese di ottobre 2013 il Dirigente regionale della Direzione servizi sociali ha stipulato le convenzioni, di durata annuale, con i capofila dei macroprogetti approvati dalla Giunta regionale, che definiscono gli obiettivi per l'anno in corso e prevedono

il termine di sei mesi per la definizione delle procedure relative agli obiettivi assegnati a ciascuna area territoriale.

Gli interventi rientrano nella programmazione delle attività progettuali previste dalla L.R. 26 maggio 2011, n.11 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 3/10/2013.

Con il presente provvedimento si intendono sostenere le attività in materia di redistribuzione delle eccedenze alimentari, con un finanziamento di Euro 50.000,00 in favore del Banco alimentare del Veneto (C.F. 93097590231) e di Euro 140.000,00 per lo sviluppo del programma triennale e l'implementazione dell'emporio solidale in tutto il territorio regionale ai soggetti già individuati con DGR n. 1166/2013, così suddiviso:

- Euro 47.000,00 alle Acli Provinciali di Verona (C.F. 80021320231),
- Euro 47.000,00 alla Cooperativa Solidarietà di Biadene di Montebelluna (C.F. 03071440261),
- Euro 46.000,00 alla Cooperativa sociale Populus di Padova (C.F. 04493530283).

La spesa suddetta trova copertura negli stanziamenti del capitolo 101612 "Azioni regionali per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione di eccedenze alimentari" (UPB U0161) per Euro 90.000,00 e del capitolo 102039 "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" UPB U0156 per Euro 100.000,00.

Le iniziative poste in essere dal Banco alimentare dovranno tuttavia essere inserite nel più ampio contesto della programmazione regionale in materia e coordinate con le progettualità esistenti e gli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, attraverso il programma triennale, a ciascuna area territoriale.

Le attività dei tre macroprogetti dovranno tener conto della necessità di estensione del programma su tutto il territorio regionale e le risorse destinate saranno in parte riservate alle iniziative poste in essere nelle aree non coinvolte inizialmente, anche con un parziale trasferimento delle risorse assegnate, alle reti che operano nelle province di Rovigo, Vicenza, Venezia e Belluno.

L'erogazione dei contributi avverrà con un acconto pari al 60% del contributo assegnato, a seguito della stipula della convenzione e il saldo su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di esaustiva relazione sui risultati raggiunti, entro il 31.03.2015.

La programmazione delle attività relative al 2014 andrà concertata con il gruppo di lavoro e approvata con apposita convenzione da stipularsi tra la Direzione Servizi sociali, Banco Alimentare Veneto e ciascuno dei soggetti capofila dei macroprogetti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 1 del 10.01.1997;
- Vista la L.R. n. 39 del 29.11.2001, art. 42, I° comma;
- Vista la L. R. n. 11 del 26.05.2011;
- Vista la L.R. n. 4 del 05.04.2013;
- Vista la DGR n. 1714 del 7.08.2012;
- Visto il DDR n. 476 del 18.12.2012;
- Vista la DGR/CR n. 155 del 24.12.2012;
- Vista la DGR n. 1166 del 5 luglio 2013;

## delibera

1. di considerare le premesse parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;
2. di finanziare per l'anno 2013 il programma triennale in materia di redistribuzione delle eccedenze alimentari, destinando un contributo di Euro 50.000,00 a favore del Banco alimentare del Veneto (C.F. 93097590231), di Euro 47.000,00 alle Acli Provinciali di Verona (C.F. 80021320231), di Euro 47.000,00 alla Cooperativa Solidarietà di Biadene di Montebelluna (C.F. 03071440261) e di Euro 46.000,00 alla Cooperativa sociale Populus di Padova (C.F. 04493530283);
3. di impegnare a favore dei beneficiari di cui al punto 2 la spesa di Euro 90.000,00 sul capitolo 101612 ad oggetto "Azioni regionali per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redistribuzione di eccedenze alimentari" (UPB U0161) e di Euro 100.000,00 sul capitolo 102039 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388) UPB U0156;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
5. di dare atto dell'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata al capitolo 1623/E (reversale n. 5742);
6. di incaricare il Dirigente della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente, ivi compresa la stipula della convenzione con il Banco Alimentare Veneto e con ciascun capofila delle macroaree;
7. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà con un acconto pari al 60% del contributo assegnato, a seguito della stipula della convenzione ed il saldo su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di esaustiva relazione sui risultati raggiunti, che dovrà essere trasmessa entro il 31.03.2015;
8. di attribuire alla spesa suddetta il seguente codice Siope: 10603 - 1633;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 263322)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2236 del 03 dicembre 2013

**Protocollo regionale per la definizione delle procedure operative delle Squadre di emergenza Orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE) ed all'azione C4 del Progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS in Veneto (art.1, c.2 e art.2, c.1 della L.R. 50/1993).**

*[Caccia e pesca]***Note per la trasparenza:**

In ossequio al protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto in esecuzione della DGR 1362/2011 con il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia al fine di dare attuazione in Veneto all'azione C4 del Progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS, viene approvato il protocollo operativo per la definizione ed il coordinamento delle procedure in capo alle Squadre di emergenza Orso da istituirsi in Veneto in accordo con il Comando regionale Veneto del Corpo Forestale dello Stato e le Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Trasmissione dello schema di protocollo operativo agli Enti firmatari: nota U.P. Caccia e Pesca prot. n. 482783 del 7.11.2013;

Riscontri di parere favorevole da parte dei soggetti firmatari del Protocollo d'intesa:

- nota del Corpo Forestale dello Stato - Comando regionale di Padova prot. 14702 del 12.11.2013;
- nota della Provincia di Belluno, Servizio Corpo di polizia provinciale prot. n. 53760 del 14.11.2013;
- nota della Provincia di Vicenza, Servizio Polizia provinciale prot. n. 83649 del 19.11.2013;
- nota della Provincia di Verona, Corpo di Polizia provinciale prot. n. 113840 del 21.11.2013;
- nota della Provincia di Treviso, Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura prot. n. 126362 del 26.11.2013;

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue

Il tema di una corretta gestione dell'Orso bruno (*Ursus arctos*), specie particolarmente protetta dalla normativa comunitaria e nazionale, è affrontato ormai da diversi anni dalle Regioni e Province autonome alpine interessate dall'espansione di detta specie nelle Alpi centro-orientali, con importanti approfondimenti sotto i profili della dinamica faunistica ma anche sotto i profili della gestione della sua presenza e delle eventuali problematiche che essa comporta.

Fin dal 2006 il Ministero dell'Ambiente, con il coordinamento tecnico dell'ISPRA, ha promosso la definizione condivisa con le Amministrazioni regionali e le Province autonome dell'area alpina centro-orientale di uno specifico Piano d'azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali, noto con il nome di PAOBACE, poi adottato dalle singole Amministrazioni (vedasi, per la Regione del Veneto, la DGR n. 2131 del 29 luglio 2008) e dal Ministero stesso (Decreto Direttoriale n. 1810 del 5 novembre 2008), che costituisce ormai da alcuni anni il documento di riferimento per le Amministrazioni stesse per la definizione ed organizzazione a livello regionale e locale delle diverse attività gestionali concernenti il plantigrado.

Nei diversi capitoli del PACOBACE sono infatti affrontate le principali tematiche gestionali, quali i protocolli e le tecniche di monitoraggio, i criteri e le procedure per l'indennizzo e la prevenzione dei danni, la formazione del personale specializzato, le strategie ed iniziative di comunicazione, nonché i criteri e le procedure d'azione nei confronti degli orsi problematici e d'intervento in situazioni critiche, argomento quest'ultimo affrontato con il presente provvedimento.

A detta fase pianificatoria ha potuto far seguito la progettazione di azioni di intervento concreto, a proposito delle quali pare utile rammentare che la Regione del Veneto ha assicurato in questi anni, in puntuale attuazione del PACOBACE, una efficiente gestione della problematica dei danni (in termini di ristoro integrale ed immediato dei danni causati da orso bruno, di formazione di base degli operatori provinciali chiamati per l'accertamento delle predazioni, di fornitura di dotazioni per la prevenzione dei danni) come anche il monitoraggio genetico degli esemplari di orso presenti sul territorio regionale, avvalendosi a tal fine dell'ISPRA.

Nell'ambito delle iniziative messe complessivamente in atto al fine di dare attuazione concreta alle previsioni del Piano d'azione si inserisce inoltre il Progetto LIFE09 NAT/IT/000160 "ARCTOS", cofinanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del Programma LIFE Natura, con l'obiettivo della messa in opera di pratiche e protocolli di gestione che assicurino, nel lungo termine, la conservazione efficace dell'Orso bruno sia nell'areale appenninico che alpino, per quest'ultimo nel solco appunto del PACOBACE.

La Regione del Veneto, pur non facendo parte formalmente del partenariato di detto progetto LIFE, è stata invitata dal Corpo Forestale dello Stato (CFS), responsabile dell'Azione C4 del Progetto denominata "Istituzione di gruppi di intervento rapido per la gestione degli orsi problematici", a dare attuazione nel territorio di competenza a detta azione finalizzata per l'appunto all'istituzione e formazione di squadre operative per la gestione dei soggetti definiti come problematici e per la gestione delle situazioni critiche in cui siano coinvolti esemplari di plantigrado, attività che ancora non era stata oggetto di coordinamento e pianificazione strategica a livello regionale.

L'importanza dell'azione C4 va valutata considerando la necessità di garantire un approccio omogeneo a livello di arco alpino in tema di gestione degli orsi problematici, che in un recente passato hanno posto taluni problemi soprattutto sul versante della flessibilità/tempestività degli interventi e sul versante della corretta preparazione degli operatori chiamati ad intervenire: esperienze dalle quali ne è derivata una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza di rapportarsi a livello interregionale condividendo esperienze, strumenti, risorse.

Il coinvolgimento della Regione del Veneto in detta azione è stato sancito con DGR n. 1362 del 3 agosto 2011, a seguito della quale si è quindi proceduto su due linee di azione applicativa:

- da una parte ci si è impegnati a livello regionale a promuovere il coordinamento dei soggetti istituzionalmente chiamati alle attività di gestione/controllo faunistico (Corpo Forestale dello Stato e Corpi di Polizia provinciale, in particolare delle Province territorialmente interessate dalla presenza effettiva o potenziale dell'Orso bruno in Veneto e quindi di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza), attraverso l'individuazione di personale da formare sulla tematica, personale che ha così preso parte ad uno specifico intervento formativo organizzato nell'ambito del progetto LIFE e svoltosi a Rieti nell'agosto 2013;
- dall'altra all'elaborazione di un protocollo regionale che definisce chiaramente le procedure operative delle Squadre di emergenza Orso in Veneto, i ruoli decisionali e le diverse competenze, gli ambiti di applicazione e le azioni di controllo, definizione che ha potuto avvalersi, sulla base di quanto dettato dal PACOBACE, delle esperienze maturate dalle altre Regioni/Province autonome confinanti e della partecipazione attiva e propositiva dei partecipanti all'intervento formativo e più in generale del personale delle Polizie provinciali e del CFS.

Detto protocollo, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, vede l'intervento dell'Amministrazione regionale, del CFS nella figura del Comando regionale per il Veneto e delle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, Amministrazioni tutte che già hanno espresso il parere favorevole sul richiamato protocollo operativo. Sussistono quindi le condizioni per addvenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che sancisca la formale adesione al richiamato protocollo dei suddetti Enti e Soggetti, protocollo d'intesa il cui schema fa parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**.

La sottoscrizione di detto protocollo d'intesa risulta particolarmente importante anche in quanto consente all'Amministrazione regionale di rapportarsi con il competente Ministero ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni per la messa in atto delle azioni nei confronti degli orsi problematici definite dal protocollo operativo stesso.

Il protocollo d'intesa, unitamente all'allegato protocollo operativo, verrà quindi trasmesso alle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo delle Province interessate al fine di promuovere una corretta informazione circa la strategia assunta dalla Regione del Veneto e un raccordo operativo tra le autorità di Pubblica Sicurezza e le istituende Squadre di emergenza Orso, ferme restando comunque la competenza esclusiva e l'autonomia decisionale delle prime a fronte di situazioni che comportino rischi immediati per la sicurezza e l'incolumità pubblica, come evidenziato nello stesso protocollo operativo.

Pare opportuno evidenziare che le azioni per le quali i firmatari del protocollo d'intesa si impegnano reciprocamente costituiscono l'espletamento in forma coordinata ed organizzata di attività già in capo ai soggetti firmatari medesimi, con la conseguenza che l'applicazione del protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico dei soggetti firmatari stessi. Alla copertura degli oneri che l'Amministrazione regionale potrà essere chiamata a sostenere in futuro in applicazione del protocollo d'intesa, oggi non quantificabili, si provvederà con successivi provvedimenti di Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili a valere sui capitoli del Bilancio regionale afferenti alla competente UPB 0034.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il Protocollo regionale per la definizione delle procedure operative delle Squadre di emergenza Orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE) ed all'azione C4 del Progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS in Veneto, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, dando atto che il medesimo:

- entra in vigore ad avvenuta sottoscrizione da parte della Regione del Veneto, del Corpo Forestale dello Stato e delle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza del protocollo d'intesa secondo lo schema facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**;
- potrà essere oggetto di eventuali modifiche o integrazioni a cura della competente Struttura regionale di concerto con tutte le Amministrazioni firmatarie.

Competono al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca:

- la sottoscrizione del protocollo d'intesa per conto della Regione del Veneto;
- l'approvazione di eventuali modifiche al protocollo stesso che si rendesse necessario apportare, di concerto con tutte le Amministrazioni firmatarie;
- l'attuazione del protocollo per le parti di competenza della Regione Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53-4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 157/1992;

VISTA la Legge regionale 50/1993, in particolare l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 2, comma 1;

RICHIAMATA la DGR n. 2131 del 29.07.2008, con la quale la Regione Veneto ha ratificato il Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE);

VISTO il protocollo d'intesa tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto per l'attuazione delle azioni previste dal progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS, con particolare riferimento all'azione C4, sottoscritto in data 2 settembre 2011 in esecuzione della DGR n. 1362 del 3 agosto 2011;

DATO ATTO dei riscontri favorevoli all'allegato protocollo regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato, Comando regionale del Veneto, e delle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, agli atti della competente Unità di Progetto Caccia e Pesca,

RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare il protocollo regionale per la definizione delle procedure operative delle Squadre di emergenza Orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE) ed all'azione C4 del Progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS in Veneto, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**;
2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Corpo Forestale dello Stato e Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**;
3. di dare atto che il protocollo regionale di cui al precedente punto 1 entra in vigore ad avvenuta sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al precedente punto 2;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che competono al Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca:
  - a. la sottoscrizione dell'allegato protocollo d'intesa per conto della Regione del Veneto;
  - b. l'approvazione di eventuali modifiche al protocollo stesso che si rendesse necessario apportare, di concerto con tutte le Amministrazioni firmatarie;
  - c. l'attuazione del protocollo per le parti di competenza della Regione del Veneto;
6. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



## **ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/17

**PROTOCOLLO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DELLE  
SQUADRE DI EMERGENZA ORSO DI CUI AL PIANO D' AZIONE PER LA CONSERVAZIONE  
DELL' ORSO BRUNO SULLE ALPI CENTRO-ORIENTALI (PACOBACE) ED ALL' AZIONE C4 DEL  
PROGETTO LIFE ARCTOS IN VENETO**

### 1. PREMESSA

La Regione del Veneto, con DGR n. 2131 del 29.07.2008, ha ratificato il Piano di Azione per la Conservazione dell' Orso bruno sulle Alpi Centro Orientali (PACOBACE), elaborato dal Gruppo di Lavoro istituito dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha definito gli obiettivi generali e specifici e le azioni necessarie ad assicurare la conservazione della popolazione di Orso bruno originata a seguito delle attività di reintroduzione attuate nell' ambito del progetto Life Ursus (1999-2002) sulle Alpi centro-orientali. In particolare, il capitolo 3 del PACOBACE definisce i criteri e le procedure d' azione nei confronti degli orsi problematici e d' intervento in situazioni critiche, con l' obiettivo di assicurare omogeneità nell' individuazione e nella gestione degli orsi problematici e negli interventi in situazioni critiche in cui sono coinvolti esemplari del plantigrado, e ciò attraverso la definizione di procedure standard e l' individuazione dell' assetto organizzativo, da declinarsi in dettaglio a livello regionale, necessario a garantire la possibilità e l' efficacia di intervento.

Successivamente, il progetto LIFE09 NAT/IT/000160 ARCTOS " Conservazione dell' Orso bruno: azioni coordinate per l' areale alpino ed appenninico" , avviato nel 2009, ha previsto una specifica azione (C4), coordinata dal Corpo Forestale dello Stato partner del progetto, finalizzata all' Istituzione di squadre di intervento rapido per la gestione degli orsi problematici e delle situazioni critiche in cui siano coinvolti esemplari del plantigrado, prevedendo la formazione di personale istituzionale, appartenente al CFS ed ai Corpi di Polizia Provinciale, da organizzarsi in squadre con una specifica competenza territoriale, dotate di materiale ed attrezzature idonee alle attività ad esse affidate.

Al fine di assicurare l' omogeneità delle azioni gestionali sull' intero areale alpino italiano di presenza dell' orso, la Regione del Veneto, pur non coinvolta direttamente nel suddetto progetto LIFE Arctos, è stata invitata a sottoscrivere un protocollo d' intesa (ratificato con DGR 1362 del 03.08.2011) con il Corpo Forestale dello Stato, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Lombardia, partners del suddetto Progetto LIFE, per l' estensione delle attività previste dall' azione C4 anche in territorio veneto. A seguito della sottoscrizione del suddetto protocollo è stata prevista, a parziale modifica di quanto previsto originariamente dal Progetto LIFE, la formazione e attivazione di una squadra di intervento rapido, a cura del Comando regionale Veneto del CFS, che operi nel territorio del Veneto secondo gli indirizzi e le procedure definite nel PACOBACE in coordinamento con gli altri corpi di vigilanza già attivi sul territorio per la specifica finalità.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/17

Si rende pertanto necessario definire, attraverso uno specifico protocollo operativo, gli ambiti e le modalità di intervento di tale squadra d' intervento rapido (di seguito: Squadra di Emergenza Orso - SEO), che dovrà gestire nel territorio veneto gli interventi nei confronti di orsi problematici e la gestione di situazioni critiche con il coinvolgimento di esemplari di orso, nonché le modalità di coordinamento tra i diversi organi di vigilanza presenti sul territorio regionale aventi competenza specifica in materia di gestione faunistica.

Il presente protocollo operativo, approvato con deliberazione della Giunta regionale acquisiti i pareri tecnici dei Soggetti coinvolti (Comando regionale Veneto del CFS e Corpi di Polizia provinciale delle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza), entra in vigore ad avvenuta sottoscrizione da parte dei rappresentanti (o loro delegati) delle Amministrazioni regionale, provinciali (BL, TV, VR e VI) e del CFS.

La Regione del Veneto provvederà a sottoporre il presente protocollo operativo al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ai fini dell' autorizzazione agli interventi previsti dal protocollo medesimo in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e conservazione della specie (L. 157/1992; DPR 357/1997; L. 394/1991), con particolare riferimento agli interventi di dissuasione e di cattura per l' applicazione di radiocollare a scopo di monitoraggio degli orsi nei casi previsti dal PACOBACE.

Al fine di assicurare la convergenza sulla SEO specializzata delle richieste di intervento per le attività contemplate dal presente protocollo, nonché per favorire, nei casi di immediato pericolo e incolumità e la sicurezza pubblica, una corretta individuazione e valutazione, da parte dell' Autorità di Pubblica Sicurezza, del rischio connesso alla specifica situazione critica e delle più idonee azioni da intraprendere anche attraverso il coinvolgimento del personale specializzato nella gestione dell' orso, la Regione del Veneto, provvederà altresì alla trasmissione del presente protocollo alle Prefetture - Uffici Territoriali di Governo delle province territorialmente interessate al fine di promuovere una corretta informazione e un raccordo operativo tra le Autorità di Pubblica Sicurezza non direttamente coinvolte nel presente protocollo e la squadra di intervento. Copia del presente protocollo verrà inoltre inviato anche alle Prefettura delle Province confinanti delle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/17

**2. DEFINIZIONE DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE**

RUOLO	SOGGETTO	COMPETENZE
STRUTTURA DI COORDINAMENTO	Unità di Progetto Caccia e Pesca della Regione del Veneto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina, con proprio provvedimento, dei soggetti chiamati a ricoprire i ruoli previsti dal presente protocollo sulla base di accordo con il Comando regionale del CFS e con i responsabili dei Corpi di Polizia provinciale delle Province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza;</li> <li>- Stabilisce accordi con le ULSS territorialmente competenti per la copertura da parte di personale veterinario delle competenze medico-veterinarie nell' ambito dell' attività delle squadre;</li> <li>- Assicura la disponibilità delle attrezzature necessarie alle attività delle squadre, escluse quelle relative alle armi;</li> <li>- Relaziona periodicamente al MATTM in merito all' attività delle squadre di emergenza;</li> <li>- Predisporre un report periodico sulle attività di gestione dell' orso in Veneto da trasmettere agli Enti direttamente coinvolti nelle attività stesse in territorio regionale.</li> </ul>
SOGGETTO DECISORE	Dirigente regionale dell' Unità di Progetto Caccia e Pesca, o suo delegato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha la responsabilità decisionale e di coordinamento degli interventi nei confronti degli orsi problematici e nelle situazioni critiche;</li> <li>- In situazione ordinaria (così come codificata dal capitolo 3 del PACOBACE e riportata nella figura 1 del presente protocollo) autorizza, attraverso il Coordinatore responsabile, l' attivazione della squadra di emergenza sulla base del codice proposto dal Coordinatore stesso. Nel caso di situazioni " speciali" , così come definite nel cap. 3 del PACOBACE, istruisce puntualmente il Coordinatore</li> </ul>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/17

(continua) SOGGETTO DECISORE		responsabile della squadra, anche in merito alle risorse straordinarie da mobilitare; - Cura l'attività di comunicazione e i rapporti con i mass media, in collaborazione e accordo con il Coordinatore responsabile della squadra di emergenza;
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>COMPETENZE</b>
COORDINATORE RESPONSABILE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA	Funzionario del Corpo Forestale dello Stato o Responsabile di servizio di Corpo di Polizia provinciale qualificato nelle tematiche della gestione degli orsi problematici/confidenti. Ha frequentato specifico corso di qualificazione per l'attività di controllo degli orsi confidenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizza la disponibilità degli operatori della squadra di emergenza nel periodo di potenziale attivazione della stessa, sulla base della presenza e dell'attività di esemplari di orso confidenti/problematici nel territorio di competenza e in quelli immediatamente confinanti, in raccordo con il Soggetto decisore e con i responsabili delle Strutture operative coinvolte (CFS e CPP);</li> <li>- In situazione ordinaria (così come codificata dal capitolo 3 del PACOBACE e riportata in figura 1 del presente protocollo) propone al decisore l'attribuzione del codice di intervento ed attiva la squadra previa autorizzazione del Soggetto decisore.</li> <li>- In situazioni speciali, in coordinamento con il Soggetto decisore dispone l'eventuale ampliamento e rafforzamento della squadra con altre unità operative (veterinario; operatore di radiotelemetria; controllo viabilità; controllo curiosi, ecc);</li> <li>- Dirige, anche a distanza, l'attività della squadra di emergenza, individuando, all'occorrenza, un responsabile operativo della squadra tra gli operatori fucile con cui si rapporta a distanza;</li> <li>- Decide l'intervento sull'orso nell'ambito e nei limiti delle indicazioni del Soggetto decisore, nonché sulla base degli schemi operativi (codici, tabelle di</li> </ul>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 5/17

<p>(continua) COORDINATORE RESPONSABILE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA</p>		<p>intervento) previsti dal PACOBACE;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E' responsabile della corretta applicazione delle procedure previste per l'intervento nei confronti di orsi problematici e in situazioni critiche;</li> <li>- Si rapporta con le Autorità di Pubblica Sicurezza;</li> <li>- Relaziona al Soggetto decisore circa le situazioni verificatesi e le eventuali disfunzioni o carenze riscontrate;</li> <li>- Al termine di ogni intervento della squadra di emergenza, redige un rapporto in ordine a quanto accaduto e all'attività svolta e la trasmette al Soggetto decisore.</li> </ul>
<b>RUOLO</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>COMPETENZE</b>
<p>OPERATORE FUCILE</p>	<p>Agente del CFS o di Polizia Provinciale con abilitazione all'utilizzo dell'arma lunga utilizzata per l'attività della squadra di dissuasione (cioè fucile calibro 12 a canna liscia, in grado di funzionare sia con ciclo funzionale semiautomatico che con ciclo funzionale manuale a pompa). Ha frequentato specifico corso di qualificazione per l'attività di controllo degli orsi confidenti. Tra tutti gli operatori fucile almeno uno è altresì formato/esperto nell'utilizzo del fucile lancia-siringhe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È responsabile della preparazione del materiale necessario all'intervento, sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinatore, con l'esclusione della preparazione delle siringhe e di altro materiale medico eventualmente necessario per l'intervento, che sono di esclusiva competenza del veterinario;</li> <li>- Opera sulla base delle indicazioni fornite, anche a distanza, dal Coordinatore nell'ambito degli schemi operativi (codici, tabelle di intervento) previsti dal PACOBACE e dal presente protocollo;</li> <li>- Si astiene dal rilasciare dichiarazioni, in particolare ai media, in merito alle operazioni in corso e/o svolte;</li> </ul>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 6/17

RUOLO	SOGGETTO	COMPETENZE
OPERATORE DI SUPPORTO	<p>Agente del CFS o di Polizia Provinciale anche non in possesso di abilitazione all' arma lunga; Agenti o altro personale con competenza/esperienza in telemetria.</p> <p>E' stato adeguatamente formato in materia di gestione delle situazioni di emergenza e connesse alla presenza di orsi confidenti e/o problematici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interviene nelle attività della squadra di emergenza con l' esclusione delle competenze degli operatori fucile, sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinatore, anche a distanza per il tramite del responsabile operativo della squadra;</li> <li>- Si astiene dal rilasciare dichiarazioni, in particolare ai media, in merito alle operazioni in corso e/o svolte;</li> </ul>
VETERINARIO	<p>Veterinario dipendente pubblico individuato a cura della Struttura responsabile sulla base di specifico accordo con ULSS o altra Struttura pubblica.</p> <p>E' stato adeguatamente formato e/o ha esperienza pregressa in materia di teleanestesia e possibilmente di gestione delle situazioni di emergenza e degli orsi problematici/confidenti;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' responsabile dell' approvvigionamento, detenzione e preparazione di tutto il materiale medico-sanitario necessario alle operazioni delle squadre di emergenza, ivi compresi gli anestetici e le siringhe da teleanestesia;</li> <li>- Si rapporta con il Coordinatore in merito agli interventi di natura medico-sanitaria necessari/opportuni e lo supporta anche nella valutazione delle situazioni critiche (es: incidente stradale) o straordinarie.</li> <li>- supporta il Coordinatore nella predisposizione della relazione di attività per le parti di competenza;</li> <li>- Si astiene dal rilasciare dichiarazioni, in particolare ai media, in merito alle operazioni in corso e/o svolte.</li> </ul>

**3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

L' ambito di intervento della Squadra di emergenza di cui al presente documento è quello definito al capitolo 3.4 del PACOBACE. In particolare, viene prevista la necessità di intervenire con azioni di controllo nei confronti di soggetti di Orso bruno nei seguenti casi:

- a. nei confronti di soggetti che vengono definiti come problematici, come di seguito dettagliato;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 7/17

b. nei confronti di soggetti che si vengono a trovare in situazioni contingenti critiche, tali cioè da costituire rischio per le persone o per l' incolumità dello stesso orso.

**a. Orso problematico:** un orso viene definito " problematico" in base agli specifici criteri già indicati nel PACOBACE e ripresi nel presente documento. In caso di non corrispondenza delle definizioni e degli ambiti di intervento tra quanto di seguito riportato e quanto contenuto nel capitolo 3 del PACOBACE, anche alla luce di eventuali modifiche ed integrazioni di quest' ultimo successive all' approvazione del presente protocollo operativo, sono da ritenersi valide quelle del PACOBACE. La problematicità di un esemplare di orso può essere attestata dopo che siano stati accertati a carico dello stesso soggetto, anche mediante l' individuazione genetica o attraverso la radiotelemetria, i comportamenti ritenuti non accettabili o non sostenibili. In particolare, un orso viene definito " problematico" laddove manifesta un comportamento "dannoso" o "pericoloso", come di seguito specificato:

- Orso dannoso: è un orso che arreca ripetutamente danni materiali alle cose (predazione di bestiame domestico, distruzione di alveari o danni a frutteti, o in generale danni a infrastrutture) o utilizza in modo ripetuto fonti di cibo legate alla presenza umana (alimenti per l' uomo, alimenti per il bestiame o per il foraggiamento della fauna selvatica, rifiuti, frutta coltivata nei pressi di abitazioni...). Tali situazioni si verificano quando il soggetto ha perso la naturale diffidenza nei confronti dell' uomo e risulta abituato ed attratto dalle fonti di cibo di origine antropica. Un orso che causa un solo grave danno (o che ne causa solo sporadicamente) non è da considerarsi un orso dannoso;

- Orso pericoloso: è un orso che manifesta ripetutamente una serie di atteggiamenti che lasciano prevedere la possibilità di costituire una fonte di pericolo per l' uomo. Salvo casi eccezionali e fortuiti, un orso dal comportamento schivo, tipico della specie, non risulta pericoloso e tende ad evitare gli incontri con l' uomo, allontanandosi molto prima di essere notato. La potenziale pericolosità di un individuo emerge quindi attraverso una progressiva " abituazione" (assuefazione) all' uomo e una crescente facilità di contatto. Per definire un orso " pericoloso" è quindi importante conoscere la storia del soggetto e tenere conto dei suoi eventuali precedenti comportamenti anomali. Il grado di pericolosità aumenta quando ci sia una ripetizione dei comportamenti da parte dello stesso individuo; non può essere considerato " pericoloso" un orso che manifesta il caratteristico " falso attacco" se compiuto da femmina accompagnata da cuccioli.

Nella seguente tabella (Tab. 1), che riprende la tab. 3.1 del PACOBACE, sono elencati alcuni possibili atteggiamenti dell' orso secondo una scala di pericolosità:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 8/17

	<b>Atteggiamento</b>	<b>Grado di pericolosità</b>
A	Orso scappa immediatamente dopo un incontro ravvicinato	
B	Orso si solleva sulle zampe posteriori durante un incontro	
C	Orso si allontana dalla sua area di frequentazione abituale	
D	Orso viene ripetutamente avvistato	
E	Orso staziona in vicinanza di apiari, allevamenti di bestiame o capi incustoditi	
F	Orso frequenta le vicinanze di case da monte e baite isolate	
G	Orso viene ripetutamente avvistato a brevi distanze	
H	Orso staziona in zone attraversate da strade e sentieri frequentati	
I	Orso causa continui danni lontano da strutture abitate	
L	Orso causa danni nelle immediate vicinanze di abitazioni	
M	Orso colto di sorpresa si lancia in un falso attacco	
N	Orsa si lancia in un falso attacco per difendere i propri piccoli	
O	Orso difende la sua preda con un falso attacco	
P	Orso è ripetutamente segnalato vicino a fonti di cibo di origine antropica	
Q	Orso è ripetutamente segnalato in centro residenziale	
R	Orsa attacca per difendere i propri piccoli	
S	Orso attacca per difendere la sua preda	
T	Orso segue persone	
U	Orso cerca di penetrare in strutture con presenza umana in atto	
V	Orso attacca senza essere provocato	

Tab. 1 – Grado di pericolosità dei possibili comportamenti di un orso

Alcuni dei possibili atteggiamenti degli animali, come riportati nella tabella 1, risultano di difficile attribuzione ad un soggetto ben individuato, qualora lo stesso non risulti munito di radiocollare.

In questi casi, la valutazione dell'eventuale "pericolosità" di un orso risulta più complessa, in quanto si riduce la possibilità di poter seguire i comportamenti dell'animale e, attraverso la loro interpretazione, evidenziare il grado di confidenza che lo stesso assume rispetto all'uomo e alle sue attività. Anche per questa ragione risulta importante poter provvedere alla cattura temporanea a scopo di apposizione di radio-collare degli orsi considerati responsabili di comportamenti non abituali. Tali attività di cattura temporanea rientrano tra le azioni energetiche programmabili di cui al successivo capitolo 4.

**b. Situazioni critiche:** possono verificarsi situazioni imprevedibili, che coinvolgono orsi anche non classificabili come problematici in base al comportamento pregresso, spesso caratterizzate da una dinamica improvvisa e rapida, tale da rendere impossibili le azioni preventive e di gestione programmata.

Vengono definite come situazioni critiche tutte le situazioni nelle quali le circostanze richiedono un intervento diretto sull'animale, al fine di gestire al meglio la situazione stessa con particolare riferimento alle questioni

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 9/17

relative alla sicurezza e incolumità pubblica e al fine di preservare per quanto possibile l'incolumità, la salute e il benessere dell'animale medesimo (es: investimento stradale, orso non problematico che si è spostato occasionalmente in zona urbanizzata, orso ferito, ecc.).

**4. AZIONI DI CONTROLLO**

Le procedure predisposte per intervenire su orsi problematici o in situazioni critiche debbono consentire interventi tempestivi ed efficaci.

Nell'imprevedibilità e varietà delle possibili situazioni che si possono verificare, il Soggetto decisore deve potersi muovere con sufficiente autonomia per la realizzazione d'interventi il più possibile codificati. E' importante, infatti, evitare che, a causa di ritardi decisionali connessi ad aspetti burocratici e/o organizzativi, gli stati di crisi degenerino in situazioni che si rivelino pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica oltre che per l'incolumità, la salute e il benessere del plantigrado.

Con il termine "azioni di controllo" s'intende una delle seguenti attività volte a risolvere i problemi e/o limitare i rischi connessi alla presenza di un orso problematico:

- a) Intensificazione del monitoraggio, anche mediante radiotelemetria (orso radiocollare): da porre in essere, ad esempio, in occasione dei primi danni da orso rilevati presso strutture ed attività antropiche poste nei pressi di centri abitati. Tale attività è preliminare e funzionale a "classificare" il comportamento dell'orso rispetto allo schema funzionale di cui alla tabella 1, e quindi all'adozione delle procedure operative conseguenti;
- b) informazione:
  - 1- ai proprietari e/o custodi del bestiame domestico;
  - 2- ai proprietari e/o frequentatori abituali di baite isolate;
  - 3- ai possibili frequentatori dell'area (turisti, cercatori di funghi, ecc.);
- c) stabulazione notturna degli ovini, caprini e bovini in stalla e altre misure/accorgimenti di protezione già disponibili;
- d) celere rimozione degli animali morti in alpeggio;
- e) gestione oculata dei rifiuti organici, con eventuale adeguamento dei contenitori e discariche; più in generale, monitoraggio delle risorse trofiche di origine antropica e messa in atto di misure volte a ridurre il grado di accessibilità da parte dell'orso;
- f) messa in opera di strutture idonee a prevenire i danni provocati dal plantigrado (recinzioni elettrificate);
- g) attivazione di un presidio, inteso come permanenza in zona della Squadra di emergenza o di altro personale di vigilanza;
- h) condizionamento allo scopo di ripristinare la diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività: s'intende l'intervento diretto sull'animale con il quale si provvede a condizionarlo con vari strumenti/comportamenti;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 10/17

- i) cattura con rilascio allo scopo di spostare e/o dotare l' animale di radiocollare (anche al fine dell' intensificazione del monitoraggio, di cui alla lettera a) );
- j) cattura per captivazione permanente;
- k) abbattimento.

Le azioni di controllo possono essere distinte in:

1. LEGGERE
2. ENERGIICHE

1. Azioni LEGGERE

Si intendono come azioni di controllo leggere quelle individuate con le lettere dalla a) alla h).

Per l'attivazione delle stesse è attribuita al Soggetto decisore autonomia decisionale.

2. Azioni ENERGIICHE

Si intendono come azioni di controllo energiche quelle individuate con le lettere i), j) e k). Le azioni energiche sono a loro volta suddivise in:

- a) non programmabili (estemporanee, urgenti, indifferibili)
- b) programmabili

Le azioni energiche non programmabili, limitatamente alle azioni di controllo di cui alle lettere i) e j), possono essere attivate dal Soggetto decisore sentito preventivamente, quando possibile, anche per le vie brevi, l' ISPRA. Qualora la reperibilità attivata da quest' ultimo Istituto o la situazione in essere non consentano il contatto preventivo, il Soggetto decisore deciderà in merito all' intervento in autonomia, provvedendo appena possibile, e comunque non oltre 3 giorni dall' evento, a darne informativa all' ISPRA e al Ministero. Le azioni energiche programmabili sono attivate sulla base di un "Piano di crisi" predisposto dal Soggetto decisore, conseguiti il parere dell' ISPRA e l'autorizzazione del MATTM.

Per quanto concerne le azioni di cui alle lettere j) e k), ai sensi D.P.R. 357/97, l' eventuale rimozione definitiva (per captivazione permanente o abbattimento) di un orso richiede una specifica autorizzazione da parte del Ministero, concessa sulla base di un parere di ISPRA.

Nel caso, quindi, in cui un orso assuma atteggiamenti che possano comportare un concreto rischio per l' incolumità delle persone, il Soggetto decisore, valutate le informazioni in suo possesso, il grado di problematicità dell'orso e la non praticabilità di soluzioni alternative idonee a risolvere e/o contenere i problemi e gli eventuali rischi connessi alla presenza dell'orso problematico, potrà richiedere al Ministero, per quel singolo caso, l' autorizzazione a procedere alla captivazione permanente, laddove sussistano le condizioni di praticabilità, ovvero all' abbattimento dell' individuo.

Restano in ogni caso ferme le competenze e l'autonomia decisionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, ivi compresi i Coordinatori e gli Operatori delle squadre di emergenza, a fronte di situazioni che comportino rischi immediati per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 11/17

In caso di presenza di un orso problematico o in situazione di crisi di particolare rilevanza, il Soggetto decisore può intervenire sull'assetto organizzativo predefinito, definendo uno specifico "Piano di crisi" con il quale:

1. vengono individuati i provvedimenti da attuare (prevenzione dei danni, azioni di disturbo, rimozione dell' orso, ecc.) ed i Soggetti che ne assicurino l'esecuzione;
2. viene individuata ed attivata la miglior strategia di divulgazione delle informazioni.

In questi casi, il Soggetto decisore provvederà inoltre a ricercare le più opportune forme di raccordo con gli Organi dello Stato preposti alla pubblica sicurezza.

Gli atteggiamenti "anomali" citati in Tab. 1 vengono di seguito ripresi, evidenziando, caso per caso, i possibili interventi attualmente previsti dal PACOBACE in base al livello d'interazione orso-uomo e al conseguente grado di pericolosità.

	Atteggiamento	Azioni suggerite	
		Leggere	Energiche
A	Orso scappa immediatamente dopo un incontro ravvicinato		
B	Orso si solleva sulle zampe posteriori durante un incontro		
C	Orso si allontana dalla sua area di frequentazione abituale	a	
D	Orso viene ripetutamente avvistato	a	
E	Orso staziona in vicinanza di apiari, allevamenti di bestiame o capi incustoditi	a-b-c-d-h	
F	Orso frequenta le vicinanze di case da monte e baite isolate	a-b-e-g-h	
G	Orso viene ripetutamente avvistato a brevi distanze	a-b-h	
H	Orso staziona in zone attraversate da strade e sentieri frequentati	a-b-h	
I	Orso causa continui danni lontano da strutture abitate	a-b-f-h	
L	Orso causa danni nelle immediate vicinanze di abitazioni	a-b-e-f-g-h	
M	Orso colto di sorpresa si lancia in un falso attacco	a-b	
N	Orsa si lancia in un falso attacco per difendere i propri piccoli	a-b	
O	Orso difende la sua preda con un falso attacco	a-b	
P	Orso è ripetutamente segnalato vicino a fonti di cibo di origine antropica	a-b-c-e-f-g-h	
Q	Orso è ripetutamente segnalato in centro residenziale	g-h	i-j-k
R	Orsa attacca per difendere i propri piccoli	a	i-j
S	Orso attacca per difendere la sua preda	a	j-k
T	Orso segue persone	a-b	i-j
U	Orso cerca di penetrare in strutture con presenza umana in atto		i-j-k
V	Orso attacca senza essere provocato		i-j-k

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 12/17

Gli atteggiamenti aggressivi M, N, O, pur ritenuti ad elevata pericolosità, sono da considerarsi istintivi ed estemporanei, tali quindi da non consentire e/o richiedere l'attivazione di alcun provvedimento operativo predefinito. Qualora, in tali casi, l' attacco venga portato a compimento con danni anche leggeri alle persone (casi R ed S), possono essere previste misure più energiche.

**5. ASPETTI ORGANIZZATIVI**

L'intervento sul territorio regionale veneto nei confronti di orsi problematici o di situazioni critiche correlate alla presenza di esemplari di orso bruno è realizzato attraverso la Squadra di Emergenza Orso.

A fini organizzativi, il territorio regionale è suddiviso in due macroaree operative così individuate:

- Veneto orientale, corrispondente alla provincia di Belluno compreso il territorio del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e all' area pedemontana della provincia di Treviso;
- Veneto occidentale, corrispondente alle aree montane e pedemontane delle provincie di Vicenza e di Verona.

Per ciascuna macroarea, è individuato un Coordinatore (e relativo sostituto) responsabile di una squadra costituita da personale del Corpo Forestale dello Stato e delle Polizie provinciali territorialmente competenti.

In via generale la squadra è di norma così composta:

- Un Coordinatore individuato tra i funzionari del CFS e i Responsabili di servizio delle Polizie provinciali che hanno frequentato apposito corso di qualificazione per l' attività di controllo degli orsi confidenti;
- 2 operatori fucile, addetti all' utilizzo di fucili calibro 12 a canna liscia, entrambi in grado di funzionare sia con ciclo funzionale semiautomatico che con ciclo funzionale manuale a pompa. Di norma le due armi dovranno essere caricate una con munizioni in gomma per la dissuasione ed una a palla unica per la sicurezza.
- 2 operatori di supporto qualificati nella gestione delle emergenze connesse agli orsi problematici/confidenti, possibilmente in grado di attivare e utilizzare attrezzatura di radiotelemetria.

Di norma il Coordinatore e suo sostituto verrà individuato alternativamente tra CFS e Corpi di Polizia Provinciale, mentre le squadre saranno composte da unità CFS e delle Polizie provinciali, secondo apposita turnazione definita congiuntamente dalle Amministrazioni interessate. L' attività degli operatori appartenenti alle Polizie provinciali è di norma limitata al territorio provinciale di competenza, salvo diversi e specifici accordi tra i responsabili delle Polizie provinciali stesse, il Coordinatore della squadra e il Soggetto decisore. Le Amministrazioni provinciali possono individuare la figura di un Responsabile del servizio, anche non facente parte della Squadra di Emergenza Orso, avente funzione di collegamento tra il Coordinatore della Squadra (qualora non appartenente alla stessa Amministrazione provinciale) e l' Amministrazione provinciale stessa, per gli aspetti organizzativi inerenti turnazione, disponibilità ed eventuale reperibilità degli operatori della squadra appartenenti all' Amministrazione provinciale.

Una volta attivata la Squadra, gli operatori fucile e gli operatori di supporto attivati rispondono al Coordinatore della Squadra.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 13/17

Gli operatori fucile saranno scelti tra il personale in possesso dell' abilitazione all' uso dell' arma lunga che ha frequentato apposito corso per l' attività di controllo degli orsi confidenti.

Il responsabile operativo viene individuato dal Coordinatore al momento dell' identificazione dei componenti della Squadra tra gli operatori fucile, nei casi in cui lo stesso Coordinatore non intervenga personalmente nelle attività della squadra.

La Struttura regionale di coordinamento, Unità di Progetto Caccia e Pesca, nomina con proprio provvedimento i soggetti chiamati a ricoprire i ruoli previsti nell' ambito delle due squadre previste dal presente protocollo operativo, sulla base di accordo con il Comando regionale del CFS e con i responsabili dei Corpi di Polizia provinciale delle province di Belluno, Vicenza, Verona e Treviso.

In relazione a casistiche particolari, la Squadra di Emergenza Orso potrà vedere il coinvolgimento di un veterinario e/o di ulteriore personale qualificato a supporto delle attività.

La disponibilità delle figure professionali del Coordinatore, degli operatori fucile e degli operatori di supporto, è garantita da un' alternanza che sarà indicativamente basata su adeguata turnazione da definirsi in sede organizzativa tra i responsabili delle strutture operative coinvolte (CFS e Corpi di Polizia provinciale).

Il periodo e le aree di potenziale attivazione della Squadra di intervento rapido è di volta in volta definito dal Coordinatore d' intesa con il Soggetto decisore a seguito della verifica della presenza dell' orso sul territorio di competenza e del monitoraggio delle sue azioni. In relazione a dette valutazioni, il Coordinatore, d' intesa con le Amministrazioni di riferimento dei componenti della squadra di emergenza, procede alla definizione della turnazione degli operatori, al fine di assicurare l' operatività della squadra medesima nelle aree e nei periodi ritenuti necessari.

La Struttura regionale competente provvede a garantire la disponibilità, quando necessario in base al periodo di potenziale attivazione della squadra e della situazione contingente, di un veterinario opportunamente formato ai fini delle attività di competenza previste, per il tramite di specifico accordo con le ULSS territorialmente competenti per ciascuna delle due macroaree.

La Struttura regionale competente provvede altresì a garantire le necessarie e contestuali informazioni a tutti gli Enti coinvolti nel funzionamento delle squadre di emergenza relative alla presenza sul territorio regionale e su quello immediatamente limitrofo di orsi, con particolare evidenza di quelli considerati confidenti e/o problematici.

Acquisita la disponibilità del Comando regionale del CFS, d' intesa con i Comandi di Polizia provinciale, la Centrale operativa CFS presso Belluno Aeroporto viene individuata quale punto unico di raccolta, attraverso specifico programma web-GIS predisposto nell' ambito del Progetto LIFE Arctos (GEOorso), delle segnalazioni di qualsiasi natura inerenti orsi sul territorio regionale, nonché di " smistamento" delle stesse, attraverso la segnalazione al coordinatore della squadra di emergenza competente per territorio, ai fini della loro verifica e validazione nonché dell' attivazione delle eventuali misure gestionali necessarie.

In ogni caso, al Coordinatore compete (anche per il tramite della Centrale operativa, nonché per il tramite del Responsabile del servizio provinciale, ove individuato, per gli operatori appartenenti alle Polizie provinciali) l' attivazione degli operatori da coinvolgere nelle operazioni e la scelta della modalità di attivazione stessa, previa autorizzazione del Soggetto decisore. Il Coordinatore inoltre, se necessario e/o opportuno, si sposta sul luogo operativo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 14/17

Allo stesso Coordinatore è attribuita la responsabilità di decidere l'intervento sull'orso, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Soggetto decisore sulla base delle indicazioni contenute nel presente protocollo e nei limiti dallo stesso fissati.

La Squadra di Emergenza Orso è dotata dell'attrezzatura necessaria per l'intervento rappresentata indicativamente da:

- 2 fucili calibro 12 a canna liscia, entrambi semiautomatici e manuali a pompa, dotati di relativo munizionamento in gomma per la dissuasione ed a palla unica per la sicurezza;
- fucile lanciasiringhe con relativa attrezzatura (esclusi farmaci);
- materiale vario atto a provocare scoppi e lampi con funzione deterrente;
- due fari;
- telemetro, visore notturno;
- materiale per le comunicazioni in cuffia

Del/dei luogo/luoghi di custodia di tale attrezzatura, iniziale e successiva sia nei periodi di utilizzo che di non utilizzo, dovrà essere data comunicazione al Soggetto decisore e al Coordinatore da parte di chi gestisce direttamente il materiale stesso.

L'attrezzatura e il materiale di consumo pertinenti le attività di competenza del veterinario, ivi compresi i farmaci anestetici, sono garantiti dal veterinario stesso sulla base dell'accordo tra la Struttura regionale competente e le ULSS.

La Struttura regionale competente provvede inoltre, anche per il tramite di specifici accordi con altri Enti/Amministrazioni territoriali, a garantire la disponibilità preventiva dell'attrezzatura necessaria all'eventuale radiomarcaggio / radiocollarizzazione nei casi previsti per la messa in atto della misura i), nonché del materiale necessario ad effettuare interventi specifici, straordinari e di supporto (lacci, radiocollari, marche auricolari trasmettenti, microchip, cassa di trasporto dell'animale con relativo automezzo, ecc.) e a concordare con i coordinatori delle Squadre il/i luoghi di custodia della stessa attrezzatura.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 15/17

**6. OPERATIVITA' DELLE SQUADRE**

Al fine di codificare, per quanto possibile, le modalità con le quali si attuano gli interventi su orsi e/o situazioni problematiche, si debbono distinguere le situazioni "ordinarie" da quelle "speciali":

- per situazioni "ordinarie" s'intendono quelle che possono essere affrontate con l'assetto organizzativo preconfigurato;
- le situazioni "speciali" richiedono invece interventi particolari e possono comportare mobilitazioni anche considerevoli di uomini e di mezzi; esse possono richiedere la predisposizione di un "Piano di crisi" e la disponibilità di operatori/squadre specializzati nella cattura e manipolazione dell' orso.

Nell'ambito delle situazioni ordinarie, s'individuano indicativamente tre livelli d'allerta:

**Codice Bianco:** presidio.

Si tratta dello sviluppo di un'azione preventiva, principalmente volta a tranquillizzare le persone residenti, che presenta scarsa possibilità di trasformarsi in intervento diretto sull'orso. In questo caso potrà operare personale ordinario opportunamente formato, anche non direttamente coinvolto nella Squadra di emergenza.

**Codice Giallo:** operativo.

Si tratta dello sviluppo di un'azione che, con tutta probabilità, porterà la Squadra di emergenza a stretto contatto con l'orso sul quale prevedibilmente interverrà con azioni di disturbo e/o dissuasione.

**Codice Rosso:** operativo con possibile intervento di rimozione/traslocazione dell'orso.

Si tratta dello sviluppo di un'azione che, con tutta probabilità, porterà la Squadra di emergenza a stretto contatto con l'orso, rispetto al quale potrà essere condotta un'azione di cattura. In questo caso la Struttura regionale competente provvederà a richiedere il supporto di operatori/squadre specializzati nella cattura e manipolazione dell' orso.

In Fig. 1, con riferimento a diversi livelli d'allerta, sono indicativamente individuate la composizione della Squadra di Emergenza Orso e la strumentazione di cui la stessa deve disporre.


In considerazione della complessità della casistica e della possibile evoluzione dei fenomeni, non è possibile definire a priori un preciso confine fra i tre livelli d'allerta come sopra descritti.

La codifica degli interventi e la loro organizzazione non possono rimanere estranei agli effetti dell'analisi discrezionale che il Coordinatore sviluppa, a partire dalle informazioni di cui dispone.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 16/17

Fig. 1 - Situazioni ordinarie

	Codice intervento		
	BIANCO	GIALLO	ROSSO
Rilevanza			
Azione prospettata	Presidio	Operativo	Operativo con possibile intervento rimozione orso
Operatori coinvolti	Personale ordinario Corpo Forestale dello Stato e Polizie Provinciali. (Non necessariamente squadra di emergenza) No operatori fucile	Squadra di emergenza  + Veterinario qualora ritenuta utile la sua presenza	Squadra di emergenza + veterinario + Operatore/Squadra specializzati nella cattura e manipolazione orso
Strumentazione (indicativa)		Fucile munizione gomma, Fucile munizione piombo, Collegamento radio in cuffia Fari, Visore notturno, Radioricevente (*)	+ Fucile lanciasiringhe, + Telemetro + Farmaci e materiale cattura, + Radiocollare, + Radioricevente, + Mezzo trasporto.

(\*) solo se orso radiocollare o cattura con posizionamento radiocollare

**7. RUOLI DECISIONALI**

Il Coordinatore, In situazione ordinaria, (così come codificata dal capitolo 3 del PACOBACE e riportata in figura 1 del presente protocollo) propone al Soggetto decisore l' attribuzione del codice di intervento ed attiva la Squadra, previa autorizzazione del Soggetto decisore. In situazioni speciali, in coordinamento con il Soggetto decisore, dispone l' eventuale ampliamento e rafforzamento della squadra con altre unità operative (veterinario; operatore di radiotelemetria; controllo viabilità; controllo curiosi, ecc); inoltre dirige, anche a distanza, l' attività della Squadra di emergenza, individuando, all' occorrenza, un responsabile operativo della squadra tra gli operatori fucile con cui si rapporta a distanza;

Il Soggetto decisore garantisce il coordinamento generale, anche ai fini di aggiornamento tecnico, tra tutti i gli Enti coinvolti nelle attività di cui al presente protocollo e provvede al costante aggiornamento e informazione di tutti i soggetti coinvolti relativamente alla situazione in essere a livello regionale e limitrofo.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 17/17

Il Coordinatore, nei giorni immediatamente seguenti l'intervento, relaziona per iscritto al Soggetto decisore in merito all'uscita della Squadra di emergenza. Nel resoconto del Coordinatore è descritta la composizione e l'attività della squadra, il tempo d'impiego e le eventuali problematiche e/o disfunzioni verificatesi.

Analoga relazione, da redigersi su apposita modulistica e da trasmettere al Coordinatore, dovrà essere prodotta dal Responsabile operativo nel caso in cui il Coordinatore abbia operato a distanza. Nel caso di coinvolgimento del veterinario, lo stesso redige una relazione per le attività di propria competenza svolte e la trasmette al Coordinatore, ai fini del successivo inoltro al Soggetto decisore.

La Struttura regionale competente provvede ad informare periodicamente il MATTM e ISPRA circa gli interventi della Squadra di Emergenza orso, limitatamente alle situazioni "speciali" e a quelle "ordinarie" con codice giallo e rosso.

Tali informative saranno inoltrate di norma a cadenza annuale, fermo restando che sarà assicurata comunicazione al MATTM e ad ISPRA, con cadenza mensile o, a seconda delle circostanze, più ravvicinata, in caso di presenza di orsi problematici nonché una tempestiva comunicazione circa l'attivazione di eventuali "azioni energiche" sugli animali.

La Struttura regionale competente assicura altresì lo scambio di informazioni con gli Enti territoriali confinanti relative alla presenza di soggetti problematici nelle aree di confine.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/2

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA****PER L'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO REGIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA ORSO DI CUI AL PIANO D'AZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO SULLE ALPI CENTRO-ORIENTALI (PACOBACE) ED ALL'AZIONE C4 DEL PROGETTO LIFE ARCTOS IN VENETO, APPROVATO CON DGR N. DEL**

PREMESSO che con delibera della Giunta regionale n. 2131 del 29 luglio 2008 la Regione del Veneto ha ratificato ed adottato il Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE) redatto dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare e da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), dando atto che detto documento costituisce, tra l'altro, il documento di riferimento della Regione del Veneto per affrontare le problematiche riferite alla conservazione e gestione della popolazione d'orso bruno, anche in coordinamento con le altre Regioni, Province autonome e gli Stati contermini;

RICHIAMATO il capitolo 3 del PACOBACE concernente "Criteri e procedure d'azione nei confronti degli orsi problematici e d'intervento in situazioni critiche";

PREMESSO che, a seguito della delibera della Giunta regionale n. 1362 del 3 agosto 2011 la Regione Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Corpo Forestale dello Stato, la Regione Lombardia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di dare attuazione nel territorio del Veneto dell'azione C4 "Istituzione di gruppi di intervento rapido per la gestione di orsi problematici" prevista dal Progetto LIFE09 NAT/IT/00160 "ARCTOS" in materia di conservazione dell'Orso bruno;

VISTA la DGR n. del con la quale la Regione Veneto ha approvato il protocollo regionale per la definizione delle procedure operative delle squadre di emergenza orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE) ed all'azione C4 del Progetto LIFE Arctos in Veneto;

RICHIAMATE le note prot. n. del con le quali il Corpo Forestale dello Stato e le Amministrazioni provinciali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza hanno dato formale preliminare parere favorevole all'impianto organizzativo ed ai contenuti operativi del suddetto protocollo operativo;

VISTO l'art. 4 c. 1 n. 4 lett. C) della Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Polizie Provinciali della Regione Veneto nel marzo 2012 relativo ai servizi gestiti in forma associata fra i Corpi nell'ambito dei rispettivi territori,

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2236 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/2

**tra i seguenti Enti:**

Corpo Forestale dello Stato, Comando regionale Veneto, nella persona di .....,  
 Provincia di Belluno, nella persona di .....,  
 Provincia di Treviso, nella persona di .....,  
 Provincia di Verona, nella persona di .....,  
 Provincia di Vicenza, nella persona di .....,  
 Regione del Veneto, nella persona di .....,

**si sancisce formale intesa**

a dare esecuzione, ognuno per le parti di propria competenza, al protocollo regionale per la definizione delle procedure operative delle squadre di emergenza orso di cui al Piano d'Azione per la Conservazione dell'Orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE) ed all'azione C4 del Progetto LIFE Arctos in Veneto, approvato con Delibera della Giunta regionale n. del .  
 Per gli appartenenti alle Polizie provinciali Il presente protocollo operativo integra il procedimento di cui all'art. 4 c. 1 n. 4 lett. C) della Legge 7 marzo 1986 n. 65 per le attività ed i servizi in esso contemplati e gestiti in forma associata nell'ambito dei territori della Amministrazioni che hanno sottoscritto il PACOBACE.

Data .....

**FIRME**

Per la Regione del Veneto: .....

Per il Corpo Forestale dello Stato .....

Per la Provincia di Belluno: .....

Per la Provincia di Treviso: .....

Per la Provincia di Verona: .....

Per la Provincia di Vicenza: .....

(Codice interno: 263151)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2237 del 03 dicembre 2013

**Azioni a tutela del "Made in Italy" nel settore agroalimentare ed in particolare nella filiera suinicola. Ordine del giorno proposto dalla Federazione Regionale Coldiretti del Veneto.***[Agricoltura]***Note per la trasparenza:**

Con questa deliberazione la Giunta regionale, recepisce l'istanza della Federazione regionale Coldiretti Veneto, si fa carico di richiedere ai Ministeri competenti, azioni a sostegno del "Made in Italy", a tutela della competitività delle imprese regionali e dei consumatori veneti e nazionali.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In un momento di grave crisi in cui il nostro Paese e la nostra Regione sono alla ricerca di azioni per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il comparto del "Made in Italy" nelle filiere agroalimentari è universalmente riconosciuto come una straordinaria leva competitiva "ad alto valore aggiunto" per lo sviluppo del Paese.

Tale marchio, al terzo posto per rinomanza fra tutti i marchi al mondo, solo nel settore agroalimentare registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, il 17% del prodotto interno lordo, caratterizzandosi per molti primati: maggior valore aggiunto dei prodotti e crescita costante dell'export, affidabilità del livello di sicurezza e dei controlli, rinomanza delle peculiarità dei prodotti tipici e tradizionali, legame con il territorio dell'eno-gastronomia regionale e nazionale.

Fra i prodotti più conosciuti del "Made in Italy", primeggiano i prosciutti e le molteplici tipologie di salumi e insaccati tipici del settore suinicolo, che caratterizzano l'agroalimentare regionale e nazionale; tuttavia, a fronte di una produzione annua nazionale di carni di circa 1,2 milioni di tonnellate in oltre 26.200 allevamenti, si rileva che delle 73,5 milioni di cosce suine consumate, solo 24,5 milioni -nemmeno 1/3- sono di produzione nazionale.

Indagini effettuate fanno emergere che in molti dei Paesi esteri, dai quali derivano oltre 53 milioni di cosce importate, i risultati efficienti ottenuti dalle industrie della carne suina sono basati spesso sull'utilizzo di materie prime a basso costo, manodopera poco professionale e sottopagata, non rispetto dei requisiti ambientali, igienico-sanitari e abuso di interventi farmacologici degli animali, con rischi di ripercussioni sulla salute dei consumatori; inoltre alcuni di questi prodotti di provenienza estera vengono pubblicizzati in modo da far intendere ai consumatori un'origine italiana, allo scopo di usurpare e approfittare, in maniera fraudolenta, della rinomanza dei prodotti italiani; così facendo mettono in pericolo la buona fama del Made in Italy, la sicurezza dei consumatori e la competitività dei produttori italiani.

Occorre pertanto individuare del strategie finalizzate a prevenire e contrastare l'usurpazione del *Made in Italy*, assicurando e valorizzando la qualità, la salubrità, le caratteristiche e l'origine dei prodotti alimentari nazionali anche al fine di garantire, oltre alla salute e al benessere dei consumatori, anche il loro diritto alla corretta informazione sull'origine delle materie prime e dei prodotti, per poter effettuare scelte di acquisto e consumo consapevoli.

Anche il regolamento CE n.1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, all'articolo 26 impone come obbligatoria l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di prodotti - tra le quali le carni di suino fresche, refrigerate o congelate - fissando alla Commissione il termine del 13 dicembre 2013 per adottare le disposizioni di attuazione.

La legge 3 febbraio 2011, n.4, *Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*, offre l'opportunità di anticipare l'applicazione della normativa comunitaria introducendo l'obbligo di indicare l'esatta provenienza dell'origine degli alimenti nei settori delle carni suine, del latte e di tutti i prodotti trasformati, a garanzia del corretto funzionamento del mercato e dell'adozione di scelte informate da parte dei consumatori.

Devo al riguardo evidenziare che nelle mie diverse funzioni amministrative ho sempre fortemente perseguito l'obiettivo della tutela della origine delle produzioni agroalimentari quale strumento di effettiva valorizzazione delle stesse, nonché di tutela e del consumatore cui deve essere garantita la necessaria trasparenza.

Anche la Regione del Veneto ha costantemente perseguito tale obiettivo di tutela della origine e di trasparenza in funzione della valorizzazione delle produzioni regionali e in relazione a ciò, coerentemente con le politiche sinora sostenute, al fine di tutelare il vero "Made in Italy", la Federazione Regionale Coldiretti del Veneto ha chiesto, in data 29 novembre, che la Giunta

regionale approvi uno specifico ordine del giorno per la tutela del vero "*Made in Italy*" agroalimentare, con particolare riguardo al settore delle carni suine, nonché assuma tutte le altre iniziative che l'Amministrazione considererà utili e vorrà intraprendere in tal senso.

Rispetto alla problematica sollevata da Coldiretti la Regione del Veneto può farsi carico di sollecitare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute perché chiedano alla Commissione europea il rispetto del termine del 13 dicembre 2013 imposto dal regolamento CE n.1169/2011, per attuare l'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza in articolare con riferimento alle carni suine; si deve anche richiedere che, in attesa del regolamento, vengano attivati i decreti di attuazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4 sia per introdurre l'obbligo di etichettatura a partire dalle carni suine, sia per avviare opportune campagne di informazione per gli organi di controllo e per i consumatori sulle normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e le indicazioni di origine.

E' inoltre necessario chiedere al Ministero di promuovere le opportune iniziative, anche a livello di commercio estero, per prevenire pratiche fraudolente o ingannevoli ai danni del "*Made in Italy*", in particolare nella filiera suinicola, e per assicurare ai consumatori la più ampia trasparenza delle informazioni sui prodotti per quanto riguarda i processi produttivi, le caratteristiche peculiari, la provenienza e l'effettiva rintracciabilità delle materie prime.

Si dovrà inoltre chiedere ai Ministeri competenti, di vigilare per impedire un uso improprio di risorse pubbliche per finanziare progetti o imprese che possano alimentare il fenomeno del finto Made in Italy.

Risulta infine strategico sollecitare i Ministri competenti all'adozione, anche per le carni suine, di un sistema analogo a quanto previsto dalle *Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini* (art.10 della L.9/2013) per rendere accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate, le informazioni sulle importazioni, sui controlli e sull'origine dei prodotti agro-alimentari, da attuarsi attraverso la creazione di collegamenti fra i diversi sistemi informativi e banche dati elettroniche; maggiori informazioni potrebbero anche permettere di valutare possibili azioni legali a tutela dell'immagine dei prodotti della Regione del Veneto, il cui improprio utilizzo è foriero di danni al sistema produttivo ed occupazionale regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha valutato la compatibilità della proposta con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la richiesta, finalizzata alla condivisione da parte della Regione dell'azione di Coldiretti a tutela del vero "*Made in Italy*" agroalimentare presentata dalla Federazione Regionale Coldiretti Veneto in data 29 Novembre 2013;

CONSIDERATA l'importanza della tematica proposta e ritenute ampiamente condivisibili le azioni a tutela del Made in Italy, che si collocano nel più ampio contesto delle azioni regionali a tutela degli interessi delle imprese agroalimentari, degli allevatori e dei consumatori della Regione del Veneto;

delibera

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare, in relazione al precedente punto 1, le seguenti attività ed azioni:
  - sollecitare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute affinché richiedano alla Commissione europea il rispetto del termine del 13 dicembre 2013 imposto dal regolamento n.1169/2011/CE, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carni suine nonché, nel frattempo, attivino i decreti di attuazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sia per introdurre l'obbligo di etichettatura a partire dalle carni suine, sia per avviare opportune campagne di informazione per gli organi di controllo e per i consumatori sulle normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e le indicazioni di origine;
  - chiedere al Ministero competente di promuovere - con specifico riferimento al settore del commercio con l'estero in particolare per le carni suine- tutte le iniziative più opportune al fine sia di prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli ai danni del "*Made in Italy*" o finalizzate ad indurre in errore i consumatori; sia di assicurare la più ampia trasparenza delle informazioni relative ai prodotti alimentari per quanto riguarda i processi produttivi, le caratteristiche peculiari, la provenienza e l'effettiva rintracciabilità delle materie prime;

- chiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di attivare le necessarie azioni affinché non vengano utilizzate impropriamente risorse pubbliche per finanziare progetti o imprese che possano alimentare il fenomeno del finto "*Made in Italy*";
  - sollecitare i Ministri competenti all'adozione, anche per le carni suine, di un sistema analogo a quello previsto dalle "*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergin*" (articolo 10 della L.9/2013) finalizzato a rendere accessibili, a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate, le informazioni sulle importazioni, sui controlli e sull'origine dei prodotti agro-alimentari, da attuarsi attraverso la creazione di collegamenti fra i diversi sistemi informativi e banche dati elettroniche, tenuto conto del fatto che una maggiore trasparenza potrebbe permettere anche di valutare possibili azioni legali a tutela dell'immagine dei prodotti della Regione del Veneto, il cui improprio utilizzo è foriero di danni al sistema produttivo ed occupazionale regionale;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 263152)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2239 del 03 dicembre 2013

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il T.A.R. Del Veneto da AON S.p.a. Insurance & Reinsurance Brokers per l'annullamento, previa sospensiva, tra l'altro, del decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali della Giunta Regionale del Veneto n. 135 del 8.10.2013 recante l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. tra Willis Italia S.p.a. e la Arena Broker S.r.l. del "servizio di intermediazione assicurativa".**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 263153)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2240 del 03 dicembre 2013

**Accordo di Programma Progetto "Divertiamociinsieme!". Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Stanghella (Pd). Esercizio finanziario 2013. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51 e legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 17.**

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e il Comune di Stanghella (Pd) per la condivisione delle iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 522573 del 29.11.2013.
---

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con le leggi regionali 22.02.1999, n. 7, art. 51 e 5 aprile 2013, n. 3, art. 17, è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di progetti culturali condivisi consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

L'Amministrazione comunale di Stanghella si pone come ente capofila di una rete territoriale che coinvolge i Comuni di Solesino, Granze e Sant'Elena, per la realizzazione di una rassegna di eventi e spettacoli adatti ad un pubblico eterogeneo ed accessibili a tutte le fasce socioculturali della cittadinanza. Il progetto "*Divertiamociinsieme!*" prevede spettacoli di circo teatro e di musica con l'obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di incontro e condivisione. Gli appuntamenti in calendario, tutti ad ingresso libero, sono quattro, dislocati su ciascun territorio aderente all'iniziativa. Tutti gli spettacoli hanno contenute esigenze tecniche e di allestimento.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Stanghella, intende quindi procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato "*Divertiamociinsieme!*", secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Stanghella, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 10.000,00 da imputare sul cap. 70226 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*" dell'esercizio finanziario 2013.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di Programma che, **Allegato A**, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Viste le leggi regionali 05.04.2013, n. 3 e n. 4;
- Vista la proposta presentata dal Comune di Stanghella;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al Progetto "*Divertiamociinsieme!*" così come individuato nello schema **Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Stanghella, dal Sindaco o suo delegato;
2. di determinare in euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2013 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro*";
3. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2240 del 03 dicembre 2013**

pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto  
Giunta Regionale  
Direzione Attività Culturali e Spettacolo

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

*“Divertiamociinsieme!”*  
sottoscritto con

Comune di Stanghella (Pd)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2240 del 03 dicembre 2013**

pag. 2/4

## ACCORDO DI PROGRAMMA

L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51 e L.R. 5 aprile 2013, n. 3 - art. 17

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di Stanghella rappresentato da

## PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Stanghella, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualificano il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto "*Divertiamociinsieme!*" secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

## ARTICOLO 1

(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato "*Divertiamociinsieme!*".

## ARTICOLO 2

(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta a realizzare con il Comune di Stanghella la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.

L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

## ARTICOLO 3

(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di Stanghella e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Direzione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Stanghella è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.

L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.

L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

## ARTICOLO 4

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2240 del 03 dicembre 2013**

pag. 3/4

(contenuto)

Il Comune di Stanghella, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto denominato *"Divertiamociinsieme!"* che prevede la realizzazione di quattro spettacoli di circo teatro e di musica, uno in ciascun territorio comunale aderente all'iniziativa.

**ARTICOLO 5**  
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro 10.000,00 destinato al Comune di Stanghella, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà inviare entro il 31 dicembre 2014 la sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

**ARTICOLO 6**  
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di Stanghella;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di Stanghella, con impegno ad organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Direzione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di Stanghella.

**ARTICOLO 7**  
(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel 2013, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di Stanghella.

**ARTICOLO 8**  
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

**ARTICOLO 9**  
(ritiro adesione)

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2240 del 03 dicembre 2013**

pag. 4/4

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Dirigente regionale responsabile della Direzione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di Stanghella

(Codice interno: 263154)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2241 del 03 dicembre 2013

**Modifica della autorizzazione alla costituzione di parte civile avanti il Tribunale di Venezia e al Tribunale di Cuneo nel procedimento penale già R.G.N.R. 15688/11 - R.N.GIP 18160/12 avanti il Tribunale di Torino.**

*[Affari legali e contenzioso]*

(Codice interno: 263118)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2242 del 03 dicembre 2013

**Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. 5 aprile 2013, n. 4. (provvedimento di variazione n. 91) // CASSA.***[Bilancio e contabilità regionale]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.
---

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

La legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015", all'art. 6 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza "eurocompatibile", effettuando, per l'esercizio 2013, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali, redatte secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013 "Direttive per la gestione del bilancio 2013", con:

- . nota prot. n. 505304 del 20/11/2013 della Direzione Sistemi Informativi;
- . nota prot. n. 508587 del 22/11/2013 della Direzione Mobilità;
- . nota prot. n. 509976 del 25/11/2013 della Direzione Lavoro;
- . nota prot. n. 516265 del 27/11/2013 della Direzione Difesa del Suolo;
- . nota prot. n. 517578 del 27/11/2013 della Direzione Sistemi Informativi;
- . nota prot. n. 518332 del 28/11/2013 della Direzione Attività Culturali e Spettacolo;
- . nota prot. n. 519367 del 28/11/2013 della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport;
- . nota prot. n. 520728 del 29/11/2013 della Direzione Lavori Pubblici - Servizio Sport;
- . nota prot. n. 522373 del 29/11/2013 della Direzione Programmazione;
- . nota prot. n. 523254 del 02/12/2013 della Direzione Lavori Pubblici;
- . nota prot. n. 524664 del 02/12/2013 della Direzione Mobilità;

si procede alla relativa variazione compensativa di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2013, n. 4;

VISTA la D.G.R. n. 438 del 10 aprile 2013, ad oggetto "Attribuzione delle risorse del bilancio 2013 ai centri di responsabilità";

VISTA la D.G.R. n. 631 del 7 maggio 2013, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2013";

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al Bilancio di previsione 2013 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
<b>Cap. 005130</b>	SPESE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI, NONCHE' PER CANONI PER LA TRASMISSIONE DI DATI E PER CANONI DI CONVERSAZIONE	0,00	-552.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0021</b>	GESTIONE DEI BENI MOBILI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 007204</b>	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0028</b>	SVILUPPO SISTEMA INFORMATICO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 007214</b>	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO E DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0027</b>	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 007216</b>	SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI	0,00	+52.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0027</b>	SERVIZI PER L'INFORMATICA E LA STATISTICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI				
<b>Cap. 045135</b>	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (L. 29/11/1990, N. 380)	0,00	+8.650,10	0,00	0,00
<b>Upb: U0139</b>	LINEE NAVIGABILI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 045288</b>	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (L.R. 30/12/1991, N. 39)	0,00	+538.395,42	0,00	0,00
<b>Upb: U0136</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.                      del</b>		

## ALLEGATO A

### STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013	2013	2014	2015
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 045911</b>	SPESE PER IL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTI (ART.105, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART.100, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	-491.598,08	0,00	0,00
<b>Upb: U0130</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 070036</b>	CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI (L.R. 24/01/1992, N. 9)	0,00	+250.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070114</b>	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (ART. 11, L.R. 05/09/1984, N. 51)	0,00	+162.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0169</b>	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070118</b>	INIZIATIVE CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 05/09/1984, N. 50)	0,00	+26.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0168</b>	ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 070132</b>	INIZIATIVE REGIONALI NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' ARTISTICHE, DELLA MUSICA E DEL TEATRO (ART. 13, L.R. 05/09/1984, N. 52)	0,00	+500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070164</b>	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (ART. 10, L.R. 30/09/2011, N. 18)	0,00	+126.345,15	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.                      del</b>		

## ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2013	2013	2014	2015
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 070188</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DEL SETTORE ARCHEOLOGICO (L.R. 08/04/1986, N. 17)	0,00	+110.231,10	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 070208</b>	ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO, DEGLI ARCHIVI DI RETE E DI INTERESSE LOCALE (TITOLO IV, V, L.R. 05/09/1984, N. 50)	0,00	+1.237,70	0,00	0,00
<b>Upb: U0168</b>	ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 070228</b>	CONTRIBUTO DELLA REGIONE ALLA GESTIONE DELLE FONDAZIONI "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI VENEZIA (ART.3, L.R. 10/05/1999, N. 20)	0,00	+60.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 070242</b>	SPESE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEGLI ORGANI MUSICALI DEL VENETO (ART.20, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	+42.507,60	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 073002</b>	AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (ART. 2, LETT. A, C, D, E, F, G, L, N, O, P, ART. 10, C. 7, L.R. 05/04/1993, N. 12 - ART. 19, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+248.967,53	0,00	0,00
<b>Upb: U0178</b>	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 073006</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI AREE E PERCORSI PER IL TEMPO LIBERO (ART. 2, C. 1, LETT. H, I, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N. 12 - ART. 60, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+37.685,53	0,00	0,00
<b>Upb: U0179</b>	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura DGR n.                      del	
---	---	--

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100060</b>	SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (ART.41, L.R. 17/01/2002, N. 2)	0,00	+30.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100107</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE: INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE RECUPERO PATRIMONIO CULTURALE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0218</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100219</b>	PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE DI DIFESA IDROGEOLOGICA (ART.47, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 100324</b>	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO" (ART.11, L. 30/11/1998, N. 413 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002, N. 239/D1 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20/12/2002, N. 240/D1)	0,00	-421.200,09	0,00	0,00
<b>Upb: U0139</b>	LINEE NAVIGABILI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 100329</b>	FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III^ FASE (I^ LIMITE) (ART.13, COMMA 2, L. 01/08/2002, N. 166 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 05/05/2003)	0,00	+368.302,02	0,00	0,00
<b>Upb: U0131</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100488</b>	REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' AL SERVIZIO DEI SISTEMI FIERISTICI DI VERONA E DI PADOVA (ART. 45, C. 3, L. 28/12/2001, N. 448 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 03/12/2003, N. 6151 - ART. 1, C. 459, L. 30/12/2004, N. 311 - ART. 1, C. 92, L. 23/12/2005, N. 266 - ART. 2, C. 261, L. 24/12/2007, N. 244)	0,00	+961.604,58	0,00	0,00
<b>Upb: U0137</b>	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA VIABILITA'				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 100589</b>	INTERVENTI REGIONALI PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI	0,00	+3.120,65	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100601</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA NUOVA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA (LR 03/01/2005, N. 1)	0,00	+3.561,40	0,00	0,00
<b>Upb: U0178</b>	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100602</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI (LR 03/01/2005, N. 2)	0,00	+25.354,45	0,00	0,00
<b>Upb: U0178</b>	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100625</b>	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (ART. 10, L.R. 30/09/2011, N. 18)	0,00	+73.275,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 100639</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'APPRENDISTATO E L'ORIENTAMENTO IN OBBLIGO FORMATIVO (ART. 68, C. 3, L. 17/05/1999, N. 144)	0,00	+5.896,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0175</b>	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.	del	

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
<b>Cap. 100640</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA/DEL CONSIGLIERA/E DI PARITÀ (D.LGS 23/05/2000, N. 196)	0,00	+71.169,22	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 100644</b>	INIZIATIVE REGIONALI PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE (ART. 63, L.R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	+153.247,96	0,00	0,00
<b>Upb: U0178</b>	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100653</b>	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA COSTA (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)	0,00	+33.650,87	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 100657</b>	INTERVENTI PER FAVORIRE L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (ART. 2, C. 1, LETT. H, M, ARTT. 6, 8, L.R. 05/04/1993, N. 12)	0,00	-37.685,53	0,00	0,00
<b>Upb: U0179</b>	IMPIANTISTICA SPORTIVA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100732</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI A VALERE SUL PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE DI DIFESA IDROGEOLOGICA (ART. 47, L.R. 14/01/2003, N. 3)	0,00	+85.850,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 100740</b>	TRASFERIMENTI DI RISORSE ALLA SOCIETÀ SISTEMI TERRITORIALI SPA PER LE FUNZIONI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE LINEE NAVIGABILI IN AMBITO REGIONALE (ART. 69, L.R. 22/02/1999, N. 7)	0,00	-170.210,83	0,00	0,00
<b>Upb: U0138</b>	LOGISTICA SISTEMA IDROVIARIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITÀ				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
DGR n.                      del		

## ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2013	2013	2014	2015
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	COMPETENZA
<b>Cap. 100755</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ACQUISIZIONE E IL RESTAURO DI BENI CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DEL VENETO (ART.40, L.R. 17/01/2002, N. 2)	0,00	+8.985,92	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 100774</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SPORT (ART. 149, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	-109.204,82	0,00	0,00
<b>Upb: U0178</b>	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100775</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DI MAESTRI DI SCI E GUIDA ALPINA (LR 03/01/2005, N. 1 - LR 03/01/2005, N. 2)	0,00	+9.158,17	0,00	0,00
<b>Upb: U0178</b>	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100802</b>	TRASFERIMENTI ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL VENETO E ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 9 TUTELA E VALORIZZAZIONE DI RISORSE CULTURALI E PAESAGGISTICHE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)	0,00	+226.502,44	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				
<b>Cap. 100881</b>	INTERVENTI PER IL RISANAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL "SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO" (ART. 11, L. 30/11/1998, N. 413 - ART. 4, C. 176, L. 27/12/2003, N. 350 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 25/05/2005, N. DEM/1-62 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 11/02/2005, N. DEM/1-8)	0,00	-2.463.244,78	0,00	0,00
<b>Upb: U0139</b>	LINEE NAVIGABILI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
<b>Cap. 100916</b>	FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI NEGLI ANNI 2007-2013 (ART. 41, L.R. 05/02/1996, N. 6)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0237</b>	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 100924</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE "LA BIENNALE DI VENEZIA" (ART. 17, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+150.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0169</b>	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100925</b>	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA (ART. 19 L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100952</b>	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA (ART. 66, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100953</b>	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI DI BELLUNO (ART. 68, L.R. 19/02/2007, N. 2)	0,00	+15.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0169</b>	MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 100987</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N. 15)	0,00	-116.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0239</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
<b>Cap. 100998</b>	POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	0,00	+820.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0062</b>	AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2013</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101000</b>	POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	0,00	-520.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0111</b>	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
<b>Cap. 101014</b>	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INTERREGIONALITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	-100.055,75	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101107</b>	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "SOCIETA' SPORTIVA MILLENNIUM BASKET" (ART. 97, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+60.709,75	0,00	0,00
<b>Upb: U0178</b>	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 101168</b>	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA LAVORO (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-65.551,42	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101232</b>	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE ATLANTIDE - TEATRO STABILE DI VERONA (ART. 28, L.R. 12/01/2009, N. 1)	0,00	+15.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 101279</b>	REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI FINANZIATI DAL FONDO STATALE PER L'OCCUPAZIONE (ART. 1, COMMA 1156, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296)	0,00	+35.971,20	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101307</b>	AZIONI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA MUSICA GIOVANILE (L.R. 19/03/2009, N. 8)	0,00	+10.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
<b>Cap. 101308</b>	INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLA MUSICA GIOVANILE (L.R. 19/03/2009, N. 8)	0,00	+20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 101313</b>	TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (ART. 30, C. 1, LETT. A), B), D), E), F), G), H), I), ARTT. 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, N. 3)	0,00	-509,46	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101315</b>	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE (ARTT. 31, 37, L.R. 13/03/2009, N. 3)	0,00	+60.033,01	0,00	0,00
<b>Upb: U0244</b>	POLITICHE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101405</b>	ACQUE MINERALI - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AL RISPARMIO IDRICO E AL CONSUMO CONSAPEVOLE DELL'ACQUA (ART. 15, C.2 QUINQUIES, L.R. 10/10/1989, N. 40 - ART.5, L.R. 18/09/2009, N. 22 - ART.30, L.R. 06/04/2012, N. 13 - ART. 42, L.R. 05/04/2013, N. 3)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0114</b>	AZIONI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE IDRICHE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE				
<b>Cap. 101422</b>	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, N. 25)	0,00	+90.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0245</b>	AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 101481</b>	CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE ALLA FONDAZIONE "ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO" (ART. 42, L.R. 16/02/2010, N. 11)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0166</b>	PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				

 <b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.</b>	<b>del</b>

**ALLEGATO A****STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
<b>Cap. 101527</b>	PROGETTO DI PROGRAMMAZIONE TRANSNAZIONALE CENTRAL EUROPE (2007-2013) "ET-STRUCT" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-6.952,80	0,00	0,00
<b>Upb: U0233</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL LAVORO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORO				
<b>Cap. 101537</b>	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 63, C. 12, L. 06/08/2008, N. 133. - D.M. 18/05/2009, N. 413)	0,00	+1.669.301,66	0,00	0,00
<b>Upb: U0131</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE MOBILITA'				
<b>Cap. 101589</b>	INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO (ART. 39, COMMA 2, LETT. A), L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+26.499,13	0,00	0,00
<b>Upb: U0104</b>	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO				
<b>Cap. 101623</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SOUTH EAST EUROPE (SEE) "CULTEMA" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+4.138,33	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 101692</b>	INTERVENTI REGIONALI PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE (ART. 9, COMMA 2 BIS, L.R. 09/10/2009, N. 25)	0,00	+50.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO				

	<b>REGIONE DEL VENETO</b> giunta regionale - IX legislatura	
<b>DGR n.                      del</b>		

**ALLEGATO A**

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
<b>Cap. 101780</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "PROFILI" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	-4.138,33	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b> INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA <b>Centro di</b> DIREZIONE LAVORI PUBBLICI <b>Responsabilità:</b>					
<b>Cap. 101954</b>	AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEL SISTEMA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (L.R. 09/10/2009, N. 25)	0,00	-52.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0245</b> AZIONI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO <b>Centro di</b> DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO <b>Responsabilità:</b>					
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Codice interno: 263314)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2243 del 03 dicembre 2013

**Aggiornamento programmazione residenzialità per anziani non autosufficienti (DGR 133/CR del 15.10.2013).***[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Viene aggiornata la programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti in relazione al nuovo fabbisogno calcolato sulla base degli indici e dei parametri socio-demografici, ai bisogni espressi in sede di programmazione locale, al ruolo dei Centri di Servizio alla luce del nuovo Piano Socio Sanitario 2012 - 2016. Tale nuova programmazione viene assunta come parametro per la programmazione territoriale dei posti letto per anziani non autosufficienti autorizzabili all'esercizio e accreditabili ai sensi della L.R. n. 22/2002.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

L'attuale assetto programmatico della residenzialità per persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio trova oggi riferimento nella deliberazione n. 190 del 22 febbraio 2011 con la quale la Giunta Regionale, nel determinare il fabbisogno della residenzialità per l'anno 2010, approvava altresì la programmazione territoriale dei posti letto autorizzabili/accreditabili. Tale programmazione territoriale veniva stimata nel +25% di posti autorizzabili alla realizzazione e accreditabili rispetto al fabbisogno di posti letto per persone anziane non autosufficienti, così come determinato sulla base della popolazione al 31 dicembre 2009.

Il calcolo del fabbisogno di posti letto per singola Azienda ULSS, infatti, così come definito dalle deliberazioni di programmazione n. 464 del 28 febbraio 2006 e n. 394 del 20 febbraio 2007, viene effettuato sulla base di indici e parametri socio-demografici in relazione al dato statistico della popolazione dell'anno precedente.

Nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, pertanto, viene riportato l'aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, che tiene conto del nuovo fabbisogno calcolato sulla base dei suddetti indici e parametri riferiti alla popolazione rilevata alla data del 1° gennaio 2012, incrementato del +25% così come previsto dalla DGR n. 190/2011.

Le analisi e le verifiche sullo stato di attuazione della programmazione regionale, delineata dalla suddetta DGR n. 190/2011, nonché l'analisi e le verifiche delle programmazioni locali contenute nei Piani di Zona 2011 - 2015 delle singole Aziende ULSS approvati dalle Conferenze dei Sindaci e le richieste e le osservazioni pervenute da diversi soggetti ed enti territoriali, hanno tuttavia evidenziato alcune criticità che richiedono necessariamente una rivisitazione dell'impianto programmatico in linea con gli indirizzi generali del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 per la filiera dell'assistenza territoriale.

Nell'**Allegato B** alla presente deliberazione viene riportata per ciascuna Azienda ULSS l'offerta complessiva di posti letto per anziani attualmente esistente, distinta per tipologia e rilevata al 31 dicembre 2012, e integrata con la relativa programmazione locale derivante dai singoli Piani di Zona.

Si rappresenta, innanzi tutto, la necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio strutturale già esistente che, in alcuni casi, come evidenziato nel suddetto **Allegato B**, presenta una dotazione storica di posti letto che supera il fabbisogno programmato ma che svolge un ruolo importante nel favorire una maggiore opportunità di libera scelta.

Altresì, va considerata la programmazione locale, dato il ruolo delle Conferenze dei Sindaci quali primi interpreti dei bisogni espressi dal territorio. In particolare, le realtà territoriali cosiddette di confine rispondono a bisogni assistenziali non solo del proprio territorio ma anche a bisogni espressi da comunità territorialmente limitrofe.

Va ricordato inoltre che il nuovo Piano Socio Sanitario 2012 - 2016, approvato con L.R. n. 23 del 29 giugno 2012, individua nei Centri di Servizio residenziali per persone non autosufficienti, operanti nel Veneto, un nodo fondamentale della rete socio-sanitaria che da un lato interagisce con il sistema ospedaliero e che dall'altro integra il sistema della domiciliarità. L'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizio rappresenta peraltro per alcune tipologie di utenti l'unica vera risposta ai bisogni socio-sanitari. Casi relativamente complessi e per i quali non sia possibile un progetto domiciliare possono essere di fatto assistiti solo in condizioni di lungo-assistenza residenziale.

Inoltre, a fronte degli attuali trend demografici (con incremento notevole dell'aspettativa di vita, delle malattie croniche e delle situazioni di invalidità) e delle modifiche strutturali e compositive della famiglia, il patrimonio rappresentato dalle strutture

residenziali (Centri di Servizio) va preservato ed adattato gradualmente alle nuove necessità, nel rispetto di standard strutturali, organizzativi e professionali.

Tenuto conto pertanto del nuovo fabbisogno determinato, dell'inclusione dei Centri di Servizio per anziani nella filiera assistenziale del territorio contenuta nel suddetto Piano Socio Sanitario 2012-2016, della necessità di tutelare il patrimonio esistente e delle richieste specifiche della programmazione locale espresse dalle Conferenze dei Sindaci nei Piani di Zona 2011-2015, nell'**Allegato C** viene riportata la nuova programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti con la precisazione delle aziende ULSS presso le quali potranno essere realizzati nuovi posti e delle Aziende ULSS con fabbisogno soddisfatto.

Va precisato che tutti i posti per anziani non autosufficienti di cui all'**Allegato C** sono autorizzabili all'esercizio e sono, su richiesta dell'ente gestore ed in presenza degli standard e dei requisiti richiesti, accreditabili ai sensi della L.R. n. 22/2002.

A tal proposito, occorre ricordare che l'art. 15, comma 2, della L.R. n. 22/2002 prevede che l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale.

Altresì, l'art. 17 comma 2 della suddetta L.R. n. 22/2002 dispone che l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, l'accreditamento istituzionale non costituisce diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.L.vo n. 502/92.

Va considerata pertanto superata, alla luce della seguente rivisitazione, la previsione che l'accreditamento ai sensi della L.R. n. 22/2002 sia vincolato al numero massimo dei posti accreditabili previsti dai criteri individuati dalla DGR n. 190/2011 (fabbisogno teorico con + 25%).

E' infatti prioritario garantire ai cittadini un sistema di servizi residenziali con livelli qualitativi uniformi e riconosciuti su tutto il territorio regionale. Ed è in questo sistema che è spendibile, attraverso l'accordo contrattuale previsto all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, l'impegnativa di residenzialità di cui alla DGR n. 457/07 come titolo rilasciato dalla Azienda ULSS al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese nei servizi residenziali accreditati.

A tal fine, spetta alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 22/2002 definire uno schema tipo di accordo contrattuale tra Aziende ULSS e soggetti erogatori di servizi residenziali con il quale stabilire l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli. Tale schema tipo dovrà superare la convenzione oggi esistente ai sensi della DGR n. 3856 del 3 dicembre 2004.

In sede di prima applicazione del presente atto appare opportuno incaricare le Aziende ULSS di verificare, previa istanza di parte, i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002, limitatamente ai Centri di Servizio che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti. Tali verifiche dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2014.

Va precisato che questo provvedimento non comporta l'incremento numerico delle impegnative di residenzialità di cui alla DGR n. 457/07 e non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Su tale provvedimento è stato acquisito, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 23/2012, il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 113 della L.R. n. 11/2001 (parere espresso in data 20 novembre 2013 e trasmesso con nota prot. n. 508697 del 22 novembre 2013).

Altresì, su tale provvedimento, nella seduta del 25 novembre 2013, la competente Quinta Commissione consiliare, consultata ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2012, ha espresso parere favorevole con modifiche (Pagr 451 trasmesso con nota prot. n. 0021149 del 26 novembre 2013).

Entrambe le suddette note sono conservate agli atti della Direzione regionale dei Servizi Sociali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTO l'art. 8 quinquies, D.L.vo n. 502/1992;
- VISTO l'art. 113, LR n. 11/2001;
- VISTI gli artt. 15 e 17 LR n. 22/2002;
- VISTA la LR n. 30/2009;
- VISTO l'art. 4, LR n. 2/2006;
- VISTA la DGR n. 3856/2004;
- VISTA le DGR n. 464/2006;
- VISTA la DGR n. 394/2007;
- VISTA la DGR n. 457/2007;
- VISTA la DGR n. 471/2009;
- VISTA la DGR n. 190/2011;
- VISTI gli artt. 2 e 10 LR n. 23/2012;
- ACQUISITO il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria espresso in data 20 novembre 2013 e trasmesso con nota prot. n. 508697 del 22 novembre 2013;
- ACQUISITO il parere della Quinta Commissione consiliare formulato nella seduta del 25 novembre 2013 e trasmesso con nota prot. n. 0021149 del 26 novembre 2013.

delibera

1. di approvare le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente il calcolo del fabbisogno di residenzialità per anziani non autosufficienti anno 2013;
3. di approvare l'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la offerta esistente e in programmazione per anziani rilevata presso ciascuna Azienda ULSS alla data del 31 dicembre 2012;
4. di approvare l'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la nuova programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio, come parametro per la programmazione territoriale dei posti letto autorizzabili all'esercizio e accreditabili ai sensi della L.R. n. 22/2002;
5. di precisare che tutti i posti, di cui all'**Allegato C** sopra citato, sono autorizzabili all'esercizio e accreditabili nel rispetto dei requisiti e degli standard previsti dalla L.R. n. 22/2002;
6. di incaricare, in sede di prima applicazione del presente, le Aziende ULSS di verificare, previa istanza di parte, i requisiti e gli standard previsti per l'accreditamento istituzione ai sensi della L.R. n. 22/2002, limitatamente ai Centri di Servizio che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti. Tali verifiche dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2014;
7. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 22/2002, del nuovo schema tipo di accordo contrattuale tra Aziende ULSS e soggetti erogatori di servizi residenziali, con il quale stabilire l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli. Tale schema tipo sostituirà la convenzione oggi esistente ai sensi della DGR n. 3856 del 3 dicembre 2004;

8. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la rimodulazione, previa apposita rilevazione territoriale, degli indirizzi di cui alla DGR n. 394/2007 inerenti ai posti di accoglienza per anziani non autosufficienti nei centri diurni;
9. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l'aggiornamento dei criteri e dell'entità dell'onere posto a carico di tutti i soggetti richiedenti l'accreditamento ex DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 tenuto conto dei minori oneri oggi derivanti rispetto alle precedenti modalità in capo all'ARSS;
10. di precisare che il presente provvedimento non comporta l'incremento numerico delle impegnative di residenzialità di cui alla DGR 457/2007 e non comporta spesa a carico del Fondo Sanitario Regionale;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Allegato A Dgr n. del**

pag. 1 / 1



Calcolo del Fabbisogno teorico di posti letto autorizzabili alla costruzione e accreditabili sulla base della popolazione aggiornata al 1.1.2012 (+ 25%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Azienda ULSS	POPOLAZIONE								
	0-64	65-74	75 e oltre	Totale	PAR. A - 0,06% SU POPOL 0-64	PAR. B - 0,65% SU POPOL 65-74	PAR. C - 4,4 % SU POPOL >75	TOTALE FABBISOGNO TEORICO DI POSTI LETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	TOTALE FABBISOGNO TEORICO DI POSTI LETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI + 25%
1	96.960	15.520	14.770	127.250	58	178	798	1.034	1.293
2	65.301	9.513	9.968	84.782	39	109	538	687	859
3	146.552	17.937	16.580	181.069	88	117	730	934	1.168
4	148.800	21.123	19.165	189.088	89	137	843	1.070	1.337
5	148.565	17.682	15.855	182.102	89	115	698	902	1.127
6	259.418	32.479	29.662	321.559	156	211	1.305	1.672	2.090
7	172.666	23.348	23.402	219.416	104	152	1.030	1.285	1.606
8	208.294	23.588	21.213	253.095	125	153	933	1.212	1.515
9	338.634	41.860	38.752	419.246	203	272	1.705	2.180	2.725
10	173.163	22.875	21.881	217.919	104	149	963	1.215	1.519
12	63.806	12.971	13.552	90.250	38	149	732	919	1.149
	166.228	26.741	25.585	218.633	100	174	1.126	1.399	1.749
	230.034	39.712	39.137	308.883	138	323	1.858	2.319	2.898
13	218.325	28.837	23.582	270.744	131	187	1.038	1.356	1.695
14	53.542	8.177	6.963	68.682	32	53	306	392	490
15	212.180	23.474	21.043	256.697	127	153	926	1.206	1.507
16	390.053	53.439	50.542	494.034	234	347	2.224	2.805	3.507
17	147.447	18.681	19.637	185.765	88	121	864	1.074	1.342
18	136.586	18.617	21.030	176.233	82	121	925	1.128	1.410
19	57.028	8.219	9.165	74.412	34	53	403	491	614
20	375.419	49.907	50.309	475.635	225	324	2.214	2.763	3.454
21	124.884	15.312	15.844	156.040	75	100	697	872	1.089
22	240.420	28.105	24.315	292.840	144	183	1.070	1.397	1.746
Posti letto per ambito AULSS - complessivi	0-64	65-74	75 e oltre	Totale	PAR. A - 0,06% SU POPOL 0-64	PAR. B - 0,65% SU POPOL 65-74	PAR. C - 4,4 % SU POPOL >75	TOTALE FABBISOGNO TEORICO DI POSTI LETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	TOTALE FABBISOGNO TEORICO DI POSTI LETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI + 25%
<b>Totale posti letto esistenti</b>	<b>3.944.271</b>	<b>518.405</b>	<b>492.815</b>	<b>4.955.491</b>	<b>2.367</b>	<b>3.560</b>	<b>22.067</b>	<b>27.993</b>	<b>34.991</b>
<b>Totale posti letto in programmazione</b>	a) più 0,5 per cento per anziani da 65 a 75 anni;					I territori montani, il centro storico e le isole di Venezia sono stati incrementati dei valori previsti dalla LR n. 1/2004			
<b>Totale</b>	b) più 1 per cento per anziani oltre i 75 anni.								

Nota. Nell'Allegato B alla DGR n. 190/2011 all'ULSS 12 erano stati riconosciuti, per mero errore materiale, un numero di posti letto autorizzabili ed accreditabili pari a 3293 superiore a quelli effettivamente risultanti dal calcolo del fabbisogno teorico + 25%





pag. 2 / 2

Allegato B Dgr n. del

12	Posti letto esistenti	2.169	0	0	81	2.088	0	0	0
	Posti letto in programmazione	696	0	0	0	696	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>2.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>2.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Posti letto esistenti	894	25	0	85	784	0	25	0
	Posti letto in programmazione	806	0	0	0	806	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>1.700</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>1.590</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
14	Posti letto esistenti	269	23	0	0	246	0	23	0
	Posti letto in programmazione	71	0	0	0	71	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>340</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
15	Posti letto esistenti	1.036	35	0	19	982	0	35	0
	Posti letto in programmazione	361	0	0	0	361	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>1.397</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1.343</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
16	Posti letto esistenti	3.205	55	0	576	2.574	0	55	0
	Posti letto in programmazione	268	4	0	-6	270	0	4	0
	<b>Totali</b>	<b>3.473</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>2.844</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
17	Posti letto esistenti	977	0	0	138	839	0	0	0
	Posti letto in programmazione	496	0	0	29	467	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>1.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>1.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Posti letto esistenti	1.503	0	0	326	1.177	0	0	0
	Posti letto in programmazione	514	0	0	0	514	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>2.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326</b>	<b>1.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Posti letto esistenti	619	0	0	139	480	0	0	0
	Posti letto in programmazione	194	0	0	-63	257	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Posti letto esistenti	3.234	542	33	195	2.464	497	45	0
	Posti letto in programmazione	1.131	0	138	112	881	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>4.365</b>	<b>542</b>	<b>171</b>	<b>307</b>	<b>3.345</b>	<b>497</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
21	Posti letto esistenti	1.264	0	0	200	1.064	0	0	0
	Posti letto in programmazione	236	0	0	12	224	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>1.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Posti letto esistenti	1.768	268	0	138	1.362	76	192	0
	Posti letto in programmazione	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totali</b>	<b>1.768</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>1.362</b>	<b>76</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
	Posti letto per ambito AULSS - complessivi								
	<b>Totale posti letto esistenti</b>	<b>33.964</b>	<b>1.615</b>	<b>121</b>	<b>4.396</b>	<b>27.832</b>	<b>739</b>	<b>876</b>	<b>4</b>
	<b>Totale posti letto in programmazione</b>	<b>6.998</b>	<b>4</b>	<b>212</b>	<b>482</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale</b>	<b>40.962</b>	<b>1.619</b>	<b>333</b>	<b>4.878</b>	<b>34.132</b>	<b>739</b>	<b>880</b>	<b>4</b>

Allegato C Dgr n. del

pag. 1/1



Nuova Programmazione Residenzialità						
1	2	3	4	5	6	7
		Posti letto autorizzati all'esercizio e accreditabili per non autosufficienti	TOTALE FABBISOGNO TEORICO DI POSTI LETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI + 25%	DIFFERENZA TRA FABBISOGNO TEORICO E LA SOMMA DEI POSTI LETTO ESISTENTI E IN PROGRAMMAZIONE (esclusi i religiosi)	Ulteriori posti letto per anziani non autosufficienti autorizzabili alla costruzione e/o trasformazione e/o riconversione nei piani di zona	Posti letto per anziani non autosufficienti accreditabili
1	Posti letto esistenti	939	1.293	-246	246	1.293
	Posti letto in programmazione	108				
	<b>Totali</b>	<b>1.047</b>				
2	Posti letto esistenti	871	859	127	ambito territoriale con fabbisogno soddisfatto	986
	Posti letto in programmazione	115				
	<b>Totali</b>	<b>986</b>				
3	Posti letto esistenti	1.441	1.168	273	ambito territoriale con fabbisogno soddisfatto	1.441
	Posti letto in programmazione	0				
	<b>Totali</b>	<b>1.441</b>				
4	Posti letto esistenti	1.183	1.337	-154	154	1.337
	Posti letto in programmazione	0				
	<b>Totali</b>	<b>1.183</b>				
5	Posti letto esistenti	1.576	1.127	456	ambito territoriale con fabbisogno soddisfatto	1.583
	Posti letto in programmazione	7				
	<b>Totali</b>	<b>1.583</b>				
6	Posti letto esistenti	1.934	2.090	-75	75	2.090
	Posti letto in programmazione	81				
	<b>Totali</b>	<b>2.015</b>				
7	Posti letto esistenti	1.326	1.606	-37	37	1.606
	Posti letto in programmazione	243				
	<b>Totali</b>	<b>1.569</b>				
8	Posti letto esistenti	1.361	1.515	-40	40	1.515
	Posti letto in programmazione	114				
	<b>Totali</b>	<b>1.475</b>				
9	Posti letto esistenti	2.374	2.725	-165	165	2.725
	Posti letto in programmazione	186				
	<b>Totali</b>	<b>2.560</b>				
10	Posti letto esistenti	767	1.519	147	ambito territoriale con fabbisogno soddisfatto	1.666
	Posti letto in programmazione	899				
	<b>Totali</b>	<b>1.666</b>				
12	Posti letto esistenti	2.088	1.149	-114	114	2.898
	Posti letto in programmazione	696	1.749 (*)			
	<b>Totali</b>	<b>2.784</b>	<b>2.898</b>			
13	Posti letto esistenti	784	1.695	-105	105	1.695
	Posti letto in programmazione	806				
	<b>Totali</b>	<b>1.590</b>				
14	Posti letto esistenti	246	490	-173	173	490
	Posti letto in programmazione	71				
	<b>Totali</b>	<b>317</b>				
15	Posti letto esistenti	982	1.507	-164	164	1.507
	Posti letto in programmazione	361				
	<b>Totali</b>	<b>1.343</b>				
16	Posti letto esistenti	2.574	3.507	-663	663	3.507
	Posti letto in programmazione	270				
	<b>Totali</b>	<b>2.844</b>				
17	Posti letto esistenti	839	1.342	-36	36	1.342
	Posti letto in programmazione	467				
	<b>Totali</b>	<b>1.306</b>				
18	Posti letto esistenti	1.177	1.410	281	ambito territoriale con fabbisogno soddisfatto	1.691
	Posti letto in programmazione	514				
	<b>Totali</b>	<b>1.691</b>				
19	Posti letto esistenti	480	614	123	ambito territoriale con fabbisogno soddisfatto	737
	Posti letto in programmazione	257				
	<b>Totali</b>	<b>737</b>				
20	Posti letto esistenti	2.464	3.454	-109	109	3.454
	Posti letto in programmazione	881				
	<b>Totali</b>	<b>3.345</b>				
21	Posti letto esistenti	1.064	1.089	199	ambito territoriale con fabbisogno soddisfatto	1.288
	Posti letto in programmazione	224				
	<b>Totali</b>	<b>1.288</b>				
22	Posti letto esistenti	1.362	1.746	-384	384	1.746
	Posti letto in programmazione	0				
	<b>Totali</b>	<b>1.362</b>				
<b>Posti letto per ambito AULSS - complessivi</b>		Posti letto autorizzati all'esercizio e accreditabili per non autosufficienti	TOTALE FABBISOGNO TEORICO DI POSTI LETTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI + 25%	DIFFERENZA TRA FABBISOGNO TEORICO E LA SOMMA DEI POSTI LETTO ESISTENTI E IN PROGRAMMAZIONE (esclusi i religiosi)	Ulteriori posti letto per anziani non autosufficienti autorizzabili alla costruzione e/o trasformazione e/o riconversione nei piani di zona	Posti letto per anziani non autosufficienti accreditabili
Totale posti letto esistenti		27.832	34.991		2.465	36.597
Totale posti letto in programmazione		6.300				
<b>Totale</b>		<b>34.132</b>				

(\*) L'adeguamento ai parametri previsti dalla presente programmazione dovrà tener conto della eventuale riconversione dei 60 posti letto di grande struttura di cui alla DGR n. 2537/2000 in 60 posti letto per anziani non autosufficienti a minor o a maggior bisogno assistenziale secondo gli standard previsti dalla DGR n. 84/2007